

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

285° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 MARZO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	11
2 ^a - Giustizia	»	14
3 ^a - Affari esteri	»	39
4 ^a - Difesa	»	49
5 ^a - Bilancio	»	54
7 ^a - Istruzione	»	58
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	67
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	84
10 ^a - Industria	»	91
11 ^a - Lavoro	»	95
12 ^a - Igiene e sanità	»	102
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	109

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	113
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	126
Assistenza sociale	»	201
Riforma amministrativa	»	207

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	310
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	319

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	320
--------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Ottaviano Del Turco in relazione al procedimento civile n. 13016/97 R.G.N. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano
(R135 000, C21ª, 0059ª)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti, precisando che il procedimento civile trae origine da alcune espressioni pronunciate dal senatore Ottaviano Del Turco nei confronti della dottoressa Ilda Boccassini, sostituto procuratore della Repubblica a Milano, durante una conversazione svoltasi all'interno della Camera dei deputati, espressioni poi riportate in un articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» l'8 luglio 1997. Il senatore Del Turco aveva commentato la vicenda del collaboratore di giustizia Angelo Veronese che, nel corso di un interrogatorio svoltosi nel gennaio 1997, aveva attribuito alcuni comportamenti all'onorevole Tiziana Parenti, per fatti risalenti all'epoca in cui svolgeva funzioni di pubblico ministero, ed alla dottoressa Boccassini, per fatti attinenti ad un incontro intervenuto con quest'ultima presso gli uffici giudiziari di Milano. La dichiarazione del senatore Del Turco riferita dall'articolo de «La Stampa» era precisamente: «Spero che finisca bene. Ma è difficile. Perchè o si dimostra che la Parenti è una pazza da legare, ma non so se è così, oppure mantenere la Boccassini nel ruolo che ha è come tenere una volpe a guardia di un pollaio».

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Ottaviano DEL TURCO, al quale rivolge una domanda il senatore FASSONE.

Congedato il senatore Del Turco, intervengono i senatori BATTAGLIA, CALLEGARO, BERTONI, MILIO, PASTORE, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****10^a (Industria, commercio, turismo)**

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R59^a, 0003^o)

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARI ASSEGNATI

Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
(R050 002, R59^a, 0001^o)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il senatore VEGAS, sottolineando che le argomentazioni esposte nel corso della discussione delle Commissioni congiunte, a suo avviso,

difficilmente troveranno riscontro nelle iniziative adottate dal Governo, rileva che le posizioni estremamente differenziate della maggioranza rendono difficile l'adozione di provvedimenti risolutivi e comunque appaiono ancora troppo caratterizzate da dirigismo e centralismo. Esaminando il legame tra definizione degli interventi e risorse finanziarie disponibili, evidenzia la necessità di acquisire elementi informativi più precisi e dettagliati sull'ammontare complessivo delle risorse, con riepiloghi per tipo di intervento e per annualità. Rileva, peraltro, che la concorrenzialità tra i vari interventi rende necessario conoscere compiutamente le rispettive potenzialità al fine di procedere ad una più efficace distribuzione delle risorse. A tal fine, ritiene opportuno acquisire, per ciascuno degli interventi disponibili, indicazioni relative al costo per posto di lavoro realizzato e così procedere ad una riprogrammazione delle risorse, ad esempio ad inizio di ciascun anno, sulla base delle valutazioni di efficacia realizzabili con le informazioni ottenute.

Si sofferma sugli strumenti esistenti, caratterizzati da ambiti di applicazione e caratteristiche molto articolati, sottolineando che, come risulta da numerose analisi dei consuntivi, i meccanismi automatici di erogazione – come ad esempio quelli previsti dalla legge n. 488 – presentano un'efficacia superiore agli strumenti caratterizzati dalla contrattazione, dove a suo avviso è ancora troppo presente l'intervento dirigista dei poteri pubblici. Rileva, a tale riguardo, la necessità di adottare iniziative che consentano di impegnare in tempi brevi le risorse disponibili e di individuare i soggetti responsabili unici sia a livello nazionale che territoriale, sottolineando soprattutto l'esigenza di adottare strumenti automatici, quali la detassazione o la flessibilità del lavoro, che facilitino il libero funzionamento della concorrenza e del mercato. Osserva, peraltro, che è necessario procedere alla riduzione e razionalizzazione degli enti operanti nella promozione dell'occupazione e dello sviluppo, per superare l'inefficiente sovrapposizione di competenze e di interventi attualmente esistente.

Esprime, infine, la propria contrarietà a includere tra le risorse destinate alle aree depresse le plusvalenze derivanti dalla cessione della Telecom, la cui destinazione deve rimanere il Fondo per l'ammortamento del debito pubblico.

Il senatore DE MASI sottolinea l'esperienza di altri paesi, tra cui ricorda in particolare la Francia, in cui opera una agenzia per lo sviluppo con articolazioni regionali e locali, caratterizzata quindi da un'attenta considerazione della realtà territoriale in cui agisce. La considerazione di questo modello sembra estremamente opportuna per affrontare il problema dello sviluppo del Mezzogiorno, le cui caratteristiche sono molto differenziate, non solo rispetto al resto del Paese, ma anche al proprio interno. Evidenzia, peraltro, la necessità di coordinare le attività dirette allo sviluppo con altri interventi che rendano il territorio in grado di beneficiare delle iniziative; a tal fine propone l'istituzione di un'agenzia, o comunque di un livello di coordinamento superiore, che dovrebbe, inoltre, fornire consulenze alle imprese sulla compatibilità tra le iniziative e la legislazione vigente, facendo fronte così ad una evidente carenza del-

la burocrazia in tale ambito. Per quanto riguarda la formazione professionale, osserva che le iniziative adottate, genericamente definite come finalizzate al mercato, hanno unicamente fornito salari di parcheggio e mortificato l'iniziativa imprenditoriale. Esprime, infine, la propria disponibilità a tenere conto di alcune indicazioni contenute nelle proposte di risoluzioni presentate da altre parti politiche, ma sottolinea l'assoluta necessità che il Governo chiarisca la propria posizione prima di pervenire alla formulazione finale.

Il senatore MARINO, nel ricordare le caratteristiche del problema dello sviluppo nel Mezzogiorno – presenza di risorse inutilizzate a causa di una diffusa incapacità progettuale, carenza infrastrutturale, associata a problemi di sicurezza ambientale, necessità di procedere ad una reindustrializzazione – sottolinea la evidente penalizzazione delle aree meno sviluppate, a causa dell'attesa riduzione dei fondi strutturali, come delineato dall'Agenda 2000 e per lo spostamento della finanza locale verso i tributi propri, con diminuzione dei trasferimenti statali. Una ulteriore compressione delle risorse disponibili deriverà anche dalla politica di rientro del debito, che, seppur ancora ad uno stadio preliminare, richiederà il mantenimento di elevati avanzi primari. Ricorda che l'Accordo multilaterale sugli investimenti, su cui, peraltro, il Parlamento non ha avuto modo di esprimere la propria posizione, presenta aspetti di particolare interesse per la questione meridionale.

Sottolinea quindi l'opportunità di discutere prioritariamente degli obiettivi, in particolare di quelli occupazionali, e di definire solo successivamente gli strumenti per la loro realizzazione. A tale riguardo, rileva che la programmazione negoziata non dovrebbe consentire di stabilire livelli retributivi inferiori ai minimi contrattuali; ricorda, inoltre, gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio lo scorso ottobre in ordine alla destinazione delle plusvalenze della Telecom. Per quanto riguarda la discussione sul livello di programmazione, se centrale o locale, sottolinea gli elementi – per esempio il fallimento della programmazione regionale, la scarsa capacità di progettazione infrastrutturale, l'incapacità di spesa – che confermano l'opportunità di prevedere un sostanziale intervento pubblico centrale, promotore, sulla base delle attuali tendenze al decentramento, di un reale coinvolgimento dei poteri locali. Evidenziando la necessaria valorizzazione delle competenze presenti nella miriade di enti di promozione, osserva che tali strutture, a suo avviso, devono avere competenze non solo in ordine alla programmazione, ma anche alla realizzazione degli interventi, prevedendo l'adeguamento di dotazioni strutturali e infrastrutturali e intervenendo anche nella promozione dei lavori di pubblica utilità. Auspica, infine, che si proceda rapidamente al superamento della complessità delle procedure esistenti, per consentire un'effettiva erogazione dei fondi disponibili, che devono comunque essere incrementati adeguatamente.

Il senatore TRAVAGLIA paventa che si ripropongano modalità di intervento già sperimentate in passato con esiti negativi, rilevando come emerga dal dibattito in corso una visione «pietrificata» di problemi e so-

luzioni. Effettua, quindi, un raffronto fra la creazione di occupazione negli Stati Uniti ed in Europa, raffronto che, negli anni più recenti, ha fatto registrare una forte divaricazione a vantaggio dei primi, e che dimostra come le soluzioni assistenzialistiche non conseguano alcun risultato positivo.

Il Gruppo di Forza Italia prende atto dell'esistenza di un certo numero di agenzie per la promozione imprenditoriale, di cui, peraltro, non si conoscono in dettaglio nè la consistenza in termini di risorse umane, nè gli esiti dell'attività svolta. Quanto alla disoccupazione, occorre effettuare un'analisi attenta ed accurata della realtà, distinguendo al suo interno le varie tipologie ed enucleando il dato relativo ai disoccupati veri e propri, che rappresentano solo una quota del totale. Dopo avere ricordato che l'occupazione non rappresenta di per sè l'oggetto sociale delle imprese produttive e che lo stabilire un legame fra creazione di impresa e occupazione, quindi, è frutto di un equivoco sostanziale, si sofferma sull'entità dell'investimento proposto, pari a 40.000 miliardi, e corrispondente, quindi, a quanto erogato dalle imprese italiane in un anno a titolo di IRPEG.

Interrogandosi, poi, sulle iniziative da intraprendere per il Mezzogiorno, egli ritiene che il potenziamento della dotazione infrastrutturale costituisca un obiettivo sicuramente condivisibile, se orientato, come dovrebbe essere, all'ammodernamento del territorio, e non di per sè alla crescita dell'occupazione: occorre, in sostanza, distinguere con maggiore chiarezza fra obiettivi e relativi strumenti. Quanto alle attività produttive, occorre la massima cautela: egli manifesta al riguardo la sua sfiducia nella capacità dello Stato di governare le risorse della collettività. Nella proposta di risoluzione presentata dalla sua parte politica, si avanza, anche se non con sufficiente enfasi, l'ipotesi della istituzione di «aree pilota»: egli esprime una valutazione decisamente positiva al riguardo, sottolineando l'importanza di una verifica, in aree ristrette, dei risultati conseguibili attraverso un'azione di generale liberalizzazione dell'economia.

Il senatore FERRANTE, richiamandosi all'attività svolta dalla 5^a Commissione particolarmente nello svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità e degli strumenti di intervento a favore delle aree depresse, si sofferma sui problemi di attuazione delle norme sulla programmazione negoziata. Conferma, a tal proposito, il proprio giudizio positivo sulle disposizioni contenute nella legge collegata alla finanziaria per il 1997, sottolineando, tuttavia, come sia indispensabile eliminare alcune distorsioni concernenti il ruolo che può efficacemente essere svolto dagli enti locali. Osserva, inoltre, che è indispensabile realizzare forme incisive di coordinamento, anche in relazione all'esito di interventi che hanno prodotto risultati apprezzabili nel breve periodo, come ad esempio quelli posti in essere dalla Società per l'imprenditoria giovanile.

Ritiene che la principale difficoltà che si riscontra nell'azione diretta a promuovere lo sviluppo nelle aree meridionali è quella di coniugare le strategie generali di intervento con l'esigenza di attuare nell'immedia-

to azioni concrete e puntuali. Va compiuto ogni sforzo, a suo avviso, per superare tale difficoltà, con l'obiettivo di rendere coerente la politica finanziaria di contenimento, che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione della moneta unica ed una politica economica capace di sfruttare le potenzialità che iniziano a delinearsi in molte aree meridionali anche in termini di sviluppo industriale.

Considera essenziale, a tal fine, proseguire nella politica di concertazione e di stabilità. È conseguente a ciò la ricerca di linee di azione che siano attente più alla qualità che alla quantità degli interventi: invita, pertanto, il Governo a precisare la effettiva disponibilità delle risorse finanziarie collegandola ai risultati che si vogliono raggiungere e soprattutto ai tempi di realizzazione. La questione degli strumenti da adottare e delle competenze delle diverse articolazioni amministrative è, da questo punto di vista, da affrontare successivamente e in coerenza con quanto indicato con riferimento agli obiettivi e ai finanziamenti attivabili. Occorre evitare, infatti, che si determinino aspettative a livello locale cui non possano poi far riscontro azioni conseguenti.

Il senatore DEBENEDETTI si chiede preliminarmente da cosa origini il dibattito sulla cosiddetta «fase 2» e la presunta contrapposizione tra economia reale ed economia finanziaria, quando è da tutti riconosciuto che gli elevati tassi di interesse costituivano un potente fattore di freno dell'economia. Dopo avere affermato che l'istituzione della moneta unica europea, al di là dei risvolti economici, rappresenta il fatto politico più importante dopo la sigla del Trattato di Roma, riscontra nella classe politica italiana la duplice tendenza al «giacobinismo» legislativo e all'«interventismo» economico. Quanto agli ostacoli che si frappongono allo sviluppo del Mezzogiorno, egli ritiene che essi siano riconducibili piuttosto che a problemi di disponibilità di risorse finanziarie, o di carenza di interventi legislativi, all'inefficienza delle pubbliche amministrazioni; di qui la necessità di conferire il massimo automatismo agli strumenti di incentivazione. Le esigenze del Mezzogiorno sono essenzialmente di tre ordini: innanzitutto la dotazione di infrastrutture, al cui riguardo occorre – a suo modo di vedere – far ricorso allo strumento del *project financing*, individuando la quota da far coprire allo Stato per colmare i divari di rendimento rispetto alle altre aree del Paese; in secondo luogo le cosiddette «esternalità», che si concretizzano prevalentemente nella sicurezza del territorio, in un sistema di formazione efficiente e in altri servizi da portare a livelli comparabili a quelli del Nord del Paese; infine, il coordinamento fra attività pubblica e privata nella cui direzione già operano i contratti d'area.

Egli richiama, quindi, l'attenzione sulla maggiore importanza che si deve conferire al «prodotto» rispetto alla promozione, la quale ultima si rivela utile – a suo modo di vedere – solo nella misura in cui rende necessaria una valutazione e un *auditing* delle aree da promuovere. Quanto alla prospettata istituzione di una *holding*, egli dichiara di non comprenderne le finalità; di non comprendere, cioè, che senso abbia mettere assieme le tante piccole realtà oggi operanti nella promozione. Dopo essersi detto contrario a modelli di tipo assistenziale e a interventi pubbli-

ci diretti, ritenendo che il Governo deve suscitare l'azione degli operatori privati piuttosto che agire direttamente su una realtà complessa come l'attuale, si sofferma sulle polemiche relative al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, ricordando come sulla sua istituzione si sia espresso positivamente il Parlamento. Se il Mezzogiorno, d'altra parte, sta sviluppando delle potenzialità dal basso, egli si domanda perchè non lasciare che esse diano i loro frutti e perchè, quindi, il dibattito abbia preso l'indirizzo attuale. La risposta è probabilmente da ricercare nelle ragioni della politica e nella natura della sinistra italiana, che sembra dare il meglio di sé nella politica del «rigore» e che dovrebbe sapere affiancare ad essa un atteggiamento liberale in economia, che punti alle semplificazioni burocratiche e agli automatismi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

232^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i ministri di grazia e giustizia Flick, dell'interno Napolitano e delle finanze Visco nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C01^a, 0001^o)

Il presidente VILLONE ricorda che, nell'accogliere la sua proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali di prevenzione della corruzione, la Commissione concordò anche sull'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la trasmissione delle relative sedute mediante impianto audiovisivo: comunica che la Presidenza del Senato ha già fatto conoscere il proprio assenso al riguardo.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento delle audizioni odierne.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di corruzione: audizioni dei Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia

(R048 000, C01^a, 0001^o)

Il presidente VILLONE introduce il tema oggetto dell'indagine conoscitiva e dà la parola al ministro Visco perchè svolga le proprie considerazioni in proposito.

Interviene quindi il ministro VISCO, al quale rivolgono successivamente quesiti e richieste di chiarimento la senatrice BUCCIARELLI e i

senatori LUBRANO DI RICCO, ANDREOLLI, MAGGIORE e MAGNALBÒ.

Il ministro VISCO risponde ai senatori che sono intervenuti e si riserva di inviare una documentazione integrativa alla Commissione.

Il presidente VILLONE ringrazia infine il Ministro delle finanze e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il presidente VILLONE chiede poi al Ministro dell'interno di esprimere le proprie valutazioni sulla materia dell'indagine.

Interviene quindi il ministro NAPOLITANO.

La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 11,50.

Seguono domande e richieste di chiarimento da parte dei senatori PASTORE, PARDINI e MAGGIORE e da parte del presidente VILLONE.

Risponde a tutti il ministro NAPOLITANO, che si riserva di far pervenire alla Commissione una documentazione integrativa.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il presidente VILLONE quindi dà la parola al Ministro di grazia e giustizia.

Il ministro FLICK svolge le sue considerazioni riguardo al tema dell'indagine conoscitiva, riservandosi anche di inviare una documentazione specifica.

Seguono gli interventi dei senatori PARDINI, SENESE, PASTORE e MAGNALBÒ, nonché del presidente VILLONE.

Replica infine il ministro FLICK.

Il presidente VILLONE ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente VILLONE avverte che la seduta già convocata per oggi, martedì 24 marzo, alle ore 15 non avrà più luogo.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI OGGI DELLA SOTTOCOMMISSIONE
PER I PARERI E CONVOCAZIONE DELLA STESSA PER DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 14,30, non avrà più luogo.

Avverte altresì che la Sottocommissione per i pareri è convocata per domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 13,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

251^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo 1998.

Il presidente CIRAMI dà notizia che la senatrice Salvato ha modificato l'emendamento 18.0.1, riformulandolo nell'emendamento 18.0.1 (nuovo testo).

Accogliendo una richiesta del sottosegretario AYALA il quale fa presente che è in corso un incontro a Palazzo Chigi sulle problematiche concernenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, si conviene di accantonare l'esame di tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 18.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.17 precedentemente accantonato.

Il relatore FOLLIERI ribadisce il parere contrario da lui già reso nella seduta del 17 dicembre 1997, richiamando l'attenzione sul fatto che la normativa vigente in materia di alimenti, anche tenendo conto delle modificazioni che ad essa potranno essere apportate sulla base della delega contenuta nell'articolo 2 del testo in discussione, già prevede misure di carattere cautelare idonee a soddisfare le esigenze sottese all'emendamento in votazione, mentre, per quanto attiene alla lettera h) dell'emendamento, ritiene che essa sia direttamente correlata agli aspetti contenutistici della proposta di modifica.

Anche il sottosegretario AYALA ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento, giudicando, tra l'altro, inopportuna l'attribuzione di competenza al giudice di pace, prevista dalla lettera h) dell'emendamento 2.17, in materia di convalida dei provvedimenti cautelari ivi contemplati.

Il senatore RUSSO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.17, annunciando, in caso diverso, su di esso il voto contrario.

Il presidente CIRAMI, concordando con il relatore, sottolinea più specificamente come gli articoli 15 e 16 della legge n. 283 del 1962 già prevedono la possibilità che le autorità amministrative adottino provvedimenti di carattere cautelare in materia di igiene delle sostanze alimentari e delle bevande.

Dopo un breve intervento del senatore GRECO, prende la parola il senatore CARUSO Antonino, il quale rileva come l'attribuzione di competenza al giudice di pace di cui alla lettera h) dell'emendamento 2.17 sia coerente con quanto previsto, in linea generale, dall'articolo 1 del provvedimento in titolo. L'oratore evidenzia poi come l'emendamento in questione sia volto a correggere quella che appare un'impostazione eccessivamente ampia e indeterminata della delega contenuta nell'articolo 2 al fine di evitare che l'intervento del legislatore delegato possa spingersi fino all'eliminazione di quegli strumenti cautelari, previsti dalla normativa attualmente vigente, che a suo avviso devono senz'altro essere mantenuti. Sarebbe, altresì, orientato a non ritirare il suo emendamento, che ritiene opportuno al fine di meglio tutelare i diritti del cittadino consumatore attraverso interventi che assicurino la non reiterazione ovvero la non prosecuzione della violazione.

Il senatore BUCCIERO, concordando con il senatore Caruso Antonino, sottolinea l'opportunità di non lasciare, sui profili in questione, una eccessiva discrezionalità al legislatore delegato.

Il senatore RUSSO osserva che un intervento del legislatore delegato volto ad eliminare i provvedimenti di tipo cautelare previsti dalla normativa attualmente vigente sarebbe al di fuori della delega di cui all'articolo 2.

Anche il sottosegretario AYALA e il relatore FOLLIERI ritengono che l'emendamento 2.17 non sia necessario per coprire un reale vuoto normativo.

Dopo un intervento del presidente CIRAMI – che assicura il senatore Caruso Antonino che le sue preoccupazioni risultano infondate esistendo già nella materia trattata un'ampia casistica di provvedimenti cautelari – prende la parola il senatore GRECO il quale invita – invece – a valutare con attenzione le problematiche sottese all'emendamento in votazione che avrebbe il pregio di impedire la prosecuzione della condotta lesiva.

Il senatore Antonino CARUSO accede al ritiro dell'emendamento 2.17 purchè sia chiarito che il ritiro stesso è dovuto esclusivamente ai ripetuti interventi che, nel corso del dibattito, hanno evidenziato come infondate le preoccupazioni che lo hanno portato alla presentazione di tale emendamento.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 2 come emendato.

La Commissione procede nell'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il RELATORE ricorda che si era in precedenza disposto l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 6, al fine di tener conto delle implicazioni derivanti dalla presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 2979 che interviene su un ambito materiale coincidente con quello alla quale fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dello stesso articolo 6. A tale riguardo il relatore propone che la Commissione ammetta la presentazione dell'emendamento 06.1 che egli ha predisposto d'intesa con l'Esecutivo e che recepisce in linea di massima il contenuto del citato disegno di legge n. 2979 con alcune modifiche fra le quali va segnalata soprattutto l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie come richiesto anche da ampi settori dell'opposizione.

Dopo brevi interventi della senatrice SALVATO, del presidente CIRAMI e del senatore CARUSO Antonino, la Commissione conviene di ammettere la presentazione dell'emendamento 06.1 e di fissare per mercoledì 25 marzo alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti al suddetto emendamento.

Rispondendo ad una richiesta del senatore GRECO, il presidente CIRAMI fornisce chiarimenti circa le modalità in cui è avvenuto, nella seduta antimeridiana del 19 febbraio 1998, il ritiro dell'emendamento 9.0.1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 9.0.2, precedentemente accantonato, che, stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto.

Su proposta del senatore GRECO la Commissione conviene di mantenere l'accantonamento degli altri emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 9.

Appreziate le circostanze il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 12,40.

252^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale (Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il relatore CALLEGARO ricorda che nella precedente seduta era sembrato possibile giungere ad una riformulazione del testo dell'articolo 241 del codice penale suscettibile di raccogliere un consenso ampio e che, a tal fine, si era convenuta una breve pausa di riflessione finalizzata principalmente ad approfondire gli aspetti relativi alla misura della pena, rispetto alla quale gli era sembrato di poter raccogliere una indicazione orientata ad un tetto non inferiore agli otto anni. Non gli sembra ancora, peraltro, di poter rinvenire un orientamento deciso rispetto alle modifiche da apportare. Prefigura, pertanto, la possibilità di una riformulazione dell'emendamento 1.5 (Nuovo testo), secondo la quale verrebbe soppressa l'espressione violenza o minaccia e il primo comma verrebbe riformulato nel senso di punire con la reclusione non inferiore a otto anni chiunque, impedendo o ostacolando l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione, compie atti idonei a porre in pericolo il mantenimento dell'integrità territoriale dello Stato o la salva-

guardia della sua indipendenza. Il secondo comma dell'articolo 241 potrebbe, quindi – secondo la medesima prospettazione del relatore – essere modificato introducendo le stesse modalità per punire chiunque, con le stesse modalità, compie atti idonei a porre in pericolo il mantenimento dell'unità dello Stato.

Il presidente ZECCHINO prende atto che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.5 (Nuovo testo) che, a tale scopo, era stato assunto come testo base nella precedente seduta e sollecita la formalizzazione di eventuali proposte di modifica.

Il senatore VERTONE sarebbe favorevole alla riformulazione dell'emendamento 1.5 (Nuovo testo) prospettata dal relatore, cui intenderebbe apportare ulteriori modifiche. L'esigenza politica avvertita dal senatore Vertone è quella di giungere ad un testo che tenga conto in uguale misura dell'esigenza di non mettere in discussione la libertà di manifestazione del pensiero, purchè, esercitata nei limiti della previsione costituzionale, ma altresì di porre un argine deciso al modo di agire del movimento politico leghista che, agendo su un piano che si colloca al confine tra realtà e virtualità, è riuscito a creare una situazione di equivocità che ha impedito quegli interventi di contrasto che dal senatore Vertone vengono considerati assolutamente indilazionabili.

Il senatore RUSSO è, invece, contrario alla proposta formulata dal relatore e ritiene preferibile il vigente testo dell'articolo 241, il quale pur risultando alquanto generico nella formulazione, ha alle spalle una giurisprudenza consolidata che ne ha opportunamente circostanziato le caratteristiche. Quanto, poi, al paventato rischio di mettere in discussione la libertà di manifestazione del pensiero ritiene che a tale ipotesi si possa ovviare specificando che l'attività secessionista deve svolgersi fuori dall'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti; infine il senatore Russo si dichiara favorevole ad una diversa determinazione della pena rispetto a quella proposta dal relatore.

La senatrice SALVATO non è contraria alla prospettazione del senatore Russo; ritiene peraltro che la questione della modifica dell'articolo 241 del codice penale in senso più circostanziato insista su un problema politicamente assai vistoso e involga delicati aspetti dell'attività della magistratura. Si dichiara disponibile ad una revisione, anche eventualmente rivedendo la pena prevista osservando che, comunque, la fattispecie prefigurata dal secondo comma dell'articolo 241 va considerata come un fatto di estrema gravità.

Il senatore BATTAGLIA giudica opportuno che l'emendamento 1.5 (Nuovo testo) venga modificato sopprimendo il riferimento alla violenza e alla minaccia nonchè il requisito dell'idoneità dell'atto e prevedendo la pena della reclusione non inferiore ad otto anni.

Il relatore CALLEGARO si richiama, quindi, all'emendamento 1.1 (Nuovo testo) già da lui presentato, che provvede a riformulare per la

parte riguardante la pena, nel senso di prevedere la reclusione non inferiore a otto anni. Per quanto riguarda, invece, il secondo comma dell'articolo 241 modifica analogamente l'emendamento 1.2 (Nuovo testo) nel senso di prevedere la pena della reclusione non inferiore a otto anni.

Il presidente ZECCHINO condivide la lettura che il senatore Vertone ha fornito del fenomeno leghista e del modo con il quale esso ha sfruttato i contorni, certamente non sufficientemente definiti, dell'articolo 241 del codice penale. Tuttavia, non gli appare che l'introduzione del riferimento al fatto di impedire od ostacolare l'esercizio delle libertà democratiche possa costituire una soluzione valida, apparendo al tempo stesso suscettibile di essere o troppo restrittiva oppure eccessivamente dilatabile per via interpretativa. Gli appare preferibile la formulazione dell'emendamento 1.5 (Nuovo testo) avuto riguardo alla formula della violenza e della minaccia e per il riferimento agli atti idonei. Qualche perplessità esprime, invece, circa la misura della pena proposta dal relatore: mentre si rende conto che il tetto troppo elevato del vigente testo dell'articolo 241, di fatto, scoraggia l'applicazione di tale norma, non si nasconde i rischi che un intervento circoscritto sulla pena edittale stabilita dall'articolo 241 potrebbe determinare sull'impianto complessivo del codice, creando quegli scompensi da lui sottolineati nelle precedenti sedute.

Il senatore BUCCIERO ritiene che il testo formulato dal relatore andrebbe integrato con l'ipotesi dell'istigazione al reato stesso, considerazione cui il presidente ZECCHINO risponde ricordando che tale fattispecie è già prevista autonomamente dall'articolo 302 del codice penale.

Il senatore VALENTINO non nasconde la propria difficoltà a partecipare ad un dibattito che – a suo avviso – dimostra ancora una volta che si legifera sulla scia di un trascinarsi emotivo dovuto all'attività di un movimento di cui egli non condivide in nessun modo gli obiettivi o l'ispirazione e nelle cui scelte non si riconosce. Occorrerebbe che gli aspetti di intervento sulla fattispecie dell'articolo 241 si muovessero sulla base di una lettura dettata non da interessi di parte, ma da reali esigenze di politica legislativa. Prefigura una modifica all'emendamento 1.5 (Nuovo testo) nel senso di sostituire alla formula «atti idonei diretti», l'espressione «atti diretti in modo non equivoco».

Il senatore PREIONI precisa che il disegno di legge all'esame della Commissione è stato presentato dalla sua parte politica in epoca certamente non sospetta e sottolinea l'incongruità della normativa vigente.

Il senatore GRECO osserva che le modifiche proposte all'articolo 241 del codice penale rappresentano un'esigenza reale rispetto alla quale il fenomeno leghista si presenta come un fatto meramente occasionale. Prospetta nuovamente la propria preferenza per la proposta contenuta nell'emendamento 1.5 (Nuovo testo) per la parte relativa alla descrizione

ne della fattispecie e, anzi, sottolinea come essa sia molto vicina alla configurazione data in Germania allo stesso reato la quale prevede non solo la violenza, ma anche la minaccia di violenza.

Il senatore CENTARO precisa come la scarsa giurisprudenza sull'articolo 241 del codice penale abbia sempre configurato violenza e minaccia come requisiti essenziali dell'attività delittuosa e la secessione come reato estremo rientrerebbe nell'ipotesi considerata qualora fosse frutto di un'attività effettivamente idonea. Non è, comunque, contrario all'introduzione della configurazione del reato con violenza e minaccia.

Segue, quindi, un breve dibattito sulla scelta del riferimento alla nozione di atto o di fatto cui partecipano il relatore CALLEGARO e il senatore CIRAMI.

Il senatore BATTAGLIA presenta e dà per illustrati, quindi, i subemendamenti 1.5 (Nuovo testo)/1 e 1.5 (Nuovo testo)/5 e preannuncia l'intenzione di presentare un analogo ulteriore subemendamento volto a modificare il comma 2 dell'emendamento 1.5(Nuovo testo).

Il relatore CALLEGARO presenta e dà per illustrato il subemendamento 1.5(Nuovo testo)/6.

Il senatore RUSSO presenta e dà per illustrati i subemendamenti 1.5 (Nuovo testo)/7, 1.5 (Nuovo testo)/4, 1.5 (Nuovo testo)/3 e 1.5 (Nuovo testo)/2.

Il senatore VERTONE dichiara che non formalizzerà l'emendamento da lui preannunziato, anche se non lo soddisfano le ulteriori proposte emendative emerse dal dibattito, richiamando nuovamente l'attenzione della Commissione sulla esigenza, pur rispettando la libertà di manifestazione del pensiero, di rendere perseguibile ogni comportamento che costituisca la premessa di quella che egli indica come la possibilità di una guerra civile.

Prende quindi brevemente la parola il senatore FOLLIERI il quale ritiene preferibile al termine «atti» l'utilizzazione della parola «fatto» in quanto più coerente con la struttura della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 241 del codice penale.

Il relatore CALLEGARO e il sottosegretario AYALA esprimono poi parere favorevole sul subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/1 di contenuto identico al subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/2.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/1 di contenuto identico al subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/2.

In merito al subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/3 il senatore CIRAMI fa presente che l'impiego della parola «fatto» esclude la possibi-

lità di utilizzare il concetto di idoneità che nella sistematica del codice penale implica il riferimento agli atti.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore RUSSO modifica il subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/3 sopprimendo la parola «idoneo»

Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/3 come da ultimo modificato.

Dopo brevi interventi del senatore PREIONI e della senatrice SALVATO, è approvato il subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/4.

Risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 1.5 (Nuovo testo)/5 e 1.5 (Nuovo testo)/6 fra loro di contenuto identico.

Il senatore RUSSO modifica il subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/7 sopprimendo, dopo la parola «fatto» la parola «idoneo».

Il senatore PREIONI manifesta l'intenzione di un eventuale ritiro del disegno di legge in esame.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 1.5 (Nuovo testo)/7 come da ultimo modificato.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.5 (Nuovo testo) come emendato.

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore PREIONI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 e richiama l'attenzione su come il disposto dell'articolo 271 del codice penale in materia di associazioni antinazionali, costituisca una fattispecie incriminatrice del tutto superata la cui formulazione risente pesantemente del clima autoritario che caratterizzava il contesto storico in cui venne elaborata. L'oratore ricorda come il Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente abbia già presentato due diverse proposte emendative – che peraltro non sono state accolte dalla Commissione – relative al citato articolo 271 in sede di esame del disegno di legge n.2570 sulla depenalizzazione dei reati minori, la prima delle quali tendente a sostituire la sanzione penale con una sanzione amministrativa e la seconda mirante invece all'abrogazione di tale articolo e quindi analoga a quella all'esame della Commissione.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del senatore Antonino CARUSO, la Commissione conviene che il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 06.1, presentato nella seduta antimeridiana di oggi, sia prorogato a giovedì 26 marzo alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 18.**

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene, al fine di cedere a terzi e di ricavarne un profitto, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni”».

18.0.1

SALVATO, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di cederle a terzi e di ricavarne profitto, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna o detiene, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni”».

18.0.1(Nuovo testo)

SALVATO, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

18.0.2

MILIO, MELONI, FILOGRANA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste all'articolo 75 del sopracitato testo unico».

18.0.3

MILIO, LO CURZIO, MELONI, FILOGRANA, PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Depenalizzazione droghe leggere)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono soppresse le parole: "di canapa indiana", e la parola: "II".

2. Al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1 e 4 dell'articolo 38, al comma 1 dell'articolo 60, al comma 1 dell'articolo 61, al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63, al comma 1 dell'articolo 65 ed al comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "tabelle I, II e III", sono sostituite dalle seguenti: "tabelle I, III".

3. Al comma 4 dell'articolo 73, ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 ed al comma 1 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "nelle tabelle II e IV previste", sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella IV prevista».

18.0.5

SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 18-bis.

1. Dopo il Capo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente Capo:

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANNABIS INDICA

Art. 136.

(Disciplina del commercio, produzione e vendita di cannabis indica e dei suoi derivati)

1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI la coltivazione a fini di commercio, la produzione e la vendita di cannabis indica e prodotti da essa derivati sono soggette ad autorizzazione.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni, sono disciplinati i controlli e le autorizzazioni, nonchè le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonchè la tipologia dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze di cui al comma 1.

3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute.

4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

Art. 137.

(Casi di punibilità)

1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 136, ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

2. La condanna di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 136.

Art. 138.

(Sanzioni e casi di non punibilità)

1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 136 e delle cause di non punibilità di cui al comma 2 del presente articolo, la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e prodotti da essa derivati è punita ai sensi dell'articolo 73.

2. Non è punibile la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

Art. 139.

(Divieto di propaganda pubblicitaria della cannabis indica e dei suoi derivati)

1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione, al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 140.

(Relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 136, 137, 138 e 139, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle stesse e sui loro effetti, con particolare riferimento:

- a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni, con specifico riguardo alle realtà metropolitane;
- b) alle fasce di età dei consumatori;
- c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e suoi derivati e il consumo di alcoolici e sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX;

e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche».

«Art. 18-ter.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 136 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. È abrogata ogni disposizione di legge che risulti incompatibile con le norme del Capo II del presente titolo”.

Conseguentemente il Capo II del titolo XII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 assume la seguente numerazione: «Capo III». L'articolo 136 dello stesso Capo assume la seguente numerazione: «140».

18.0.6

PETTINATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. La coltivazione per uso personale, l'uso di gruppo, la cessione gratuita delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non costituiscono un illecito penale e sono punibili con le sanzioni amministrative di cui al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le quali devono essere sempre applicate in modo da non contrastare con le esigenze di recupero del tossicodipendente».

18.0.4

SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 640-bis del codice penale, aggiungere il seguente comma:

“2. Quando il profitto, indebitamente percepito, è pari o inferiore a lire 20 milioni, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito e,

qualora tale indebitato sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo stesso, applicata nelle forme e secondo le procedure di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 in quanto compatibili"».

18.0.7

FOLLIERI

Art. 2.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) prevedere la possibilità di disporre provvedimenti cautelari aventi la finalità di assicurare la non reiterazione ovvero la non prosecuzione della violazione, ovvero di rimuovere gli effetti della stessa, ovvero - ancora - di assicurare l'effettivo ottemperamento all'emananda sanzione amministrativa pecuniaria;

h) attribuire al giudice di pace la competenza in materia di convalida dei provvedimenti cautelari previsti alla lettera che precede, nel caso in cui avverso gli stessi sia proposta opposizione».

2.17 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Art. 6.

All'articolo 6 premettere il seguente:

«5-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa o su violazione di obblighi contabili ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) previsione, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, di soglie di punibilità idonee, sulla base di dati oggettivi, a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi e a deflazionare il numero dei procedimenti;

c) previsione di sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

d) previsione di meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

e) previsione della non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

f) disciplina della prescrizione dei reati in conformità di quella generale, salve le deroghe rese opportune dalle particolarità della materia penale tributaria;

g) individuazione della competenza territoriale sulla base del luogo di accertamento del reato;

h) coordinamento delle nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive;

i) abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

3. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 6.

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Definizione agevolata delle pendenze in materia di violazioni al codice della strada)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, anche se sia stata notificata la cartella esattoriale e qualunque sia lo stato della procedura di recupero anche se nella fase coattiva, possono essere sanate, entro il 30 dicembre 1997, mediante il versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire ottocentomila.

2. Il pagamento dell'oblazione di cui al comma 1 estingue il debito per la sanzione, soprattasse, interessi ed accessori.

3. Le procedure di riscossione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono sospese fino al 30 dicembre 1997».

9.0.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice penale, 2621, 2623, 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

9.0.6

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato.

2. I reati commessi per eseguire o occultare le violazioni indicate nel comma 1 sono punibili a querela della persona offesa. Il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona è stata informata».

9.0.7

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Le violazioni dei divieti e degli obblighi stabiliti dagli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino all'ammontare del doppio del contributo o finanziamento erogato».

9.0.3

SCOPELLITI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e il sesto comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

2. Le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono soggette alla sanzione amministrativa del pa-

gamento di una somma di denaro fino al triplo della somma o del valore dei beni illecitamente corrisposti o ricevuti e alla confisca dei beni mobili ed immobili del trasgressore fino alla concorrenza di quanto illecitamente corrisposto o ricevuto.

3. Se il contributo illecitamente ricevuto risulta essere stato erogato ad un partito o ad un movimento politico la sanzione pecuniaria e la confisca di cui al comma precedente si applicano ai beni mobili e immobili del partito o movimento politico.

4. Ove i contributi illecitamente ricevuti dal partito o movimento politico siano nell'anno di ammontare pari o superiore alla somma indicata dall'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si applica una sanzione di pari importo mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

5. Qualora si tratti di contributi illecitamente ricevuti da un deputato o da un senatore e il loro ammontare sia pari o superiore al doppio della somma indicata dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la Camera di appartenenza dichiara la decadenza dalla carica del trasgressore secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento. A tal fine il provvedimento con cui viene accertata in via definitiva la violazione è immediatamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

6. Il Governo è delegato ad emanare con il decreto legislativo di cui all'articolo 1 le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo i principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge».

9.0.4

ZECCHINO, DIANA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo.

2. Non sono punibili i reati di cui agli articoli 648 del codice penale, 2621, 2623, 2624 del codice civile, commessi in occasione dei finanziamenti o delle contribuzioni previste nel comma 1 del presente articolo».

9.0.9

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e per le attività teleologicamente connesse in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

9.0.8

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 in materia di finanziamenti e contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'ammontare del doppio del contributo».

9.0.10

PERA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Salva la responsabilità per ogni altra violazione punita dalla legge penale, per le violazioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, relative ai finanziamenti ed ai contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a due volte l'ammontare del contributo ricevuto».

9.0.5

SCOPELLITI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 143

All'emendamento 1.5 (Nuovo testo) al comma 1 sopprimere le parole: «mediante violenza o minacce»

1.5 (Nuovo testo)/1

BATTAGLIA

All'emendamento 1.5 (Nuovo testo) al comma 1 sopprimere le parole: «mediante violenza o minacce»

1.5 (Nuovo testo)/2

RUSSO

All'emendamento 1.5 (Nuovo testo) al comma 1 sostituire le parole: «compie atti idonei diretti» con le altre: «commette un fatto idoneo diretto»

1.5 (Nuovo testo)/3

RUSSO

All'emendamento 1.5 (Nuovo testo) al comma 1 sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le altre: «non inferiore a dieci anni».

1.5 (Nuovo testo)/4

RUSSO

All'emendamento 1.5 (Nuovo testo) al comma 1 sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le altre: «non inferiore a otto anni».

1.5 (Nuovo testo)/5

BATTAGLIA

All'emendamento 1.5 (Nuovo testo) al comma 1 sostituire le parole: «da cinque a quindici anni» con le altre: «non inferiore a otto anni».

1.5 (Nuovo testo)/6

IL RELATORE

All'emendamento 1.5 (Nuovo testo) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto idoneo diretto a disciogliere l'unità dello Stato o a distaccarne un territorio soggetto anche temporaneamente alla sua sovranità.»

1.5 (Nuovo testo)/7

RUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 241. - (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). - Chiunque, mediante violenza o minacce, compie atti idonei diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Chiunque, mediante violenza o minacce, compie atti idonei diretti a disciogliere l'unità dello Stato o a distaccare parte del territorio nazionale soggetto alla sua sovranità è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

1.5 (Nuovo Testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 241. - (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato*). - Chiunque, mediante uno o più delitti, pone in pericolo il mantenimento dell'integrità territoriale dello Stato o la salvaguardia della sua indipendenza è punito con la reclusione da cinque a ventiquattro anni e, nei casi più gravi, con l'ergastolo.

Alla stessa pena soggiace chiunque, mediante uno o più delitti, pone in pericolo il mantenimento dell'unità dello Stato"».

1.6

CALLEGARO

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. Il primo comma dell'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: "1. Chiunque, compie atti idonei diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con la reclusione da tre a quindici anni».

1.1 (nuovo testo)

CALLEGARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale le parole: “commette un fatto diretto a sottoporre”, sono sostituite con le seguenti: “cede, anche a titolo gratuito”».

1.7

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale le parole: “fatto diretto”, sono sostituite con le seguenti: “reato allo scopo di”».

1.8

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale la parola: “fatto”, è sostituita con la seguente: “reato”».

1.9

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo le parole: “fatto diretto”, sono inserire le seguenti: “immediato e idoneo,”».

1.10

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al primo comma dell'articolo 241 del codice penale le parole: “l'ergastolo”, sono sostituire dalle seguenti: “la reclusione da uno a sei anni,”».

1.11

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«È abrogato il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale».

1.12

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "chiunque", sono inserite le seguenti: ", con mezzi antidemocratici,"».

1.13

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "chiunque", inserire le seguenti: "avvalendosi di violenza, gravi minacce, pesanti intimidazioni, con armi o altri mezzi idonei,"».

1.14

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "chiunque", inserire le seguenti: ", con mezzi efficaci e idonei anche a neutralizzare l'opposta resistenza militare,"».

1.15

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "chiunque", inserire le seguenti: ", in contrasto con la volontà popolare democraticamente espressa,"».

1.16

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: "chiunque", inserire le seguenti: ", in spregio alla volontà popolare democraticamente espressa,"».

1.17

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale la parola: "fatto", è sostituita con la seguente: "reato"».

1.18

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: “Chiunque compie atti idonei diretti a disciogliere l'unità dello Stato o a distaccare parte del territorio nazionale soggetto alla sua sovranità è punito con la reclusione da tre a quindici anni”».

1.2 (nuovo testo)

CALLEGARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: “fatto”, è inserita la seguente: “efficacemente”».

1.19

GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola: “diretto”, sono inserite le seguenti: “in modo non equivoco”».

1.20

GASPERINI, PREIONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

È abrogato l'articolo 271 del codice penale».

1.0.1

GASPERINI, PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

112^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono per l'ANCI i signori Stefano Marini, Paolo Gentiloni, Raffaella Chiodo, Maria Baroni e Simonetta Paganini e per l'UPI i signori Graziano Pattuzzi, Flavio Lotti e Camillo Moser.

La seduta inizia alle ore 11,33.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e dell'Unione province italiane

(R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana del 17 marzo scorso.

Il presidente MIGONE avverte che l'odierna audizione dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI ha come argomento la cooperazione decentrata e, pertanto, rientra nell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera, ma sarà utile anche come integrazione informativa in vista dell'esame congiunto dei disegni di legge riguardanti la riforma della cooperazione allo sviluppo.

Dà quindi la parola ai rappresentanti dell'ANCI e successivamente ai rappresentanti dell'UPI.

La signora Maria BARONI, funzionaria dell'ANCI, sottolinea il grande interesse dei comuni per un riordino e un rilancio della cooperazione italiana, cui già partecipano attivamente con molteplici attività nel campo della solidarietà e dei servizi sociali. Ricorda in particolare le numerosissime iniziative adottate dopo il tragico incidente di Chernobyl, soprattutto in favore dei bambini residenti nelle regioni contaminate, e durante la guerra negli Stati della ex Jugoslavia.

I comuni operano a volte direttamente attraverso i propri servizi, ovvero avvalendosi delle aziende municipalizzate, e in altri casi favoriscono e sollecitano le iniziative di organizzazioni non governative (ONG) e del mondo del volontariato. In ogni caso l'attività di cooperazione decentrata è, per la sua stessa natura, un importante veicolo di valori democratici.

In conclusione auspica che il testo della riforma della cooperazione che verrà approvato dal Senato riconosca il ruolo importante degli enti locali nell'ambito della cooperazione italiana.

Il signor Paolo GENTILONI, assessore del comune di Roma, fa presente che l'assessorato di cui è responsabile si occupa, tra l'altro, anche delle relazioni internazionali e in particolare della cooperazione decentrata. Sarebbe però riduttivo limitare a essa la proiezione internazionale delle città, che ormai costituisce un dato consolidato della realtà politica e istituzionale. Il comune di Roma ha promosso in particolare progetti di cooperazione in vari campi con importanti città straniere, come Maputo, Managua e Sarajevo. Una delle ragioni che rendono insostituibile l'attività degli enti locali in tale campo è l'apporto di *know how* che essi possono fornire in settori come l'energia, l'ambiente e l'igiene urbana.

È perciò importante che la riforma della cooperazione riconosca tale ruolo e lo istituzionalizzi, dando al tempo stesso gli indirizzi fondamentali a cui la cooperazione decentrata dovrà ispirarsi.

Il signor Stefano MARINI, sindaco di Quarrata, ritiene che la politica estera dell'Italia possa giovare non poco delle iniziative assunte dagli enti locali in campo internazionale, che in numerosi paesi rappresentano l'unica presenza italiana. I comuni, in particolare, hanno pieno titolo per occuparsi di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo con qualsiasi comunità del mondo, anche se spesso sono costretti ad avvalersi di organizzazioni non governative a causa della scarsa collaborazione offerta dalle ambasciate agli enti locali.

Citando dati della federazione toscana dell'ANCI, fa presente che i comuni della sua regione ospitano ogni anno migliaia di bambini stranieri e hanno partecipato attivamente a iniziative in favore della Bosnia e del Medio Oriente. Ben prima che il processo di pace iniziasse, il comune di Quarrata ospitava campi di pace con la partecipazione di israeliani e palestinesi; successivamente ha avviato, con la collaborazione di un'azienda municipalizzata, il progetto di costruire nei territori palestinesi uno stabilimento per la produzione di latte confezionato, che potrebbe avere una notevole rilevanza economica e sociale per la popolazione locale.

Il signor Graziano PATTUZZI, presidente della provincia di Modena, auspica anzitutto che il Parlamento possa approvare in tempi rapidi una legge di riordino della cooperazione, che segni una svolta dopo anni difficili. In tale contesto occorre riconoscere e valorizzare il ruolo degli enti locali, che solo con la finanziaria 1993 ebbero la possibilità di stan-

ziare una piccola quota delle proprie disponibilità di bilancio per l'attività di cooperazione internazionale. È poi necessario definire i rapporti con il mondo del volontariato e con le organizzazioni non governative, che di fatto già esistono e consentono importanti sinergie: alcune Regioni italiane hanno promosso proprie ONG, mentre altre hanno preferito cofinanziare i progetti di tali organismi.

Nel disegno di legge governativo manca purtroppo un adeguato riconoscimento delle prerogative degli enti locali. Si prevede anzi un esame preventivo del Ministero su tutte le iniziative promosse da soggetti non governativi, andando dunque ben al di là delle pur giuste esigenze di coordinamento. Inoltre vi è una certa confusione per quanto riguarda gli organismi senza scopo di lucro – requisito che dovrebbe essere esteso a qualsiasi soggetto coinvolto nella cooperazione internazionale – e si pongono inopportuna-mente a carico delle ONG gli oneri previdenziali per i lavoratori dipendenti che si avvalgono dell'aspettativa al fine di svolgere attività di volontariato. Su tali punti è necessario che il testo proposto dal Governo sia opportunamente emendato.

Il signor Flavio LOTTI, funzionario della provincia di Perugia e segretario del coordinamento nazionale «Enti locali per la pace», pone in risalto che venerdì prossimo ad Assisi oltre 200 enti locali e regioni italiani presenteranno un appello al Parlamento per la riforma della cooperazione, riprendendo e sviluppando i concetti già espressi due anni fa in occasione della convenzione nazionale tenutasi a Firenze nell'ottobre 1996. Con tali iniziative gli enti locali intendono dare il proprio contributo a un rilancio della cooperazione italiana, dopo gli scandali e i fallimenti del periodo trascorso.

In alternativa al tradizionale concetto di aiuto pubblico allo sviluppo, occorre valorizzare la cooperazione tra comunità, che costituisce un filone già positivamente sperimentato da molti enti locali italiani. È significativa a tal proposito l'iniziativa degli enti umbri a favore della pace in Medio Oriente, che si è concretizzata in ben 13 progetti di grande rilevanza per la crescita civile di quelle popolazioni.

Le richieste prioritarie degli enti locali sono di poter accedere ai finanziamenti dello Stato e di ottenere un riconoscimento del loro specifico ruolo, che non va confuso con quello delle ONG, nè tanto meno può determinare improprie competizioni con le organizzazioni che sono espressione della società civile. È poi necessaria una concertazione tra gli enti locali stessi, al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative, nonché tra gli enti locali e il Governo per la definizione dei programmi-paese. A tal riguardo occorre evitare di ripetere le esperienze negative che hanno segnato l'applicazione della legge n. 49 del 1987 e cercare di introdurre novità istituzionali ben più profonde di quanto proponga il Governo con il disegno di legge n. 2989.

Il presidente MIGONE esprime la convinzione che la cooperazione decentrata abbia svolto un importante ruolo di supplenza nella generale crisi della cooperazione italiana; chiede pertanto se sia possibile ottenere dati aggregati e disaggregati che dimostrino l'importanza dell'attività

svolta dagli enti locali. Sollecita poi osservazioni più puntuali sui disegni di legge riguardanti la riforma della cooperazione, nonchè sugli ostacoli che gli enti locali incontrano nel realizzare le loro iniziative.

Ricordata l'importanza dell'*institution building* nella moderna cooperazione con i paesi in via di sviluppo, si sofferma infine sui condizionamenti lamentati dagli enti locali, rilevando che un'informazione preventiva del Ministero degli esteri può essere utile, purchè non si traduca in un controllo del Ministero sul modo in cui l'ente locale spende i propri fondi.

Il senatore BASINI esprime apprezzamento per alcune delle proposte provenienti dai rappresentanti degli enti locali, ma si dichiara perplesso sull'enfasi che il sindaco di Quarrata ha posto sulla titolarità del comune a occuparsi di cooperazione allo sviluppo in generale: in tal modo si sconfinava da un lato nelle prerogative dello Stato e, dall'altro, si finisce per ridurre lo spazio per i privati e per gli organismi della società civile. Anzichè tornare anacronisticamente alla città-Stato, così come Giorgio La Pira intendeva il ruolo dei comuni, occorre definire chiaramente l'ambito delle competenze, nonchè ribadire che tutte le iniziative di cooperazione debbono rientrare in un quadro generale di compatibilità finanziaria.

Osserva poi che la cooperazione decentrata è sicuramente un modo di esportare il modello democratico, come ha opportunamente ricordato la signora Baroni, ma ciò non deve indurre a confusioni tra una lodevole attività di solidarietà internazionale e la politica estera in senso stretto, che non compete agli enti locali. In particolare, osserva che la pace in Medio Oriente è un compito già abbastanza arduo per l'ONU e per i principali Stati e, quindi, non sembra opportuno che si cimentino in questo campo anche gli enti locali italiani.

Infine il senatore Basini auspica che la riforma della cooperazione consenta alle imprese di detrarre dalle imposte i fondi destinati a interventi di riconosciuta utilità per i paesi in via di sviluppo. In tal modo non solo si favorirà la cooperazione internazionale, ma indirettamente si perseguirà anche un fine di utilità nazionale, poichè è interesse dell'Italia promuovere lo sviluppo economico dei paesi più arretrati.

Il senatore BOCO ricorda anzitutto che la Commissione ha ritenuto di far precedere l'esame dei disegni di legge sulla cooperazione, di cui è relatore, da una serie di audizioni di rappresentanti della società civile e degli enti locali, nella convinzione che la riforma sia soprattutto una sfida culturale, cui la Commissione deve rispondere facendo emergere i valori qualificanti della cooperazione italiana. In tale contesto la cooperazione decentrata è un nodo importante, perchè evidenzia la differenza tra il disegno di legge governativo, di impianto centralistico, e altri disegni di legge che hanno una impostazione federalista più o meno netta. A tal proposito fa presente al presidente Migone che la quota più alta di risorse attribuite da un paese alla cooperazione decentrata è il 7 per cento della Germania.

Altri punti qualificanti della riforma dovranno essere la definizione dei livelli di governo e di gestione della cooperazione, la redistribuzione delle risorse di bilancio tra i vari livelli, nonché la definizione dei compiti rispettivi di Regioni, province e comuni. Infine sottolinea l'esigenza della concertazione tra gli enti locali, allo scopo di evitare gli inconvenienti verificatesi durante il conflitto nell'ex Jugoslavia, per quel che concerne soprattutto la moltiplicazione e la sovrapposizione di interventi non sufficientemente coordinati.

Il senatore CORRAO chiede ai rappresentanti degli enti locali quali lezioni hanno tratto dai fallimenti della cooperazione italiana e quali osservazioni hanno da fare sui rapporti con le Regioni e con il Ministero degli affari esteri. Esprime poi l'opinione che gli enti locali non debbano limitarsi ad attività assistenziali, sia pure di grande significato etico, ma debbano riuscire anche a trasferire competenze e tecnologie, in base alle esigenze specifiche di determinati paesi.

Il presidente MIGONE chiede se l'ANCI e l'UPI hanno avviato una riflessione critica sul modo in cui sono stati utilizzati i fondi per la cooperazione decentrata.

La signora BARONI rileva che le risorse degli enti locali destinabili alla cooperazione sono state finora così limitate da rendere praticamente impossibile qualsiasi spreco.

Il presidente MIGONE precisa che non intendeva riferirsi a un fenomeno di ordine quantitativo, ma sollecitava piuttosto una riflessione sull'efficienza e sull'efficacia degli interventi effettuati.

La signora BARONI fa presente poi che gli enti locali sono ben consapevoli che la politica estera è una prerogativa del Governo, ma intendono promuovere la pace attraverso la solidarietà tra i popoli, che non si concretizza esclusivamente nella collaborazione tra gli Stati, ma richiede anche la cooperazione tra le comunità locali. È poi evidente che vi dovrà essere una concertazione tra comuni, province e Regioni, per coordinare gli interventi, mentre la concertazione con il Governo ha la sua sede naturale nella Conferenza Stato-Città e nella Conferenza Stato-Regioni.

Il signor MARINI osserva che, almeno per quanto riguarda i piccoli comuni, non vi è spazio per sprechi di risorse, in quanto ogni iniziativa ha un referente preciso nel paese beneficiario. Anche in questo caso occorre naturalmente evitare la moltiplicazione degli interventi lamentata dal senatore Boco con riferimento all'esperienza nella ex Jugoslavia. Infine assicura al senatore Basini che non era sua intenzione togliere spazio alle imprese private, che peraltro possono contare su un dinamismo e uno spirito d'iniziativa che le porta a precedere sistematicamente il Governo e gli stessi enti locali negli interventi nei paesi in via di sviluppo.

Il signor LOTTI s'impegna a fornire alla Commissione una documentazione, pur tenendo conto del fatto che la scarsità dei mezzi non consente agli enti locali un'ampia attività di raccolta e di analisi dei dati. Rileva poi che all'interno della cooperazione decentrata si riscontrano almeno dieci tipologie diverse di interventi: sarebbe perciò necessaria un'analisi molto articolata, che toglierebbe spazio a conclusioni generalizzate. Per quanto riguarda poi la moltiplicazione degli interventi, l'unica via per eliminarla in radice consiste nell'effettuare una concertazione preventiva in fase di elaborazione dei programmi-paese.

Infine, in risposta alle obiezioni riguardanti il ruolo internazionale degli enti locali e delle Regioni, ricorda che essi già svolgono un ruolo importante nell'ambito comunitario e fa presente che la federazione internazionale degli enti locali ha in corso trattative con l'ONU per accreditare un rappresentante permanente.

La signora Simonetta PAGANINI, responsabile dell'Ufficio cooperazione decentrata dell'ANCI, premesso che la concertazione non dovrebbe avvenire solo in Italia, ma anche *in loco*, sottolinea l'opportunità di accordi diretti tra gli enti locali italiani e quelli dei paesi beneficiari, che ha già dato risultati positivi nell'ambito dei programmi di sviluppo umano. In tal modo si evita di esportare confusione e, soprattutto, si tratta su un piano di parità con i *partners* dei paesi beneficiari.

Con riferimento al ruolo internazionale degli enti locali, pone in risalto infine che vi è un riconoscimento internazionale circa il ruolo della cooperazione decentrata nei processi di pacificazione.

La signora Raffaella CHIODO, consulente dell'ANCI per la solidarietà internazionale, osserva che la diplomazia delle città è ormai una realtà irreversibile, che peraltro riguarda non soltanto i rapporti con i paesi in via di sviluppo. Ciò non vuol dire che i comuni intendano sostituirsi o sovrapporsi al Governo nella politica estera; vi è però un ruolo preciso degli enti locali nel campo della solidarietà e della cooperazione, che aspetta un riconoscimento.

L'ambito di intervento delle ONG solo in piccola parte può sovrapporsi a quello degli enti locali, che in realtà effettuano interventi di cooperazione con enti omologhi dei paesi beneficiari. Ad esempio, la cooperazione effettuata dalle aziende municipalizzate riguarda settori specifici – come l'ambiente, l'igiene e l'energia – e non sarebbe possibile affidare gli stessi interventi ad altri soggetti.

In conclusione s'impegna a far pervenire alla Commissione gli atti del *Forum* delle città sulla cooperazione decentrata, svoltosi lo scorso anno.

Il presidente MIGONE ringrazia i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI intervenuti nella seduta odierna e li invita a non assumere sistematicamente atteggiamenti difensivi: in realtà le troppe concertazioni finiscono per spegnere gli entusiasmi.

Dichiara chiusa l'audizione e avverte che il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

113^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono i signori Luca GORI, Giuseppe SCOGNAMIGLIO e Pasquale FERRARA del Comitato giovani diplomatici.

La seduta inizia alle ore 15,21.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05^a, 0011^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei rappresentanti del Comitato giovani diplomatici
(R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana.

Dopo che il presidente MIGONE ha brevemente ricordato il contesto in cui l'audizione dei rappresentanti del movimento dei giovani diplomatici si colloca, cioè quello del futuro assetto degli strumenti della politica estera, prende la parola il signor Luca GORI il quale fornisce brevemente notizie sulla genesi di questo Comitato formatosi recentemente con adesioni trasversali ma soprattutto fra i gradi medi e intermedi della carriera diplomatica. Si tratta di una serie di persone che hanno preso coscienza dell'arretramento in cui la Farnesina sta scivolando, mentre il resto della pubblica amministrazione mostra segni di modernizzazione e rinnovamento che oggi, dopo la serie dei decreti cosiddetti Bassanini, sta operando un cambiamento epocale. Si vuole quindi richiamare l'attenzione affinché il Ministero degli esteri non resti escluso dal processo di ammodernamento offrendo una risposta al disagio profondo della mortificazione professionale in cui la carriera diplomatica si ritro-

va: si soffre infatti di inadeguata preparazione, di mancanza di formazione professionale continua, di assenza di prospettive di scorrimento, di vischiosità burocratiche e gerarchiche sulle procedure interne, in definitiva della consapevolezza di un certo distacco dai problemi della realtà e della società civile. Ricordando che il profilo giuridico della carriera diplomatica risale alla disciplina definita nel 1967, osserva che si tratta oggi di recepire i principi delle riforme attuate nella pubblica amministrazione, quali soprattutto la responsabilizzazione degli incarichi, la valorizzazione delle funzioni, la valutazione degli impatti reali, e infine, non ultima, un livello retributivo adeguato. Queste sono le richieste cui si è inteso dare maggiore visibilità con lo sciopero del 18 marzo scorso, che ha rappresentato una novità anche nel fatto della scelta di uscire dal Ministero degli affari esteri per manifestare simbolicamente le proprie richieste che, all'opinione pubblica, vanno chiarite non come rivendicazioni corporative ma come una domanda di investimento nelle risorse ivi esistenti.

Il signor Pasquale FERRARA, partendo da una domanda paradossale sull'esistenza attuale, nell'era telematica, del bisogno di funzionari diplomatici, osserva che ogni paese dovrà rispondere nei prossimi anni a sfide internazionali sulle quali l'efficacia e l'efficienza del servizio diplomatico dovrà misurare la giustificazione della propria esistenza. Occorre recuperare innanzitutto la rappresentanza della società civile, il che implica un ripensamento della centralità del Ministero degli affari esteri che deve volgere il suo ruolo più al servizio dell'internazionalizzazione del paese che non della sola rappresentanza del Governo. Dal punto di vista degli addetti alla carriera si intende recuperare l'etica del servizio diplomatico al fine dell'utilità resa al paese, liberando le energie, mobilitando le risorse in un contesto di riqualificazione che potrebbe riassumersi in quattro scopi: la formazione, su cui le resistenze sono notevoli e che quindi si riduce a pochi sporadici casi; le funzioni, per cui esistono oggi troppe professionalità mortificate o sprecate; la flessibilità, intesa come partecipazione alle scelte; infine il finanziamento giunto ad un livello estremamente esiguo ma nel quale si potrebbe operare una redistribuzione mirata. Le sedi decentrate dovrebbero essere punti di riferimento e centri di servizio per gli italiani all'estero, dotandosi di strumenti e mezzi adeguati a trasformare questo rapporto con gli utenti locali.

Il senatore PORCARI, pur concordando sull'esistenza di uno stato di disagio e compiacendosi per la contestazione costruttiva che le giovani generazioni prospettano, esprime tuttavia riserve (forse d'origine anagrafica) sulla filosofia del movimento formatosi. Osserva che il problema non è solo dei giovani, che presentano rivendicazioni in parte giuste, ma viziate di molta ideologia, per cui non concorda con una spaccatura orizzontale della carriera diplomatica della quale auspicherebbe comunque una concezione un pò più sacrale. I concetti espressi di servizi ai cittadini, di organizzazioni privatistiche, sembrano fuori luogo oltre che pericolose, scambiando quasi la carriera diplomatica o con il volontaria-

to o con un ente promozionale di commercio. Per quanto riguarda la formazione e il reclutamento nella carriera, ritiene valida la formula del concorso e necessario il carattere di severità, ma ritiene che sia indilazionabile aggiungere temi moderni sia nell'economia che nella preparazione storica. Non appare chiaro il concetto di flessibilità mentre per quanto riguarda un aumento di finanziamenti osserva come non ci sia da farsi illusioni in quanto tutti i sacrifici sono ormai imposti nel nome dell'Euro che non lascia spazi ad alcun'altra realtà.

Il senatore LAURICELLA, comprendendo che la decisione di uno sciopero della carriera diplomatica debba essere veramente la spia di un grave disagio generazionale, osserva che le questioni esposte sono un pò generiche non avendo chiarito quali siano i provvedimenti legislativi che si frappongono ad ostacolo; non è neanche chiaro quali siano i blocchi della situazione interna e quali le soluzioni proposte anche per far funzionare i rapporti con gli italiani all'estero, caratterizzati al presente da scarsi servizi e da un certo autoritarismo dei consolati.

Il senatore TABLADINI ritiene valide le ragioni che hanno fatto uscire dal Ministero degli affari esteri la protesta quasi a significare che la Farnesina rappresenti ormai un'isola arroccata avulsa dallo stesso Governo e nemmeno tanto gestita dai Ministri di passaggio. Pur conscio di esser carico di antichi pregiudizi sulla carriera diplomatica, per esperienza personale può affermare di aver avuto buoni contatti con i giovani addetti alle ambasciate italiane che sono apparsi per lo più preparati all'avvenire richiesto soprattutto nella funzione di promozione economica del paese che rappresentano. Si compiace che una scossa si voglia dare a un vecchio sistema che non risponde più alla domanda degli utenti, ma nel contempo coglie l'occasione per chiedere come mai questa carriera non interessa i cittadini del Nord essendo i ranghi del concorso occupati preferibilmente da romani e napoletani.

Il signor Giuseppe SCOGNAMIGLIO ricorda che la genesi della protesta è da ricercare nel limite di sopportazione che la situazione lavorativa quotidiana presenta ai giovani diplomatici rispetto alla scarsa retribuzione e alla mancanza di riconoscimento di responsabilità: si chiede peraltro un provvedimento *ad hoc* che recepisca da un lato i nuovi principi di organizzazione della pubblica amministrazione e dall'altro tenga conto della specialità della carriera diplomatica. Certo la questione economica rappresenta un altro fattore da riformare in quanto lo stipendio metropolitano è così poco appetibile da rispondere anche al quesito che riguarda la mancanza di aspiranti residenti lontano da Roma. Occorre infine rivedere la questione dei gradi e le relative promozioni osservando che le funzioni dirigenziali sono riconosciute dopo 12 anni di carriera, mentre in realtà, i giovani alla prima destinazione all'estero le esercitano spesso assumendosene le conseguenze.

Il signor FERRARA precisa il concetto di flessibilità proprio con l'esigenza di superare la lentezza del passaggio alla dirigenza che fa sì

che i giovani di cui il collega Scognamiglio illustrava la situazione all'estero, una volta tornati in sede, rientrano nella piramide gerarchica non avendo nemmeno il potere di firma degli atti più semplici. Viceversa si può osservare che spesso i funzionari di grado superiore sono sommersi da questioni amministrative e contabili che li portano a trascurare i doveri e gli oneri del proprio lavoro.

Il presidente MIGONE, dopo aver brevemente ricordato il sistema anglosassone per cui le responsabilità amministrative partono da proposte di risoluzione dei problemi dai gradi più bassi verso i vertici, per quanto riguarda il reclutamento osserva che non necessariamente la difficoltà dei concorsi ne riflette la serietà e che, in particolare, il concorso di accesso alla carriera diplomatica ignora totalmente la valutazione attitudinale restando comunque inficiato da elementi di casualità sulle materie scritte. Osserva che esaminando i dati della partecipazione ai concorsi, l'80 per cento dei vincitori risulta provenire dalle università di Roma, Napoli o Firenze, sussistendo negli studenti del Nord una diffusa convinzione di esclusione a priori. Concorda con la necessità di aggiornare i programmi e sollecita gli ospiti a rivendicare fortemente i mezzi per risolvere i problemi dell'aggiornamento della formazione professionale.

Il senatore VOLCIC rileva che nessuno dei presenti ha parlato di specializzazione regionale, principio utilizzato in altri paesi, che seppur rischia di limitarsi alla quotidianità, evita d'altro canto l'improvvisazione cui i nostri diplomatici sono costretti ad utilizzare.

Il signor GORI in conclusione osserva che il movimento dei giovani diplomatici non vuol essere vittima di ideologie tant'è vero che vi aderiscono in modo trasversale gran parte dei funzionari in carriera: è noto a tutti che l'inquadramento giuridico del 1967 non è più valido alla luce dell'evoluzione delle riforme che si stanno attuando nella pubblica amministrazione; rileva infine che il mantenimento della formula del concorso, pur nei limiti accusati, si giustifica forse con la maggior sensibilità delle scuole di preparazione alla carriera diplomatica che operano nel Centro Italia, mentre la formazione professionale è un campo completamente da ristrutturare e il discorso retributivo non va più affrontato sotto forma delle compensazioni all'estero, ma commisurato al vero valore di questo lavoro.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa BRUTTI.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R033 004, C04^a, 0005^o)

In apertura di seduta il PRESIDENTE comunica che era stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo ed avverte che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La COMMISSIONE si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario BRUTTI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01574 dei senatori Besso Cordero e Iuliano, 3-01575 dei senatori Andreolli e Robol, 3-01576 dei senatori Manca e Lauro, 3-01577 del senatore Peruzzotti, 3-01579 del senatore Gubert, 3-01582 del senatore Russo Spena ed altri, 3-01583 dei senatori Tarolli e D'Onofrio, 3-01584 del senatore Folloni ed altri, 3-01585 del senatore Elia ed altri, 3-01629 del senatore Forcieri ed altri, la 3-01713 del senatore Russo Spena e 3-01703 del senatore Semenzato, aventi tutte ad oggetto, pur da diverse prospettive, la tragedia del Cermis.

Rileva preliminarmente come esse affrontino 8 problemi, che esaminerà disgiuntamente, relativi per l'esattezza: *a)* all'accertamento dei fatti; *b)* alle misure idonee in avvenire per evitare l'insorgere di episodi simili; *c)* alla richiesta del divieto in futuro di voli militari-addestrativi; *d)* alle iniziative per il ristoro dei danni causati dall'incidente; *e)* alle proteste formali al governo USA; *f)* alla messa in discussione del regime delle basi militari; *g)* alla priorità della giurisdizione.

Con riferimento alla ricostruzione dei fatti rievoca gli esiti delle indagini amministrative, italiane e americane, e di quelle giurisdizionali. In conclusione, non ci sono state ragioni tecniche (avarie o guasti ovvero errori di rotta). L'errore è imputabile all'equipaggio che ha impostato un volo in modo aggressivo, sia per velocità che per altitudine. Si è in presenza di una carenza di supervisione nella catena di comando USA. In sintesi, l'equipaggio non era autorizzato a sorvolare il territorio a così bassa quota e si è trattato di atto doloso.

Con riferimento alle misure idonee ad evitare il ripetersi di incidenti analoghi reputa sufficiente il rispetto rigoroso delle norme vigenti. Si tratta di limiti, ulteriormente rafforzati dalla Difesa dopo il 3 febbraio, che, se rispettati, sono bastevoli a garantire i necessari margini di sicurezza.

Con riferimento alla richiesta del divieto in futuro di voli militari-addestrativi illustra le attuali regole NATO (e quelle italiane), per cui la quota minima è fissata con precisione, a seconda che si tratti di voli tattici ovvero ordinari. Preannuncia che è stato predisposto dalla Difesa, al fine di una più efficace prevenzione dei rischi del volo, uno schema di disegno di legge, attualmente sottoposto al concerto dei Ministri competenti: si augura che presto venga posto all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e ne auspica una rapida approvazione in sede parlamentare.

Con riferimento, poi, alle iniziative per il ristoro dei danni causati ricorda la normativa del 1993 (decreto-legge n. 325) che contempla un'elargizione a vittime, e ciò non esclude le ordinarie forme di risarcimento che scaturiranno dal giudizio ordinario. Saggiunge che il governo USA si è impegnato verso i parenti delle vittime ad integrare di somme di denaro in conformità con la Convenzione di Londra del 1951.

Con riferimento alle proteste formali al governo USA sottolinea l'importanza politica delle scuse pubbliche portate dal presidente Clinton, il quale ha promesso che giustizia sarà fatta e in tempi brevi. Invita a valutare positivamente tale gesto, perchè dimostra che vi è la consapevolezza della gravità del fatto e quindi non c'è stato bisogno da parte del governo italiano di inoltrare note formali di protesta.

Con riferimento alla messa in discussione del regime giuridico delle basi militari straniere chiarisce che non esistono in concreto eccezioni al principio della sovranità nazionale, pur essendo ciò ammesso dall'articolo 11 della Costituzione; norma, quest'ultima, che trova applicazione con un unico caso (per locali e strutture ONU in Puglia). In altre parole, non esistono basi militari in Italia sottratte alla sovranità nazionale, cioè non vi sono condizioni per dichiararne la extraterritorialità. Pertanto, il magistrato inquirente ha potuto disporre il sequestro del velivolo che

tranciò il cavo della funivia. La storia istituzionale ha connotato e motivato la segretezza di molti accordi.

Con riferimento, da ultimo, alla questione della competenza giurisdizionale – precisato che la Procura presso il Tribunale di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo – ricorda che il governo italiano ha manifestato il favore per il riconoscimento all'Italia della priorità alla giurisdizione, ma contro tale tesi milita la prassi – e cita al riguardo il noto tragico episodio di Stammheim del 1988 –. Conclude manifestando piena fiducia verso la giurisdizione USA che merita attenzione, perchè rispetta le regole dello Stato di diritto.

Da ultimo, con riferimento alla pur ventilata questione della revisione degli accordi internazionali, chiarisce che non si tratta di argomento all'attenzione del governo, anche perchè si tratterebbe di percorso difficilmente praticabile sul piano politico e giuridico.

Il senatore ANDREOLLI replica dichiarandosi sostanzialmente soddisfatto: il governo ha fatto il possibile, si è mosso bene, ed ha mostrato fermezza e correttezza. Incidentalmente chiede di sapere se esistono strumenti adeguati per accertare il rispetto delle norme in questione.

Il sottosegretario BRUTTI definisce essere impossibile seguire *in toto* tale tipo di voli, ma mostra fiducia nella deterrenza scaturente dalle misure sanzionatorie introdotte.

Il senatore MANCA, ringraziato il Sottosegretario Brutti, si mostra soddisfatto ma solo parzialmente. Infatti si sarebbe aspettato di veder sottolineati gli sforzi dell'Aeronautica Militare negli ultimi 20 anni a tutela della sicurezza del volo, sia dei piloti sia della cittadinanza. Conclude precisando di non aver ricevuto risposta in ordine ad eventuali profili di responsabilità dei controllori del volo.

Il sottosegretario BRUTTI afferma che non risultano responsabilità di soggetti diversi rispetto a quelle attribuite all'equipaggio.

Il senatore MANCA si sofferma, da ultimo, su un ulteriore aspetto: si dichiara, infatti, non convinto dell'idea di estendere i profili di responsabilità ai quattro ufficiali a bordo del Prowler; essa forse andrebbe limitata esclusivamente al pilota. Del resto, gli altri soggetti erano dei meri operatori di sistema. Si mostra comunque soddisfatto per le misure normative (quali ad esempio quelle relative alle quote minime) adottate dal governo italiano.

Il senatore PERUZZOTTI si dichiara invece insoddisfatto per le reticenze della Difesa, ed afferma che si riserva di valutare in altre, opportune sedi le conseguenze di ciò. Dissente per la mancata emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Il sottosegretario BRUTTI precisa che siffatte scelte sono rimesse alla libera discrezionalità della magistratura.

Il senatore GUBERT dichiara di aver più volte assistito personalmente a pericolosi voli radenti in loco; conferma che quei voli hanno generato legittime iniziative di protesta da parte delle popolazioni del Trentino. Purtroppo, tali iniziative erano reiteratamente cadute nel vuoto presso le competenti sedi istituzionali. Si dichiara profondamente insoddisfatto per le dichiarazioni del rappresentante del Governo ed invita ad affrontare con maggiore convinzione il problema del ristoro. In conclusione, lamenta la scarsa tutela nell'area alpina dei beni ambientali, insidiati anche da pericolosi voli militari.

Il sottosegretario BRUTTI ricorda che la Difesa ha incrementato le quote minime di sorvolo: per l'area di Bolzano 4300 metri, mentre per l'arco alpino da 1000 a 2000 piedi (ossia da 300 a 600 metri) e per il restante territorio nazionale da 500 a 1000 piedi (da 150 a 300 metri).

Il senatore RUSSO SPENA si dichiara insoddisfatto perchè gli organismi cui erano stati trasmessi i piani di volo si sarebbero potuti opporre. Nota, poi, che non è dato sapere chi fosse competente, ma di certo lo erano il Comando della base di Aviano e il ROC di Martina Franca. Lamenta il costante eccesso di segretezza e reputa non condivisibili i risultati dell'inchiesta USA perchè si è limitata su aspetti non sempre centrali del problema. Le iniziative politiche sulla competenza giurisdizionale sono state carenti e se si fosse operato congiuntamente a livello europeo, giacchè europee sono gran parte delle vittime, si sarebbe potuto evitare il rifiuto che è stato ingiustificatamente frapposto dal governo USA.

Il senatore TAROLLI manifesta apprezzamento per l'articolata risposta del sottosegretario ed in particolare per la scelta del governo di innalzare, purtroppo solo dopo la tragedia, i livelli minimi per i voli. Tuttavia, reputa doveroso mostrarsi insoddisfatto per la trascuratezza manifestata dal governo nei confronti delle ripetute lagnanze presentate dalle popolazioni interessate, lese dai ripetuti voli radenti. Lamenta altresì che il governo si è mostrato troppo generico circa le elargizioni di denaro.

Il sottosegretario BRUTTI specifica che il denaro stanziato non sarà limitato solo ai familiari dei defunti, ma sarà destinato anche per mitigare i danni arrecati alle cose.

Il senatore TAROLLI conclude mostrando forti perplessità verso il fatto che spazi aerei nazionali vengono utilizzati quale territorio d'addestramento.

Il senatore FORCIERI, ringraziato il sottosegretario, ritiene però di dovere osservare come per più aspetti sia lacunosa la risposta del governo, giacchè non è bastevole la risposta in ordine alla priorità della giurisdizione. Era infatti molto forte la convinzione nell'opinione pubblica

nazionale di poter rivendicare con successo la cognizione del giudice italiano; convinzione, alimentata da certe dichiarazioni ministeriali all'indomani della tragedia.

Il sottosegretario BRUTTI ribadisce che, benchè non necessariamente condivisibile, è comunque legittima la scelta del governo statunitense allorchè, in forza della vigente disciplina, ha reclamato per i propri organi giurisdizionali la potestà di decidere.

Il senatore FORCIERI precisa che si sarebbe potuto premere con maggiore vigore e convinzione. Si sofferma poi sulla natura del volo in questione: se si fosse trattato di volo nel corso di una missione ufficiale, la scelta della giurisdizione spetterebbe, senza troppe esitazioni, al paese ospite, ma nel caso *de quo*, qualora risultasse accertato che non si trattava di una missione ufficiale, scaturirebbe la quasi inevitabile competenza del giudice territoriale, ossia italiano.

Constatata l'assenza dei senatori Besso Cordero, Iuliano e Semenzato, presentatori di due ulteriori interrogazioni, il presidente GUALTIERI ne accerta la volontà di non voler replicare al rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

120ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,50.***MATERIE DI COMPETENZA****Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio)

(R050 001, C05ª, 0002º)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio 1998.

Il senatore VEGAS, pur esprimendo apprezzamento per talune valutazioni contenute nella relazione svolta dal senatore Morando, sottolinea come l'esame in corso sia di scarsa utilità alla luce degli orientamenti che il Governo sta assumendo autonomamente, senza acquisire in alcun modo le valutazioni emerse in sede parlamentare.

Fa presente che le misure di sostegno all'economia fino ad ora utilizzate producono effetti solo per il mercato interno e non hanno quindi una efficacia di carattere strutturale, come del resto dimostrano anche i dati non confortanti sulla situazione occupazionale. Inoltre, vi sono evidenti difficoltà delle amministrazioni pubbliche in conseguenza del rigido controllo di cassa che è stato attuato.

Esprime poi forti preoccupazioni per il fatto che nel documento predisposto dal Governo non si tiene conto delle possibili conseguenze della crisi asiatica e di altri fattori di carattere internazionale, come ad esempio l'andamento del prezzo del petrolio. Il piano di rientro è costruito, peraltro, su una ipotesi di elevato sviluppo, ma tale ipotesi si basa quasi esclusivamente sul livello ridotto dei tassi di interesse: al riguardo, osserva che l'andamento dei tassi è difficilmente governabile da ogni singolo Paese. Si aggiunge a ciò la recente decisione di anticipare il patto di stabilità, senza considerare la necessità di collegarvi la realizzazione di misure di carattere strutturale nei settori cruciali della spesa pubblica, particolarmente, quella previdenziale e sanitaria.

Ritiene che un tassello fondamentale della politica di rientro dal debito sia costituito dalle privatizzazioni, su cui però si registrano notevoli difficoltà di attuazione. Un segnale di rischio per il possibile verificarsi di incrementi nei trasferimenti pubblici è riscontrabile, inoltre, nella proposta di riduzione dell'orario di lavoro, nonchè nelle politiche per le aree depresse, che potrebbero determinare la riattivazione di impostazioni di carattere assistenziale. Si augura, infine, auspicando peraltro la definizione di un diverso modello fiscale in grado di liberare risorse e di agevolare gli investimenti e lo sviluppo, che il prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria non rappresenti un'occasione per una correzione delle politiche di contenimento finanziario, con possibili effetti negativi sui mercati e anche sull'avvio del processo di unificazione monetaria.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle aree prescelte per i contratti d'area (n. 228)

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

(R139 b00, C05ª, 0007ª)

Il relatore VIVIANI, dopo aver ricordato le disposizioni dell'articolo 2, comma 203, della legge collegata alla finanziaria del 1997 e la delibera del CIPE del 21 marzo dello stesso anno con cui è stata precisata la disciplina dei contratti d'area, si sofferma sul contenuto dello schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri in cui sono individuate le aree prescelte per tali contratti. Osserva, al riguardo, che il decreto, in questa fase di avvio dello strumento, si riporta alle conclusioni cui era pervenuto il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, il quale, sulla base di precisi criteri, definiti poi dalla stessa citata delibera del CIPE, aveva individuato talune aree ricadenti sia in zone obiettivo 1 sia in zone obiettivo 2 e 5B.

Ritiene che tale impostazione sia condivisibile e propone quindi di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo. Considera peraltro opportuno osservare che negli interventi occorrerebbe comunque dare priorità alle aree del Mezzogiorno, in quanto, anche se talune zone del Centro-Nord, come ad esempio l'area industriale di Porto Marghera, presentano problemi molto rilevanti, è evidente un divario di emergenza tra tali situazioni e quelle riscontrabili appunto nel Mezzogiorno. Inoltre, sarebbe opportuno segnalare l'esigenza di prevedere adeguamenti legislativi volti a unificare e comunque a semplificare le procedure della programmazione negoziata. Un chiarimento sarebbe infine necessario in ordine alla compatibilità dell'attivazione di diversi strumenti sulla stessa area: nel caso dell'area Torrese-Stabiese, ad esempio è prevista la utilizzazione contemporanea del contratto d'area e del patto territoriale.

Il senatore FIGURELLI si sofferma sulla possibilità di intervento contestuale nella medesima area con più strumenti della programmazione negoziata, riferendosi espressamente al caso di Gela e sollecitando il relatore ad approfondire le implicazioni delle perplessità manifestate.

Il senatore MARINO ricorda che nel corso dell'approvazione della legge finanziaria fu approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a riclassificare l'intero territorio in base ad indici che fossero poi utilizzabili per la definizione degli incentivi. Sarebbe opportuno acquisire elementi in ordine all'attuazione di tale impegno.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso l'esigenza che il Governo fornisca chiarimenti sulla coerenza del provvedimento in titolo rispetto a quanto indicato nella delibera del CIPE del 21 marzo 1997 ed in particolare al punto 3.2, relativo al criterio da utilizzare nella fase di prima applicazione della normativa sui contratti d'area, sottolinea che i contratti d'area devono riferirsi alle zone industriali, mentre i patti territoriali hanno un carattere più generale. Non ritiene, pertanto, che vi sia necessariamente una incompatibilità nella utilizzazione dei due strumenti contestualmente sulla stessa area.

Il senatore MARINO dichiara di concordare con tale valutazione.

Il senatore MORANDO, dopo aver ricordato il contenuto dell'ordine del giorno a cui si è già riferito il senatore Marino, sottolinea l'esigenza di creare le condizioni per ampliare l'utilizzazione dei contratti d'area.

Concorda, pertanto, con la proposta di espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, osservando che i contratti d'area possono essere valorizzati anche come mezzo, congiuntamente ad altri, per favorire l'emersione delle imprese sommerse. Ciò, soprattutto, in presenza di segnali di concretizzazione di un processo di industrializzazione in diverse aree del Mezzogiorno.

Il senatore AZZOLLINI condivide le considerazioni del senatore Morando in ordine alla opportunità di estendere l'applicazione dei contratti d'area. Si chiede, in particolare, per quale motivo non si possa prevedere che tale strumento sia impiegato nei casi in cui è possibile una immediata attivazione delle procedure. Si riferisce, ad esempio, alla situazione esistente nell'area Nord barese, che presenta caratteristiche infrastrutturali assolutamente idonee per la piena utilizzazione di tale strumento normativo, utilizzazione che invece non è stata neanche ipotizzata.

Il senatore FERRANTE considera necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine all'ambito di applicazione dei criteri indicati nella relazione di accompagnamento del provvedimento in titolo. In particolare, occorre acquisire elementi sulla diversa im-

postazione che si intende seguire nella prima fase sperimentale e poi nella definizione della procedura a regime.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle 17,10.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

182^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri: *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) MINARDO ed altri: *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) COSTA: *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Interviene nella discussione il senatore BEVILACQUA, il quale ritiene meritorio l'esame da parte del Parlamento della questione, già da lungo tempo dibattuta, concernente gli insegnanti di religione cattolica, relegati a una condizione di precarietà nonostante essi assolvano a un importante compito formativo, con pari dignità rispetto all'altro personale docente. Rileva altresì con soddisfazione l'orientamento, che può dirsi prevalente nella Commissione, favorevole all'attribuzione agli insegnanti di religione cattolica dello stato giuridico

del personale docente di ruolo nello Stato, nonché il superamento da parte della Sinistra di antiche preclusioni ideologiche.

Numerose delle obiezioni mosse da parte degli oppositori alla riforma prospettata dai disegni di legge, non paiono – a suo avviso – probanti. In particolare, il carattere opzionale dell'ora di religione cattolica avrebbe ripercussioni sull'individuazione dei posti in organico più tenui di quanto paventato, posta la stabilità che tale opzione assume nel corso del ciclo di studi superiori. Egualmente la necessità del parere dell'ordinario diocesano in merito all'idoneità dei docenti non ha insormontabile rilievo, potendosi prefigurare per il personale che fosse dichiarato inidoneo una condizione di mobilità analoga a quella di altri dipendenti pubblici. Piuttosto, appaiono degni di approfondimento due profili sinora non adeguatamente richiamati nel dibattito: il primo concerne il problema del reclutamento degli insegnanti di religione nelle scuole elementari e materne, posta la diversa disciplina che per esse vige, con implicazioni circa i mutamenti dell'organico di tali docenti; il secondo attiene ai criteri di determinazione della graduatoria di merito, che non potrebbe non essere redatta anche per gli insegnanti di religione cattolica, fermo restando il parere delle autorità ecclesiastiche circa l'idoneità, incidente sull'inclusione o meno nella graduatoria, non già sulla posizione all'interno di essa.

Conclude giudicando opportuna la costituzione di un Comitato ristretto, che risolva il più rapidamente possibile la vicenda degli insegnanti di religione cattolica.

Il senatore BRIGNONE manifesta perplessità circa le argomentazioni addotte a sostegno dei disegni di legge in esame, tali da sottacere alcune insuperabili obiezioni. Tra queste, vi è la precarietà propria di un personale impegnato nell'insegnamento di una materia non obbligatoria, per la quale non può operarsi un paragone con gli insegnamenti universitari, posta la diversa natura anche giuridica della condizione di non obbligo rispetto a quella di opzionalità. Ancora, un'equiparazione di *status* giuridico con i docenti statali non potrebbe non condurre ad eguaglianza di obblighi e diritti, laddove l'insegnante di religione può sempre essere dichiarato non idoneo da un'autorità non statale, rimanendo tra l'altro insolubile il problema del suo mantenimento in pianta organica, ove non possa più insegnare la disciplina di cui è titolare. L'equiparazione in questione non pare possibile se il reclutamento è così difforme da quello ordinario per gli altri docenti. Pare inoltre fortemente problematica l'individuazione di precise funzioni dell'insegnante di religione nel consiglio di classe, nonché fortemente discutibile l'assunto che una disciplina insegnata una sola ora settimanale, spesso nemmeno intensamente impiegata a fini di studio, abbia pari dignità rispetto ad altre discipline. Infine, in ordine alla valutazione del programma svolto, non si comprende come sia possibile garantire uno *standard* di servizio formativo e individuare i soggetti titolari della relativa funzione di controllo.

Richiamata da ultimo la prospettiva, in alcune parti del Paese già in atto, di una forte immigrazione di popolazioni di religione musulmana o

di altre fedi religiose, che imporrebbe a uno Stato laico che riconosca pari dignità a tutte le confessioni, di assicurare l'insegnamento nella scuola anche per esse, involgendo così una riapertura della questione concordataria, sottolinea come debba ben distinguersi un approccio volto a conferire una maggiore stabilità agli insegnanti di religione cattolica, dal misconoscimento della peculiarità della categoria degli insegnanti di religione, in confronto agli altri docenti. Da questo punto di vista, giudica la eventuale costituzione di un Comitato ristretto inutile, se orientata all'approfondimento di problemi già sufficientemente indagati nel corso del dibattito, dannosa invece se mirata a escogitare scappatoie rispetto agli ostacoli e alle obiezioni testè esposte.

Conclude rilevando come il problema in esame trovi la sua collocazione naturale in un più ampio e globale discorso concernente la riforma dei cicli scolastici e degli organi collegiali, superando una logica settoriale e particolare di risposta a problemi di specifiche categorie, i cui risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti, recentemente confermati anche dalle vicende connesse all'*iter* del disegno di legge relativo al reclutamento del personale scolastico (A.S. n. 932).

Conclusa la discussione generale, il relatore OCCHIPINTI replica ringraziando i colleghi per i numerosi spunti di riflessione offerti nel dibattito, meritevoli tutti di analitico approfondimento. Il Comitato ristretto si configurerebbe come sede idonea per ultimare in modo costruttivo un confronto che, già negli interventi sin qui svolti in Commissione, si è rivelato al contempo serrato e scevro di pregiudiziali. Si riserva in quella sede di replicare puntualmente alle obiezioni sollevate e di fornire i chiarimenti necessari ove rimangano elementi problematici da appianare. Ritiene comunque che la qualità della discussione generale costituisca il migliore auspicio e requisito per la pronta e soddisfacente soluzione di una questione che da lungo tempo è all'attenzione delle forze politiche e di parti ampie della società civile.

Replica quindi il sottosegretario SOLIANI, che manifesta l'impegno del Governo a dare puntuale attuazione all'Intesa fra lo Stato e la Conferenza Episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Le direttive lungo le quali muovere sono, da un lato, la consapevolezza che gli insegnanti della religione cattolica sono parte integrante della scuola italiana; dall'altra, l'affermazione del diritto per tutti gli alunni – che si avvalgano o meno dell'insegnamento della religione cattolica – ad una scuola di qualità. Tale prospettiva si inserisce, del resto, nel quadro della riflessione avviata dal Governo sulla qualità complessiva della funzione docente. Quanto al tema ora all'esame della Commissione, ella si dice convinta che sia ormai matura la possibilità di una soluzione scevra di pregiudizi ideologici. Accoglie quindi l'invito ad esaminare i problemi specifici e conferma l'impegno del Governo per raggiungere soluzioni persuasive. Conclude osservando che il dibattito ha sollevato anche questioni di grande rilievo come il richiamo ad altre religioni

o l'offerta formativa per quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, da affrontare peraltro in altre sedi.

Conclusivamente, il PRESIDENTE prende atto dell'unanime consenso della Commissione alla proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto e sollecita i Gruppi a designare i rispettivi componenti; quindi rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(2605) DE LUCA Athos ed altri: Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso e rinviato nella seduta antimeridiana del 10 marzo scorso.

Il relatore LORENZI avverte che sono pervenuti il parere della 1^a Commissione (favorevole con una osservazione) e quello della 5^a Commissione (a sua volta favorevole condizionato ad una nuova formulazione, sulla base di un parere reso dalla 6^a Commissione). Alla luce di tali pareri, nonché dei suggerimenti pervenuti dal Governo, egli ha quindi steso un ulteriore nuovo testo, nel quale il rapporto fra i due ministeri dei beni culturali e dell'università è rovesciato a favore del secondo, rispetto all'impostazione originaria; inoltre è scomparso il riferimento all'università «La Sapienza», che era apparso riduttivo. Egli auspica che comunque non venga sacrificato il principio, a lui caro, per il quale il Ministero per i beni culturali e ambientali, istituzionalmente preposto alla tutela del patrimonio culturale, per ciò stesso sia chiamato a curare anche i beni relativi alla storia della scienza, in quanto facenti parte integrante di quel patrimonio. Conclude dichiarando di ritenere opportuna la discussione del testo anche da parte dell'Assemblea, non perchè vi siano aspetti ancora controversi, ma per la più ampia rappresentatività che tale sede offre rispetto a quella della sola Commissione.

Il sottosegretario LA VOLPE ringrazia il relatore per aver raccolto i suggerimenti del Governo, il quale aveva fatto presente che il Museo, quale previsto nel testo originario, non avrebbe trovato nel Ministero per i beni culturali e ambientali le necessarie competenze tecniche. Egli concorda comunque con il relatore circa la evoluzione della nozione stessa di museo, che il Governo fa propria accingendosi a promuovere la creazione di nuove istituzioni museali relative ad ambiti innovativi. In conclusione auspica, anche a titolo personale, che l'istituendo Museo di Via Panisperna possa dare adeguata testimonianza del grande contributo dato dai ricercatori italiani al progresso della scienza.

Successivamente, adottato senza discussione dalla Commissione l'ulteriore nuovo testo del relatore, il PRESIDENTE ne pone separatamente in votazione i due articoli, che risultano approvati. Infine la Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,45.

183^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2881) *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) *MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti*

(179) *MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive*

(1116) *COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori*

(1437) *NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado*

(2265) *SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali*

(2315) *SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica*

- e della petizione n. 129 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 marzo scorso, nella quale era iniziata la discussione generale.

Interviene il senatore MARRI, rilevando in primo luogo come il testo di questa riforma, attesa da anni, rappresenti un caso anomalo, poiché non è ascrivibile nè al Governo nè alla Sinistra, bensì all'intesa fra tutti i Gruppi politici della Camera dei deputati, da Alleanza Nazionale a Rifondazione Comunista. Per tale ragione la sua parte politica auspica

un *iter* sollecito ed una rapida approvazione. Passando al merito, esprime una valutazione positiva circa l'articolazione dei titoli di studio previsti, che rimedia ad una anomalia dell'ordinamento vigente, pur osservando che il disegno di legge n. 2265, presentato dai senatori del Gruppo Alleanza Nazionale, reca una articolazione più chiara dei cicli di studio e degli indirizzi. Giudica poi molto preoccupante il rinvio, contenuto nel testo, della riforma degli studi musicali non universitari alla riforma dei cicli scolastici (attualmente all'esame della Camera dei deputati) e criticabile la norma sul riconoscimento – invero limitato – del valore dei diplomi rilasciati dai conservatori ai sensi dell'ordinamento vigente finora. Quanto poi alla normativa sui docenti, essa non sembra recare sufficienti garanzie per la qualità dell'insegnamento, con il rischio di trasferire nei nuovi istituti le vecchie lacune.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati – prosegue l'oratore – appare inoltre caratterizzato da genericità e troppo ampi rinvii alla decretazione ministeriale, con un eccessivo ampliamento dei poteri conferiti al Ministro e agli apparati burocratici. Sarebbe stata senz'altro preferibile una normativa più dettagliata, con una diretta assunzione di responsabilità da parte del Parlamento; la piaga delle circolari, vero strumento di governo della scuola italiana, sembra ancor oggi invincibile. Segnalate poi le lacune del testo in materia di programmi di studio e *curricula*, rileva l'esigenza di introdurre norme chiare sugli organi di governo del settore e, in conclusione, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, ma ribadisce la volontà – frutto anche delle istanze dei lavoratori del settore – di giungere al più presto all'approvazione.

Il senatore PASSIGLI esprime numerose, recise riserve sull'ispirazione stessa del progetto di riforma all'esame della Commissione. Appare indubbio infatti che il problema dell'istruzione professionale e dell'alta formazione non sia solubile se prima non si affronti quello della formazione del pubblico e di un proficuo incontro, già nell'esperienza scolastica, con le discipline artistiche e musicali. Fondamentale è la creazione delle condizioni di una radicata e vivace domanda di spettacolo, che a sua volta rinvia alla formazione generale. Se l'obiettivo è dare più ampio sviluppo alle arti visive e musicali, gli investimenti vanno preliminarmente indirizzati nel campo scolastico, non già in quello professionale ove si spende molto e male, con una strozzatura, assente negli altri Paesi europei, tra le risorse impiegate per il sostegno dello spettacolo e quelle, di molto superiori, indirizzate all'istruzione professionale, soprattutto nei conservatori. Prendendo tali ultime istituzioni formative quali esemplificative di una più complessiva condizione, non può non rilevarsi come esse formino persone disabitate a suonare insieme e presentino, per quanto riguarda il corpo docente, una improvvida distinzione e separatezza, legislativamente imposta, tra chi insegna e chi suona in orchestra. Questi ed altri problemi dovrebbe affrontare un disegno di legge di riforma, che di contro si configura, nel testo approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati, come reticente ed esclusivamente incentrato sul problema dello *status* giuridico di chi lavora presso gli istituti di istruzione artistica e musicale. Certamente è necessaria

un'alta formazione professionale (dubbio è semmai se gli istituti superiori delle arti da creare in ogni regione siano gli strumenti adatti), tuttavia pare questo l'aspetto terminale di un processo riformatore, che deve assumere come elemento fondante il diverso profilo dell'inserimento della musica e delle arti nel normale *curriculum* di studi della scuola inferiore e media. Le proposte all'esame invece si limitano a prevedere i cosiddetti ISDA e una serie di equipollenze con l'ordinamento universitario senza alcuna attinenza con i problemi sopra accennati, limitandosi a soddisfare richieste fortemente corporative e obliando il dato ineludibile e non occultabile costituito dal numero eccessivo dei conservatori, tali da configurarsi come un sistema autoreferenziale, che licenzia migliaia di diplomati privi di sbocchi professionali. Questo è il vero problema, in nessun modo risolto dal consolidamento della situazione professionale di chi insegna presso quegli istituti.

Conclude ribadendo radicali riserve di fondo verso un provvedimento che nasce in un'ottica di sistemazione dell'esistente, con impiego di molte risorse, quando già si spende nella formazione professionale, soprattutto musicale, più di quanto il mercato chieda. Ben più opportuna, anzi doverosa, sarebbe di contro una incisiva azione sulle condizioni che assicurano l'esistenza di un mercato siffatto. Tale prospettiva è pienamente elusa dal disegno di legge che giunge dalla Camera dei deputati, il quale pertanto non pare in nessun modo degno di approvazione.

Il PRESIDENTE, nel rilevare il divario tra il numero di iscritti a parlare, assai elevato, e il numero dei presenti, più contenuto, esorta i colleghi a una assidua frequenza e partecipazione ai lavori della Commissione.

Il senatore TONIOLLI sottolinea come sull'argomento in corso di discussione si registri una rilevante latitanza e una ingiustizia storica relative agli effetti giuridici dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni di istruzione artistica e musicale, oltremodo penalizzante se collocato nello scenario europeo del riconoscimento dei titoli. Riguardo ad altra osservazione, testè enunciata, circa la necessità di creare una domanda di spettacolo perchè vi sia una offerta di livello adeguato, ricorda che i conservatori sono frequentati da figure di discenti peculiari, che già in precoce età manifestano attitudini spiccate e che debbono pertanto essere attentamente coltivati. L'ulteriore obiezione relativa agli sbocchi professionali può essere formulata anche per molte altre discipline, così come può ritenersi fondata l'osservazione, in senso contrario, che maggiori sbocchi si aprirebbero ove i diplomati potessero fruire di un adeguato riconoscimento a livello europeo degli studi intrapresi. Se dunque il testo approvato dalla Camera dei deputati è suscettibile di emendamenti e miglioramenti, pure esso non è da gettar via. Auspica pertanto che la Commissione giunga, pur con tutte le necessarie modifiche ed integrazioni, a una tempestiva approvazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ULTERIORE NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2605

Art. 1.

1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in Via Panisperna, 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che qui ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la società del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.

3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1998, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul capitolo 2110 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, all'uopo incrementato di lire 500 milioni per il 1998 e di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1999.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 500 milioni per il 1998 e lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per le Ferrovie dello Stato S.p.A. il professor Claudio Demattè, Presidente, l'ingegner Giancarlo Cimoli, Amministratore delegato, il professor Claudio Podestà, Consigliere di amministrazione.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0017º)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del senatore Lauro è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive di rilancio del trasporto ferroviario, merci e passeggeri, nell'ambito dell'attuazione del piano di impresa 1997-2000, con particolare riguardo ai problemi della sicurezza, alla riorganizzazione del servizio e agli obiettivi strategici: audizione dei vertici delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

(R048 000, C08ª, 0004º)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver brevemente illustrato gli scopi dell'indagine conoscitiva, ringrazia il Presidente, l'Amministratore delegato e l'intero Consiglio di amministrazione per la disponibilità mostrata ad incontrare la Commissione anche in un frangente così delicato come quello attuale, dopo l'incidente verificatosi ieri sera nei pressi di Firenze. Ne approfitta quindi per esprimere a nome di tutta la Commissione il cordoglio per i familiari della vittima del deragliamento e la solidarietà nei confronti di tutti i feriti.

Ha quindi la parola il presidente delle Ferrovie dello Stato S.p.a. DEMATTÈ che ringrazia anzitutto la Commissione per aver dato la propria disponibilità ad ascoltare i vertici delle Ferrovie dello Stato i quali hanno ritenuto fosse necessario anzitutto illustrare la situazione in cui hanno trovato l'Azienda al momento in cui il nuovo vertice è stato nominato e i problemi che ormai si rendono evidenti dopo la lunga incuria in cui l'Azienda è stata lasciata per anni. I dati sulla sicurezza, per quanto positivi in relazione a dati analoghi riguardanti la situazione ferroviaria di altri Paesi o altri sistemi di trasporto, potrebbero risultare in questo momento, dopo l'incidente di ieri, di difficile comprensione. Ritiene pertanto opportuno sottolineare prioritariamente che questi incidenti sono dovuti ad una situazione più generale riguardante una rete vecchia e congestionata, all'esistenza di una scarsa automazione, alla vetustà del materiale rotabile e anche ai problemi di manutenzione che nel tempo si sono ingranditi. Molti incidenti sono anche riferibili al deterioramento organizzativo dell'Azienda ai diversi livelli di responsabilità, alla qualità del *management* e ai problemi di formazione del personale. Da questa situazione le Ferrovie dello Stato possono uscire soltanto mediante uno sforzo straordinario che veda impegnata l'Azienda nella sua totalità. Data questa premessa ritiene comunque opportuno illustrare la situazione in cui si trovavano le Ferrovie dello Stato nell'ottobre del 1996. La gravità era già evidenziata dal forte disavanzo dei bilanci dell'Azienda oltre che dalla situazione strutturale della stessa. La rete ferroviaria è infatti ancora quella di settant'anni fa e il materiale rotabile è vecchio mediamente di ventotto anni per i locomotori e venticinque anni per le carrozze. Inoltre il costo del trasporto veniva in gran parte scaricato sullo Stato e lo sviluppo dell'Alta velocità bloccato da numerose modifiche del progetto iniziale. Il costo del personale poi era circa il 70 per cento del costo generale dell'Azienda nonostante la fuoriuscita di moltissimo personale. Si registrava inoltre la presenza di un sindacato abituato alla cogestione e tendenzialmente portato ad invadere campi di decisione non suoi. L'Azienda inoltre ha perso quote importanti di mercato sia per il trasporto merci che passeggeri e, anche allo stato attuale, ha un costo altissimo per treno-chilometro rispetto alla media europea. Inoltre essa soffre tuttora di un sistema dirigenziale assai burocratizzato e di un monopolio che ha irrigidito la struttura dei costi oltre a possedere un patrimonio immobiliare disarticolato e mal gestito. Ha sofferto inoltre di un contenzioso esplosivo con circa 60.000 cause pendenti, di un rapporto squilibrato con i fornitori e di un grave ritardo nella separazione gestionale tra rete e servizi anche in relazione agli obblighi deri-

vanti dalla normativa europea. Ricorda infine che in una classifica sulla efficienza dei diversi sistemi ferroviari l'Italia è collocata al decimo posto prima soltanto alla Turchia. D'altra parte va anche ricordato come in Italia sia stato privilegiato il trasporto su strada in un rapporto di otto a uno per l'Italia a fronte di un rapporto molto più basso negli altri Paesi europei. Questa è in sintesi la situazione che ha trovato l'amministratore delegato Cimoli alla fine del 1996. Risulta quindi evidente come un cambio di rotta di questo sistema sia tutt'altro che facile e come esso richieda tempi assai più lunghi di quanto l'opinione pubblica non sia portata a immaginare. Va tuttavia dato atto all'Amministratore delegato che lo sforzo fin qui fatto per cambiare segno all'andamento negativo dell'Azienda è enorme e questo va detto anche perchè le critiche al sistema siano correttamente indirizzate. Illustra quindi brevemente i problemi aperti di cui non solo le Ferrovie dello Stato debbono farsi carico. Alcuni di questi hanno infatti una natura che trascende la possibilità di ripresa dell'Azienda. Indubbiamente uno dei problemi da risolvere è quello dell'organizzazione interna che, venendo da un lungo periodo di monopolio, rischia di rappresentare un sistema autoreferenziale incapace da solo di invertire la rotta negativa dell'Azienda. Ciò rende peraltro più difficile operare in tempi rapidi quelli che sarebbero i cambiamenti richiesti dall'utenza e l'attesa da parte dello Stato di costi minori. Inoltre la liberalizzazione imposta dalla normativa comunitaria richiede un livello di efficienza naturalmente superiore. Il problema dell'efficienza tuttavia va affrontato anche a garanzia dei dipendenti stessi dell'Azienda che altrimenti non avranno un futuro. Oltre alla sfida della liberalizzazione c'è poi quella riguardante il completamento in tempi ragionevoli del quadruplicamento delle tratte Nord-Sud e delle trasversali (possibilmente con il coinvolgimento di capitali privati e per evitare un peso eccessivo sul debito pubblico) al fine di non essere esclusi dai circuiti europei. Per esempio il costo di 48.000 lire per treno-chilometro è altissimo a fronte dei servizi che a 30.000 lire per treno-chilometro possono offrire altri operatori. Si deve inoltre ristabilire un rapporto corretto con i fornitori del materiale rotabile, settore questo che risente peraltro di problemi ad esso specifici. Vi sono alcuni temi poi che debbono essere posti alla discussione sul tavolo pubblico quali quelli relativi ai contratti esistenti che sono troppo costosi, di lunga durata e di non facile rescissione e alle tariffe che sono troppo basse e dunque debbono essere opportunamente riviste. Vi è poi il tema generale del costo del lavoro (molto più alto di quello degli altri Paesi) la cui struttura rende impossibile per le Ferrovie dello Stato S.p.a. procedere alla liberalizzazione imposta dalla normativa comunitaria. Anche su questo è pertanto necessario che si apra un confronto pubblico che affronti nel modo più opportuno i retaggi derivanti dalla passata gestione. Il modo per risolvere le difficoltà di questo settore, com'è evidente, è tutt'altro che facile visto peraltro che si è trattato finora di un settore in declino per la perdita di quote di mercato sopra accennata. Ritiene tuttavia che il settore ferroviario non sia strutturalmente destinato ad un inarrestabile declino in quanto ha delle potenzialità che se opportunamente sviluppate possono inver-

tire il rapporto negativo dell'Azienda e far diventare, proprio questo settore, una risorsa per la collettività.

Ha quindi la parola l'ingegner CIMOLI, il quale ricorda come, nell'ottobre del 1996, trovò una situazione aziendale assolutamente precaria, con tariffe basse, bilanci al di fuori della norma, alti costi di produzione, una rete strutturale satura e una riduzione dei contributi pubblici, peraltro proseguita soprattutto nel 1997. Se a ciò si aggiungono gli investimenti discutibili effettuati in passato, era naturale che la rete non fosse adatta neppure a sopportare i nuovi treni più sofisticati e veloci. Di fronte a tale situazione, i nuovi vertici hanno provveduto ad esaminare la gestione, al fine di preparare un piano di impresa più moderno, che avesse un respiro quanto meno quinquennale e, contemporaneamente, un piano di investimenti decennale. Inoltre, è stato rivisitato il progetto TAV ed è stato finalmente concluso, all'inizio di quest'anno, il nuovo contratto di lavoro. Particolarmente delicata si è rivelata l'analisi dei rapporti con i fornitori e della situazione dei contratti in corso, anche perchè contemporaneamente tale attività era seguita da ben tre procure della Repubblica che indagano su ciò che è stato fatto negli anni passati.

I costi operativi dell'Azienda ammontano a 3.500 miliardi di cui 850 per i contratti di pulizia (su questo versante, benchè il contratto fosse chiuso sino al 2002, l'Azienda ha ottenuto migliori condizioni qualitative e una riduzione dei costi del 10 per cento).

Si è poi affrontato il nodo dei lavori da completare: in particolare si sta dando soluzione al problema delle cosiddette prestazioni integrate (per un ammontare di 5.000 miliardi), fenomeno questo in stridente conflitto con la normativa europea. Si sono bloccati costi per 4.000 miliardi e sono state avviate nuove procedure di gara. Anche la ristorazione di bordo è stata rivisitata con una riduzione di costi di 33 miliardi.

La carenza della situazione gestionale era data anche dalla totale assenza di una contabilità analitica e industriale. Entro la fine dell'anno finalmente si otterrà una contabilità integrata ed inoltre sono in corso di revisione le procedure di approvazione degli investimenti. Un utile drenaggio di risorse è in corso, con l'alleggerimento di talune società collegate e la vendita di altre aziende, già effettuata con ricavi per oltre 1.500 miliardi.

Per quanto concerne l'Alta velocità, afferma che si tratta di un progetto indispensabile per le Ferrovie dello Stato, in quanto la realizzazione di nuovi binari appare fondamentale per decongestionare il traffico e garantire la sicurezza. Alla fine del 1996, peraltro, erano state approvate solo talune tratte intermedie e non si era ancora affrontato il problema dei nodi. Nel 1997, finalmente, sono stati approvati i nodi di Napoli e Firenze, nonchè il progetto per Bologna e per il tratto Parma-Bologna; la tratta Torino-Milano potrebbe veder chiusa la conferenza dei servizi entro il 1998.

Ancor più significativo è stato il cambiamento strategico e societario della società TAV, il cui capitale era per il 60 per cento privato e per il 40 per cento pubblico. Il terzo atto modificativo del contratto stra-

volgeva la natura della società rendendola concorrente delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sulle tratte più remunerative; tutto ciò in assenza di rischio di impresa, essendo la gestione della TAV S.p.a. interamente garantita dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dal Tesoro. La soluzione trovata è stata quella di far uscire le banche, con il consenso di queste, dalla TAV, le cui azioni sono state acquistate interamente dalle Ferrovie dello Stato in modo tale da far diventare la TAV parte integrante delle Ferrovie dello Stato. Il 60 per cento di capitale privato può essere coperto con la costituzione di una società di passeggeri e quindi attraverso il *project financing*. Tale cambiamento può portare quindi al rispetto della direttiva europea. Entro il 30 giugno si potrà realizzare la separazione contabile dell'infrastruttura ed entro l'anno anche la separazione delle attività trasportistiche.

La direttiva europea rappresenta un grande cambiamento: la Germania già si è mossa in direzione della liberalizzazione del mercato sin dal 1991, mentre nel nostro Paese lo scorso anno si è cominciato a ipotizzare la costituzione di tre società (per le merci, per i passeggeri a lunga percorrenza e per il trasporto locale). Per quanto concerne il trasporto merci, inoltre, la prossima settimana sarà concluso un accordo commerciale con le ferrovie elvetiche per la realizzazione di un vero sistema integrato.

I servizi di ingegneria sono in gran parte realizzati dalla società Italfer, che cura gli investimenti per conto della TAV e ha rapporti contrattuali con società di ingegneria per 370 miliardi. Su questo versante sono stati chiusi quasi tutti i contratti in modo non oneroso, con risparmi del 20-25 per cento.

Si sofferma quindi sul nuovo contratto di lavoro, che ha natura estremamente innovativa, presentandosi con maggiore flessibilità, con una moratoria salariale di due anni che consente di contenere il costo del lavoro al di sotto del livello di inflazione. Il confronto con le organizzazioni sindacali è senz'altro impegnativo, ma occorre registrare con soddisfazione il fatto che queste ultime cominciano a comprendere la necessità di un cambiamento di rotta.

L'ingegner Cimoli illustra quindi i punti fondamentali del piano di impresa ricordando come occorra superare il deficit strutturale, ridisegnando la filosofia dell'Azienda con maggiore flessibilità allo scopo di migliorare la qualità del prodotto. In tale ambito, occorre completare gli investimenti strategici soprattutto sulla tecnologia, in quanto è questa la strada per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. L'obiettivo è quello di aumentare entro il 2000 del 20 per cento il fatturato merci e del 10 per cento il trasporto dei passeggeri a lunga percorrenza. Le risorse assicurate dal Tesoro garantiscono la possibilità di investire sull'automazione del sistema e ciò consentirà anche di migliorare la qualità e la professionalità del personale. In tale ambito, fa presente che sono stati ordinati treni più moderni ad alta frequenza per facilitare il flusso nelle metropoli.

La legge Bassanini consente poi di contrattare la qualità dei servizi direttamente con le regioni. In prospettiva, quindi, si presenta uno scenario nel quale sarà possibile una inversione di rotta tale da garantire un

servizio ferroviario finalmente efficiente e moderno. Egli auspica che tale processo possa essere adeguatamente assistito anche da parte delle istituzioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore LAURO, dopo aver ringraziato il Presidente e l'Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.a. per le relazioni svolte, dichiara tuttavia di non poter condividere i loro contenuti e sottolinea che da molto tempo la sua parte politica va lamentando le carenze organizzative e strutturali dell'Azienda ferroviaria. Ritiene inoltre che il ministro Burlando, fino a questo momento, altro non sia stato in grado di fare che una propaganda sulle buone intenzioni del Governo per rilanciare il servizio ma non sia mai passato ai fatti. D'altra parte tanto il Governo quanto il vertice delle Ferrovie dello Stato tendano a non rispondere ai quesiti che vengono dal Parlamento (per esempio molte delle interrogazioni sull'andamento del servizio ferroviario non hanno avuto risposta). Avrebbe pertanto gradito che più attentamente fossero elencati i motivi della crisi profonda che investe l'Azienda con riguardo a molti aspetti tra i quali non soltanto quello relativo alla vetustà del materiale rotabile, ma anche quello riguardante la promozione del *management*. Chiede poi chiarimenti sia sull'uso dei bus turistici da parte delle Ferrovie dello Stato che sulla revisione delle tariffe.

Interviene quindi il senatore FALOMI che, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la sincerità degli interventi tanto del presidente Demattè quanto dell'amministratore delegato Cimoli in merito alla reale situazione dell'Azienda, chiede, riguardo alla questione del costo del lavoro e al problema delle forniture, in che termini vi debba essere un intervento ulteriore rispetto all'azione del *management* che pare non sufficiente da sola a porre rimedio a questi due grossi problemi. In merito poi al problema dei contratti di pulizia delle vetture chiede perchè non si proceda decisamente verso una liberalizzazione del servizio mediante lo svolgimento di gare ed infine, in merito all'attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997, chiede chiarimenti sul tipo di investimenti che si intendono operare sul trasporto regionale ovvero se essi siano destinati soltanto al materiale rotabile oppure anche ad un ampliamento della rete, come sarebbe opportuno.

Il senatore BOSI ricorda anzitutto che la Commissione è arrivata a deliberare l'indagine conoscitiva in svolgimento in quanto si è rinunciato all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla sicurezza nel trasporto ferroviario. L'incidente occorso ieri sera nei pressi di Firenze fa tuttavia ritenere che l'istituzione di una Commissione di inchiesta appaia ancora attuale. I dati sulla sicurezza forniti dalle Ferrovie dello Stato, a fronte dei numerosissimi incidenti che si vanno verificando nella rete, sono infatti poco rassicuranti. Sembra che il nuovo materiale rotabile, come ad esempio l'ETR, impatti pesantemente in una rete vecchia e obsoleta che sicuramente è responsabile degli incidenti molto più di una

improvvisa quanto improbabile imperizia del personale delle Ferrovie. Fa inoltre presente che in particolare gli ETR non sono stati sufficientemente collaudati ponendo a carico del personale viaggiante e degli utenti il rischio dei loro difetti di collaudo. C'è poi il problema della scarsità della manutenzione, settore questo fortemente ridimensionato, sulla quale sarebbe opportuno avere qualche chiarimento in relazione ai motivi che hanno portato alla sua riduzione. Chiede infine se esista ancora o meno un progetto di Alta velocità e come la società Ferrovie dello Stato intenda realizzarlo.

Il senatore MANIS chiede anzitutto che cosa stia succedendo all'Azienda ferroviaria visto che ormai la media è di due incidenti gravi al mese. L'incidente occorso ieri a due treni nei pressi di Firenze non fa che aumentare la preoccupazione e l'inquietudine di tutti coloro che il treno lo usano quotidianamente e ai quali deve essere data una risposta concreta in termini di responsabilità sia da parte dei responsabili politici che da parte dei vertici delle Ferrovie dello Stato S.p.a. Si rende pertanto necessario un piano rigoroso di sviluppo di questo servizio a cui si deve dare seguito mediante un attento controllo del Parlamento al fine di restituire dignità agli utenti e decoro al servizio su tutto il territorio nazionale. Il problema non è pertanto quello del solo sviluppo dell'Alta velocità ma piuttosto quello di portare le infrastrutture europee su tutto il territorio nazionale per fare in modo che per esempio la Sardegna abbia trasporti analoghi al centro Italia. Invita poi il vertice delle Ferrovie dello Stato a operare privatizzazioni in tutti i settori in cui ciò sia possibile. Fa infine presente come quello delle Ferrovie dello Stato sia un problema ormai di natura politica di cui il Parlamento deve farsi carico mediante una vigilanza costante ed una verifica attenta sull'attuazione del piano di impresa.

Interviene quindi il senatore LO CURZIO che, dopo aver ringraziato il presidente Demattè e l'amministratore Cimoli per le relazioni ampie ed esaurienti che essi hanno svolto, chiede cosa i vertici delle Ferrovie dello Stato intendano fare per rendere omogeneo il servizio ferroviario in tutto il Paese dato che le diversità fra le varie regioni dell'Italia sono alquanto vistose ed ingiustificate anche in relazione ai costi del servizio. Chiede quindi che cosa si intenda fare per la revisione delle tariffe e in quale modo possa essere ridisegnato il modello di sviluppo del settore ferroviario anche alla luce della necessità sopra richiamata di una omogeneità del servizio in tutto il Paese. Chiede inoltre come si intenda dare attuazione ai principi di *project financing* in merito, per esempio, allo sviluppo della rete infrastrutturale e dell'Alta velocità. Infine, riguardo al problema del ruolo dei sindacati, chiede cosa i vertici ritengano opportuno fare al fine di una salvaguardia concreta dei lavoratori delle Ferrovie.

Interviene quindi il senatore MEDURI che sottolinea come i dati forniti sulla sicurezza e sull'efficienza siano piuttosto contrastanti tra di loro. Chiede quindi chiarimenti in relazione agli investimenti che le Fer-

rovie dello Stato intendono operare nelle regioni meridionali e quali siano le loro strategie di investimento. Chiede poi di sapere quali sono i progetti dei vertici dell'Azienda ferroviaria in merito alla riorganizzazione del personale nei diversi compartimenti. Chiede inoltre se non sia il caso di procedere ad una rivalutazione di professionalità specifiche dato che si è registrato di recente l'ingresso di dirigenti provenienti dalle più disparate organizzazioni che molto poco conoscono dei meccanismi del trasporto ferroviario. Chiede quindi chiarimenti in merito all'organizzazione delle Aziende che fin qui si sono occupate dello sviluppo dell'Alta velocità e quali siano i soggetti responsabili di tale organizzazione. Esprime anche forti perplessità sul processo di privatizzazione che ha fatto sorgere il sospetto che si cerchi di ricavare un profitto a scapito della collettività anzichè procedere al risanamento del trasporto ferroviario.

Il senatore SARTO, ritenuto che i pur significativi mutamenti di indirizzo del nuovo Consiglio di amministrazione non sono ancora sufficienti a risolvere i problemi strutturali delle Ferrovie, chiede se non si imponga un maggiore sforzo da parte del Consiglio di amministrazione per la riorganizzazione del lavoro della struttura. Chiede inoltre che, per quanto concerne l'Alta velocità, ci si attenga al potenziamento della rete fondamentale senza rispolverare vecchi progetti che hanno già dimostrato le loro vistose lacune. Sui licenziamenti, bisognerebbe fissare le nuove regole valide per tutti, a partire dai dirigenti che oltretutto sono troppi. Il moltiplicarsi degli incidenti poi mostra la disgregazione organizzativa. Occorrerebbe pure eliminare le file alle biglietterie facilitando la vendita anche presso le edicole. Conclude, evidenziando il disagio della situazione del trasporto merci nel Nord-Est del Paese.

Il senatore CÒ si sofferma sul tema della sicurezza, giudicando grave qualunque affermazione volta a giustificare i numerosi incidenti degli ultimi tempi sulla base dell'assunto che nel nostro Paese lo *standard* di sicurezza sarebbe migliore di quello di altri Paesi europei. Piuttosto, su questo tema occorre uno sforzo straordinario, in termini economici e di professionalità. Sono state invece spese risorse enormi sull'Alta velocità, che si è rivelata terreno fertile per illeciti di ogni tipo. Su questo argomento bisogna davvero voltare pagina.

Per quanto concerne il costo del lavoro, chiede se esso non dipenda soprattutto dalle elevatissime remunerazioni dei dirigenti e dall'uso distorto della retribuzione del lavoro straordinario.

Il senatore TERRACINI lamenta la perdurante assenza di soluzioni, in tema di Alta velocità, per il nodo metropolitano di Genova e coglie l'occasione per chiedere come vengono spese le risorse sul settore dell'Alta velocità, nonchè quali strategie abbiano le Ferrovie dello Stato rispetto all'utilizzazione del porto di Gioia Tauro.

Il senatore CARPINELLI pone quesiti in tema di trasporto merci (in particolare sulla redditività dell'aumento delle merci trasportate), sul

personale (chiedendo dati sui prepensionamenti per categoria, se esistono ancora le buonuscite con incentivi speciali e sul fatto che i licenziamenti sarebbero partiti dai livelli più bassi), sul pendolarismo (chiedendo dati percentuali) e sulla sicurezza (osservando tra l'altro come probabilmente l'introduzione dei pendolini ha determinato ritardi sulle tratte circostanti).

Il senatore BORNACIN osserva che forse è stato perso del tempo, in quanto sarebbe stato preferibile varare prima una Commissione di inchiesta. Esprime tuttavia apprezzamento per l'intervento del presidente Demattè, il quale ha con molta schiettezza messo in luce tutti i malesseri delle Ferrovie nazionali. Non condivide comunque le affermazioni volte a giustificare gli incidenti sulla base degli *standards* di sicurezza, anche perchè tale impostazione è stata già smentita dal ministro Burlando.

Pone infine quesiti sulla qualità del servizio, sulle pulizie, nonché sul pendolarismo e sui percorsi – non sempre adeguati – effettuati dai treni Eurostar.

Il senatore GERMANÀ, tra le altre preoccupazioni che esprime in relazione all'assetto dell'Azienda ferroviaria, ha l'impressione che anche l'organizzazione compartimentale sia fortemente disarticolata. Infatti, in Sicilia, mentre si fa grande difficoltà a trovare finanziamenti modesti per porre rimedio a situazioni non rimandabili, al contempo si trovano investimenti per finanziare progetti obsoleti ormai da un ventennio. Chiede poi chiarimenti sul perchè siano state costruite stazioni che non sono mai state inaugurate ed è anche per questo che la sua parte politica invocava la costituzione di una *Authority* dei trasporti. Chiede quindi chiarimenti in merito alla differenziazione delle tariffe facendo presente che il costo tariffario del attraversamento ferroviario dello stretto di Messina scoraggia fortemente il mercato dell'isola.

Interviene quindi il senatore VERALDI che auspicherebbe, da parte dei vertici delle Ferrovie, un tono maggiormente positivo per prospettare soluzioni di rilancio dell'Azienda. I cittadini si chiedono infatti se potranno continuare a prendere il treno e in particolare se lo chiedono i cittadini dell'Italia meridionale nella quale certamente non succedono incidenti solo perchè la velocità dei treni supera di poco i 30 chilometri orari. Le risposte a queste domande debbono essere trovate insieme e non spettano solo al vertice delle Ferrovie. Si tratta in ogni caso di rilanciare il settore del trasporto ferroviario anche sul piano di una rinnovata fiducia degli utenti nel servizio e per far questo è necessario recuperare anche quella parte del Paese assente dai programmi di investimento della società Ferrovie dello Stato.

Il senatore RAGNO dichiara di condividere molte delle affermazioni del presidente Demattè sulla necessità di un riassetto complessivo delle Ferrovie sia all'interno della società che nell'ampliamento delle strutture. Riguardo invece alla relazione svolta dall'amministratore dele-

gato Cimoli chiede quali siano le soluzioni prospettate per risolvere i problemi posto che, ormai da un anno e mezzo, egli è amministratore delegato della società. Ferma restando infatti l'onestà intellettuale e la sincerità della sua relazione non riesce a intravedere nei suoi contenuti i rimedi ai mali che affliggono il settore. Che cosa cioè le Ferrovie intendano fare, immediatamente, per porre rimedio ai problemi, per esempio, in materia di sicurezza. Per quanto riguarda la Sicilia, la situazione strutturale dell'isola è disastrosa. Chiede quindi come le Ferrovie intendano porvi rimedio visto che i cittadini del Sud sopportano gli stessi costi per questo servizio di quelli di tutto il resto del Paese.

Interviene infine il presidente PETRUCCIOLI che sul tema della sicurezza sottolinea come vi sia una chiara percezione della sua gravità non soltanto da parte della Commissione ma anche da parte dei vertici delle Ferrovie dello Stato e l'analisi che essi hanno esposto in questa sede è stata assai puntuale e seria su tutti gli aspetti sia strutturali che di gestione dell'Azienda. La stessa osservazione vale per il problema della europeizzazione del servizio rispetto alla quale il tema dell'Alta velocità non è certamente l'unico ma è sicuramente uno dei parametri necessari che debbono essere tenuti in considerazione per restare all'interno del circuito ferroviario europeo. Infine in merito ai problemi della responsabilità, non crede che il Parlamento farebbe un buon servizio ai cittadini richiamando soltanto le responsabilità altrui. Ciascuno deve rispondere delle proprie responsabilità e questo è vero anche per il Parlamento. Le due relazioni svolte dal presidente Demattè e dall'amministratore delegato Cimoli, infatti, danno con chiarezza la misura del forte impegno che il Parlamento deve esprimere per dare soluzione ad alcuni dei grandi problemi del settore dei trasporti.

Ha quindi la parola in sede di replica il presidente DEMATTÈ il quale sottolinea che il richiamo di dati oggettivi anche in un momento così delicato come quello attuale è un dovere da parte dei vertici dell'Azienda, fermo restando che il problema della sicurezza non è affatto sottovalutato. La sua relazione anzi voleva focalizzare con chiarezza i problemi di cui il settore della sicurezza soffre che senz'altro sono riconducibili ad un ritardo negli investimenti da un lato e al cambiamento di una cultura organizzativa troppo rigida del corpo aziendale dall'altro. Fa quindi presente come non vi sia nessuna volontà di scaricare sui singoli nessuna responsabilità perchè quando gli incidenti sono così numerosi come nell'ultimo periodo è evidentemente responsabilità della macchina amministrativa e non dei singoli. Il punto è di capire come sia possibile affrontare questo dato culturale nel modo più efficace. Ad alcune cose è già stato posto rimedio ed è questo il motivo per cui ha voluto porre in essere un'operazione di chiarezza con un confronto a tutto campo con gli organi istituzionali, a cominciare dal Parlamento; particolare merito va all'amministratore delegato Cimoli che ha posto le basi per porre rimedio a molti dei problemi richiamati. Le critiche ai vertici debbono pertanto essere giustamente indirizzate. Sottolinea quindi che l'obiettivo delle Ferrovie è di fissare i punti di un programma per il fu-

turo e non scaricare le responsabilità sul passato. Per quanto riguarda poi il problema delle strutture ferroviarie nel Sud fa presente come non vi sia alcuna contraddizione tra un ampliamento strutturale della rete ferroviaria in queste regioni e il quadruplicamento delle linee, che se riuscisse ad arrivare fino a Napoli rappresenterebbe già un avvicinamento del Sud all'Europa. Tuttavia sono il Parlamento e il Governo che definiscono le priorità degli investimenti; il quadruplicamento riguarderà anche il Mezzogiorno non appena saranno recepite le risorse necessarie. Si impone tuttavia una ulteriore riflessione su questo tema: non va dimenticato che gli investimenti infrastrutturali per operazioni come quella ricordata sono ingenti e le risorse pubbliche non sono sufficienti. È pertanto necessario un coinvolgimento di risorse private mediante il *project financing*; quelle tratte però, proprio per ciò, debbono essere economicamente convenienti. Per tornare poi alle due aree critiche, ricordate nella sua relazione, fa presente che il costo del lavoro rimane un problema di fondo da affrontare se si vuole poter competere con gli altri operatori europei. Ricorda infatti che il costo italiano è di circa 28.000 per treno-chilometro a fronte delle 16.000 della Germania. L'altro grande problema è quello dei fornitori e su questo terreno molto del lavoro di rinegoziazione dei contratti è stato fatto dall'amministratore delegato e dal precedente Consiglio di amministrazione. Tuttavia alcuni contratti sono blindati e questo penalizza fortemente la società Ferrovie dello Stato nella competizione con gli altri operatori internazionali. Anche su questo terreno una soluzione si impone. Ritieni poi che debba cambiare il modello delle relazioni industriali e siccome è convinto che gli uomini debbano essere rispettati e che nelle Ferrovie ve ne siano molti con grande professionalità, determinazione e voglia di servire i cittadini è tuttavia da sottolineare che alcune strutture derivanti dalla passata gestione debbono essere disarticolate e una parte dei sindacati è fortunatamente orientata in questo senso. In relazione poi al problema richiamato dei licenziamenti fa presente che molti dirigenti, prima di altri, sono stati allontanati e non sono stati soltanto alcuni anelli deboli della catena ad essere licenziati alla fine di procedure di accertamento delle loro responsabilità. Ritieni in ogni caso che lo strumento del licenziamento sia indispensabile nella gestione di un'azienda con un così alto grado di responsabilità. Infine sottolinea che non si può trasformare un'azienda come quella delle Ferrovie dello Stato se non esiste previamente un nuovo disegno dell'assetto organizzativo e societario che coinvolga anche i privati e se non si trovano nuovi stimoli ed energie alle quali attingere. I problemi specifici poi sono già all'attenzione dell'amministratore delegato e dei dirigenti che stanno profondendo grande impegno in uno sforzo straordinario del quale li ringrazia.

L'ingegner CIMOLI, fornendo ulteriori dettagli sulla sicurezza, ricorda che è stata costituita una Commissione mista che ha elaborato un voluminoso studio utilizzato per varare un vero e proprio piano della sicurezza, di prossima uscita. È stata condotta un'attenta analisi della rete (tuttora in corso) nonché dei livelli di formazione del

personale. In ogni caso, non vi sono state riduzioni di organici nell'area della manutenzione.

Saranno migliorate le interconnessioni tra le reti ad alta velocità e la rete storica, mentre sul versante dei licenziamenti va ricordato che sono stati attentamente vagliati tutti i casi e si è proceduto solo in presenza di gravissime infrazioni e negligenze, comunque nel rispetto del contratto, incluse le norme sull'arbitrato. Sono stati allontanati anche settanta dirigenti e quasi tutta la prima linea è stata sostituita.

Dà quindi conto dell'impegno dell'Azienda per ridurre il fenomeno delle code alle biglietterie (argomento sul quale si registra comunque una forte vischiosità sindacale) e ricorda che per precisa volontà del Parlamento, il 35 per cento degli investimenti è destinato al Mezzogiorno. In Sardegna, sono state reperite risorse per 220 miliardi da destinare alla dorsale Sassari-Cagliari, nonché al raddoppio del tratto Decimomannu-San Gavino. Dà conto anche dell'impegno delle Ferrovie dello Stato sulla città di Genova e conclude ricordando che gli incentivi al personale prepensionato sono stati di circa 40-45 milioni, ben al di sotto della media dell'industria.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,15.

174ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0017ª)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Baldini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo in relazione alla discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3053 e 3075. Pertanto, limitatamente alla trattazione dei predetti provvedimenti, sarà assicurata la pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3053) *Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.*

(3075) CASTELLI – *Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione generale congiunta, sospesa nella seduta del 18 marzo scorso.

La senatrice SCOPELLITI informa anzitutto che dalle 2 di questa notte il GR Parlamento ha sospeso le proprie trasmissioni su Roma per problemi di struttura tecnica, mentre Radio radicale sta continuando nella trasmissione dei lavori parlamentari. Da molte parti, anche tra le forze politiche, ci si chiede quale sia l'interesse di Radio radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari. La risposta è nei fatti e Radio radicale lo sta dimostrando continuando ad impegnarsi in questa lunghissima e ormai più che ventennale esperienza di informazione ai cittadini sulla vita politica del Paese e in particolare sulla vita parlamentare a fronte invece di una lunga lista di inadempienze delle leggi da parte del servizio pubblico radiotelevisivo. Dà quindi conto dei numerosi documenti che dentro al Parlamento e fuori sono stati sostenuti da parlamentari, Presidenti della Corte costituzionale e intellettuali, a favore di Radio radicale e della sua lunga esperienza avuto riguardo alla imparzialità e correttezza delle sue trasmissioni. A fronte di tutto questo la Rai ha invece avuto partita vinta, con un comma aggiunto all'articolo 14 del contratto di servizio, nel cominciare a trasmettere le trasmissioni dei lavori del Parlamento con dispiego di grandi investimenti e contro le prese di posizione sia di gran parte dei parlamentari che di tutti coloro i quali ritengono che Radio radicale debba continuare ad espletare questo servizio. Sono riusciti anche a bloccare gli auspici espressi dal Presidente del Consiglio sulla possibilità dello svolgimento di una gara corretta per la concessione di questi servizi. Il tempo purtroppo gioca a favore del partito RAI che è riuscito fin qui ad avere la meglio con il varo di una quarta rete radiofonica mentre Radio Radicale sta per chiudere ed opera senza la pubblicità e senza il traino delle tre reti televisive. Le accuse a Radio Radicale di voler mantenere il monopolio della trasmissione dei lavori parlamentari sono pertanto ed evidentemente del tutto ingiustificate. Tuttavia poichè una soluzione deve essere trovata o si procede favorendo una gara corretta nei criteri e priva di vincitori prima del suo svolgimento o si rinnova la convenzione con Radio Radicale per altri tre anni. Sarebbe inoltre opportuna l'abrogazione tanto dell'articolo 14 del contratto di servizio quanto dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1990. In merito poi alle proposte avanzate dal senatore Semenzato di stralciare dai disegni di legge la parte della proroga ed istituire un Comitato ristretto, ritiene che sia più opportuno attendere la fine della di-

scussione generale e la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti per poi eventualmente prendere decisioni in questa direzione.

Interviene quindi il senatore TERRACINI che, dopo aver ricordato come la Rai abbia improvvisamente, dopo anni di silenzio, adempiuto all'obbligo di trasmettere i lavori parlamentari stabilito dalla legge n. 223 del 1990, sottolinea che la sua parte politica ha da tempo proposto che qualora il Governo non riesca ad organizzare l'espletamento di una gara con criteri di correttezza e parità nei confronti di tutti i concorrenti, si proceda ad una nuova proroga triennale della convenzione con Radio Radicale. Questa vicenda, ovvero, la presentazione del disegno di legge n. 3053 e l'inizio delle trasmissioni RAI dei lavori parlamentari mostrano la ferrea volontà di una parte politica di spegnere la voce libera rappresentata da Radio Radicale. E il fatto compiuto della quarta rete radiofonica RAI finalizzata a questo scopo altro non è che una conferma di questa volontà. La concessionaria pubblica, peraltro, ha acquistato con ingenti spese a carico della collettività moltissime frequenze destinate a questa trasmissione; è pertanto probabile che ciò comporterà un ulteriore aumento del canone, mentre la nota inviata dal Garante per la concorrenza ha messo chiaramente in luce che tale servizio può essere espletato anche da soggetti diversi dalla RAI in una condizione di maggiore concorrenza e attraverso una gara corretta. Si dichiara infine favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che approfondisca adeguatamente questi problemi.

Il senatore ROGNONI giudica non condivisibile il disegno di legge in esame, che sembra offrire soluzioni improvvisate e contraddittorie. Per converso, anche le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato appaiono discutibili, perchè non tengono conto della peculiarità del settore radiotelevisivo rispetto agli altri settori nei quali si impone il criterio della libera concorrenza. La stessa esclusiva nelle trasmissioni dei lavori parlamentari appare un principio di per sè discutibile. Anche la RAI, del resto, ha le sue responsabilità, visto che non ha mai dato attuazione alla norma della legge Mammi che le conferiva, anche a fronte di un canone che essa riceve per l'espletamento del servizio pubblico, il diritto - dovere di trasmettere le sedute parlamentari. Certo, se queste trasmissioni dovessero cominciare oggi, non si vede perchè la Rai dovrebbe percepire un canone aggiuntivo.

Ritiene comunque che la sede migliore per disciplinare la materia sia offerta dal disegno di legge n. 1138.

Il senatore MILIO fa notare le contraddizioni che intercorrono tra le dichiarazioni del Presidente del Consiglio del 16 gennaio scorso e il contenuto del disegno di legge, mentre sottolinea l'importanza e il pregio della segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Ricorda poi tutti gli atti parlamentari a sostegno del servizio offerto da Radio Radicale e critica la tesi che vuole

la Rai unica depositaria del servizio pubblico radiotelevisivo, corredando il suo intervento di numerosi riferimenti dottrinali.

Il senatore LAURO sottolinea l'importanza del servizio offerto da Radio Radicale, la cui chiusura rappresenterebbe un vero e proprio atto illiberale di regime, di fronte al quale numerosissimi cittadini hanno espresso preoccupazione e disagio. Condivide pienamente le indicazioni dell'Autorità *Antitrust*.

Il senatore JACCHIA, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Rognoni sulla lacunosità della segnalazione dell'*Antitrust*, ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di vedere il servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti private in concorrenza tra loro. Tra l'altro, si potrebbe sovvenzionare Radio Radicale attraverso l'acquisto dei materiali di archivio che in questi anni questa emittente ha raccolto.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di piano per la realizzazione degli interporti (n. 224)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C08ª, 0021°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il relatore, senatore VEDOVATO, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premessi che:

il Governo ha trasmesso lo schema di piano per la realizzazione degli interporti previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23.12.1997, n. 454 con un documento che riassume lo stato di attuazione della rete nazionale degli interporti e l'insieme dei finanziamenti destinati a questo scopo, sia sulla base della legge n. 240 del 1990 che delle leggi n. 341/95 e n. 641/96;

risultano finanziati 25 interporti che presentano livelli di realizzazione diversificati. Alcune strutture sono operanti, altre sono avviate, altre ancora sono lontane dalla fase di realizzazione e per altre, come Catania, risultano forti elementi di problematicità, mentre per Milano-Lachiarella si è ormai provveduto alla revoca del contributo. Anche per i progetti già inseriti in graduatoria e non ancora finanziati, e per i quali è possibile il finanziamento, ai sensi del comma 1 della legge n. 454/97, si evidenziano complesse problematiche relative allo scarso li-

vello di definizione dei progetti, alla mancanza della Valutazione di Impatto Ambientale ed anche alla verifica della rispondenza alle esigenze reali nelle zone di influenza,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

1) si ritiene necessaria una verifica puntuale dello stato di attuazione di ogni singolo progetto già ammesso a finanziamento per evidenziare gli eventuali elementi di criticità che possano ritardarne o impedirne la realizzazione. Si sottolinea l'esigenza di individuare procedure che siano in grado di valutare meglio l'effettiva fattibilità dei progetti e di snellire l'iter di concessione dei finanziamenti in modo da evitare il blocco di fatto nell'utilizzo di consistenti risorse pubbliche. Impegna conseguentemente il Governo a riferire sugli esiti della verifica entro il termine di due mesi;

2) si condivide la preoccupazione, che emerge dal documento, di evitare la proliferazione di infrastrutture esorbitanti le effettive necessità del Paese e il loro sovrapporsi in medesime zone di influenza. Si ritiene necessario individuare anche strutture trasportistiche alternative (centri merci, piattaforme di interscambio, poli logistici ferroviari, retroporti ecc.) come elementi di una rete logistica nazionale più articolata nella gerarchia e nella specializzazione funzionale e tuttavia dotata di un elevato grado di integrazione per rispondere in modo più flessibile e rapido ai bisogni del trasporto merci. Al riguardo si invita il Governo a predisporre le opportune proposte di modifica legislativa per il finanziamento di queste strutture. La redazione delle graduatorie di ammissione dovrà avvenire attraverso una griglia di criteri che privilegino la reale fattibilità degli interventi, quali: strutture già operative (almeno in parte), strutture già previste dai PRG degli enti locali sui cui territori sono collocate, presenza di accordi tra enti locali ed operatori economici, interconnessione a scali ferroviari già esistenti, collegamenti con grandi strade di comunicazione;

3) si valuta positivamente l'indicazione delle priorità individuate nelle aree milanese, romana e palermitana, in considerazione della loro importanza strategica nell'economia e per le prospettive di sviluppo del Paese. Si sottolinea tuttavia la necessità di un costante monitoraggio delle procedure avviate e si condiziona il parere all'impegno del Governo a riferire periodicamente con scadenza quadrimestrale alle competenti Commissioni parlamentari;

4) si prende atto della particolare criticità dell'area milanese e in generale lombarda, aggravata dalle difficoltà che, nel corso del dibattito, sono state evidenziate anche per la realizzazione dell'interporto di Montello. Si condiziona quindi il parere alla attivazione di provvedimenti per assicurare le risorse già previste per quest'area e per destinare ulteriori quote al finanziamento di infrastrutture già esistenti che possono a breve essere messe in grado di rispondere ad esigenze di trasporto non procrastinabili. Al riguardo si indicano il polo logistico di Lecco, lo scalo di Treviglio o, in alternativa a questo, la piattaforma di Verdellino, nonché il Centro interportuale di Novara che, pur collocato amministrativamente

in Piemonte, è in termini trasportistici strettamente interconnesso all'area milanese;

5) si rileva che nel documento governativo non compare alcuna previsione per la Sardegna che pure potrebbe trovare canale di finanziamento adeguato attraverso i fondi CIPE».

Dopo un intervento favorevole del senatore LO CURZIO, su richiesta del senatore Lauro si conviene di rinviare a domani il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Schema di decreto concernente la determinazione degli emolumenti per gli organi dell'Ente nazionale di assistenza al volo (n. 226)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(R139 b00, C08ª, 0022º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il relatore, senatore CÒ, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

auspicando tuttavia che siano fornite al Parlamento, in relazione a pareri su atti come quello in titolo, informazioni più dettagliate affinché esso possa essere messo in grado di valutare la congruità degli emolumenti in relazione alle qualità degli incarichi».

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore ERROI e di astensione del senatore LAURO, la proposta di parere del relatore viene approvata a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

154ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0069º)

Il presidente CORTIANA avverte che domani, mercoledì 25 marzo, alle ore 15 è programmata l'audizione del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente CORTIANA, nel richiamare il tenore del parere reso sugli emendamenti – all'esame in sede deliberante – dalla Commissione bilancio, fa presente che su un gruppo di emendamenti la Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: pertanto qualora la Commissione non si uniformi a tale parere il disegno di legge verrà rimesso all'Assemblea (proseguendo l'esame in sede referente), ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento.

Per quegli emendamenti per i quali la 5ª Commissione ha invece espresso un parere di nulla osta condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli ulteriori emendamenti con cui sono reperite le risorse di copertura, prosegue il Presidente, analogamente, qualora intervenga prima l'approvazione delle proposte emendative implicanti maggiori oneri, sussiste per la Commissione l'onere procedurale di procedere anche alla approvazione delle proposte emendative di copertura corrispondenti, determinandosi altrimenti il medesimo effetto procedurale dianzi descritto di rimessione all'Assemblea, qualora la Commissione non si uniformi al parere della Commissione bilancio. Ricorda infine che gli emendamenti sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 19 marzo.

Il senatore PIATTI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal presidente Scivoletto 1.0.1, 5.57, 5.58 e 5.0.2.

Dichiara quindi di ritirare l'emendamento 1.0.1 in quanto il problema della guida delle macchine agricole può trovare adeguata soluzione all'interno dei provvedimenti che più specificatamente affrontano tematiche generali sulla materia, attualmente all'esame della 8ª Commissione del Senato. Dichiara altresì di ritirare l'emendamento 5.0.2, relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica in quanto la questione appare meritevole di ulteriori approfondimenti, che potranno essere effettuati in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di prodotti fitosanitari, attualmente all'esame della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

Dichiara infine di ritirare gli emendamenti 5.34, 5.42 e 5.36, di cui è firmatario, in quanto su tali emendamenti la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed inoltre una soluzione adeguata risulta proposta con l'emendamento 5.57, cui ha testè aggiunto la propria firma e per il quale la relativa copertura finanziaria è reperita con l'emendamento 5.58.

Interviene quindi il senatore CUSIMANO, il quale esprime forti perplessità sul parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente su numerosi emendamenti ed in particolare sugli emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 5: poichè giudica le questioni riferite agli emendamenti citati di grande rilevanza sollecita il sottosegretario a chiarire l'orientamento del Governo su tale materia preannunciando che, nel caso non si arrivi ad una convergenza di posizioni, la sua parte politica si orienterebbe a ritirare l'assenso alla sede deliberante. A suo giudizio, risulta particolarmente importante affrontare le questioni relative alle disposizioni legate dal comma 2, dell'articolo 5, finalizzate a prevedere le caratteristiche delle aziende agricole per le quali valgono le agevolazioni del comma 1, dell'articolo 5.

Il senatore GERMANÀ condivide pienamente i rilievi avanzati dal senatore Cusimano, associandosi alla sollecitazione al Governo a chiarire il proprio orientamento soprattutto in merito agli emendamenti riferiti

al comma 2 dell'articolo 5, sottolineando la necessità che le provvidenze siano indirizzate ad un maggior numero di aziende agricole operanti nel settore olivicolo. Conclude dichiarando di condividere l'orientamento a rivedere l'assenso della sua parte politica all'assegnazione alla sede deliberante.

Dopo un intervento del senatore MARINI, il quale svolge alcune considerazioni circa la possibile sottoutilizzazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione dell'articolo 5, in ragione della utilizzazione da parte degli imprenditori agricoli dei prestiti erogati dalle regioni, il presidente CORTIANA propone alla Commissione di proseguire nella illustrazione degli emendamenti, senza passare cioè alla loro votazione, affidando ai contatti informali tra il relatore, il Governo e i commissari la possibilità di pervenire ad una soluzione, che raccolga i più ampi consensi, circa le questioni precedentemente sollevate.

Il senatore MINARDO si associa alle considerazioni critiche dei senatori Cusimano e Germanà in merito al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. La Commissione quindi accoglie la proposta di procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GERMANÀ illustra l'emendamento 1.1, finalizzato a limitare l'efficacia della proroga prevista all'articolo 1 solo per le macchine motoagricole già in circolazione.

Il Presidente ricorda che l'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.

Dopo l'accantonamento dell'articolo 1, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore BARRILE rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Viene quindi accantonato l'articolo 2 e si passa ad illustrare l'emendamento riferito all'articolo 3.

Il senatore MINARDO illustra l'emendamento 3.1, finalizzato ad ottenere lo snellimento delle procedure per l'apertura dei pozzi per uso agricolo o domestico.

Viene quindi accantonato l'articolo 3 e si passa ad illustrare l'emendamento riferito all'articolo 4.

Il senatore GERMANÀ illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo, svolgendo considerazioni critiche circa l'efficacia dell'attività del gruppo di supporto tecnico presso il Ministero per le politiche agricole.

Viene accantonato quindi l'articolo 4 e si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 5.56.

Il senatore GERMANÀ illustra l'emendamento 5.59, interamente sostitutivo dell'articolo 5, finalizzato, in particolare, ad estendere le provvidenze anche alle aziende agricole operanti in Sicilia e in Basilicata.

Il senatore PIATTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.57.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 5.54 e 5.53.

Il senatore CUSIMANO aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1. Egli chiede poi al Presidente di chiarire le motivazioni del parere contrario della 5^a Commissione sull'emendamento 5.49, di identico contenuto all'emendamento 5.16 – sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere di nulla osta condizionato.

Il presidente CORTIANA fa presente che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti che non recano alcuna copertura dei maggiori oneri, mentre ha espresso parere di nulla osta condizionato laddove l'approvazione dell'emendamento è condizionata alla approvazione contestuale della formula di copertura dei maggiori oneri: è il caso infatti dell'emendamento 5.16, la cui formula di copertura è recata dall'emendamento 5.18, e dell'emendamento 5.52, i cui maggiori oneri sono coperti con l'emendamento 5.53.

Preso atto della dichiarazione del Presidente i senatori CUSIMANO e MINARDO aggiungono la propria firma all'emendamento 5.16.

Il senatore PIATTI aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.20.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 5.4, 5.2, 5.3 e 5.8.

Il senatore MARINI illustra l'emendamento 5.12, sottolineando come la limitazione delle agevolazioni alle aziende condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale appare ormai superata dalla evoluzione delle imprese agricole.

Il senatore MINARDO aggiunge la firma all'emendamento testè illustrato.

Il senatore MARINI illustra l'emendamento 5.39, sottolineando l'esigenza di omogeneizzare le scadenze delle agevolazioni previste al comma 1 con il periodo di durata delle campagne olivicole.

I presentatori rinunciano quindi a illustrare gli emendamenti 5.22, 5.48, 5.52 e 5.60.

Il senatore MARINI illustra congiuntamente gli emendamenti 5.13, 5.40 e 5.14.

I senatori RECCIA, CUSIMANO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO e BETTAMIO aggiungono la loro firma agli emendamenti 5.12, 5.13, 5.39, 5.14 e 5.40.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 5.50, 5.21, 5.61, 5.10, 5.35, 5.9, 5.51, 5.62, 5.7, 5.11 e 5.23.

Il senatore MARINI illustra l'emendamento 5.37, finalizzato a riferire la percentuale del cinquanta per cento dettata dal comma 2 alla produzione lorda vendibile, anzichè al reddito aziendale. Giudicando condivisibile la riformulazione tecnica proposta dal senatore Marini, aggiungono la propria firma all'emendamento testè illustrato i senatori BUCCI, GERMANÀ, BETTAMIO, CUSIMANO e MURINEDDU.

Il senatore GERMANÀ sottopone inoltre all'attenzione del relatore la possibilità di modificare ulteriormente il comma 1 dell'articolo 5, sostituendo le parole «le rate delle operazioni di credito agrario» e «a prevalente indirizzo olivicolo» con espressioni a suo giudizio più pertinenti.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 5.63.

Dopo che il senatore MARINI ha illustrato l'emendamento 5.15, il senatore GERMANÀ illustra l'emendamento 5.17, finalizzato ad estendere i criteri per la determinazione delle aziende agricole a favore delle quali applicare le provvidenze recate dal comma 1 dell'articolo 5. I maggiori oneri sono coperti dall'emendamento 5.18.

Il senatore PIATTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.58.

Il senatore MARINI illustra congiuntamente gli emendamenti 5.43, 5.44, 5.45, 5.47 e 5.30 recanti la copertura per i maggiori oneri derivanti da emendamenti precedentemente illustrati.

I presentatori rinunciano quindi ad illustrare gli emendamenti 5.53, 5.38, 5.55, 5.32 e 5.24. Dopo che il senatore GERMANÀ ha illustrato l'emendamento 5.19, finalizzato ad estendere i benefici previsti anche alle aziende agrumicole della Sicilia, il senatore MINARDO aggiunge la firma a tale emendamento.

Dopo l'accantonamento dell'articolo 5, si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Il senatore CUSIMANO, concordando con quanto dichiarato in aperta di seduta dal senatore Piatti in merito all'emendamento 5.0.2, ritira l'emendamento 5.0.3.

Si dà per illustrato l'emendamento 5.0.1.

Il senatore CUSIMANO aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.0.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Staniscia ha riformulato l'emendamento 6.1, sul quale dovrà pronunziarsi la 5ª Commissione permanente, nei termini seguenti:

Art. 6

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I benefici creditizi relativi a mutui contratti a valere sulla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 16, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività restano valide anche nel caso di parziale realizzazione del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 252, purchè il progetto di sviluppo del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.

1-ter. I benefici creditizi relativi a mutui contratti a valere sulla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 15, comma 16, per solo consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto di sviluppo integrato approvato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 252, purchè il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi della stessa legge 11 marzo 1988, n. 67.».

6.1 (nuovo testo)

STANISCIA, PREDA

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 6.2.

Dopo l'accantonamento dell'articolo 6 si passa alla illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 6.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 6.0.3 da parte del sottosegretario BORRONI, si danno per illustrati tutti gli altri emendamenti aggiuntivi.

Il senatore CUSIMANO, riprendendo le considerazioni svolte in apertura di seduta, sollecita il relatore ad verificare la possibilità di reperire risorse finanziarie aggiuntive al fine di superare il parere contrario alla 5^a Commissione su alcuni emendamenti.

Il relatore BARRILE, pur giudicando legittime le sollecitazioni del senatore Cusimano, sottolinea l'urgenza di approvare in tempi rapidi il disegno di legge senza ampliarne eccessivamente il contenuto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

134ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, nn. 26, 42, 43 e 50 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C10ª, 0006ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo mentre era in corso la discussione generale.

Interviene il senatore GAMBINI, il quale sottolinea preliminarmente l'importanza dell'iniziativa dello sportello unico sotto il profilo del rilancio delle attività produttive e dell'occupazione. A tale riguardo, egli suggerisce che nell'individuazione degli insediamenti produttivi cui si applica la normativa, a quelli dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, già previsti nello schema di regolamento, si affianchi anche il turismo. Vi è da considerare, in proposito, che nel campo delle varianti agli strumenti urbanistici la giurisprudenza costantemente assimila le attività turistiche alle altre attività produttive. D'altra parte, alcuni degli emendamenti presentati al disegno di legge-quadro sul turismo all'esame della Commissione, puntano a rendere più spedita la realizzazione di infrastrutture turistiche: tali emendamenti potrebbero essere superati, ove l'impostazione da lui suggerita fosse accolta nel regolamento in esame.

La formula normativa adottata per addivenire alla variante urbanistica nell'ambito dello schema di regolamento, poi, potrebbe rivelarsi insufficiente per il conseguimento dell'obiettivo. Ricordando al riguardo come per i mondiali del 1990 si scelse la via della dichiarazione di opera pubblica per l'ottenimento della variante, suggerisce il ricorso ad un meccanismo simile. È stato poi sollevato il problema dell'incidenza del provvedimento in esame sulla pianificazione unitaria del territorio da parte dei comuni: in proposito si potrebbe pensare a dei bandi semestrali che raggruppino tutte le richieste che comportino varianti, consentendo così ai suddetti enti di recuperare attraverso un unico provvedimento l'ottica unitaria. In tal modo si conseguirebbe il duplice obiettivo di salvaguardare la speditezza della procedura e di mantenere le singole varianti in un ambito pianificatorio più vasto.

Il senatore LAGO lamenta da parte del Governo un esercizio troppo ampio della delega ad esso conferita, pervenendosi attraverso essa anche alla modifica di leggi fondamentali di tutela del territorio. Il testo normativo in esame, per alcuni suoi aspetti, si presta a possibili abusi di stampo elettoralistico da parte dei comuni. Egli ritiene, poi, che la pianificazione del territorio non possa essere affidata ad un solo ente e che in particolare non si possano estromettere del tutto da tale ambito le province. Conclude, quindi, preannunciando il voto contrario della Lega nord per la Padania indipendente.

Il senatore TRAVAGLIA sottolinea preliminarmente come lo schema di regolamento in esame non possa prescindere dallo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione bicamerale per l'attuazione della legge n. 59 del 1997 e dalle modifiche che, rispetto al testo proposto al Parlamento, esso potrebbe comportare. Passando al merito, si sofferma innanzitutto sulla procedura che prevede l'autocertificazione, rilevando l'esclusione da tale procedura delle grandi imprese interessate dalla cosiddetta «legge Seveso». Quanto allo sportello unico, rileva come le procedure che stanno a monte di esso, sono rimaste sostanzialmente invariate, in assenza di qualsiasi intervento semplificatorio. È del tutto assente, poi, l'individuazione di sanzioni per la pubblica amministrazione, in caso di mancato rispetto del termine previsto, con la conseguenza di vanificare le buone intenzioni sottese al provvedimento.

Il senatore DEMASI, rilevato come lo schema di regolamento in esame si innesti su uno schema di decreto legislativo ancora *in itinere*, si sofferma innanzitutto sulle esigenze di semplificazione della legislazione in materia, passando poi a considerare i compiti affidati al cosiddetto sportello unico che – nella misura in cui si pone come collaboratore nei confronti dell'impresa – può dare origine alla creazione di pregiudizi su presupposti ancora da verificare: non bisogna dimenticare, infatti, che l'impresa presenta un progetto di massima ancora da definire. Lo sportello unico, poi, dovrebbe utilizzare strutture e personale già presenti nei pubblici uffici, mentre sono

a tutti note le inadeguatezze dei medesimi, che rendono alquanto incerto il conseguimento degli obiettivi che ci si prefiggono.

Passa, quindi, a considerare il comma 12 dell'articolo 4, al cui riguardo paventa la possibilità che il titolare di un interesse individuale possa bloccare il procedimento, vanificando tutte le semplificazioni procedurali previsti. Nel campo degli strumenti urbanistici, poi, si pone la Conferenza dei servizi al di sopra delle singole amministrazioni. Tale scelta va valutata con la massima attenzione, onde evitare che attraverso di essa si vanifichino le istanze di salvaguardia dell'ambiente: si riferisce in particolare all'ipotesi di territori privi di piano regolatore o di piano di insediamento produttivo. La Conferenza dei servizi deve essere considerata come uno strumento tecnico e non può diventare così importante da far venir meno, attraverso una sua decisione, tutte le garanzie previste in caso di variante edilizia. Come caso emblematico dei danni che possono derivare al territorio dallo scavalco dei meccanismi di pianificazione urbanistica, ricorda quanto è avvenuto a Salerno, dove la zona industriale è sorta in un'area a vocazione turistica, conseguendo oggi il risultato, fortemente negativo, della compresenza di un territorio deturpato e di un polo industriale in crisi.

La senatrice FIORILLO, nell'associarsi ai rilievi esposti dal relatore, sottolinea comunque come il provvedimento in esame costituisca, nel suo impianto, una risposta adeguata all'esigenza di semplificazione delle procedure amministrative, che costituisce uno dei fattori essenziali per incentivare lo sviluppo delle attività imprenditoriali.

Il senatore MUNGARI ritiene che lo schema di regolamento in titolo non possa essere esaminato e valutato prima della emanazione del decreto legislativo di cui costituisce la normativa di attuazione. Propone quindi di sospendere l'esame del provvedimento, riservandosi di intervenire ulteriormente sul merito dello stesso.

Il senatore Athos DE LUCA condivide i rilievi mossi dal relatore; più in particolare ritiene che, quanto disposto dagli articoli 2 e 5 metta in questione l'intera attività di pianificazione del territorio come regolata dalla vigente normativa. Auspica, quindi, una riformulazione del testo nel senso indicato dal relatore.

Intervengono quindi i senatori PONTONE e WILDE – che si associano ai rilievi mossi dal senatore Mungari, sottolineando, in particolare, la discutibile legittimità della procedura seguita dal Governo – nonché il senatore LARIZZA, che richiama l'opportunità di seguire un procedimento più coerente.

Il sottosegretario CARPI, alla luce dei rilievi emersi nel dibattito, si dichiara disponibile, a nome del Governo, ad accettare una proroga del termine, previsto per l'espressione del parere sullo schema di regolamento in esame, ad un momento successivo alla definitiva approvazione del decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti am-

ministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della legge n. 59 del 1997.

Il presidente CAPONI, nel ricordare che la citata legge n. 59 del 1997 prevede un termine di trenta giorni per l'espressione del parere da parte della Commissione, e che ciò abbia imposto alla Presidenza di mettere all'ordine del giorno l'esame dello schema di regolamento in titolo, alla luce dell'impegno del rappresentante del Governo, propone di sospendere l'esame del provvedimento in attesa della definitiva approvazione del citato decreto legislativo.

Il relatore NIEDDU, nell'apprezzare la disponibilità del Governo, e nel condividere la conseguente proposta del Presidente, ribadisce i propri rilievi sul merito del provvedimento in esame che, a suo avviso, impropriamente incide su materie regolate da fonti di rango primario. Invita, in particolare, il Governo a valutare attentamente l'impatto di quanto disposto dallo schema in esame sulla normativa urbanistica e sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, segnatamente sui meccanismi di funzionamento della Conferenza di servizi.

Rilevato, poi, come nel corso del dibattito presso la competente Commissione bicamerale sia emersa l'opportunità di modificare gli articoli 22 e 24 del citato schema di decreto legislativo sul trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, invita il Governo a modificare conseguentemente quanto disposto dall'articolo 2 dello schema in esame.

Quanto ai rilievi mossi dal senatore Gambini, non ritiene opportuno equiparare agli impianti produttivi, ai fini di quanto previsto dallo schema di regolamento in esame, tutte le strutture utilizzate dalle imprese turistiche. Egualmente incongrua appare, a suo avviso, l'ipotesi di prevedere bandi semestrali per le richieste che comportino varianti agli strumenti urbanistici: tale ipotesi contrasterebbe, infatti, con le scansioni temporali previste dalla disciplina recata dallo schema in esame.

Il sottosegretario CARPI chiarisce come sia intenzione del Governo, accettando i rilievi in tal senso mossi dal relatore, inserire nel decreto legislativo, più volte citato, materie oggetto di disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame. Anche con riferimento agli articoli 2 e 5, il Governo ritiene opportuno accedere ai rilievi emersi nel corso dell'esame parlamentare e, conseguentemente, riformulare integralmente l'articolo 2 e rivedere quanto disposto all'articolo 5.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

207^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore Michele DE LUCA, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo disciplina aspetti del rapporto di lavoro pubblico che esulano, in larga misura, dalla competenza della Commissione, dato che la disciplina del pubblico impiego rientra integralmente nella competenza della 1^a Commissione permanente del Senato, mentre è attratto nella competenza della Commissione lavoro - pubblico e privato - della Camera dei deputati. Resta da domandarsi, tuttavia, se la cosiddetta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non possa comportare anche un assetto delle competenze diverso da quello sopra richiamato. A prescindere da questa riflessione, appare comunque opportuno esaminare le disposizioni in materia di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame, al fine di valutare una ipotesi di coordinamento con il disegno di legge n. 2305, recante norme per la promozione e incentivazione del telelavoro, all'esame della Commissione in sede referente. La norma in questione stabilisce, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di lavoro a distanza ed adottare misure consequenziali, quali l'installazione di apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari, nonché l'autorizzazione dei propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, demandandone la disciplina delle modalità organizzative

ad emanando regolamento di delegificazione, di cui al comma 2, oppure a leggi di regioni o province autonome, di cui al comma 3, mentre la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, dovrebbe provvedere ad adeguare alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati, così come previsto al comma 4. Resta da chiarire, tuttavia, che il rinvio alla sola contrattazione collettiva non intende innovare – con specifico riferimento al telelavoro – il sistema delle fonti che disciplinano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; infatti la contrattazione collettiva si coniuga – nel prospettato sistema di fonti – con le disposizioni del Capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e con le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nè si ha motivo per escludere il concorso della fonte legale nella disciplina del telelavoro, tanto più ove si consideri che è proprio la inadeguatezza della disciplina contrattuale nella stessa materia – sia pure con riferimento al lavoro privato – a giustificare l'intervento legislativo promosso con il disegno di legge n. 2305. Il chiarimento prospettato – da affidare, se necessario, ad intervento emendativo che stabilisca comunque, anche attraverso il silenzio, l'applicazione del generale sistema di fonti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni – consentirebbe l'applicazione delle norme del disegno di legge testè menzionato anche al telelavoro prestato da dipendenti di amministrazioni pubbliche, così come espressamente stabilito, peraltro, dall'articolo 8, comma 2, dello stesso disegno di legge n. 2305. In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere favorevole integrato con le osservazioni da lui svolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 44) CURTO ed altri: *Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori*

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Novi Ligure e Taranto, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento)

(R162 000, C11ª, 0004°) (R048 000, C11ª, 0003°)

Prosegue l'esame del Documento in titolo, sospeso nella seduta del 12 marzo 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 marzo si è convenuto di rinviare la decisione in ordine alla proposta di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione dello stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'esigenza di approfondire i termini di tale proposta, compresa la

richiesta, formulata da alcuni senatori, di estendere l'ambito dell'indagine, includendovi anche la valutazione della situazione dello stabilimento di Novi Ligure, nonché dell'esigenza di consentire al senatore Curto, quel giorno in missione per conto del Senato, di prendere parte alla discussione.

Il senatore CURTO, ringraziato il Presidente per il rinvio ad oggi della decisione definitiva riguardante la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva, osserva che il recente incidente nello stabilimento di Taranto dell'ILVA, nel quale ha trovato la morte un operaio, induce a considerare la non più differibile esigenza di un'incisiva e tempestiva iniziativa parlamentare. Egli pertanto ribadisce quanto da lui già affermato nel corso della discussione: ove non si ritenga di dover procedere immediatamente allo svolgimento di un'inchiesta parlamentare, non ha obiezioni relativamente all'avvio di una indagine conoscitiva, da concludere nel più breve tempo possibile, restando peraltro impregiudicata la possibilità che, all'esito di tale procedura informativa, la Commissione riprenda comunque l'esame del Documento in titolo.

Il senatore MANZI, nel confermare il suo assenso alla proposta di indagine conoscitiva, sottolinea l'esigenza che nell'ambito di essa si verifichi anche la condotta tenuta dalle autorità provinciali competenti, considerato che l'incidente mortale testè ricordato dal senatore Curto – ed è il terzo in poco tempo – insieme alla recente sentenza di condanna dell'azienda per condotta antisindacale conferma l'estrema gravità della situazione determinatasi in seno allo stabilimento di Taranto dell'ILVA.

Il senatore PELELLA, dato atto al senatore Curto di aver assunto nel dibattito una posizione obiettiva e priva di pregiudiziali, sottolinea il deterioramento della situazione nello stabilimento ILVA di Taranto, anche in relazione alla notizia dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro, e ritiene che anche in questa occasione la Commissione debba rafforzare l'impegno che la ha caratterizzata sin dall'inizio della legislatura in particolare sulla materia della sicurezza del lavoro, individuando gli strumenti operativi più adeguati. A tale proposito, ritiene giusto, anche a fronte della crescente drammaticità della condizione operaia negli stabilimenti del gruppo ILVA – e più in generale a fronte di una tendenza diffusa a considerare la condizione operaia come questione connotata ormai da una valenza residuale – mantenere la scelta di processualità delle iniziative da assumere da parte della Commissione, attivando in prima istanza la procedura di indagine conoscitiva, che può servire ad acquisire ulteriori elementi e, eventualmente, a corroborare la proposta di inchiesta parlamentare contenuta nel documento all'esame, senza incorrere in accuse di massimalismo o di demagogia.

Il senatore BATTAFARANO ricorda di avere ricevuto la notizia dell'incidente mortale all'ILVA nella giornata di venerdì scorso, mentre partecipava a un'assemblea in un quartiere operaio di Taranto, e di aver

avuto quindi modo di constatare direttamente come sia sentita tra la cittadinanza l'esigenza di un'iniziativa del Parlamento in una situazione sempre più grave. Risulta pertanto confermata, da tali drammatiche circostanze, la scelta di privilegiare la rapidità dell'intervento, dato che l'attivazione della procedura d'indagine è subordinata soltanto all'autorizzazione della Presidenza del Senato, mentre l'*iter* del Documento in titolo sarebbe comunque condizionato nei tempi dalle scadenze connesse alla programmazione dei lavori dell'Assemblea. La scelta dell'indagine conoscitiva peraltro non preclude la possibilità, una volta effettuate le valutazioni connesse alle conclusioni della procedura informativa, di proseguire nel comune obiettivo di accertare la situazione esistente presso gli stabilimenti del gruppo ILVA, in particolare per quel che riguarda la sicurezza, eventualmente mediante l'adozione di altri strumenti, a partire dall'inchiesta parlamentare.

Dopo che il senatore SCHIFANI ha confermato di aderire alla proposta di svolgere un'indagine conoscitiva, nei termini emersi nel corso della discussione, e dopo che il PRESIDENTE ha chiarito, rispondendo ad un quesito posto dal senatore Michele DE LUCA, che l'indagine si svolgerebbe comunque nell'ambito proprio della competenza della Commissione, il senatore MANFROI auspica che l'indagine che la Commissione si accinge a varare, e che trova consenziente la sua parte politica, venga comunque svolta con spirito di equità e senza partire da una posizione di condanna pregiudiziale dell'azienda.

Dopo un intervento del senatore MULAS, che esprime apprezzamento per la scelta di aver rimandato alla seduta odierna la decisione sull'indagine conoscitiva, il PRESIDENTE osserva che dal dibattito emerge la propensione a svolgere un'indagine conoscitiva entro un termine breve - che dovrà comunque tenere conto dei periodi di interruzione dei lavori parlamentari decisi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - e con un numero contenuto di sedute. Propone quindi di integrare l'elenco dei soggetti da ascoltare, inserendo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché la rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento, oltre ai sindacati provinciali.

Il relatore MONTAGNINO rileva come l'iniziativa promossa dal senatore Curto e quella del senatore Battafarano siano accomunate dall'intento di promuovere tempestivi accertamenti in ordine a una situazione, quella esistente presso l'ILVA di Taranto, che dà adito a viva preoccupazione. In presenza di ripetuti incidenti anche gravissimi e delle ricorrenti denunce circa la violazione delle norme sul collocamento e dei diritti sindacali. Si tratta di questioni sulle quali non vi è luogo per divisioni di schieramento.

Nelle presenti condizioni, lo strumento dell'indagine conoscitiva appare idoneo a coniugare l'efficacia operativa con la speditezza degli accertamenti. La prospettiva di un'inchiesta parlamentare non va peraltro abbandonata, ma soltanto accantonata, in quanto potrà risultare nel prosieguo opportuno, una volta conclusa l'indagine co-

noscitiva, riprendere in esame la proposta di cui al Doc. XXII, n. 44.

Il senatore MANFROI suggerisce di estendere l'ambito dell'indagine conoscitiva al funzionamento degli organi di controllo.

Il PRESIDENTE fa presente che è già prevista l'audizione dei responsabili degli ispettorati del lavoro e delle ASL territorialmente competenti.

Il senatore CURTO esprime apprezzamento per i termini con i quali il relatore ha prospettato le scelte che la Commissione ha di fronte, rilevando come, alla stregua di alcuni dei precedenti interventi, fosse affiorato un atteggiamento riduttivo rispetto alla portata delle implicazioni della situazione determinatasi presso l'ILVA di Taranto. In effetti, tale vicenda sembra rivestire carattere emblematico dei rischi esistenti rispetto ad una prospettiva di lavoro e di sviluppo per il Sud, specie in rapporto all'affermarsi di procedure poco trasparenti nelle privatizzazioni.

Per quanto riguarda l'ipotesi di dar luogo ad un accantonamento dell'inchiesta parlamentare, appare indispensabile chiarire se, a conclusione dell'indagine conoscitiva, si procederà in ogni caso a promuovere tale inchiesta ovvero se si tratta soltanto di uno scenario eventuale. Nel primo caso, non avrebbe alcuna difficoltà ad aderire alla proposta di promuovere, intanto, una indagine conoscitiva, ma appare opportuno che in questa sede sia assunto un impegno da parte di tutte le forze politiche affinché, una volta esaurito il periodo assegnato per il suo svolgimento, si proceda nel senso dell'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

In ogni caso, appare opportuno che fra le persone da audire nel corso dell'ipotizzata indagine conoscitiva figurino il responsabile provinciale dell'INAIL e quello dell'Ispettorato del lavoro, come pure i titolari dei competenti uffici giudiziari di Taranto e i rappresentanti dei sindacati autonomi operanti presso l'ILVA, ove forniti di idonea rappresentatività. Al termine delle audizioni, appare inoltre senz'altro opportuno procedere ad un sopralluogo presso l'ILVA di Taranto.

Il senatore BATTAFARANO si dichiara favorevole ad un'integrazione dell'elenco delle audizioni in programma nei termini richiamati dal Presidente e dagli altri intervenuti.

Per quanto riguarda il nesso fra l'indagine conoscitiva da lui proposta e la Commissione d'inchiesta, non ha alcuna difficoltà ad associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, che peraltro non sono sul punto in questione difformi da quelle prospettate dagli altri senatori intervenuti.

In merito alla durata dell'indagine, pur essendo dell'opinione che trenta giorni possano essere sufficienti, fa presente che i tempi effettivamente disponibili devono essere valutati tenendo conto della necessità di acquisire l'autorizzazione del Presidente del Senato e del periodo coincidente con le prossime festività pasquali e con

la settimana di sospensione dei lavori parlamentari programmata dal 14 al 18 aprile.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di far emergere in modo inequivoco nella presente sede i termini della scelta che la Commissione ha di fronte circa l'ulteriore corso degli accertamenti sulla situazione esistente presso l'ILVA di Taranto.

Al riguardo, rileva che, qualora si ritenesse comunque necessario il ricorso allo strumento della Commissione d'inchiesta, non avrebbe senso promuovere un'indagine conoscitiva sulla stessa materia, essendo senz'altro più logico intraprendere direttamente la prima strada.

Alla stregua del dibattito sin qui svoltosi, l'orientamento sembra peraltro quello di procedere ad un'indagine conoscitiva, riservandosi poi, sulla base delle conclusioni alle quali si sarà pervenuti, a verificare se sia necessario dar luogo ad ulteriori accertamenti nella forma dell'inchiesta parlamentare.

Il senatore CURTO rileva come una parte degli accertamenti contemplati nella proposta di inchiesta parlamentare da lui presentata, e segnatamente quelli di cui all'articolo 2, comma 1, nn. 1 e 5, presentino profili che esulano dalle competenze della Commissione lavoro. Su tali aspetti si renderà pertanto probabilmente necessario, in un secondo tempo, procedere ad un'inchiesta parlamentare.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di definire in questa sede l'orientamento della Commissione circa l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, ricordando come nello scorso mese di maggio il Comitato paritetico incaricato dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del lavoro abbia già effettuato una visita a Taranto, incontrando buona parte dei soggetti che in ipotesi dovrebbero essere auditi durante l'eventuale nuovo sopralluogo.

Ricorda infine che è stata espressa una sollecitazione nel senso di estendere l'ambito degli accertamenti anche agli stabilimenti di Torino e di Novi Ligure.

Il relatore MONTAGNINO ribadisce quanto già affermato circa l'opportunità di accantonare, ma non abbandonare, la prospettiva dell'inchiesta parlamentare. Soltanto dopo il completamento degli accertamenti nell'ambito dell'indagine conoscitiva si potrà decidere se sia necessario ricorrere allo strumento della Commissione d'inchiesta. È chiaro che, ove vi fosse sin d'ora la determinazione ad avvalersi di tale strumento, sarebbe inutile promuovere un'indagine conoscitiva.

Per quanto riguarda l'ipotesi di effettuare un sopralluogo nella città di Taranto, si dichiara in linea di massima favorevole, pur ritenendo che una valutazione circa la sua effettiva utilità potrà essere effettuata soltanto a conclusione delle audizioni.

Dopo un breve intervento del senatore CURTO, il quale insiste sull'opportunità di procedere comunque ad un sopralluogo nella città di

Taranto, anche al fine di incontrare il locale prefetto, il senatore BATTAFARANO rileva l'opportunità di far sì che nel corso dell'ipotizzato sopralluogo, si proceda ad incontrare la direzione aziendale dell'ILVA, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la Rappresentanza sindacale aziendale.

Interviene quindi il senatore PELELLA, il quale ribadisce l'opportunità di definire soltanto in un secondo momento se sia necessario procedere ad un sopralluogo a Taranto, sulla base delle indicazioni che emergeranno nelle audizioni.

Dopo un breve intervento del senatore BATTAFARANO, il quale propone di inserire fra le persone da audire anche la rappresentanza sindacale e quella aziendale dell'ILVA di Novi Ligure, come pure la competente ASL, il PRESIDENTE segnala come da ciò possa derivare l'opportunità di un ampliamento del termine di trenta giorni previsti per il completamento dell'indagine conoscitiva; al riguardo, propone di elevare tale termine, nel massimo, a due mesi.

La Commissione conviene.

La Commissione delibera quindi di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva nei termini riassunti dal relatore, e con le integrazioni emerse dal dibattito e fatte proprie dal relatore stesso, sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Novi Ligure e di Taranto. Risulta, pertanto, assorbita la proposta di indagine conoscitiva sulla situazione esistente presso lo stabilimento ILVA di Taranto, già all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame del Doc. XXII, n. 44 è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(275) MARTELLI. – *Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario*

(2405) MONTELEONE. – *Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale e aveva avuto luogo la replica del relatore.

Dopo una breve replica del sottosegretario BETTONI BRANDANI che, nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, rileva la necessità di trovare elementi di interazione che superino una conflittualità inutile e dannosa tra l'università e il mondo della sanità, il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 21 aprile 1998.

IN SEDE DELIBERANTE

(3091) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 marzo 1998.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente aveva avuto luogo la discussione generale.

La relatrice DANIELE GALDI, intervenendo in sede di replica, esprime vivo apprezzamento per tutti gli interventi svolti in discussione generale, che hanno messo in luce come il disegno di legge in discussione rappresenti, più che una modifica, un'integrazione della legge n. 104 del 1992; il testo in discussione tiene conto infatti del rilievo assunto negli ultimi anni dagli *handicap* più gravi, sia a causa di fenomeni come l'aumento, ad esempio, delle tetraplegie causate da incidenti, sia perchè il grande miglioramento registrato nel nostro Paese negli ultimi decenni nel tenore di vita e nella qualità dell'assistenza sanitaria, ha portato ad un allungamento della speranza di vita dei pluriminorati fisici, psichici e sensoriali, che spesso in passato non superavano l'età dello sviluppo.

Nel sottolineare come lo spirito del provvedimento, che è quello di venire incontro alle esigenze dei più disagiati fra i cittadini colpiti dagli *handicap*, non possa che presupporre una ferma volontà politica di eliminare gli abusi verificatisi nel passato in materia di sostegno all'invalidità, la relatrice si sofferma sulla proposta della senatrice Carla Castellani di prevedere, quale elemento di riflessione e approfondimento sulle politiche dell'*handicap*, una relazione annuale del Governo al Parlamento, oltre alla conferenza triennale di tutti gli operatori già prevista dal testo in discussione; in proposito la relatrice ritiene che la percorribilità di tale proposta, su cui ella concorda, debba essere valutata dal Governo alla luce della possibilità di armonizzare tale cadenza annuale con quella prevista per l'invio delle relazioni delle Regioni al Ministero della sanità.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa alle considerazioni della relatrice, auspicando che il disegno di legge in discussione possa incontrare al Senato lo stesso largo consenso avuto alla Camera dei deputati.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di Lunedì 6 aprile 1998.

(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche

(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche

(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche

(1648) DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica

(1619) SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche

(2019) TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo 1997.

La relatrice DANIELE GALDI illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo elaborato dal comitato ristretto.

La relatrice osserva in primo luogo che i disegni di legge in titolo testimoniano l'esigenza di promuovere, attraverso la valorizzazione di tutte le professionalità coinvolte, un articolato sviluppo del sistema sanitario italiano basato sul miglioramento dei percorsi assistenziali, sull'implementazione dei servizi sanitari, sull'incremento e l'ottimizzazione delle risorse tecnologiche.

Occorre dire che una parte delle finalità recate dai disegni di legge in titolo, quelle cioè più propriamente relative all'aspetto organizzativo delle professioni sanitarie, ha trovato risposta nel disegno di legge n. 2586, approvato dal Senato fin dallo scorso autunno e attualmente all'esame della Camera dei deputati, con il quale si equiparava il titolo di studio richiesto per le varie professioni - il diploma universitario - e si trasformavano i collegi professionali in Ordini.

Sul presupposto di una rapida approvazione del suddetto disegno di legge, il comitato ristretto ha ritenuto di poter elaborare un testo particolarmente agile che, ai primi quattro articoli, individua e definisce le quattro aree delle professioni sanitarie (infermieri e ostetriche; area della riabilitazione; area tecnico-sanitaria; area della vigilanza e dell'ispezione).

Tali articoli dettano anche disposizioni sull'emanazione da parte del Ministero della sanità di linee guida per le regioni dirette a individuare nelle singole aziende sanitarie i criteri per attribuire la responsabilità e la gestione delle attività di competenza delle professioni delle varie aree.

L'articolo 5 attribuisce al Ministro dell'università, di concerto con il Ministro della sanità, il compito di individuare, anche ai fini della formazione di quadri dirigenti, specifici corsi di laurea e di specializzazione riservati agli esercenti le professioni sanitarie che siano in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

L'articolo 6 prescrive che il Ministro della sanità proceda all'inclusione delle diverse figure professionali esistenti nelle quattro aree su indicate, e rinvia alla contrattazione collettiva la determinazione dei livelli di inquadramento e di diversa responsabilità e competenza del personale sanitario.

L'articolo 7, infine, istituisce presso il Ministero della sanità un osservatorio con il compito di verificare l'attuazione della nuova legge.

La relatrice Daniele Galdi conclude manifestando l'opportunità che la Commissione richieda il trasferimento dei provvedimenti in esame alla sede deliberante.

Il presidente CARELLA, nel ringraziare la senatrice Daniele Galdi per il proficuo lavoro svolto, rinvia il seguito dell'esame.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C12^a, 0037^o)*

Il senatore TOMASSINI chiede chiarimenti sull'iter dei disegni di legge nn. 941 e connessi, relativi al riconoscimento giuridico del registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Il presidente CARELLA ricorda che la discussione dei disegni di legge richiamati dal senatore Tomassini è stata sospesa in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo presentato dal relatore. Egli ricorda altresì che la Commissione bilancio aveva chiesto una relazione tecnica al Ministero del tesoro circa gli eventuali oneri recati dal testo unificato.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che il Ministero della sanità si è attivato presso il Ministero del tesoro fornendo gli indispensabili elementi tecnici per la valutazione degli oneri.

La seduta termina alle ore 16.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 251-431-744-1648-1619-2019**

**Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione e della professione
ostetrica**

Art. 1.

(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando il metodo del *nursing* e del piano di assistenza per obiettivi.

3. Lo Stato e le Regioni promuovono nelle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristiche-ostetriche al fine di contribuire al diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio Sanitario Nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della Sanità in Italia a quelle degli altri Stati dell'Unione Europea.

4. Il Ministero della Sanità previo parere della Conferenza Stato Regioni emana linee guida per:

a) l'attribuzione in tutte le Aziende Sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Art. 2.

(Professioni sanitarie riabilitative)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione,

alla cura, alla riabilitazione e a procedure diagnostiche al fine di espletare le competenze proprie previste dalla normativa vigente.

2. Lo Stato e le Regioni promuovono nelle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio Sanitario Nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i Servizi Sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3.

(Professioni tecnico-sanitarie)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, attività tecnico-diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Il Ministero della Sanità previo parere della Conferenza Stato Regioni emana linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecnico sanitarie.

Art. 4.

(Professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione svolgono con autonomia tecnico professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.

2. I Ministeri della Sanità e dell'Ambiente, previo parere della conferenza Stato Regioni emanano linee guida per: l'attribuzione in tutte le Aziende Sanitarie e nelle Agenzie Regionali per l'Ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione.

Art. 5.

(Formazione universitaria)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi e per gli effetti di

cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi di laurea e di specializzazione ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

Art. 6.

(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato di medicina del Consiglio Universitario Nazionale, include le diverse figure professionali esistenti in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. La contrattazione collettiva determina i livelli di inquadramento e di diversa responsabilità e competenza del personale in possesso dei titoli universitari di cui al presente articolo, ivi comprese le autonome aree dirigenziali.

Art. 7.

(Osservatorio sulle professioni sanitarie)

1. È costituito presso il Ministero della sanità l'Osservatorio sulle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione e sulla professione ostetrica con il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

171^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Bar-gone.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3040) Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP

(Discussione e rinvio)

Il presidente CARCARINO, prima di dare la parola al relatore, fa presente che i senatori dei Gruppi Lega Nord-per la Padania indipendente e Forza Italia hanno manifestato l'orientamento di richiedere la rimessione all'Assemblea per il provvedimento in titolo; chiede ai rappresentanti di tali Gruppi se intendano formalizzare la relativa richiesta, rilevando che l'Ente autonomo acquedotto pugliese, attualmente commissariato per irregolarità amministrative e di bilancio, versa in condizioni finanziarie drammatiche che è urgente sanare sia per l'importanza strategica dell'acquedotto, sia perchè l'esposizione debitoria riguarda prevalentemente imprese ormai sull'orlo del collasso, con pesanti conseguenze occupazionali per migliaia di lavoratori.

Il senatore AZZOLLINI dichiara che i senatori del Gruppo Forza Italia, modificando l'originario atteggiamento nei confronti del provvedimento in esame, si sono convinti dell'opportunità di mantenerne l'esame in sede deliberante.

Il senatore COLLA fa invece presente che il proprio Gruppo rimane dell'avviso di richiedere la rimessione all'Assemblea.

Il presidente CARCARINO fa presente che, non risultando in tal modo raggiunto il numero di firme prescritto dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il provvedimento rimane assegnato in sede deliberante.

Il relatore CONTE richiama in primo luogo la realtà dell'acquedotto pugliese che rappresenta la più grande via d'acqua del Mezzogiorno servendo un vasto territorio in cui ricadono le regioni Puglia, Basilicata, Campania e in parte Molise. Per questo motivo il futuro dell'Ente autonomo non può che essere disegnato in un'ottica di riqualificazione che tenga conto della distinzione tracciata nell'ambito della legge n. 36 del 1994 fra grande trasporto d'acqua e servizio idrico integrato, nel senso che a suo avviso l'Ente dovrà svolgere un ruolo fondamentale nella gestione di tale servizio ma dovrà nel contempo continuare ad assicurare il grande trasporto d'acqua. Esprimendo quindi un orientamento favorevole alla privatizzazione, pur consapevole della complessità dell'operazione, come si può già evincere dall'esperienza dei commissariamenti, fa presente che l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente fa emergere particolari aspetti critici, tale da renderla praticamente insostenibile senza un intervento di risanamento. È quindi senza dubbio condivisibile l'obiettivo del disegno di legge in esame, di ricostituire condizioni di normalità nello svolgimento delle funzioni attribuite all'Ente, per superare la realtà di un passato in cui l'emergenza era divenuta la regola inducendo comportamenti anche al limite dell'illegalità. Se si considera inoltre che la maggior parte dei debiti dell'Ente sono stati contratti nei confronti di imprese, soprattutto pugliesi, la cui attività rischia di essere messa a repentaglio, è agevole cogliere le opportunità che il risanamento finanziario dell'Ente può aprire in termini produttivi ed occupazionali, anche per il fatto di porre le basi di una seria programmazione per il futuro, atteso che le professionalità tecniche già presenti non possono attualmente dispiegarsi proprio per la grave situazione di dissesto in essere.

Il relatore illustra i due articoli di cui si compone il provvedimento, volti rispettivamente a concedere un contributo ventennale di 30 miliardi annui quale concorso statale a fronte dell'ammortamento dei mutui che l'Ente è autorizzato ad effettuare ai fini del risanamento, nonché a prevedere l'affidamento dei servizi bancari e finanziari da appaltarsi da parte dell'Ente secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 157 del 1995.

Auspica infine che il risanamento dell'Ente possa significare il ripristino di comportamenti rigorosi da parte di tutti i soggetti interessati all'attività del medesimo inaugurando una nuova fase di gestione delle risorse.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COLLA, dopo aver lamentato l'incoerenza del Gruppo di Forza Italia rispetto al cambio di sede, rammenta i precedenti di scarsa efficacia degli acquedotti nel Mezzogiorno: come per il Serino, le cui

opere di adduzione sono giudicate obsolete in Campania, anche il Sele è lungi dall'essere incanalato in strutture efficienti. Ma il dissesto amministrativo non si limita a ciò: lo sperpero di danaro pubblico è dimostrato dalla necessità di far capo ai contribuenti per ripianare un debito che l'Ente autonomo acquedotto pugliese ha accumulato in decenni di cattiva gestione.

La carenza di mentalità imprenditoriale dimostrata dal periodico attingere ai fondi pubblici dovrebbe essere sanzionata con un mutamento di gestione e non già con ulteriori conferimenti di risorse, l'esito dei quali non è pensabile sia diverso dai precedenti.

Il presidente CARCARINO rinvia alle repliche di relatore e Governo le precisazioni rispetto ad eventuali inesattezze contenute nell'intervento testè svolto.

Il senatore MAGGI si diffonde sulla natura dell'acquedotto pugliese, sulla sua ricaduta sulla realtà sociale circostante – ipotizzando lo svolgimento di audizioni, anche mediante sopralluogo, per cogliere appieno tali profili – ed a tale fine risale all'ultracentenaria storia dell'acquedotto pugliese, evidenziandone le sottese esigenze di risanamento e di giustizia sociale: dalla prima proposta di legge presentata alla Camera dei deputati dall'Imbriani nel 1888, alla sua ripresentazione nel 1890 con il Nicotera cofirmatario, la disamina si sviluppa attraverso i pareri contrari di Crispi e Giolitti, fino agli interventi favorevoli dei senatori Serena e Saracco. Il 6 giugno 1902 il disegno di legge per la realizzazione dell'acquedotto pugliese fu approvato dalla Camera dei deputati, seguita il 24 giugno dal Senato del Regno: entrava in vigore così la legge che attribuiva ad un consorzio – tra Stato, province e comuni – tutti i poteri necessari per iniziare l'opera, i cui lavori cominciarono nel 1906 con lo scavo della galleria dell'Appennino; nel 1919 l'acquedotto fu consegnato al consorzio, trasformatosi nell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

La peculiarità dell'opera è la gestione unitaria del ciclo delle acque, assolto dalla captazione alla distribuzione, alla gestione delle fognature e della depurazione, con riciclo delle acque reflue; in essa è altresì realizzata un'interconnessione fra i vari schemi idrici, che consente il trasferimento delle disponibilità di acque secondo un razionale equilibrio della distribuzione; inoltre, appositi laboratori di analisi effettuano un controllo chimico e batteriologico. L'intero complesso idraulico è costituito da 14.500 chilometri di rete idrica, distribuita su quattro regioni e servente nei confronti di una popolazione di 5 milioni di abitanti: come si vede, una realtà ben lungi dalle descrizioni semplicistiche di chi vorrebbe connotarla in termini riduttivi di mero pretesto per operazioni assistenzialistiche.

D'altro canto, una cultura dei lavori pubblici desueta ha troppo spesso prodotto una carenza endemica di manutenzione, destinando la maggior parte delle risorse all'ampliamento dell'acquedotto: ciò ha causato gli sperperi di danaro pubblico denunciati da diversi decenni, durante i quali una gestione diseconomica ha disatteso troppe volte il prin-

cipio secondo cui chi consuma – come chi inquina – deve pagare. La ricerca puntuale di tali responsabilità, perseguendo i flussi finanziari erogati con eccessiva facilità, potrebbe consentire un ripiano del *deficit* attuale: eppure, l'argomento dell'inesigibilità dei crediti vantati soprattutto verso gli enti locali è stato speso con una fretteolosità sospetta, in quanto potrebbe avvantaggiare comuni che della gestione diseconomica si sono valse per politiche assistenziali finalizzate alla ricerca del consenso.

Invece di resistere alle pressioni di tali organismi, il Governo ha prescelto una strada umiliante per le popolazioni, quale il commissariamento dell'Ente, disattendendo anche i suggerimenti espressi dalla Corte dei conti (che aveva sollecitato la nomina del presidente); nè si sono espressi con chiarezza intendimenti sul futuro dell'acquedotto, la cui trasformazione in società per azioni non è garanzia di economicità di gestione laddove l'azionista di riferimento rimanesse il Ministero del tesoro.

In concomitanza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente Carcarino rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0007º)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'11 marzo 1998.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà notizia del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla Commissione Giustizia sul disegno di legge n. 2625. Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 41, com-

ma 5, del Regolamento del Senato, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentano aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengono alla organizzazione della pubblica Amministrazione, nonché quelli che contengono disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5, alla 1 e alla 2 Commissione permanente. Non essendo decorso ancora il termine di otto giorni dalla data dell'invio, l'odierna seduta sarà dedicata alla sola illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento Tit.1, di cui propone un nuovo testo, volto a inserire tra le fattispecie previste anche la tratta in danno dei minori.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 1.1, tendente a inserire un articolo aggiuntivo prima dell'articolo 1, che prevede presso ogni distretto scolastico l'istituzione di un organismo formato da psicologi e neuropsichiatri infantili.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.2, volto a collocare le fattispecie previste nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 1.3 dei senatori Pianetta, Maggiore, Tomassini, cui aggiunge la propria firma, insieme al senatore Greco.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore CALLEGARO illustra gli emendamenti 2.1, 2.5, 2.15, 2.18, 2.27, 2.31, 2.32, 2.34 e 2.37.

La senatrice SALVATO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.2, 2.10, 2.28 e 2.29.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 2.3, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 600 del codice penale. Illustra altresì gli emendamenti 2.7, 2.17, 2.20, 2.26 e 2.33.

Il senatore CARUSO Antonino rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.8 dei senatori Follieri e Rescaglio, cui aggiunge la propria firma, e illustra gli emendamenti 2.11, 2.25, 2.36 e 2.38.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.9, 2.12 e 2.23.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 2.16, 2.21 e 2.22.

La senatrice BONFIETTI, relatore sui disegni di legge in titolo, illustra l'emendamento 2.19.

Si passa quindi agli emendamenti tendenti a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2. La Commissione concorda nel dare per illustrati gli emendamenti 2.01, 2.02 e 2.03.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI avverte quindi che il seguito della discussione sarà rinviato alla prossima seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI comunica che, accogliendo l'invito rivolto da vari Gruppi, la seduta della Commissione, già prevista per mercoledì 25 marzo alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 22.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2625**Titolo**

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia, il turismo sessuale e la tratta in danno di minori».

Tit.1

GRECO

Art. 1.

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1.

(Prevenzione degli abusi sessuali sui minori)

1. È prevista presso ogni distretto scolastico l'istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.

2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell'organismo di cui al comma 1.

3. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.

4. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell'attività scolastica e nel comportamento dell'allievo segnala con immediatezza il caso all'organismo di cui al comma 1».

1.1

SCOPELLITI

Sostituire l'**articolo 1** con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609-*decies* sono inseriti gli articoli da 609-*undecies* a 609-*quindecies*, introdotti dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 della presente legge».

1.2

CENTARO

Prima delle parole: «Nella sezione I» *aggiungere le seguenti:* «In adesione ai principi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine».

1.3

PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Art. 2.

All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile)».

2.1

CALLEGARO, BOSI

Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-bis del codice penale, come introdotto, con le seguenti: «Sfruttamento della prostituzione minorile».

2.2

SALVATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 600-bis. - *(Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile)*. – Chiunque induce alla prostituzione ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione di un minore d'età inferiore ai sedici

anni è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe un minore d'età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire dieci milioni. Non è punibile chi al momento del fatto è minore degli anni diciotto».

2.3 (Nuovo testo)

GRECO

Sopprimere il 1° comma dell'articolo 600-bis del codice penale introdotto dall'articolo 2.

2.4

CENTARO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale, dopo le parole: «con la reclusione» aggiungere le seguenti: «con esclusione del patteggiamento».

2.5

CALLEGARO, BOSI

All'articolo 2, comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-bis sostituire le parole: «da sei» «con le seguenti: «fino».

All'articolo 2, comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis sostituire le parole: «da sei mesi» con la seguente: «fino».

2.6

SCOPELLITI

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire le cifre: «sei» e «dodici», rispettivamente con le altre: «quattro» e «dieci».

2.7

GRECO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «due».

2.8

FOLLIERI, RESCAGLIO

All'articolo 2, nell'articolo 660-bis del codice penale, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«La pena è aumentata sino alla metà se il minore non ha ancora compiuto gli anni 10».

2.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dell'articolo 600-bis, sopprimere il secondo capoverso.

2.10

SALVATO

Al comma 1, sostituire il secondo comma del testo proposto dall'articolo 600-bis, del codice penale con il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti sessuali con un minore di anni diciotto ottenendone il consenso in cambio di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni. La pena è ridotta di un terzo se il minore ha compiuto i sedici anni o se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2.11

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 1, dell'articolo 2, nell'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale, sostituire dalla parola: «chiunque» fino alla parola: «milioni» con le seguenti: «chiunque compie atti o molestie sessuali, in cambio di denaro o altra utilità economica, nei confronti di un minore, anche se consenziente, che al momento del fatto non ha ancora compiuto gli anni 16, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 10 a 100 milioni.

2.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 2, dell'articolo 600-bis con il seguente:

«Aggiungere dopo il comma 1, dell'articolo 609-*quater*, il seguente comma:

“Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, pagando denaro od altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

2.13

CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire le parole da: «chiunque» a: «economica» con le altre: «chiunque costringe un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità».

Al comma 1, secondo capoverso, ultimo rigo, sostituire: «diciotto» con: «sedici».

2.14

SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, sostituire le parole: «compresa fra i quattordici e i sedici anni» con le seguenti: «inferiore ai diciotto anni».

2.15

CALLEGARO, BOSI

Nel comma 2 dell'articolo 600-bis, del codice penale sostituire l'espressione: «in cambio di danaro o di altra utilità» con la seguente: «dando od offrendo danaro od altra utilità».

2.16

FASSONE

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis, dopo la parola: «utilità», sopprimere la parola: «economica».

2.17

GRECO

Al comma 1, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni o con» con le seguenti: «da quattro a sei anni e con».

2.18

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nell'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale, dopo le parole: «da sei mesi a tre anni o» sostituire la: «o» con «e».

2.19

LA RELATRICE

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 600-bis, sostituire la vocale «o», posta tra le parole: «tre anni» e «con la multa» con l'altra «e».

2.20

GRECO

Nell'articolo 2, nel secondo comma dell'articolo 600-bis, del codice penale sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La pena è aumentata quando il fatto è commesso in occasione dei viaggi di cui all'articolo 600-quinquies. Non è punibile l'autore del fatto minore degli anni diciotto».

2.21

FASSONE

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, è inserito il seguente:

“Articolo 25-bis: (segue il testo invariato dei commi 3-bis e 3-ter, che assumono le cifre 1 e 2)”».

2.22

FASSONE

Al comma 2 le parole dall'inizio del comma fino a: «i seguenti commi:» sono da sostituire: «All'articolo 25-bis del regio decreto legge 29 luglio 1943 n. 1404, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n. 137, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:».

2.23

MAZZUCA POGGIOLINI

All'articolo 2, comma secondo, sostituire il capoverso 3-bis, con:

«Il Tribunale per i minorenni, qualora abbia notizia che un minore degli anni sedici esercita la prostituzione, adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore».

2.24

SCOPELLITI

Al comma 2, sostituire il testo proposto del comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 con il seguente:

«Chiunque abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione o ha compiuto atti sessuali ricevendone in cambio danaro o altra utilità è tenuto a darne comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per minorenni del luogo ove risiede. Il procuratore della Repubblica promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni può adottare i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni può procedere d'ufficio».

2.25CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO,
BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al 2 comma sostituire le parole del testo del 3-bis dall'inizio sino alle parole: «alla procura» con le seguenti:

«3-bis. Chiunque e in qualsiasi modo abbia notizia che un minore degli anni sedici esercita la prostituzione o vi è indotto o viene sfruttato, ne dà immediata comunicazione».

2.26

GRECO

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia» con le seguenti: «Chiunque, e in qualunque modo, abbia notizia».

2.27

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quattordici».

2.28

SALVATO

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».

2.29

SALVATO

Al comma 2, nel testo dei capoversi 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».

2.30

SCOPELLITI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, dopo le parole: «esercita la prostituzione» aggiungere le seguenti: «o vi è indotto, o viene sfruttato».

2.31

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448, del 1988, sostituire le parole: «può proporre» con le seguenti: «richiede».

2.32

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, del testo del 3-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «adotta» con le altre: «può adottare».

2.33

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 2, nel comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «può procedere» con le seguenti: «procede».

2.34

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, dell'articolo 2 nel comma 3-ter, sostituire le parole: «600-bis e 600-ter» con le parole: «609-quater 2° comma e 609-undecies».

2.35

CENTARO

Al comma 2, nel testo proposto del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, dopo le parole: «assistenza in Italia» aggiungere le seguenti: «da parte di parenti entro il terzo grado».

2.36CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO,
BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 2, nel comma 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sostituire le parole: «e, prima di» con le seguenti: «e anche al fine di».

2.37

CALLEGARO, BOSI

Al comma 2, nel testo proposto del comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, sopprimere le parole: «avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali».

2.38CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO,
BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detenzione, commercio e divulgazione di immagini e testi a sfondo sessuale relativi a minori di anni quattordici)

1. Dopo l'articolo 527 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 527-bis – (Detenzione, commercio e divulgazione di immagini e testi a sfondo sessuale relativi a minori di anni quattordici) – Chiunque detenga, commerci, divulghi, scambi o in qualunque modo utilizzi immagini o testi a sfondo sessuale che abbiano ad oggetto minori di anni quattordici è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei mesi a sei anni.

Si intende a sfondo sessuale l'immagine o il testo il cui scopo primario sia l'enfatizzazione descrittiva e distorta delle caratteristiche del minore.

In caso di condanna per il reato di cui al primo comma si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni”».

2.0.1

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-ter.

(Adescamento di minore)

1. Dopo l'articolo 530 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 530-bis – (Adescamento di minore). – Chiunque, con qualunque mezzo, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-octies, adeschi un minore degli anni quattordici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a nove anni.

Per adescamento si intende qualunque contatto, anche non fisico, stabilito con l'utilizzo di artifici, lusinghe o minacce nei confronti del minore sotto forme di proposta e volto al raggiungimento di uno scopo penalmente illecito.

In caso di condanna per il reato di cui al secondo comma si applica sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene di cui al comma 1, applicano anche nel caso in cui i reati siano compiuti da cittadini italiani all'estero, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale”».

2.0.2

COLLA, AVOGADRO

Dopo l'**articolo 2** è inserito il seguente:

«Art. 2-quater.

(Disposizioni comuni ai reati di cui agli articoli 527-bis e 530-bis)

1. Dopo l'articolo 530-bis del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 530-ter – (Disposizioni comuni ai reati di cui agli articoli 527-bis e 530-bis). – *Nel caso di condanna definitiva o di applicazione di misure di sicurezza per uno dei reati previsti dagli articoli 527-bis e 530-bis si fa sempre luogo alla pubblicazione per estratto della sentenza nonchè della foto segnaletica dell'imputato, su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale.*

Nel caso di sentenza di proscioglimento per incapacità di intendere o di volere per uno dei reati previsti al primo comma si fa sempre luogo all'applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numero 3 del codice penale, per un periodo minimo di sei mesi per il reato previsto dall'articolo 527-bis e per un periodo minimo di due anni per il reato previsto dall'articolo 530-bis”.

2.0.3

COLLA AVOGADRO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 11,30.

Parere su atti del Governo

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione - parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B40^a, 0005^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 19 marzo scorso, passando alla discussione della proposta di parere formulata dai relatori (*vedasi allegato 1*) e dei relativi emendamenti (*vedasi allegato 2*).

Su proposta del Presidente, la Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti al titolo II.

Il Presidente Mario PEPE constata l'assenza del deputato Turrone, presentatore dell'emendamento n. 9, al quale si intende che abbia rinunciato.

In relazione all'emendamento Pinggera 10, il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore per il titolo II*, ritiene che sia possibile inserire un'osservazione di carattere generale rivolta a chiarire che il decreto legislativo non modifica l'attuale assetto dei poteri e delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. In tal senso, ritiene accoglibile l'emendamento medesimo. Il senatore Armin PINGGERA, pur riconoscendo la validità della disposizione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in materia di competenze delle regioni e province autonome, ritiene opportuno, per esigenze di certezza del diritto, che sia chiaramente affermata la competenza primaria delle regioni e

province suddette in materia di artigianato, in quanto è invalsa la prassi da parte di taluni enti previdenziali di non tenere conto di tale competenza. Il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore per il titolo II*, dichiara, pertanto, di recepire con una osservazione specifica, di carattere meramente interpretativo, la problematica di ordine generale sollevata dal senatore Pinggera, che, conseguentemente, ritira l'emendamento.

Il Presidente Mario PEPE constata l'assenza del deputato Turrone, presentatore degli emendamenti da 11 a 20, ai quali si intende che abbia rinunciato.

Il senatore Ivo TAROLLI, quindi, raccomanda l'accoglimento del proprio emendamento n. 21, teso a chiarire che nelle zone montane l'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei comuni avviene attraverso le comunità montane. Il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore per il titolo II*, si dichiara disponibile ad accogliere l'osservazione, purchè riformulata nel senso di valorizzare il ricorso alla comunità montana come strumento preferenziale per l'esercizio delle funzioni in forma associata nelle zone montane. Conseguentemente, il senatore Ivo TAROLLI ritira l'emendamento.

Il Presidente Mario PEPE constata l'assenza del deputato Turrone, presentatore degli emendamenti da 22 a 31, ai quali si intende che abbia rinunciato.

In relazione al proprio emendamento n. 32, il senatore Armin PINGGERA rileva che il comma 4 dell'articolo 24 – di cui con l'emendamento medesimo si intenderebbe chiedere la soppressione – pone vincoli alle regioni a statuto speciale, che vanno al di là della previsione della legge-delega. Il senatore Ivo TAROLLI, nell'osservare a sua volta che la disciplina di cui all'articolo 24 contiene sia disposizioni di principio, sia disposizioni di dettaglio, ritiene improprio qualificare come principi generali dell'ordinamento dello Stato le une e le altre. Il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore per il titolo II*, ritiene che la questione possa considerarsi risolta con un'osservazione, a carattere generale, confermativa dei poteri spettanti nel nostro ordinamento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Il senatore Armin PINGGERA conseguentemente ritira l'emendamento con analogo motivazione. Vengono parimenti ritirati dai presentatori gli emendamenti Andreolli 33, Tarolli 34, Andreolli 35, Pinggera 36, Tarolli 37 e 38.

Il Presidente Mario PEPE constata l'assenza del deputato Turrone, presentatore dell'emendamento 39, al quale si intende che abbia rinunciato.

Il senatore Armin PINGGERA ritira quindi il proprio emendamento 40.

Dopo che il senatore Armin PINGGERA ha sottolineato la necessità di prevedere una più ampia competenza delle regioni in relazione

alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, gli emendamenti Pinggera 41 e 42, sui quali il relatore ha espresso parere contrario, vengono respinti dalla Commissione.

Il senatore Armin PINGGERA , quindi, raccomanda l'accoglimento del proprio emendamento n. 43, sottolineando l'importanza di decentrare le funzioni relative alle reti ad alta tensione per l'evidente interesse delle comunità locali quando tali reti passano presso i centri abitati. Dopo che il relatore ha espresso parere contrario al suddetto emendamento, la Commissione lo respinge.

Il senatore Armin PINGGERA ritira quindi il proprio emendamento n. 44.

Dopo che il relatore ha espresso parere contrario agli emendamenti Sarto 45 e Pinggera 46, la Commissione li respinge.

In relazione all'emendamento Sarto 47, il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore per il titolo II*, dichiara di recepire il primo punto dell'emendamento stesso e invita, pertanto, al ritiro delle parti restanti. Il presentatore aderisce quindi alla richiesta del relatore.

Indi, il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore per il titolo II*, dichiara di recepire anche l'emendamento Sarto 48.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI ritira quindi il proprio emendamento n. 49.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III*, dà innanzitutto conto di una riformulazione delle osservazioni relativamente all'articolo 82, nel senso di mantenere allo Stato – anzichè alle regioni come inizialmente proposto – le competenze relative alle centrali termoelettriche, raffinerie e depositi di oli minerali, nonchè relativamente all'articolo 85 per quanto concerne la progettazione delle grandi dighe. Indi, dichiara di recepire gli emendamenti Pepe 50 e Turroni 51.

Vengono quindi ritirati dal presentatore gli emendamenti Turroni 52 e 53 su invito del relatore, previa formulazione di un'apposita considerazione in premessa alla proposta di parere relativa al capo II del titolo III.

Dopo che il deputato Sauro TURRONI ha raccomandato l'accoglimento del proprio emendamento n. 54, in quanto a suo giudizio lo Stato deve garantire anche in questa materia livelli minimi omogenei di trattamento fra i cittadini, la Commissione respinge l'emendamento medesimo.

Viene quindi ritirato l'emendamento Sarto 55, già compreso nella proposta di parere. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento Sarto 56.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III*, dichiara di recepire l'emendamento Sarto 57.

Indi, gli emendamenti Turroni 58, 59 e 60, ai quali il relatore si è dichiarato contrario, vengono respinti dalla Commissione.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III*, dichiara di recepire l'emendamento Sarto 61.

Il deputato Sauro TURRONI raccomanda quindi l'accoglimento del proprio emendamento n. 62, con il quale si intende far sì che le regioni definiscano i contenuti delle sub-deleghe alle province in materia di pianificazione territoriale di coordinamento. Dopo che il relatore si è dichiarato contrario, la Commissione respinge l'emendamento.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III* dichiara di recepire l'emendamento Turroni 63.

Dopo che il relatore si è dichiarato contrario all'emendamento Tarrolli 64, quest'ultimo viene respinto dalla Commissione.

In riferimento all'emendamento Pinggera 65, riguardante i libri fondiari, Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III* si dichiara contrario trattandosi di materia prevista dal codice civile. L'emendamento, quindi, posto in votazione, viene respinto.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III*, dichiara di recepire l'emendamento Sarto 66.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Turroni 67, al quale si è dichiarato contrario il relatore.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III*, dichiara di recepire l'emendamento Sarto 68.

Dopo che il deputato Sauro TURRONI ha sollecitato l'accoglimento del proprio emendamento n. 69, ricordando lo scempio del litorale sardo determinato a suo giudizio da un non corretto assetto delle competenze, che ha evidenziato l'insufficienza di una tutela affidata esclusi-

vamente al livello regionale, la Commissione respinge l'emendamento medesimo.

Indi, la Commissione respinge gli emendamenti Turrone 70, Sarto 71 e 72, ai quali si è dichiarato contrario il relatore.

Con riferimento all'emendamento Turrone 73, il presentatore ne raccomanda l'accoglimento ritenendo che non sia possibile sopprimere i piani di risanamento delle acque in una situazione emergenziale qual è quella attuale del Mare Adriatico. Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III*, ricorda che lo spirito del provvedimento che si esamina è di trasferire competenze; nel caso specifico, poi, osserva che i piani di risanamento sono costosi e all'effetto pratico si rivelano poco utili. Il deputato Eugenio DUCA precisa che nel caso in questione non si ha soppressione, bensì trasferimento della funzione; fa inoltre presente quanto dispone l'articolo 79, secondo comma, dello schema di decreto, specificamente per il Mare Adriatico. La Commissione, quindi, respinge l'emendamento.

Viene quindi respinto l'emendamento Sarto 74, al quale si è dichiarato contrario il relatore.

Il deputato Sauro TURRONI raccomanda quindi l'accoglimento del proprio emendamento n. 75, motivato dall'esigenza di garantire una uniformità metodologica nell'azione di monitoraggio, nonché dalla constatazione che l'inquinamento non ha un confine amministrativo. La Commissione quindi, con il parere contrario del relatore, respinge l'emendamento.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III*, accoglie l'emendamento Turrone 76, purché riformulato nel senso di comprendere le opere idrauliche aventi interesse regionale e interregionale. Il presentatore, aderendo all'invito del relatore, ritira conseguentemente l'emendamento.

Interviene quindi il deputato Sauro TURRONI per raccomandare l'accoglimento del proprio emendamento n. 77, volto a limitare il conferimento alle regioni di funzioni in materia di derivazioni d'acqua a quelle riguardanti i soli bacini regionali come definiti dalla legge n. 183 del 1989, in quanto il bacino fluviale deve essere considerato un'entità unica. Il Presidente Mario PEPE, nel richiamare l'attenzione sul comma 3 del suddetto articolo, in cui si garantisce l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico, ritiene che debba comunque ribadirsi la validità della richiamata legge n. 183 del 1989. Il relatore, quindi, dichiara di recepire l'emendamento in una formulazione coerente con quanto emerso dal dibattito.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Sarto 78, al quale si è dichiarato contrario il relatore.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti Sarto 79, Tarolli 80 e Sarto 81.

Indi, la Commissione respinge l'emendamento Sarto 82, al quale si è dichiarato contrario il deputato Eugenio DUCA, *relatore per i capi V, VI, VII e VIII del titolo III*. Indi, il relatore medesimo dichiara di recepire nella propria proposta di parere l'emendamento Sarto 83.

Il senatore Ivo TAROLLI, aderendo all'invito del relatore, ritira il proprio emendamento n. 84.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore per i capi V, VI, VII e VIII del titolo III*, dichiara di recepire nella propria proposta di parere l'emendamento Sarto 85.

Successivamente, vengono ritirati gli emendamenti Sarto 86, Tarolli 87, in quanto già ricompresi nella proposta di parere, e Sarto 88.

Vengono invece respinti dalla Commissione gli emendamenti Tarolli 89, 90, 91 e 92.

Indi, vengono ritirati gli emendamenti Sarto 93 e 94.

Dopo una precisazione del relatore in merito al sistema idroviario padano-veneto, insistendo il deputato Sauro TURRONI per la votazione del proprio emendamento n. 95 per la parte tendente a sopprimere il conferimento alle regioni delle funzioni relative alle concessioni di impianti autostradali. La Commissione respinge.

Indi, la Commissione respinge gli emendamenti Sarto 96 e Turroni 97, ai quali si è dichiarato contrario il relatore.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore per i capi V, VI, VII e VIII del titolo III*, dichiara di recepire nella propria proposta di parere gli emendamenti Turroni 98, Pepe 99, Sarto 100 e 101.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Sarto 102, al quale si è dichiarato contrario il relatore.

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore per i capi V, VI, VII e VIII del titolo III*, dichiara di recepire nella propria proposta di parere l'emendamento Pinggera 103.

Viene quindi ritirato l'emendamento Sarto 104.

La Commissione quindi respinge l'emendamento Sarto 105, al quale si è dichiarato contrario il relatore.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI, *relatore per i capi I, II, III, IV e IX del titolo III*, accoglie l'emendamento Sarto 106, riferito al

capo IX del titolo III, purchè riformulato nel senso di prevedere nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 anche l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, l'Istituto italiano di medicina sociale, il Servizio meteorologico nazionale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e valorizzando il ruolo delle regioni e degli enti locali. L'emendamento viene conseguentemente ritirato.

Il senatore Luigi VIVIANI, *relatore per il titolo IV*, accoglie l'emendamento Sarto 107.

La Commissione quindi respinge gli emendamenti Sarto 108, Tarolli 109, Pinggera 110, Sarto 111, ai quali il relatore si è dichiarato contrario.

Il senatore Luigi VIVIANI, *relatore per il titolo IV*, accoglie gli emendamenti di identico contenuto Andreolli 112 e Tarolli 113, tendenti a sopprimere una disposizione superflua.

La Commissione quindi respinge gli emendamenti Andreolli 114 e Sarto 115, ai quali il relatore si è dichiarato contrario.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di parere riguardante i titoli I e V dello schema di decreto legislativo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore per i titoli I e V*, accoglie gli emendamenti Pinggera 3 e 4, Turrone 5 e 6 e Sarto 8. Si dichiara contrario agli emendamenti Sarto 1, Turrone 2 e Sarto 7, che, posti in votazione, vengono respinti.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore per i titoli I e V*, dichiara di accogliere l'emendamento Sarto 116 mentre è contrario agli emendamenti Sarto 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 e 124, che posti in votazione vengono respinti dalla Commissione.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, pone in votazione la proposta finale di parere, che, a seguito delle riformulazioni dei relatori, risulta del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato lo schema di decreto concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; valutatane la conformità alle normative di delega e la coerenza ai principi generali in essa contenuti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le valutazioni ed osservazioni di seguito specificate per ciascuno dei cinque Titoli in cui si articola lo schema di decreto.

TITOLO I

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole «ciascuna regione», inserire le seguenti: «a statuto ordinario».

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, nelle zone montane attraverso le comunità montane, concordandoli nelle sedi concertative con gli enti locali. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni».

All'articolo 4, dopo le parole «conferiti alle regioni», inserire le seguenti «a statuto ordinario». Al medesimo articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il potere di garantire a tutti i cittadini un livello minimo di diritti e servizi».

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole «agli interessi nazionali», aggiungere le seguenti: «o pregiudizio o mancato soddisfacimento del livello minimo di diritti e servizi garantiti a tutti i cittadini».

All'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole «, quando prevista».

TITOLO II

La Commissione ha esaminato il Titolo II dello schema di decreto tenendo conto dei seguenti aspetti:

il processo di trasferimento delle funzioni deve avvenire in un quadro organico che comporti la trasformazione amministrativa sia delle amministrazioni centrali sia delle amministrazioni regionali e degli enti locali;

la devoluzione delle competenze deve essere subordinata alla definizione, concertata tra regioni e autonomie locali, del riparto delle funzioni tra i vari livelli di governo;

l'intero processo di decentramento amministrativo deve trovare certa ed adeguata copertura finanziaria;

al trasferimento di funzioni deve accompagnarsi, in tempi certi, la soppressione degli apparati centrali e periferici dello Stato che risulti in inutili in conseguenza del processo di decentramento;

è necessario assicurare per tutta la fase transitoria la continuità nelle politiche di sostegno alle attività produttive, agli investimenti ed allo sviluppo.

La Commissione ha altresì considerato:

che il complesso delle norme del titolo II si presenta coerente, senza dubbi interpretativi di rilievo, e mancano rinvii ad atti successivi per il completamento delle disposizioni ivi contenute; le norme del titolo in esame sono inoltre completate da quelle previste dal decreto legislativo recante «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese» sul quale questa Commissione ha già espresso il proprio parere favorevole;

che per l'attuazione del decentramento di funzioni è prevista una fase transitoria di durata complessivamente quasi biennale;

che nell'ambito di tale fase transitoria, entro sei mesi dall'emanazione del decreto legislativo è necessaria una legge regionale che determini le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed il conferimento di tutte le rimanenti funzioni agli enti locali, nonchè l'emanazione di un DPCM per l'individuazione, la ripartizione tra le regioni e gli enti locali, nonchè il trasferimento, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a tale conferimento, entro il 31 dicembre 1999;

che nel caso la singola regione non si attivi entro il termine predetto, il Governo dovrà intervenire in via sostitutiva.

La Commissione ha inoltre valutato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel titolo II le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Si formulano pertanto le seguenti osservazioni:

a) in merito al Capo I, relativo all'artigianato appare opportuno evitare incertezze interpretative. Ciò che distingue, infatti, un'impresa industriale da un'impresa artigiana, non consiste nell'oggetto dell'attività economica svolta, ma in un complesso di requisiti organizzativi e dimensionali stabiliti dalla legge-quadro sull'artigianato. Mentre non vi è dubbio che per quanto concerne specificatamente l'artigianato le competenze debbono essere regionali, non si può dimenticare che esistono norme di intervento in materia di attività produttive che coinvolgono l'insieme degli operatori economici, indipendentemente dalla forma giuridica che essi assumono;

b) all'articolo 11, dopo le parole «così come definita» è opportuno, al fine di evitare incertezze applicative, inserire le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario»;

c) la formulazione del comma 2 dell'articolo 14 deve essere più chiara, in quanto sembra riguardare solo le agevolazioni attualmente in essere, mentre devono essere garantite anche al settore artigiano eventuali misure agevolative di carattere nazionale per quanto concerne in particolare l'innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico, il sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, le esigenze di riequilibrio a livello territoriale, il cofinanziamento di progetti ed iniziative concertati con regioni ed enti locali che abbiano rilevanza nazionale, te-

nendo conto dei finanziamenti dell'Unione europea e sulla base della pianificazione regionale e degli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni-città;

d) di conseguenza è opportuno al comma 1 dell'articolo 11, sopprimere la parola «tutte» prima delle parole «le funzioni amministrative», e aggiungere dopo le parole «, comunque denominati», le seguenti: «specificamente indirizzati»; aggiungere alla fine del comma 2 dell'articolo 14 le seguenti parole: «, ove indirizzati alle imprese con attività di produzione di beni o servizi, salvo la esplicita esclusione tra i possibili beneficiari delle imprese artigiane»;

e) la norma prevista dalle lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 deve essere collocata nel Capo IX, recante disposizioni comuni; proprio perchè appare ingiustificato, come rilevato sopra, escludere le funzioni relative alle attività artigianali dalle funzioni amministrative in materia di industria, al comma 1 dell'articolo 16 sopprimere le parole: «alle attività artigianali ed»; la stessa collocazione nell'ambito del Capo IX appare corretta anche per l'insieme delle norme recanti liberalizzazioni e semplificazioni previste dall'articolo 21;

f) appare opportuno prevedere una revisione della legge-quadro per l'artigianato (legge n. 443 del 1985) al fine di garantire la coerenza con le norme del decreto in esame;

g) si suggerisce di sostituire il comma 1 dell'articolo 15 con il seguente: «Le funzioni svolte dal Consiglio Nazionale Ceramico ai sensi delle lettere *g)*, *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, sono attribuite al Ministero dell'industria, che le esercita secondo criteri di concertazione e di cofinanziamento sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni. Le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 7, dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 9, e dall'articolo 10 della legge predetta sono conferite alle regioni»;

h) in merito al Capo II relativo all'industria, alla fine del comma 2 dell'articolo 18 si suggerisce di aggiungere le seguenti parole: «Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili»; dopo il comma 2 dell'articolo 18, sembra opportuno inoltre inserire il seguente comma: «2 *bis*. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatiche, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59.»;

i) dopo il comma 4 dell'articolo 21 si suggerisce di aggiungere il seguente comma: «5. Le Camere di commercio rendono disponibili alle pubbliche amministrazioni, mediante collegamento telematico, le notizie, i dati e gli atti che sono iscritti, denunciati o depositati presso l'Ufficio del registro delle imprese. Dopo l'attivazione dei collegamenti e comunque entro il 1° gennaio 1999, le imprese non sono più tenute alla comunicazione di tali notizie, dati o atti alle altre pubbliche amministrazioni.

Tramite convenzioni nazionali, stipulate per le Camere di commercio dall'Unioncamere, si determinano il contenuto del collegamento telematico e le relative modalità, nonché i costi da imputare alle amministrazioni interessate»;

j) il primo comma dell'articolo 23 andrebbe riformulato in modo da assicurare, per quanto possibile, che nelle zone montane l'esercizio in forma associata delle funzioni ivi previste avvenga mediante la comunità montana;

k) dopo il comma 3 dell'articolo 23 si suggerisce di inserire il seguente comma: «3-bis. Nelle realtà in cui sussistono patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile»;

l) per quanto concerne il Capo IV (Energia) si osserva come tra le funzioni da conservare allo Stato (articolo 28), andrebbero citate, per le evidenti implicazioni strategiche di rilievo nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle grandi reti infrastrutturali che si collegano con le reti sovranazionali o che interessino il territorio di più regioni, sia per gli elettrodotti che per i metanodotti, nonché per la realizzazione e l'esercizio degli impianti collegati di raffinazione e stoccaggio petrolifero, e di stoccaggio, liquefazione e rigassificazione del gas naturale;

m) al comma 2 dell'articolo 28 si suggerisce di aggiungere le seguenti lettere: «n) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica di coordinamento con le regioni e gli enti locali; o) l'adempimento di convenzioni internazionali e l'adeguamento a direttive e regolamenti dell'Unione Europea»;

n) dopo il comma 2 dell'articolo 28 si suggerisce di aggiungere il seguente comma: «2-bis. Le determinazioni di cui ai punti c), d), ed h) ed in generale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico e funzionale, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione Europea sono adottati attraverso intese nella Conferenza Unificata»;

o) dopo il comma 4 dell'articolo 29 si suggerisce di inserire il seguente comma: «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzano i finanziamenti loro assegnati ai sensi delle leggi 29 maggio 1982, n. 308, e 9 gennaio 1991, n. 10, che si rendono disponibili a seguito di rinunce, revoche per qualunque motivo operate, nonché di riduzione di contributi conseguenti a differenze tra somme concesse ed erogate, o per altri motivi non impegnate, per iniziative compatibili con le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

p) dopo il comma 5 dell'articolo 29 si propone di inserire il seguente comma: «5-bis. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale dei progetti per la coltivazione di idrocarburi e per la produzione, trasporto e vettoriamento di qualunque forma di energia provvedono le regioni secondo la normativa dei rispettivi ordinamenti»;

q) al comma 2 dell'articolo 33, dopo la parola «minerari» aggiungere le seguenti: «, nonchè agli ingegneri capo delle sezioni UNMIG, per quel che riguarda la geotermia,»;

r) nel comma 1 dell'articolo 34 il termine per il trasferimento delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) alle regioni non è certo. Se può essere corretto individuare il trasferimento alla data di approvazione delle leggi regionali in materia, è opportuno fissare un termine perentorio entro il quale le regioni debbono legiferare, prevedendo eventuali meccanismi di sostituzione in caso di inerzia;

s) con riferimento al Capo VII (Fiere e mercati), sembra opportuno modificare le lettere d) ed e) dell'articolo 39, specificando che lo Stato deve comunque poter definire le date di effettuazione delle manifestazioni ivi previste;

t) in merito al Capo VIII (Turismo), si propone di modificare gli articoli 42, 43, 44 e 45, prevedendo una specifica normativa-quadro sul turismo da presentare con un provvedimento a sè stante che: – individui le funzioni ancora statali; – elenchi le funzioni da sottoporre alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città per le quali si vuole conseguire un'applicazione omogenea sul territorio nazionale, e ciò anche per sostituire le azioni di indirizzo e coordinamento già esercitate dallo Stato; – abroghi la legislazione non più coerente con tale posizione, tra cui la legge n. 217 del 1983 e la legge n. 203 del 1995, nelle parti relative al turismo;

u) per quanto concerne il Capo IX (Disposizioni comuni), si suggerisce di sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 che trasferisce alle regioni le funzioni concernenti la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83: si ritiene infatti che tali funzioni dovrebbero rimanere, anche se in via non esclusiva, di competenza dello Stato.

TITOLO III

Relativamente ai Capi da I a IV e IX del Titolo III, la Commissione, valutato positivamente il mantenimento allo Stato di alcuni compiti, quali ad esempio quelli relativi alle linee generali di governo ed assetto del territorio, e ritenuto che tali compiti debbano comunque inserirsi nel quadro di un effettivo processo di decentramento, esprime le seguenti osservazioni, che tengono anche conto del parere approvato dalla Conferenza Unificata.

All'articolo 50 si dovrebbe precisare che le funzioni e le competenze in materia agricola e forestale rimangono disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

All'articolo 51, primo comma, sopprimere dopo la parola «statale» le parole: «nonchè al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del

Paese». Nel medesimo comma, dopo le parole «assetto del territorio nazionale con», aggiungere la parola «particolare».

All'articolo 51, terzo comma, le parole «attraverso intese» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la».

All'articolo 51 aggiungere il seguente comma: «5. Le regioni entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento provvedono a trasferire a province e comuni le competenze relative alle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali».

All'articolo 53 sopprimere le lettere *d)* ed *e)*.

Aggiungere un successivo comma: «2. Le funzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 sono esercitate d'intesa con la Conferenza Unificata».

All'articolo 53 sembra opportuno precisare che le funzioni ivi previste ricomprendono le linee generali per il governo e l'assetto del territorio.

All'articolo 54, al comma 2, dopo le parole: «Nei casi di» sopprimere la parola «automatica». Inoltre, dopo le parole «effetti urbanistici territoriali», aggiungere le seguenti: «e ambientali».

All'articolo 56, comma 1, dopo le parole «delle bellezze naturali», aggiungere le seguenti: «e valore paesistico ai sensi della legge n. 431 del 1985».

All'articolo 58, dopo la lettera *a)* aggiungere la seguente: «*a-bis*) alla determinazione dei principi e delle finalità generali per il governo e l'assetto del territorio».

All'articolo 58, lettera *c)* aggiungere dopo la parola «interessati,» «l'elaborazione di». Al punto *e)* all'inizio eliminare «agli interventi finalizzati a» ed aggiungere «Alla definizione dei criteri per».

All'articolo 59, lettera *b)*, dopo le parole «alla programmazione» sostituire le parole «delle risorse attribuite alle regioni», con le seguenti: «delle risorse finanziarie destinate al settore».

All'articolo 60, al comma 1, premettere alle parole «Sono accreditate» le seguenti: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,».

All'articolo 60: aggiungere il seguente comma: «*1-bis*. È altresì destinata alle regioni la quota *a)* dei canoni di cui all'articolo 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, attualmente destinata al CER. Inoltre, a partire dal 1° luglio 1998 i conti correnti istituiti presso la Cassa e Depositi e Prestiti per la gestione speciale di cui all'articolo 10, D.P.R. n. 1036 del 1972, sono trasferiti agli IACP tramite le Regioni».

Al comma 1, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente: «*d)* Sono accreditate alle regioni i fondi ex Gescal di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1996-1997».

Al comma 2, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente: «*e*) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Al comma 4, alla lettera *b*), correggere l'errore formale, sostituire le parole: «n. 538» con le seguenti: «n. 537». Al comma 4, alla lettera *c*) correggere l'errore formale, sostituire la parola: «n. 725» con la seguente: «n. 724». Al comma 5, sostituire la parola «n. 547» con la seguente: «n. 457».

All'articolo 63, il comma 1 è così sostituito: «Le regioni entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento trasformano gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, in enti pubblici economici dotati di personalità giuridica organizzati secondo i principi stabiliti all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

All'articolo 64, al comma 1, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

«*a*) allo studio e sviluppo, ed adozione di metodologie inerenti alla inventarizzazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;».

All'articolo 64, comma 1, sopprimere le lettere *d*) ed *e*).

All'articolo 64, comma 1, alla lettera *f*) dopo le parole «all'individuazione» aggiungere le seguenti: «ed adozione».

All'articolo 65, dopo la lettera *c*), inserire le seguenti:

«*d*) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, di visure ipotecarie»;

«*e*) alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonchè dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte».

All'articolo 66, al comma 1, in relazione all'organismo tecnico, occorre che la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni sia dispiegata su un piano di parità e la relativa struttura impronti la propria opera a criteri di efficienza ed economicità, con un netto salto di qualità rispetto agli attuali uffici del Catasto.

All'articolo 67, aggiungere dopo il comma 1 i seguenti:

«2. Sono soppresse le funzioni relative all'individuazione delle associazioni ambientaliste e venatorie e al conferimento di contributi alle stesse».

«3. Quando necessario, la valutazione della rappresentatività delle associazioni ambientaliste e venatorie viene effettuata dall'amministrazione di volta in volta competente a decidere, sulla base della documentazione presentata dagli interessati».

All'articolo 68, lettera *g*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la legittimazione ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale degli enti locali e degli enti parco».

All'articolo 68, sopprimere la lettera *m*). Alla lettera *p*) eliminare dopo le parole «della natura» le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata». Dopo il comma 3, aggiungere il seguente «4. I compiti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *i*), *l*), *o*), *p*), *q*), sono esercitati dallo Stato d'intesa con la Conferenza unificata».

All'articolo 69, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente: «*c*) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato».

All'articolo 70, sostituire l'intero articolo con il seguente:

«1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) restano ferme le attuali competenze dello Stato limitatamente ai progetti di rilievo nazionale, discendenti da intese internazionali, quali le infrastrutture di interconnessione internazionale (autostrade, aeroporti, ferrovie, porti commerciali, elettrodotti) e gli impianti per lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

2. È trasferita dallo Stato alle regioni la competenza in materia di VIA per tutte le tipologie progettuali non rientranti nelle categorie di cui al comma 1.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale in materia di VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali».

Aggiungere dopo l'articolo 70 il seguente articolo:

«Articolo 70-bis.

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 175 del 1988, nonchè l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione».

All'articolo 71, comma 3, dopo le parole «È conferita» inserire le seguenti: «previa intesa».

All'articolo 72, comma 2, dopo le parole «Le regioni» aggiungere le seguenti «sentiti gli enti locali». Al comma 2, aggiungere dopo la parola «la popolazione» il seguente periodo: «nonchè quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale».

Sostituire l'articolo 73 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi:

il Consiglio Nazionale per l'Ambiente; la Consulta per la difesa del mare; il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1972, n. 150.

2. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 8 è ricompresa, in particolare, la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3. Ai fini della sorveglianza nei territori delle aree protette nazionali già istituite, le regioni, nel cui territorio sono presenti tali aree, provvedono a mettere a disposizione degli Enti Parco le strutture e il personale del Corpo Forestale regionale secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nel caso della istituzione di nuove aree protette nazionali, si provvederà, mediante appositi accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate, sulla base dei criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza unificata».

All'articolo 74, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Sono soppressi: *a*) il programma triennale per le aree naturali protette; *b*) l'Albo nazionale dei direttori di parco»; e sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Strumenti di programmazioni soppressi».

Sostituire l'articolo 75 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'individuazione, istituzione e disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e all'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della Natura;

b) alla nomina del Presidente dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti degli enti parco nazionali sulla base delle designazioni e nel rispetto delle intese previste dalla legge;

c) alla relazione al Parlamento sulle aree naturali protette nazionali di cui all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Le funzioni di cui alla lettera *a*) sono esercitate attraverso l'intesa con la Conferenza unificata.

All'articolo 76 sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le funzioni relative alla gestione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali vengono affidate a regioni o enti locali. Tali funzioni riguardano, in particolare, la gestione delle risorse biogenetiche e dei territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive.»

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi: «3. La nomina del Direttore del Parco è affidata all'Ente Parco. Lo statuto dell'Ente Parco è approvato dall'Ente Parco e dalla Comunità del Parco. 4. Con atto di indirizzo e coordinamento sono ridefinite le competenze della Comunità del Parco e la natura giuridica dell'Ente Parco».

All'articolo 77, aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente: «*e*) il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino;».

All'articolo 78, comma 1, sopprimere l'intera lettera *a*). Al comma 1, alla lettera *c*) dopo le parole «di emissione» sostituire le restanti parole con le seguenti «delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici, nonché dei limiti massimi di concentrazione di sostanze e agenti inquinanti nelle acque interne e nel mare;» Alla lettera *d*) dopo la parola «metodologici» aggiungere la seguente «generali»; alla lettera *e*) dopo la parola «tecniche» inserire la seguente «generali,».

Al comma 1, sostituire la lettera *m*) con la seguente: «*m*) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose»; al medesimo comma 1, sostituire l'intera lettera *n*) con la seguente: «*n*) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;» aggiungere, infine, la seguente lettera «*t*) La definizione dell'idoneità delle acque costiere alla balneazione;».

All'articolo 79, al comma 1, dopo la lettera *d*) aggiungere le seguenti: «*e*) il monitoraggio e il controllo sulla qualità delle acque costiere, sull'idoneità alla balneazione nonché sulla idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi; *f*) l'autorizzazione degli scarichi nelle acque del mare»; al comma 2, sostituire la «lettera *a*)» con la «lettera *b*)»; dopo la parola «acque» aggiungere le seguenti: «, da esercitarsi di intesa tra le regioni e lo Stato».

All'articolo 81, comma 1 sopprimere la lettera *f*); al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «*g*) alla determinazione dei criteri di valori limite e degli obiettivi di qualità, per la tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nonché dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di risanamento.».

All'articolo 82, comma 1, lettera *a*), dopo le parole «più restrittivi», aggiungere le seguenti: «secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 81».

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Articolo 83-bis.

(Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali)

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte

le funzioni e i compiti non compresi nelle disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione.

2. Sono conferiti le funzioni e i compiti seguenti:

a) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti di base sia della qualità complessiva dei prodotti medesimi;

b) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi dei rifiuti;

c) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

d) l'approvazione di progetti di bonifica di cui all'articolo 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

e) l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio all'interno degli insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani sulla base di appositi accordi di programma.

All'articolo 84, sostituire l'intero comma 2 con il seguente:

«2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalle regioni e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino».

Dopo l'articolo 84 inserire il seguente:

Articolo 84-bis.

(Funzioni soppresse)

«1. Sono soppresse le funzioni statali relative:

a) al programma triennale di interventi di difesa del suolo;

b) all'approvazione dei piani di bacino di interesse nazionale.

I piani di bacino di interesse nazionale sono approvati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino. Nei restanti casi sono approvati dalle regioni. Sono altresì soppressi i pareri previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato nazionale della difesa del suolo».

All'articolo 85 sopprimere l'intera lettera b); alla lettera c) sopprimere dalle parole «ivi inclusa» fino a «del 14 marzo 1996»; alla lettera i) dopo la parola «dei trasferimenti di acqua,» sopprimere le restanti parole della lettera i) medesima; sostituire la lettera m), con la seguente: «m) all'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, nonché alle funzioni tecniche e amministrative per la progettazione, la costruzione, l'esercizio ed il controllo

delle grandi dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; inoltre, all'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;» sostituire la lettera *n*) con la seguente: «*n*) alle direttive sulla gestione del demanio idrico secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; alla lettera *r*) dopo la parola «idrografici» inserire le seguenti «nazionali e interregionali».

All'articolo 85 sostituire il comma 2 con il seguente: «2. le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni».

All'articolo 86, comma 1, lettera *a*), dopo le parole «di qualsiasi natura», aggiungere le seguenti: «aventi interesse regionale ed interregionale».

All'articolo 86, sostituire le lettere *h*) e *i*) con le seguenti:

«*h*) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessioni e all'introito dei relativi proventi».

All'articolo 86, sopprimere i seguenti numeri del comma 1: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8»; inoltre sopprimere i commi 2 e 4; sostituire l'intero comma 5 con il seguente: «Per le opere di preminente interesse tecnico-idraulico di rilievo ultraregionale rilevante importanza e suscettibili di interesse il territorio di più regioni, lo Stato e le regioni interessate possono stipulare accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Inoltre, in ordine alle funzioni trasferite alle regioni ed agli enti locali a norma dell'articolo 86 si raccomanda che tutte le funzioni riguardanti i bacini idrici sovraregionali, così come definiti dalla legge n. 183 del 1989, siano esercitate a livello di bacino, secondo le indicazioni dell'autorità di bacino competente.

All'articolo 87, comma 1, sopprimere la parola «individuando» e, poi, le lettere *a*), *b*) e *c*).

L'articolo 88 è sostituito con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 8 gli uffici centrali e periferici competenti in materia di acque e difesa del suolo sono riordinati ai sensi delle disposizioni contenute nei commi successivi.

2. Gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materia di acque e difesa del suolo sono trasferiti alle regioni, che provvedono al riordino del sistema, coinvolgendo gli enti locali in base al principio della sussidiarietà.

3. Il Magistrato per il Po, l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, il Magistrato alle acque di Venezia, l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, i provveditorati alle opere pubbliche sono soppressi e le relative dotazioni sono trasferite alle regioni. Le regioni d'intesa provvedono alla riorganizzazione delle strutture per lo svolgimento delle funzioni di carattere interregionale.

4. La Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici è soppressa.

5. Con successivo atto di indirizzo e coordinamento sono emanate ulteriori norme di semplificazione delle procedure previste dalla legge n. 183 del 1989». Tali norme andranno emanate sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico delle commissioni ambiente VIII della Camera e XIII del Senato.

TITOLO III

In ordine ai Capi da V a VIII del titolo III, la Commissione ritiene che la logica dei provvedimenti debba evitare duplicazioni di funzioni e di controlli e rispondere al principio che quando si mantengono o attribuiscono funzioni occorre che alla funzione corrisponda la competenza finanziaria o il regime di convenzione.

Pertanto esprime le seguenti osservazioni:

Vanno soppresse le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici relative ai progetti di opere pubbliche di competenza delle regioni e degli enti locali, fatte salve le opere che (ad esempio sulle coste) possono produrre effetti su altri territori;

Articolo 89:

comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*: per le funzioni mantenute dallo Stato è opportuno che sia previsto anche il finanziamento nazionale e/o comunitario;

comma 2. L'Osservatorio dei lavori pubblici deve essere articolato come osservatorio nazionale formato sui dati conferiti dalle amministrazioni, enti e società aventi rilievo nazionale e le sezioni delle regioni ove affluiscono i dati conferiti dalle amministrazioni enti, aziende o società di rilievo regionale, provinciale, comunale.

Articolo 92, comma 1: tra le strutture ministeriali da riordinare in seguito alla soppressione e al decentramento delle funzioni ministeriali occorre riordinare la Direzione generale per l'edilizia statale e servizi speciali.

Articolo 91, comma 3: sostituire le parole «del comune capoluogo o della provincia» con le seguenti: «del comune capoluogo e della provincia».

Articolo 92, comma 2: valuti il Governo se i provveditorati regionali alle opere pubbliche debbano essere trasferiti alle dipendenze delle

regioni per svolgere le funzioni affidate alle competenze regionali in materia di opere pubbliche, con l'obbligo di svolgere anche le funzioni necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche che insistono nelle regioni (ad esempio, edilizia giudiziaria e penitenziaria, caserme, etc.); comunque va soppressa la previsione dell'azienda territoriale regionale.

Articolo 93, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *i)*.

Nel condividere la soppressione di tali funzioni è necessario prevedere comunque un livello programmatico centrale al quale rimettere le scelte. Lo strumento di medio periodo può essere il Piano generale dei trasporti e quello attuativo un atto programmatico triennale del Governo da sottoporre alle Commissioni Parlamentari sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla lettera *b)* è comunque opportuno aggiungere, in fine: «in quanto assorbito dal piano generale dei trasporti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera *a)*».

Articolo 94, comma 1, lettera *a)*:

dopo le parole: «Stati limitrofi», aggiungere le seguenti: «e il collegamento con i porti sede di autorità portuale e con i principali aeroporti ed interporti». Non si può infatti ignorare che il principale confine italiano è rappresentato dalle coste marine e dal rapporto con i paesi del Mediterraneo e coi traffici provenienti dallo Stretto di Gibilterra e dal Canale di Suez.

Articolo 95: inserire i seguenti commi:

«3. Sono in particolare trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuiti alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate».

All'articolo 96 sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59 è ricompreso in particolare l'ANAS».

Ciò in quanto l'articolo 7 della medesima legge fa riferimento agli statali e non agli enti pubblici economici.

Articolo 98:

al comma 1 lettera *e)* è da correggere un refuso riguardante la figura «del direttore di servizio» con «direttore di esercizio».

Articolo 99, comma 1 lettera *a)*: si può prevedere la facoltà di ricorrere anche a soggetti pubblici in regime di convenzione o a seguito di procedura concorsuale che preveda migliori servizi o costi minori per i clienti.

Articolo 100, comma 1: tra le funzioni mantenute allo Stato occorre inserire, in analogia per quanto avviene per i veicoli a motore, quelle

relative ai motori marini per la nautica da diporto nonchè per la navigazione interna, fluviale e lacuale. Pertanto alle lettere *n)*, *gg)*, *hh)*, *ii)*, *ll)*, *mm)* occorre aggiungere le imbarcazioni, siano esse a vela o a motore. Nel medesimo comma 1, alla lettera *h)*, aggiungere in fine: «e del cabottaggio di rilievo nazionale e internazionale da realizzare previa intesa con le Regioni».

Al medesimo comma 1, alla lettera *r)* aggiungere dopo le parole «manutenzione dei porti» le parole «e delle vie di navigazione».

Infine, allo stesso comma 1, alla lettera, *dd)* inserire alla fine, le parole: «previa intesa con le regioni;».

Articolo 101:

al comma 2 aggiungere le seguenti lettere:

«*i)* alla programmazione progettazione, e gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

l) al rilascio di concessioni dei beni del demanio della navigazione interna»;

al comma 3:

sulla materia occorre rilevare come non sia ancora visibile un processo riformatore tale da consentire lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative in grado di assicurare uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri, marittimi, di navigazione lacuale e interna, di assicurare ai cittadini servizi efficienti e a costi più contenuti, di offrire a tutti gli operatori del settore condizioni paritarie nell'accesso ai servizi che debbono rimanere centralizzati per giungere al cosiddetto «sportello unico» ed evitare inutili e costose duplicazioni.

Occorre pertanto che il Governo valuti se per talune attività sia opportuno prevedere 20 centri regionali o 102 centri provinciali, anche in rapporto al costo delle operazioni da effettuare, come ad esempio la previsione contenuta alla lettera *g)*. Come pure vanno riordinate le funzioni della motorizzazione civile, del PRA, dell'ACI e delle agenzie automobilistiche e di scuola guida per i mezzi terrestri e marittimi.

Inoltre il Governo valuti come manchi nell'articolo 101, comma 3, il riferimento alle scuole nautiche alle lettere *a)*, *b)*, *c)*.

Al comma 4 lettera *b)*: non appare coerente la soluzione proposta.

Al comma 6, dopo le parole «si avvalgono», aggiungere la parola «anche».

Al comma 7:

soccorre prevedere, anche in relazione alla soppressione del Servizio escavazione porti, la possibilità di effettuare convenzioni con i soggetti provenienti dal Servizio medesimo che intendano dar luogo a società o cooperative per rilevare anche in regime di comodato

per 10-15 anni i mezzi e il personale proveniente dal soppresso servizio.

Si suggerisce intanto di predisporre un piano di mobilità del personale almeno dei nuclei e dei cantieri che non possono o non sono operativi da anni o da decenni ed una verifica di una reale possibilità di utilizzazioni in altri settori della P.A. (come si è iniziato a fare per il nucleo di Palermo).

Inoltre è necessario che per la discarica dei materiali dragati o per il recupero o il riuso a scopi edilizi o di costruzione di terrapieni nel rispetto della vigente normativa ambientale, le procedure e le autorizzazioni vengano decentrate e semplificate.

Articolo 102:

Una volta esaminate le osservazioni espresse nel precedente articolo occorre ridefinire i processi di riordino e di soppressione delle varie Direzioni, Servizi, compresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato. È comunque opportuno che nei processi di riordino delle strutture centrali e periferiche dello Stato sia assicurato ai lavoratori il diritto di opzione per l'amministrazione statale.

Articolo 103:

Al comma 1, lettera *e*), dopo le parole «per attività industriali» è opportuno aggiungere le seguenti: «civili e commerciali».

Al comma 1, lettera *f*), numero 3), dopo la parola «prevenzione» è opportuno inserire le seguenti: «degli incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari».

Articolo 104:

Al comma 1, lettera *b*), numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: «e per l'organizzazione e l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei giovani che effettuano il servizio civile sostitutivo di quello militare».

Articolo 106:

Dopo la lettera *b*) aggiungere le seguenti:

«c) l'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro,

d) l'Istituto italiano di medicina sociale,

e) il Servizio meteorologico nazionale.

Il riordino dovrà attuarsi evitando duplicazioni e sovrapposizioni di uffici e servizi tecnici e valorizzando le funzioni delle regioni e degli enti locali».

La Commissione esprime inoltre la seguente considerazione sui capi V, VI e VII:

si ritiene che il processo di decentramento delle funzioni deve essere accompagnato da un più coerente disegno di dismissioni, soppressioni, riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche. In ogni caso non è condivisibile la creazione di rigenerazioni sotto altre sigle: agen-

zie, sub-agenzie, enti di cui emblematicamente si indica la costituenda agenzia territoriale in sostituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche.

TITOLO IV

In ordine al titolo IV la Commissione premette che:

il Titolo IV dello schema di decreto legislativo comprende il conferimento di materie che, in buona parte, sono già state oggetto, mediante diversi provvedimenti legislativi di trasferimento alle regioni e agli enti locali;

la materia in esame concerne compiti e funzioni relativi alla programmazione e alla erogazione di servizi che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e della società; il titolo IV pone pertanto delicati problemi di definizione dei compiti e dei ruoli dei diversi soggetti istituzionali, sia tra Stato e sistema delle autonomie sia, soprattutto, tra regioni ed enti locali;

il processo di conferimento sarà completato con esito positivo solo quando, con i previsti D.C.P.M., saranno ripartite e trasferite le risorse finanziarie, umane e organizzative corrispondenti e, contestualmente, si procederà ad una effettiva ristrutturazione e contrazione delle strutture dei Ministeri interessati;

il medesimo processo di conferimento va definito nella sua interezza avendo ben chiaro, fin dall'avvio della sua realizzazione, l'assetto della distribuzione dei compiti e delle funzioni, in modo da attuare, con le gradualità necessarie, un solo processo di trasferimento delle funzioni e delle risorse umane al fine di evitare una lunga fase di precarietà e di incertezza, con evidenti effetti negativi in termini di efficienza e qualità delle riforme;

le funzioni esercitate dallo Stato, in particolare nelle materie del Titolo IV, devono essere raccordate con il sistema delle autonomie mediante consultazioni ed intese tramite la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città; peraltro tale metodologia di rapporto va resa coerente con l'obiettivo generale del presente decreto legislativo di semplificazione procedurale e di efficienza delle funzioni svolte dalla Pubblica Amministrazione;

Osservazioni:

Capo I – Tutela della salute

Nell'articolo 107, comma 3, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente: «*l*) la tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro»;

nel processo di programmazione regionale ed in quello delle USL e della Aziende Ospedaliere, è necessario che i Comuni partecipino attivamente alla definizione degli obiettivi senza peraltro ridimensionare

l'obiettivo generale del provvedimento in esame di semplificazione dei procedimenti e di maggiore efficienza della P.A.;

tra i compiti che rimangono di pertinenza statale (articolo 110) vanno esplicitati anche quelli relativi ai rapporti con gli organismi di settore internazionali e con quelli dell'Unione Europa;

il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni relative alla profilassi internazionale (igiene pubblica, ambientale e di prevenzione nei luoghi di lavoro dei porti, aeroporti, sulle navi e sugli aerei), dividendo verticalmente tra Stato e regione i compiti di tale materie, appare in contraddizione sia con quanto prevede la legge n. 59 del 1997 sia con il criterio generale della «completezza» che dovrebbe caratterizzare i conferimenti. Appare perciò più coerente mantenere tali funzioni allo Stato il quale, nell'esercizio di dette funzioni, può avvalersi dell'apporto delle Aziende sanitarie locali tramite apposita convenzione. Nel caso in cui la proposta di ripartizione dei compiti venisse confermata andrebbero rivate le funzioni degli Uffici di sanità marittima ed aerea che attualmente svolgono tali funzioni per conto dello Stato;

in materia di ricerca scientifica mentre è corretto mantenere le funzioni relative di pertinenza dello Stato si propone, per ragioni di opportunità, di sopprimere la lettera *a*) dell'articolo 120;

il nuovo quadro della divisione delle funzioni va ricordato con i contenuti del ddl Camera n. 4230 che reca una delega per il riordino del sistema sanitario, specie in materia di ruolo potenziato dei comuni, della possibilità delle regioni a partecipare a forme di mutualità interpretativa a carattere territoriale, di emanazione statale di linee guida in materia di formazione, di autorizzazione governativa per la realizzazione di strutture sanitarie, di definizione di un modello generale di accreditamento;

rimane l'esigenza di chiarimento in merito alla ripartizione delle funzioni in materia di produzione di cosmetici per i quali vengono attribuite, mediante delega, alcune funzioni alle regioni (articolo 109, comma 2) mentre altre rimarrebbero allo Stato. Per ragioni di equilibrio e coerenza con il quadro generale dei compiti conferiti alle regioni, nel caso specifico andrebbero conferite a queste ultime le funzioni relative all'autorizzazione all'immissione in commercio, alla registrazione dei prodotti, alla comunicazione delle sostanze impiegate;

va superata la contraddizione tra quanto disposto dall'articolo 110, comma 1, lettera *b*) del presente schema di decreto, (emanazione di norme e linee guida e prescrizioni tecniche, generali, relative alla produzione di alimenti per animali) e l'articolo 36 del disegno di legge comunitaria 1995-1997 (che contiene una direttiva sul riconoscimento degli stabilimenti relativi a tali produzioni);

mentre è prevista la soppressione delle commissioni ministeriali che svolgevano funzioni di programmazione ora trasferite alle regioni, analoga scelta di soppressione non è prevista per gli uffici periferici del Ministero della sanità in relazione alle loro precedenti funzioni che ora vengono pure trasferite alle regioni.

Capo II – Servizi sociali

la transitorietà del trasferimento all'INPS della funzione di erogazione delle pensioni degli invalidi civili (articolo 125), in attesa di trasferirla definitivamente alle regioni, appare eccessivamente complessa e dispendiosa per cui è opportuno evitarla per realizzare, al 1° gennaio 2000, il nuovo regime affidato alle regioni;

i compiti amministrativi relativi ai portatori di *handicap* (articolo 127, comma 1, lettera *e*)), dovrebbero essere attribuiti alle province;

il trasferimento alle regioni della promozione e del coordinamento della professione di assistente sociale (articolo 127, comma 2, lettera *d*) appare contraddittorio con la funzione di determinazione dei profili professionali e dei requisiti generali di accesso e di durata dei corsi di formazione professionale attribuiti allo Stato (articolo 124, comma 1, lettera *g*). Diventa pertanto necessario precisare meglio l'ambito ed i contenuti di tale trasferimento.

Appare necessario, per rendere effettivamente equo l'accesso dei cittadini ai diversi servizi sociali, che il Governo riveda il procedimento recentemente presentato sull'ISE (Indicatore della situazione economica) nella parte relativa alle scale di equivalenza per la determinazione del reddito familiare.

Capo III – Istruzione scolastica

In relazione all'attribuzione alle regioni della suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa (articolo 133, comma 1, lettera *c*) va chiarito come tale suddivisione si raccordi con gli attuali distretti scolastici e se questi ultimi vadano rivisti;

alcuni compiti conferiti alle regioni o agli enti locali, come le funzioni relative al personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A), agli organi collegiali scolastici, nonché i piani di utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche, risultano, in relazione ai contenuti dell'articolo 21 della L. n. 59/97, di competenza delle singole istituzioni scolastiche autonome, per cui va superata tale contraddizione sulla base del principio di sussidiarietà;

tra le funzioni trasferite a livello locale (articolo 134) è necessario aggiungere anche la programmazione del servizio scolastico in ambito territoriale;

lo schema di decreto non chiarisce il rapporto tra queste norme e quanto contenuto al titolo III (regioni) del T.U. delle leggi sull'istruzione (n. 297 del 1994), in particolare per quanto concerne il calendario scolastico;

la stessa funzione relativa alla assegnazione di contributi alle scuole non statali, va raccordata con il ddl su tale materia presentato dal Governo al Senato (A.S. 2741), ora in discussione alla VII Commissione del Senato,

le diverse funzioni relative alle scuole ed istituzioni culturali straniere, ora suddivise negli articoli 132 e 133 dello schema di decreto, andrebbero riunificate per rendere più omogenea e trasparente la materia di competenza statale.

Capo IV – Formazione professionale

in generale, nel definire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali, va tenuto presente, al fine di evitare negative contraddizioni, che l'intero quadro normativo della formazione professionale è in corso di trasformazione essendo previsto:

nel pacchetto Treu (L. n. 196/97), la delega per l'aggiornamento della legge quadro del settore (L. n. 845/78) anche in relazione alle nuove prospettive della formazione continua, della formazione in alternanza e della formazione nell'ambito del rapporto di apprendistato;

nel disegno di legge del ministro Berlinguer sul nuovo assetto dei cicli dell'istruzione scolastica (A.C. 3952) e nella legislazione regionale, in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997 sul decentramento dei servizi per l'impiego, una maggiore integrazione della formazione professionale nel sistema formativo integrato e nelle politiche attive del lavoro;

nella individuazione degli Istituti professionali, da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 139, comma 2 il criterio di esclusione: «che rientrino in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica» appare eccessivamente generico e tale da dar luogo a possibili contraddizioni, per cui andrebbe ridefinito;

ad integrazione di quanto è previsto dallo schema di decreto occorre aggiungere, alle funzioni conferite alle Regioni, anche la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alla formazione professionale ed esplicitare la necessità che le Regioni deleghino alle province la gestione dell'attività di formazione professionale, in un contesto di integrazione politiche attive del lavoro.

Capo V – Beni e attività culturali

Nell'articolo 144 sembra opportuno sopprimere il comma 3;

all'articolo 147 va eliminata la lettera a) del comma 3;

tutto il processo di conferimento di funzioni in tale materia al sistema delle autonomie e la successiva attività istituzionale devono essere fortemente improntati ad un forte coordinamento e ad una attiva cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali;

in tale logica è necessario rendere coerente il provvedimento in esame con i contenuti fondamentali della legge n. 352 del 1997, recante disposizioni sui beni culturali specie per quanto riguarda i beni ambientali, nonché con i provvedimenti legislativi attualmente in discussione in Parlamento, ed in particolare con il disegno di legge C. 4015 relativo a «Norme per le città storiche», attualmente in discussione nelle commis-

sioni VII e VIII della Camera, che definisce una ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali in materia di programmazione e attuazione degli interventi di salvaguardia dei beni storico-artistici situati nei centri, quartieri e siti individuati dal provvedimento;

in relazione al trasferimento di questi compiti a regioni ed enti locali va previsto il corrispondente ridimensionamento della relativa amministrazione statale e l'esplicitazione dell'assetto della proprietà dei beni stessi;

va inoltre chiarita l'attribuzione ai diversi soggetti istituzionali della funzione del restauro, ed in particolare vanno definiti i soggetti che realizzano concretamente gli interventi relativi, nonché l'attività di formazione del personale.

Spettacolo

In relazione alle richieste, presentate dal sistema delle autonomie, di inserire nel decreto anche il conferimento di compiti relativi ai diversi settori dello spettacolo, la Commissione è del parere di individuare alcuni compiti da conferire in coerenza con i disegni di legge del Governo e attualmente in discussione in Parlamento (con riferimento in particolare all'A.C. 3433 ed all'A.S. 2319).

TITOLO V

Osservazioni:

all'articolo 152, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «3. Agli effetti del presente decreto legislativo, la polizia urbana e rurale si identifica con la polizia amministrativa regionale e locale». Di conseguenza sopprimere il comma 3 dell'articolo 153.

all'articolo 157, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Nelle zone montane, le funzioni comunali di cui al precedente comma possono essere esercitate dalle comunità montane, d'intesa con i comuni componenti».

Dopo dichiarazione di voto contraria del senatore Ivo TAROLLI e di astensione del deputato Sauro TURRONI, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,30.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59, CAPO I

RELATORI:

sen. Tarcisio Andreolli (Titoli I e V), on. Vassili Campatelli (Titolo II), on. Luisa Debiasio Calimani (capi I, II, III, IV e IX del Titolo III), on. Eugenio Duca (capi V, VI, VII e VIII del Titolo III), sen. Luigi Viviani (Titolo IV)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto recente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutatane la conformità alle normative di delega e la coerenza ai principi generali in essa contenuti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le valutazioni ed osservazioni di seguito specificate per ciascuno dei cinque Titoli in cui si articola lo schema di decreto.

TITOLO I

all'articolo 3, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Le Regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, nelle zone montane attraverso le comunità montane, concordandoli nelle sedi concertative con gli enti locali. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni».

TITOLO II

La Commissione ha esaminato il Titolo II dello schema di decreto tenendo conto dei seguenti aspetti:

il processo di trasferimento delle funzioni deve avvenire in un quadro organico che comporti la trasformazione amministrativa sia delle amministrazioni centrali sia delle amministrazioni regionali e degli enti locali;

la devoluzione delle competenze deve essere subordinata alla definizione, concertata tra regioni e autonomie locali, del riparto delle funzioni tra i vari livelli di governo;

l'intero processo di decentramento amministrativo deve trovare certa ed adeguata copertura finanziaria;

al trasferimento di funzioni deve accompagnarsi, in tempi certi, la soppressione degli apparati centrali e periferici dello Stato che risulti in inutili in conseguenza del processo di decentramento;

è necessario assicurare per tutta la fase transitoria la continuità nelle politiche di sostegno alle attività produttive, agli investimenti ed allo sviluppo.

La Commissione ha altresì considerato:

che il complesso delle norme del titolo II si presenta coerente, senza dubbi interpretativi di rilievo, e mancano rinvii ad atti successivi per il completamento delle disposizioni ivi contenute; le norme del titolo in esame sono inoltre completate da quelle previste dal decreto legislativo recante «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese» sul quale questa Commissione ha già espresso il proprio parere favorevole;

che per l'attuazione del decentramento di funzioni è prevista una fase transitoria di durata complessivamente quasi biennale;

che nell'ambito di tale fase transitoria, entro sei mesi dall'emanazione del decreto legislativo è necessaria una legge regionale che determini le funzioni amministrative che richiedono l'unico esercizio a livello regionale ed il conferimento di tutte le rimanenti funzioni agli enti locali, nonché l'emanazione di un DPCM per l'individuazione, la ripartizione tra le regioni e gli enti locali, nonché il trasferimento, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a tale conferimento, entro il 31 dicembre 1999;

che nel caso la singola regione non si attivi entro il termine predetto, il Governo dovrà intervenire in via sostitutiva.

Si formulano pertanto le seguenti osservazioni:

a) in merito al capo I, relativo all'artigianato appare opportuno evitare incertezze interpretative. Ciò che distingue, infatti, un'impresa industriale da un'impresa artigiana, non consiste nell'oggetto dell'attività economica svolta, ma in un complesso di requisiti organizzativi e dimensionali stabiliti dalla legge-quadro sull'artigianato. Mentre non vi è dubbio che per quanto concerne specificatamente l'artigianato le competenze debbono essere regionali, non si può dimenticare che esistono nor-

me di intervento in materia di attività produttive che coinvolgono l'insieme degli operatori economici, indipendentemente dalla forma giuridica che essi assumono;

b) la formulazione del comma 2 dell'articolo 14 deve essere più chiara, in quanto sembra riguardare solo le agevolazioni attualmente in essere, mentre devono essere garantite anche al settore artigiano eventuali misure agevolative di carattere nazionale per quanto concerne in particolare l'innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico, il sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, le esigenze di riequilibrio a livello territoriale, il cofinanziamento di progetti ed iniziative concertati con regioni ed enti locali che abbiano rilevanza nazionale, tenendo conto dei finanziamenti dell'Unione europea e sulla base della pianificazione regionale e degli indirizzi definiti dalla Conferenza Stato ! Regioni ! città;

c) di conseguenza è opportuno al comma 1 dell'articolo 11, sopprimere la parola «tutte» prima delle parole «le funzioni amministrative», e aggiungere dopo le parole «, comunque denominati», le seguenti: «specificamente indirizzati»; aggiungere alla fine del comma 2 dell'articolo 14 le seguenti parole: «, ove indirizzati alle imprese con attività di produzione di beni o servizi, salvo la esplicita esclusione tra i possibili beneficiari delle imprese artigiane»;

d) la norma prevista dalle lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 12 deve essere collocata nel capo IX, recante disposizioni comuni; proprio perchè appare ingiustificato, come rilevato sopra, escludere le funzioni relative alle attività artigianali dalle funzioni amministrative in materia di industria, al comma 1 dell'articolo 16 sopprimere le parole: «alle attività artigianali ed»; la stessa collocazione nell'ambito del Capo IX appare corretta anche per l'insieme delle norme recanti liberalizzazioni e semplificazioni previste dall'articolo 21;

e) appare opportuno prevedere una revisione della legge-quadro per l'artigianato (legge n. 443 del 1985) al fine di garantire la coerenza con le norme del decreto in esame;

f) si suggerisce di sostituire il comma 1 dell'articolo 15 con il seguente: «Le funzioni svolte dal Consiglio Nazionale Ceramico ai sensi delle lettere *g)*, *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, sono attribuite al Ministero dell'industria, che le esercita secondo criteri di concertazione e di cofinanziamento sulla base degli indirizzi e delle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni. Le funzioni previste dal comma 3 dell'articolo 7, dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 9, e dall'articolo 10 della legge predetta sono conferite alle regioni»;

g) in merito al Capo II relativo all'industria, alla fine del comma 2 dell'articolo 18 si suggerisce di aggiungere le seguenti parole: «Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni e enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili»;

dopo il comma 2 dell'articolo 18, sembra opportuno inserire il seguente comma: «2-bis. Per la definizione dei provvedimenti attuativi

delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attuano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.»;

h) dopo il comma 4 dell'articolo 21 si suggerisce di aggiungere il seguente comma: «5. Le Camere di commercio rendono disponibili alle pubbliche amministrazioni, mediante collegamento telematico, le notizie, i dati e gli atti che sono iscritti, denunciati o depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Dopo l'attivazione dei collegamenti e comunque entro il 1° gennaio 1999, le imprese non sono più tenute alla comunicazione di tali notizie, dati o atti alle altre pubbliche amministrazioni. Tramite convenzioni nazionali, stipulate per le Camere di commercio dall'Unioncamere, si determinano il contenuto del collegamento telematico e le relative modalità, nonché i costi da imputare alle amministrazioni interessate»;

i) dopo il comma 3 dell'articolo 23 si suggerisce di inserire il seguente comma: «3-bis. Nelle realtà in cui sussistono patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto responsabile»;

j) per quanto concerne il Capo IV (Energia) si osserva come tra le funzioni da conservare allo Stato (articolo 28), andrebbero citate, per le evidenti implicazioni strategiche di rilievo nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle grandi reti infrastrutturali che si collegano con le reti sovranazionali o che interessino il territorio di più regioni, sia per gli elettrodotti che per i metanodotti, nonché per la realizzazione e l'esercizio degli impianti collegati di raffinazione e stoccaggio petrolifero, e di stoccaggio, liquefazione e rigassificazione del gas naturale;

k) al comma 2 dell'articolo 28 si suggerisce di aggiungere le seguenti lettere: «n) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica di coordinamento con le regioni e gli enti locali; o) l'adempimento di convenzioni internazionali e l'adeguamento a direttive e regolamenti dell'Unione Europea»;

l) dopo il comma 2 dell'articolo 28 si suggerisce di aggiungere il seguente comma: «2-bis. Le determinazioni di cui ai punti c), d) ed h) ed in generale gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico e funzionale, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione Europea sono adottati attraverso intese nella Conferenza Unificata»;

m) dopo il comma 4 dell'articolo 29 si suggerisce di inserire il seguente comma: «4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano utilizzano i finanziamenti loro assegnati ai sensi delle leggi 29 maggio 1982, n. 308, e 9 gennaio 1991, n. 10, che si rendono disponibili a seguito di rinunce, revoche per qualunque motivo operate, nonché di riduzione di contributi conseguenti a differenze tra somme concesse ed erogate, o per altri motivi non

impegnate, per iniziative compatibili con le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

n) dopo il comma 5 dell'articolo 29 si propone di inserire il seguente comma: «5-bis. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale dei progetti per la coltivazione di idrocarburi e per la produzione, trasporto e vettoriamento di qualunque forma di energia provvedono le regioni secondo la normativa dei rispettivi ordinamenti;

o) con riferimento al Capo VII (Fiere e mercati), sembra opportuno modificare le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 39, specificando che lo Stato deve comunque poter definire le date di effettuazione delle manifestazioni ivi previste;

p) in merito al Capo VIII (Turismo), si propone di modificare gli articoli 42, 43, 44 e 45, prevedendo una specifica normativa-quadro sul turismo da presentare con un provvedimento a sè stante che: – individui le funzioni ancora statali; – elenchi le funzioni da sottoporre alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città per le quali si vuole conseguire un'applicazione omogenea sul territorio nazionale, e ciò anche per sostituire le azioni di indirizzo e coordinamento già esercitate dallo Stato; – abroghi la legislazione non più coerente con tale posizione, tra cui la legge n. 217 del 1983 e la legge n. 203 del 1995, nelle parti relative al turismo;

q) per quanto concerne il Capo IX (Disposizioni comuni), si suggerisce di sopprimere la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 47 che trasferisce alle regioni le funzioni concernenti la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83: si ritiene infatti che tali funzioni dovrebbero rimanere, anche se in via non esclusiva, di competenza dello Stato.

TITOLO III

Relativamente ai Capi da I a IV e IX del Titolo III la Commissione, tenendo anche conto di alcune proposte emendative contenute nel parere approvato dalla Conferenza Unificata, esprime le seguenti osservazioni:

CAPO II

TERRITORIO E URBANISTICA

Sezione I

All'articolo 51 aggiungere il seguente periodo: «Le Regioni entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento provvedono a trasferire a Province e Comuni le competenze relative alle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali».

All'articolo 51 sopprimere dopo la parola «statale» le parole: «nonchè al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese».

Sezione II

Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

All'articolo 53 sopprimere la lettera *d*) (ed *e*)).

Aggiungere un successivo comma 2: «2. Le funzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 sono esercitate d'intesa con la Conferenza Unificata».

All'articolo 54, al comma 2, dopo le parole: «Nei casi di» sopprimere la parola «automatica».

Sezione III

Edilizia residenziale pubblica

All'articolo 58, punto *c*) aggiungere dopo la parola «interessati,» «l'elaborazione di». Al punto *e*) all'inizio eliminare «agli interventi finalizzati a» ed aggiungere «Alla definizione dei criteri per».

All'articolo 59, punto *b*), dopo le parole «alla programmazione» sostituire «delle risorse attribuite alle Regioni», con: «delle risorse finanziarie destinate al settore».

All'articolo 60, al comma 1, aggiungere prima delle parole «Sono accreditate» le seguenti «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,».

All'articolo 60: aggiungere il seguente comma *1-bis*: «*1-bis*. È altresì destinata alle Regioni la quota *a*) dei canoni di cui all'articolo 18, del decreto n. 1035 del 1972, attualmente destinata al CER. Inoltre: a partire dal 1° luglio 1998 i conti correnti istituiti presso la Cassa e Depositi e Prestiti per la gestione speciale di cui all'articolo 10, D.P.R. n. 1036 del 72, sono trasferiti agli IACP tramite le Regioni». Al comma 1, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente: «*d*) Sono accreditate alle regioni i fondi ex Gescal di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1996-1997». Al comma 2, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente: «*e*) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67». Al comma 4, alla lettera *b*), correggere l'errore formale, sostituire le parole: «n. 538» con le seguenti: «n. 537». Al comma 4, alla lettera *c*) correggere l'errore formale, sostituire la parola: «n. 725» con la seguente: «n. 724». Al comma 5, sostituire la parola «n. 547» con la seguente: «n. 457».

All'articolo 63, il comma 1 è così sostituito: «Le regioni entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento trasformano gli

Istituti Autonomi case popolari, comunque denominati, in Enti pubblici economici dotati di personalità giuridica organizzati secondo i principi stabiliti all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Sezione IV

Catasto, servizi Geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

All'articolo 64, al comma 1, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* allo studio e sviluppo, ed adozione di metodologie inerenti alla inventarizzazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;».

All'articolo 64, comma 1, sopprimere le lettere *d)* e *e)*.

All'articolo 64, comma 1, alla lettera *f)* dopo le parole «all'individuazione» aggiungere le seguenti: «ed adozione».

All'articolo 65, dopo la lettera *c)*, inserire le seguenti:

«*d)* alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, di visure ipotecarie»;

«*e)* alla disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte».

All'articolo 67, aggiungere dopo il comma 1 i seguenti:

«2. Sono soppresse le funzioni relative all'individuazione delle associazioni ambientaliste e venatorie e al conferimento di contributi alle stesse».

«3. Quando necessario, la valutazione della rappresentatività delle associazioni ambientaliste e venatorie viene effettuata dall'amministrazione di volta in volta competente a decidere, sulla base della documentazione presentata dagli interessati».

All'articolo 68, sopprimere la lettera *m)*. Alla lettera *p)* eliminare dopo le parole «della natura» le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata». Dopo il comma 3, aggiungere il seguente «4. I compiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *l)*, *o)*, *p)*, *q)*, sono esercitati dallo Stato d'intesa con la Conferenza unificata».

All'articolo 69, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente: «*c)* le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato».

All'articolo 70, sostituire l'intero articolo con il seguente:

«1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) restano ferme le attuali competenze dello Stato limitatamente ai progetti di rilievo nazionale, discendenti da intese internazionali, quali le infrastrutture

di interconnessione internazionale (autostrade, aeroporti, ferrovie, porti commerciali, elettrodotti) e gli impianti per lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

2. È trasferita dallo Stato alle Regioni la competenza in materia di VIA per tutte le tipologie progettuali non rientranti nelle categorie di cui al comma 1.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna Regione, alla vigenza della legge regionale in materia di VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali».

Aggiungere dopo l'articolo 70 il seguente articolo:

«Articolo 70-bis.

1. Sono conferite alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 175 del 1988, nonché l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica.

2. Le Regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione».

All'articolo 71, comma 3, dopo le parole «È conferita» inserire le seguenti: «previa intesa».

All'articolo 72, comma 2, dopo le parole «Le regioni» aggiungere le seguenti «sentiti gli enti locali». Al comma 2, aggiungere dopo la parola «la popolazione» il seguente periodo: «nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale».

Sostituire l'articolo 73 con il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi:

il Consiglio Nazionale per l'Ambiente; la Consulta per la difesa del mare; il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1972, n. 150.

2. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 è ricompreso, in particolare, la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

All'articolo 73 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai fini della sorveglianza nei territori delle aree protette nazionali già istituite, le regioni, nel cui territorio sono presenti tali aree, provvedono a mettere a disposizione degli Enti Parco le strutture e il personale del Corpo Forestale regionale secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nel caso della istituzione

di nuove aree protette nazionali, si provvederà, mediante appositi accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e le regioni interessate, sulla base dei criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza unificata.»

Sezione II

Parchi e riserve naturali

All'articolo 74, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È soppresso: *a)* il programma triennale per le aree naturali protette; *b)* l'Albo nazionale dei direttori di parco»; e sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «Strumenti di programmazioni soppressi».

All'articolo 75 sostituire con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'individuazione, istituzione e disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e all'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della Natura;

b) alla nomina del Presidente dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti degli enti parco nazionali sulla base delle designazioni e nel rispetto delle intese previste dalla legge;

c) alla relazione al Parlamento sulle aree naturali protette nazionali di cui all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

le funzioni di cui alla lettera *a)* sono esercitate attraverso l'intesa con la Conferenza unificata.

All'articolo 76 sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le funzioni relative alla gestione delle riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, viene affidata a regioni o enti locali. Tali funzioni riguardano, in particolare, la gestione delle risorse biogenetiche e dei territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive.» Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti comma: «3. La nomina del Direttore del Parco è affidata all'Ente Parco. Lo statuto dell'Ente Parco è approvato dall'Ente Parco e dalla Comunità del Parco. 4. Con atto di indirizzo e coordinamento sono ridefinite le competenze della Comunità del Parco e la natura giuridica dell'Ente Parco.».

Sezione III

Inquinamento delle Acque

All'articolo 77, aggiungere dopo la lettera *d)* la seguente: «*e)* il Piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino;».

All'articolo 78, comma 1, sopprimere l'intera lettera *a)*. Al comma 1, la lettera *c)* dopo le parole «di emissione» sostituire le restanti parole

con le seguenti «delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici, nonchè dei limiti massimi di concentrazione di sostanze e agenti inquinanti nelle acque interne e nel mare;» Alla lettera *d*) dopo la parola «metodologici» aggiungere la seguente «generali»; alla lettera *e*) dopo la parola «tecniche» inserire la seguente «generali,». Al comma 1, sostituire la lettera *m*) con la seguente: «*m*) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose»; al comma 1, sostituire l'intera lettera *n*) con la seguente:

«*n*) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonchè l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;» aggiungere, infine, la seguente lettera «*t*) La definizione dell'idoneità delle acque costiere alla balneazione;».

All'articolo 79, al comma 1, dopo la lettera *d*) aggiungere le seguenti: «*e*) il monitoraggio e il controllo sulla qualità delle acque costiere, sull'idoneità alla balneazione nonchè sulla idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi; *f*) l'autorizzazione degli scarichi nelle acque del mare; al comma 2, sostituire la «lettera *a*)» con la «lettera *b*)»; dopo la parola «acque» aggiungere le seguenti: «, da esercitarsi di intesa tra le Regioni e lo Stato».

All'articolo 81, comma 1 sopprimere la lettera *f*); al comma 1, aggiungere infine: «*q*) alla determinazione dei criteri di valori limite e degli obiettivi di qualità, per la tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nonchè dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di risanamento».

All'articolo 82, comma 1, lettera *a*), dopo le parole «più restrittivi», aggiungere le seguenti: «secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 81».

Sezione V

Gestione dei rifiuti

Dopo l'articolo 83 aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.

(Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali)

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, in materia di rifiuti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo

1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non compresi nelle disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione;

2. Sono conferiti le funzioni e i compiti seguenti:

l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero, sia per le sostanze impiegate nei prodotti di base sia della qualità complessiva dei prodotti medesimi;

la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi dei rifiuti;

l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

l'approvazione di progetti di bonifica di cui all'art.17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio all'interno degli insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani sulla base di appositi accordi di programma.

CAPO IV

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

All'articolo 84, sostituire l'intero comma 2 con il seguente:

«I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introytati dalle regioni e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino».

Dopo l'articolo 84 inserire il seguente:

Art. 84-bis.

(Funzioni soppresse)

«1. Sono soppresse le funzioni statali relative:

al programma triennale di interventi di difesa del suolo;

all'approvazione dei piani di bacino di interesse nazionale.

I piani di bacino di interesse nazionale sono approvati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino. Nei restanti casi sono approvati dalle Regioni. Sono altresì soppressi i pareri previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e del Comitato nazionale della difesa del suolo».

All'articolo 85 sopprimere l'intera lettera *b*); alla lettera *c*) sopprimere dalla parola «ivi inclusa» fino a «del 14 marzo 1996»; alla lettera *i*) dopo la parola «dei trasferimenti di acqua,» sopprimere il periodo fino

al punto; sostituire la lettera *m*), con la seguente: « all'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, nonché alle funzioni tecniche e amministrative per la progettazione, la costruzione, l'esercizio ed il controllo delle grandi dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; inoltre, all'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;» sostituire la lettera *n*) con la seguente:

«*l*) alle direttive sulla gestione del demanio idrico secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; alla lettera *r*) dopo la parola «idrografici» inserire le seguenti «nazionali e interregionali».

All'articolo 85 sostituire il comma 2 con il seguente: «le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione di cui alle lettere *p*), *q*) e *r*), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato Regioni.».

All'articolo 86, sostituire le lettere *h*) e *i*) con le seguenti:

«*h*) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri»;

i) alla gestione del demanio idrico ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessioni e all'introito dei relativi proventi».

All'articolo 86, sopprimere i seguenti numeri, del comma 1: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8», inoltre sopprimere i commi 2 e 4; sostituire l'intero comma 5 con il seguente: « Per le opere di preminente interesse tecnico-idraulico di rilievo ultraregionale rilevante importanza e suscettibili di interesse il territorio di più Regioni, lo Stato e le Regioni interessate possono stipulare accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

All'articolo 87, comma 1, sopprimere le lettere «*a*), *b*) e *c*)».

L'articolo 88 è sostituito con il seguente:

«1. Ai sensi dell'art.8 gli uffici centrali e periferici competenti in materia di acque e difesa del suolo sono riordinati ai sensi delle disposizioni contenute nei commi successivi.

2. Gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materia di acque e difesa del suolo sono trasferiti alle regioni, che provvedono al riordino del sistema, coinvolgendo gli enti locali in base al principio della sussidiarietà.

3. Il Magistrato per il Po, l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, il Magistrato alle acque di Venezia, l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, i Provveditorati alle Opere pubbliche sono soppressi e le relative dotazioni sono trasferite alle regioni. Le regioni d'intesa provvedono

alla riorganizzazione delle strutture per lo svolgimento delle funzioni di carattere interregionale.

4. La Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici è soppressa.

5. Con successivo atto di indirizzo e coordinamento sono emanate ulteriori norme di semplificazione delle procedure previste dalla legge n. 183 del 1989, sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico delle commissioni ambiente VIII della Camera e XIII del Senato».

In ordine ai Capi da V a VIII del titolo III, la Commissione ritiene che la logica dei provvedimenti debba evitare duplicazioni di funzioni e di controlli e rispondere al principio che quando si mantengono o attribuiscono funzioni occorre che alla funzione corrisponda la competenza finanziaria o il regime di convenzione. Pertanto esprime le seguenti osservazioni:

vanno soppresse le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici relative ai progetti di opere pubbliche di competenze delle regioni e degli enti locali, fatte salve le opere che (ad esempio sulle coste) possono produrre effetti su altri territori;

in riferimento all'articolo 89:

comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*: per le funzioni mantenute dallo Stato è opportuno che sia previsto anche il finanziamento nazionale e/o comunitario;

comma 2. L'Osservatorio dei lavori pubblici deve essere articolato come osservatorio nazionale formato sui dati conferiti dalle amministrazioni, enti e società aventi rilievo nazionale e le sezioni delle regioni ove affluiscono i dati conferiti dalle amministrazioni enti, aziende o società di rilievo regionale, provinciale, comunale.

Articolo 92, comma 1:

tra le strutture ministeriali da riordinare in seguito alla soppressione e al decentramento delle funzioni ministeriali occorre riordinare la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali.

Articolo 92, comma 2: valuti il Governo se i provveditorati regionali alle opere pubbliche debbano essere trasferiti alle dipendenze delle regioni per svolgere le funzioni affidate alle competenze regionali in materia di opere pubbliche, con l'obbligo di svolgere anche le funzioni necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche che insistono nelle regioni (ad esempio, edilizia giudiziaria e penitenziaria, caserme, etc.); comunque va soppressa la previsione dell'azienda territoriale regionale.

Articolo 93, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *i)*.

Nel condividere la soppressione di tali funzioni è necessario prevedere comunque un livello programmatico centrale al quale rimettere le scelte. Lo strumento di medio periodo può essere il Piano generale dei trasporti e quello attuativo un atto programmatico triennale del Governo da sottoporre alle Commissioni Parlamentari sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 94, comma 1, lettera a):

dopo le parole: «Stati limitrofi», aggiungere le seguenti: «e il collegamento con i porti sede di autorità portuale e con i principali aeroporti ed interporti». Non si può infatti ignorare che il principale confine italiano è rappresentato dalle coste marine e dal rapporto con i paesi del Mediterraneo e coi traffici provenienti dallo Stretto di Gibilterra e dal Canale di Suez.

Articolo 95: inserire i seguenti commi:

Sono in particolare trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuiti alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.».

All'articolo 96 sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 è ricompreso in particolare l'ANAS».

Ciò in quanto l'articolo 7 della medesima legge fa riferimento agli statali e non agli Enti pubblici economici.

Articolo 98

Al comma 1 lettera e)

è da correggere un refuso riguardante la figura «del direttore di servizio» con «direttore di esercizio».

Articolo 99, comma 1, lettera a)

si può prevedere la facoltà di ricorrere anche a soggetti pubblici in regime di convenzione o a seguito di procedura concorsuale che preveda migliori servizi o costi minori per i clienti.

Articolo 100 comma 1

tra le funzioni mantenute allo Stato occorre inserire, in analogia per quanto avviene per i veicoli a motore, quelle relative ai motori marini per la nautica da diporto nonché per la navigazione interna, fluviale e lacuale. Pertanto alle lettere n), gg), hh), ii), ll), mm) occorre aggiungere le imbarcazioni siano esse a vela o a motore. Nel medesimo comma 1, alla lettera h), aggiungere in fine: «e del cabotaggio di rilievo nazionale e internazionale da realizzare previa intesa con le Regioni».

Al medesimo comma 1, alla lettera r) aggiungere dopo le parole «manutenzione dei porti» le parole «e delle vie di navigazione».

Infine, allo stesso comma 1, alla lettera, dd) inserire alla fine, le prole: «previa intesa con le regioni;».

Articolo 101

al comma 2 aggiungere le seguenti lettere:

i) alla programmazione progettazione, e gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

l) al rilascio di concessioni dei beni del demanio della navigazione interna;

al comma 3

sulla materia occorre rilevare come non sia ancora visibile un processo riformatore tale da consentire lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative in grado di assicurare uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale in materia di trasporti terrestri, marittimi, di navigazione lacuale e interna, di assicurare ai cittadini servizi efficienti e a costi più contenuti, di offrire a tutti gli operatori del settore condizioni paritarie nell'accesso ai servizi che debbono rimanere centralizzati per giungere al cosiddetto «sportello unico» ed evitare inutili e costose duplicazioni.

Occorre pertanto che il Governo valuti se per talune attività sia opportuno prevedere 20 centri regionali o 102 centri provinciali, anche in rapporto al costo delle operazioni da effettuare, come ad esempio la previsione contenuta alla lettera *g)*. Come pure vanno riordinate le funzioni della Motorizzazione Civile, del PRA, dell'ACI e delle Agenzie automobilistiche e di scuola guida per i mezzi terrestri e marittimi.

Inoltre il Governo valuti come manchi nell'articolo 101, comma 3, il riferimento alle Scuole Nautiche alle lettere *a)*, *b)*, *c)*.

Al comma 4, lettera *b)*

non appare coerente la soluzione proposta.

Al comma 7

occorre prevedere, anche in relazione alla soppressione del Servizio escavazione porti, la possibilità di effettuare convenzioni con i soggetti provenienti dal Servizio medesimo che intendano dar luogo a società o cooperative per rilevare anche in regime di comodato per 10-15 anni i mezzi e il personale proveniente dal soppresso servizio.

Si suggerisce intanto di predisporre un piano di mobilità del personale almeno dei nuclei e dei cantieri che non possono o non sono operativi da anni o da decenni ed una verifica di una reale possibilità di utilizzazioni in altri settori della P.A. (come si è iniziato a fare per il nucleo di Palermo).

Inoltre è necessario che per la discarica dei materiali dragati o per il recupero o il riuso a scopi edilizi o di costruzione di terrapieni nel rispetto della vigente normativa ambientale, le procedure e le autorizzazioni vengano decentrate e semplificate.

Articolo 102

Una volta esaminate le considerazioni espresse nel precedente articolo occorre ridefinire i processi di riordino e di soppressione

delle varie Direzioni, Servizi, compresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato.

La Commissione esprime inoltre la seguente considerazione sui capi V, VI e VII:

La Commissione ritiene che il processo di decentramento delle funzioni deve essere accompagnato da un più coerente disegno di dismissioni, soppressioni, riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche. In ogni caso non è condivisibile la creazione di rigenerazioni sotto altre sigle: agenzie, sub-agenzie, enti di cui emblematicamente si indica la costituenda agenzia territoriale in sostituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche.

In ordine al titolo IV la Commissione premette che:

Il Titolo IV dello schema di decreto legislativo comprende il conferimento di materie che, in buona parte, sono già state oggetto, mediante diversi provvedimenti legislativi di trasferimento alle regioni e agli enti locali;

costituendo, la materia in esame, compiti e funzioni relativi alla programmazione e alla erogazione di servizi che riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e della società; tale titolo IV pone delicati problemi di definizione dei compiti e dei ruoli dei diversi soggetti istituzionali, sia tra Stato e sistema delle autonomie sia, soprattutto, tra regioni ed enti locali;

il processo di conferimento sarà completato con esito positivo solo quando, con i previsti D.C.P.M., - saranno ripartite e trasferite le risorse finanziarie, umane e organizzative corrispondenti e, contestualmente, si procederà ad una effettiva ristrutturazione e contrazione delle strutture dei Ministeri interessati;

il medesimo processo di conferimento va definito nella sua interezza avendo ben chiaro, fin dall'avvio della sua realizzazione, l'assetto della distribuzione dei compiti e delle funzioni, in modo da attuare, con le gradualità necessarie, un solo processo di trasferimento delle funzioni e delle risorse umane al fine di evitare una lunga fase di precarietà e di incertezza, con evidenti effetti negativi in termini di efficienza e qualità delle riforme;

le funzioni esercitate dallo Stato, in particolare nelle materie del Titolo IV, devono essere raccordate con il sistema delle autonomie mediante consultazioni ed intese tramite la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città; peraltro tale metodologia di rapporto va resa coerente con l'obiettivo generale del presente decreto legislativo di semplificazione procedurale e di efficienza delle funzioni svolte dalla Pubblica Amministrazione;

Osservazioni:

Capo I - Tutela della salute

Nel processo di programmazione regionale ed in quello delle USL e della Aziende Ospedaliere, è necessario che i Comuni partecipino atti-

vamente alla definizione degli obiettivi senza peraltro ridimensionare l'obiettivo generale del provvedimento in esame di semplificazione dei procedimenti e di maggiore efficienza della P.A.;

tra i compiti che rimangono di pertinenza statale (articolo 110) vanno esplicitati anche quelli relativi ai rapporti con gli organismi di settore internazionali e con quelli dell'Unione Europea;

il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni relative alla profilassi internazionale (igiene pubblica, ambientale e di prevenzione nei luoghi di lavoro dei porti, aeroporti, sulle navi e sugli aerei), dividendo verticalmente tra Stato e regione i compiti di tale materie, appare in contraddizione sia con quanto prevede la legge n. 59/1997 sia con il criterio generale della «completezza» che dovrebbe caratterizzare i conferimenti. Appare perciò più coerente mantenere tali funzioni allo Stato il quale, nell'esercizio di dette funzioni, può avvalersi dell'apporto delle Aziende sanitarie locali tramite apposita convenzione. Nel caso in cui la proposta di ripartizione dei compiti venisse confermata andrebbero riviste le funzioni degli Uffici di sanità marittima ed aerea che attualmente svolgono tali funzioni per conto dello Stato;

in materia di ricerca scientifica mentre è corretto mantenere le funzioni relative di pertinenza dello Stato si propone, per ragioni di opportunità, di sopprimere la lettera a) dell'articolo 120;

il nuovo quadro della divisione delle funzioni va raccordato con i contenuti del ddl Camera n. 4230 che reca una delega per il riordino del sistema sanitario, specie in materia di ruolo potenziato dei comuni, della possibilità delle regioni a partecipare a forme di mutualità interpretativa a carattere territoriale, di emanazione statale di linee guida in materia di formazione, di autorizzazione governativa per la realizzazione di strutture sanitarie, di definizione di un modello generale di accreditamento;

rimane l'esigenza di chiarimento in merito alla ripartizione delle funzioni in materia di produzione di cosmetici per i quali vengono attribuite, mediante delega, alcune funzioni alle regioni (articolo 109 c. 2) mentre altre rimarrebbero allo Stato. Per ragioni di equilibrio e coerenza con il quadro generale dei compiti conferiti alle regioni, nel caso specifico andrebbero conferite a queste ultime le funzioni relative all'autorizzazione all'immissione in commercio, alla registrazione dei prodotti, alla comunicazione delle sostanze impiegate.

va superata la contraddizione tra quanto disposto dall'articolo 110, comma 1, lettera b) del presente schema di decreto, (emanazione di norme e linee guida e prescrizioni tecniche, generali, relative alla produzione di alimenti per animali) e l'articolo 36 della legge comunitaria 1995-1997 (che contiene una direttiva sul riconoscimento degli stabilimenti relativi a tali produzioni).

mentre è prevista la soppressione delle Commissioni, ministeriali che svolgevano funzioni di programmazione ora trasferite alle regioni, analoga scelta di soppressione non è prevista per gli uffici periferici del Ministero della Sanità in relazione alle loro precedenti funzioni che ora vengono pure trasferite alle regioni.

Capo II – Servizi sociali

la transitorietà del trasferimento all'INPS della funzione di erogazione delle pensioni degli invalidi civili (articolo 125), in attesa di trasferirla definitivamente alle Regioni, appare eccessivamente complessa e dispendiosa per cui è opportuno evitarla per realizzare, al 1° gennaio 2000, il nuovo regime affidato alle regioni;

i compiti amministrativi relativi ai portatori di *handicap* (articolo 127, comma 1 lettera *e*), dovrebbero essere attribuiti alle province;

il trasferimento alle Regioni della promozione e del coordinamento della professione di assistente sociale (articolo 127, comma 2, lettera *d*) appare contraddittorio con la funzione di determinazione dei profili professionali e dei requisiti generali di accesso e di durata dei corsi di formazione professionale attribuiti allo Stato (articolo 124, comma 1, lettera *g*). Diventa pertanto necessario precisare meglio l'ambito ed i contenuti di tale trasferimento.

Appare necessario, per rendere effettivamente equo l'accesso dei cittadini ai diversi servizi sociali, che il Governo riveda il procedimento recentemente presentato sull'ISE (Indicatore della situazione economica) nella parte relativa alle scale di equivalenza per la determinazione del reddito familiare.

Capo III – Istruzione scolastica

in relazione all'attribuzione alle regioni della suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa (articolo 133, comma 1, lettera *c*) va chiarito come tale suddivisione si raccordi con gli attuali distretti scolastici e se questi ultimi vadano rivisti;

alcuni compiti conferiti alle regioni o agli enti locali, come le funzioni relative al personale amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A), agli organi collegiali scolastici, nonchè i piani di utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche, risultano, in relazione ai contenuti dell'articolo 21 della L. n. 59 del 1997, di competenza delle singole istituzioni scolastiche autonome, per cui va superata tale contraddizione sulla base del principio di sussidiarietà;

tra le funzioni trasferite a livello locale (articolo 134) è necessario aggiungere anche la programmazione del servizio scolastico in ambito territoriale;

lo schema di decreto non chiarisce il rapporto tra queste norme e quanto contenuto al titolo III (regioni) del T.U. delle leggi sull'istruzione (n. 297 del 1994), in particolare per quanto concerne il calendario scolastico;

la stessa funzione relativa alla assegnazione di contributi alle scuole non statali, va raccordata con il ddl su tale materia presentato dal Governo al Senato, ora in discussione alla VII Commissione del Senato,

le diverse funzioni relative alle scuole ed istituzioni culturali straniere, ora suddivise negli articoli 132 e 133 dello schema di decreto, an-

drebbero riunificate per rendere più omogenea e trasparente la materia di competenza statale.

Capo IV – Formazione professionale

in generale, nel definire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali, va tenuto presente, al fine di evitare negative contraddizioni, che l'intero quadro normativo della formazione professionale è in corso di trasformazione essendo previsto:

nel pacchetto Treu (L. n. 196 del 1997), la delega per l'aggiornamento della legge quadro del settore (L. n. 845 del 1978) anche in relazione alle nuove prospettive della formazione continua, della formazione in alternanza e della formazione nell'ambito del rapporto di apprendistato;

nel ddl del ministro Berlinguer sul nuovo assetto dei cicli dell'istruzione scolastica e nella legislazione regionale, in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997 sul decentramento dei per l'impiego, una maggiore integrazione della formazione professionale nel sistema formativo integrato e nelle politiche attive del lavoro;

nella individuazione degli Istituti professionali, da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 139, comma 2 il criterio di esclusione: «che rientrino in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica» appare eccessivamente generico e tale da dar luogo a possibili contraddizioni, per cui andrebbe ridefinito;

– ad integrazione di quanto è previsto dallo schema di decreto occorre aggiungere, alle funzioni conferite alle Regioni, anche la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alla formazione professionale ed esplicitare la necessità che le Regioni deleghino alle province la gestione dell'attività di formazione professionale, in un contesto di integrazione politiche attive del lavoro.

Capo V – Beni e attività culturali

All'articolo 147 va eliminata la lettera *a*) del comma 3;

tutto il processo di conferimento di funzioni in tale materia al sistema delle autonomie e la successiva attività istituzionale devono essere fortemente improntati ad un forte coordinamento e ad una attiva cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali;

in tale logica è necessario rendere coerente il provvedimento in esame con i contenuti fondamentali della legge n. 352 del 1997 su «Disposizioni sui beni culturali» specie per quanto riguarda i beni ambientali, nonchè con i provvedimenti legislativi attualmente in discussione in Parlamento ed in particolare:

il ddl C. 4015 relativo a «Norme per le città storiche», attualmente in discussione nelle commissioni VII e VIII della Camera, che definisce una ripartizione di competenze tra Stato ed, enti locali in materia di programmazione e attuazione degli interventi di salvaguardia dei

beni storico-artistici situati nei centri, quartieri e siti individuati dal provvedimento;

in relazione al trasferimento di questi compiti a regioni ed enti locali va previsto il corrispondente ridimensionamento della relativa amministrazione statale e l'esplicitazione dell'assetto della proprietà dei beni stessi.

Va inoltre chiarita l'attribuzione ai diversi soggetti istituzionali della funzione del restauro, ed in particolare vanno definiti i soggetti che realizzano concretamente gli interventi relativi, nonché l'attività di formazione del personale.

Spettacolo

In relazione alle richieste, presentate dal sistema delle autonomie, di inserire nel decreto anche il conferimento di compiti relativi ai diversi settori dello spettacolo, la Commissione è del parere di individuare alcuni compiti da conferire in coerenza con i ddl del Governo e attualmente in discussione in Parlamento.

TITOLO V

Osservazioni:

all'articolo 157, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. Nelle zone montane, le funzioni comunali di cui al precedente comma possono essere esercitate dalle comunità montane, d'intesa con i comuni componenti».

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI*Osservazione relative all'articolo 1:*

«Il presente decreto legislativo provvede a sopprimere alcune funzioni e compiti dello Stato nonchè a prevedere il futuro riordino di altre strutture e organismi. È da sottolineare come il modello espositivo del provvedimento non sia uniforme nei diversi titoli denotando tre diverse impostazioni e metodologie, predisponendo a seconda del diverso titolo di riferimento la soppressione di compiti, di funzioni, di strutture e di organismi. Tale disomogeneità non riguarda questioni meramente terminologiche ma influisce ovviamente sulla sostanza dello schema di decreto e sulla sua applicazione ed interpretazione. Ciò è evidente al comma 4 dell'articolo 1 il quale stabilisce che, in caso di dubbio, debba essere utilizzato una sorta di principio di "*favor regionis*", ossia che in nessun caso le norme del decreto possono essere interpretate in maniera che i compiti e le funzioni conferiti alle regioni siano attribuiti allo Stato.

È chiaro che questo non può essere assunto come un serio principio ermeneutico, sia alla luce dell'attuale Costituzione che riconosce nello Stato un'entità comunque sovraordinata alle regioni, anche a statuto speciale, sia alla luce della stessa legge di delega, che sottrae intere materie e parti di esse ai decreti legislativi. Tale principio, più che spazzare via i dubbi li alimenta, poichè tende a portare il probabile conflitto interpretativo non solo sulle materie o sulle parti di quelle conferibili alle regioni, ma anche su quelle sottratte ai conferimenti e trasferimenti.

Pertanto sarebbe opportuno specificare con maggiore chiarezza quali siano le norme suscettibili di dubbia interpretazione rispetto alla potestà normativa dello Stato e delle Regioni. Nell'eventualità che sussistano dubbi circa l'interpretazione di una specifica fattispecie normativa in merito alle "funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo", la potestà si intende attribuita allo Stato».

1.

SARTO, TURRONI

TITOLO I

Osservazione relativa al titolo I:

Al punto 1 del parere, dopo il primo capoverso, sostituire i successivi con il seguente: «Si ritiene che la questione debba essere meglio precisata definendo il conferimento come delega alle regioni ed agli enti locali. In caso di inadempienza, la delega può essere revocata o meglio le funzioni conferite possono essere svolte dallo Stato o dalle regioni».

Perciò, dopo le parole «conferimento di funzioni e compiti amministrativi», aggiungere le parole «attraverso delega» oppure «mediante delega».

2. TURRONI, SARTO

Aggiungere la seguente osservazione relativa al titolo I:

All'articolo 3, dopo le parole: «Ciascuna regione», inserire le seguenti: «a statuto ordinario».

3. PINGGERA

Aggiungere la seguente osservazione relativa al titolo I:

All'articolo 4, dopo le parole: «conferiti alle regioni», inserire le seguenti: «a statuto ordinario».

4. PINGGERA

Aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il potere di garantire a tutti i cittadini un livello minimo di diritti e servizi».

5. TURRONI, SARTO

Aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «agli interessi nazionali» è necessario aggiungere le seguenti «o pregiudizio o mancato soddisfacimento del livello minimo di diritti e servizi garantiti a tutti i cittadini».

6. TURRONI, SARTO

Aggiungere la seguente osservazione:

Al comma 1 dell'articolo 5 sarebbe opportuno specificare cosa si intenda per «congruo termine». Inoltre considerato che l'inadempimento previsto contempla il caso di un pericolo che arrechi grave pregiudizio al Paese, è necessario limitare temporalmente il «congruo termine» ad un periodo non superiore ai 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adempimento.

7. SARTO, TURRONI

Aggiungere la seguente osservazione:

All'articolo 6 sopprimere le parole: «quando prevista».

8. SARTO, TURRONI

TITOLO II

Alle parole: «si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni», devono essere aggiunte le seguenti: «e condizioni relative agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26».

9. TURRONI, SARTO

Alla lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole:

All'articolo 11, dopo le parole «così come definita», inserire le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».

10. PINGGERA

Sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 15, il comma 1 deve essere soppresso conservando la legge di tutela della ceramica, così come richiesto dai comuni interessati. Si fa presente come gli stessi nomi di alcune delle città nelle quali sono presenti storiche attività ceramiche sono diventati nella lingua, anche in quelle di paesi stranieri, sinonimi della stessa parola «ceramica».

11. TURRONI, SARTO

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f) per quel che concerne l'articolo 17 necessario collocare diversamente in altra parte del decreto la parte della lettera m) che mantiene allo Stato le funzioni relative alla programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture in quanto tale compito non riguarda l'industria».

12.

TURRONI, SARTO

Alla lettera g) aggiungere il seguente capovero:

«All'articolo 18 deve essere inoltre soppresso il comma 5».

13.

TURRONI, SARTO

Alla lettera g), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Occorre altresì precisare che lo scambio di merci e ben è riferibile solamente alle fasi della attività produttiva e non riguarda le fasi di commercializzazione dei prodotti finiti».

14.

TURRONI, SARTO

Al punto g), aggiungere il seguente capoverso:

All'articolo 18, comma 8, dopo le parole 31 marzo 1988, n. 152, aggiungere le seguenti: “ad eccezione delle funzioni relative alle produzioni di mangimi da cascami, residui animali, derivati da macellazione o da allevamenti intensivi”».

15.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 21:

«Al comma 2 dell'articolo 21 è opportuno sopprimere la lettera c) in quanto la legge n.269 del 1973 cui esso fa riferimento è per molti versi inapplicabile a causa del mancato, ma indispensabile aggiornamento richiesto dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 24 luglio 1977. Tale decreto del Presidente della Repubblica prevedendo la delega alle Regioni di gran parte delle funzioni, sino ad allora svolte dallo Stato tramite il Corpo forestale, ha determinato un vuoto legislativo non ancora colmato. Il permanere dell'attuale lettera c), comporterebbe la mancata tutela della biodiversità ambientale ratificata dalla legge n.124 del 1994

in seguito alla convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro nel 1982.

In merito a tale tutela è necessario elaborare un nuovo testo di legge in modo da riordinare la materia, consentendo a tutti gli operatori del settore di dirimere dubbi, su alcune procedure da adottare per la produzione e la diffusione di MFP in Italia. Lo stesso OCSE sta attualmente predisponendo un nuovo schema al quale farà seguito una revisione della direttiva UE che l'Italia è tenuta a recepire».

16.

SARTO, TURRONI

Dopo il punto g), aggiungere il seguente:

«g-bis) All'articolo 21, comma 3, devono essere soppresse le parole "derattizzazione e sanificazione" per le caratteristiche di tali attività, per l'impiego di veleni ed altre sostanze pericolose il cui utilizzo deve invece essere consentito solo ad operatori qualificati e da imprese altrettanto qualificate».

17.

TURRONI, SARTO

Dopo il punto h), aggiungere il seguente:

«h-ter) All'articolo 22, comma 3, dopo le parole: "creazione di aree industriali" aggiungere le seguenti: "recuperando e riutilizzando prioritariamente gli insediamenti in zone servite da adeguate infrastrutture esistenti e da realizzare contestualmente agli insediamenti medesimi"».

18

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 22:

«L'articolo 22, al comma 1, introduce un meccanismo di semplificazione per i procedimenti autorizzatori in materia di realizzazione, ampliamento, cessazione, rilocalizzazione degli impianti produttivi, attribuendo ai comuni le relative funzioni, incluso il rilascio delle concessioni urbanistico-edilizie. La norma non è facilmente comprensibile, visto che il rilascio delle concessioni edilizie è già competenza dei comuni. Probabilmente si voleva estendere il contenuto del procedimento della concessione edilizia fino a ricomprendervi le funzioni attribuite. Ma ciò andrebbe chiarito.

Il comma 2 dell'articolo 22, invece, non è assolutamente condivisibile, laddove sposta in capo a comunità montane ed aree metropolitane le competenze attribuite al comma 1. Siccome tra tali competenze c'è il rilascio delle concessioni edilizie, appare evidente che la norma sottrarrebbe ai comuni il controllo dell'assetto del territorio, sia pure solo con riferimento alle attività produttive. Inoltre, siccome la concessione edilizia viene rilasciata in conformità del PRG del comune, alla norma conseguirebbe l'effetto pratico di spostare l'attuazione delle previsioni di un piano comunale nella competenza di enti sovracomunali. Ciò appare anche in contrasto con il principio di sussidiarietà, laddove si noti che comunità montane e aree metropolitane sono più lontane dal cittadino amministrato rispetto al comune. Inoltre, tale spostamento avrebbe effetti negativi anche sul diritto all'informazione e sulle conseguenti facoltà di controllo popolare mediante intervento infraprocedimentale degli atti in materia urbanistica, essendo appunto tali enti più lontani dal cittadino. Si suggerisce pertanto di sopprimere il comma 2 dell'articolo 22, e di chiarire il senso dell'ultima parte del comma 1.

19.

SARTO, TURRONI

Dopo il punto h), aggiungere il seguente:

«h-bis) Per quanto concerne l'articolo 22 deve essere esclusa l'attribuzione della competenza alle comunità montane per il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie: inoltre al comma 2 le parole: "dalle aree" devono essere sostituite dalle parole: "dalle città"».

20.

TURRONI, SARTO

All'osservazione di cui alla lettera i), all'inizio, aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata,» aggiungere le seguenti: «nelle zone montane attraverso le comunità montane».

21.

TAROLLI

Al punto i), aggiungere il seguente periodo:

«All'articolo 23, comma 1, devono essere soppresse le parole: "anche con altri enti locali"».

22.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 24:

«Il comma 1, dell'articolo 24, perseguendo l'obiettivo della semplificazione, unificata in un unico procedimento le autorizzazioni per l'insediamento delle attività produttive. Secondo lo stesso comma ciò avviene acquisendo durante la fase istruttoria tutti gli interessi coinvolti: da quelli urbanistici a quelli sanitari ed ambientali. Se, ai sensi dei precedenti articoli 22 e 23 le funzioni autorizzatorie in materia di attività produttive sono attribuite ai comuni, ci si chiede come tali enti possano da soli acquisire anche interessi dei quali non sono titolari, quale quello sanitario o quello paesaggistico-ambientale, anche la convocazione della conferenza dei servizi, prevista dalla lettera e) del comma 3, non appare coerente con la molteplicità di interessi da acquisire laddove si consideri che essa viene configurata come meramente facoltativa. Ancora più incoerente appare la disposizione della lettera f) in quanto prevede la possibilità di indire una conferenza dei servizi per autorizzare un'opera contrastante con le previsioni dei piani urbanistici, anche se corredata delle autocertificazioni di conformità urbanistica. Innanzitutto non si comprende come un progetto possa essere munito di tali autocertificazioni e contemporaneamente contrastare con gli strumenti urbanistici, a meno che non si ipotizzi che tali autocertificazioni sono false. In secondo luogo appare assurdo che un Piano Regolatore, quasi sempre approvato a seguito di ampie discussioni, possa essere variato con la mera presentazione di un progetto di opera con esso contrastante, anche se mediante una conferenza dei servizi. Ciò introduce nella legislazione urbanistica il perverso principio della "relatività" delle previsioni dei piani urbanistici e della prevalenza dell'interesse privato sull'interesse pubblico all'organizzazione dell'assetto del territorio».

23.

SARTO, TURRONI

All'articolo 24, commi 1, 2, 3, devono essere introdotte le seguenti modifiche:

Al comma 1, sostituire le parole: «di autorizzazione» con le parole: «di provvedimenti abilitativi».

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I predetti regolamenti hanno diretta applicazione nelle singole circoscrizioni territoriali regionali sino a quando le regioni non abbiano provveduto a disciplinare il procedimento con proprie leggi, adeguandosi ai principi di cui al comma 3 del presente articolo».

Sopprimere le lettere c) e d) del comma 3.

Alla lettera e) del comma 3, sopprimere le parole: «ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c)».

Sopprimere la lettera f) del comma 3.

24.

TURRONI, SARTO

Dopo il punto i) aggiungere il seguente:

«i-bis) All'articolo 24, comma 3, sopprimere le lettere c), d) e f).

25.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 24:

«Al comma 3, sopprimere il punto c).

26.

SARTO, TURRONI

Dopo il punto i) aggiungere il seguente:

«i-quater) All'articolo 24, comma 3, lettera e), aggiungere dopo le parole: "il provvedimento" la seguente: "abitativo", indi, alla fine aggiungere le seguenti: "Alla conferenza dei servizi partecipano tutti gli enti aventi competenza in materia nonchè i portatori di interessi individuali e collettivi coinvolti, individuati dal comune in qualità di amministrazione precedente"».

27.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 24:

«Al comma 3, sopprimere il punto f).

Si propone di inserire un articolo che orienti e finalizzi le nuove aree produttive a criteri di razionalità e sostenibilità territoriale e di integrazione organica nel PRG.

In particolare, l'integrazione deve essere garantita rispetto alle infrastrutture, sviluppando ovunque possibile il trasporto ferroviario delle merci, anche con appositi raccordi ferroviari».

28.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 24:

«Nel comma 3 dell'articolo 24 sono indicati i principi cui deve ispirarsi la disciplina del provvedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive.

Alla lettera f) di tale comma si prevede il ricorso alla conferenza dei servizi quando il progetto "anche se corredato dall'autenticazione contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico". In tal caso è prevista una procedura semplificata col ricorso alla conferenza dei servizi qualora registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico "la determinazione costituisce variante dello strumento". Pur non riconoscendo l'ammissibilità delle procedure semplificate, il ricorso a tale procedura in siffatta materia deve essere subordinato alla condizione dell'assoluta assenza di contrasto con lo strumento urbanistico vigente e con i profili sanitari della tutela ambientale e della sicurezza».

29.

SARTO, TURRONI

Dopo il punto i) aggiungere il seguente:

«i-bis) All'articolo 24 comma 3, la lettera f) è sostituita con la seguente:

“f) i progetti sono presentati per la concessione edilizia in conformità con le previsioni degli strumenti urbanistici”».

30.

TURRONI, SARTO

Dopo il punto i) aggiungere il seguente:

«i-ter) All'articolo 24, comma 3, alla lettera g) è aggiunto il seguente capoverso:

“sono comunque fatti salvi i poteri di autotutela dell'amministrazione, sia riguardo all'annullamento di eventuali provvedimenti illegittimi o incompleti, sia nel sospendere cautelativamente le attività avviate in conseguenza degli stessi”».

31.

TURRONI, SARTO

Dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

j-bis. «All'articolo 24 si propone di sopprimere il comma 4».

32.

PINGGERA

Dopo l'osservazione di cui alla lettera i), aggiungere la seguente:

Il comma 4 dell'articolo 24 dello schema di decreto legislativo è sostituito dal seguente: «4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

33.

ANDREOLLI

Dopo l'osservazione di cui alla lettera i), aggiungere la seguente:

Il comma 4 dell'articolo 24 dello schema di decreto legislativo è sostituito dal seguente: «4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

34.

TAROLLI

Dopo l'osservazione di cui alla lettera i), aggiungere la seguente, riferita all'articolo 25:

Al comma 1 dell'articolo 25 dello schema di decreto legislativo sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Al comma 2 dell'articolo medesimo sopprimere le parole: «e le province autonome».

35.

ANDREOLLI

Dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

«j)-bis. All'articolo 25 si propone di sopprimere ogni riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano e di sopprimere la loro menzione».

36.

PINGGERA

Dopo l'osservazione di cui alla lettera i), aggiungere la seguente, riferita all'articolo 25:

Al comma 1 dell'articolo 25 dello schema di decreto legislativo sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

37.

TAROLLI

Dopo l'osservazione di cui alla lettera i), aggiungere la seguente, riferita all'articolo 25:

Al comma 2 dell'articolo medesimo sopprimere le parole: «e le province autonome».

38.

TAROLLI

Dopo la lettera j), aggiungere la seguente:

j)-bis) All'articolo 26, dopo le parole: «riciclaggio dei rifiuti» aggiungere le seguenti: «per gli impianti chimici, per le distillerie e per le industrie a rischio», indi dopo le parole: «lettere c) e d)», aggiungere: «f)».

39.

TURRONI, SARTO

Dopo la lettera k), aggiungere la seguente:

k-bis) All'articolo 28, comma 2, si propone di sopprimere la lettera c).

40.

PINGGERA

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) All'articolo 28, comma 2, si propone di sostituire, nella lettera g), le parole: «dieci MW elettrici» con le seguenti: «50 MW elettrici».

41.

PINGGERA

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) All'articolo 28, alla lettera g), si propone di aumentare fortemente il numero dei MW elettrici.

42.

PINGGERA

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) All'articolo 28, comma 2, sostituire, alla lettera g), le parole: «con tensione superiore a 150 Kv» con le seguenti: «con tensione superiore a 250 Kv».

43.

PINGGERA

Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) All'articolo 28, comma 2, lettera l), sopprimere la parola: «stoccaggio».

44.

PINGGERA

Osservazione riferita all'articolo 29:

Al comma 1, dell'articolo 29 sopprimere le seguenti parole: «all'energia nucleare»

45.

SARTO, TURRONI

Sopprimere la lettera m), delle proposte di parere relativa all'articolo 29.

46.

PINGGERA

Osservazione riferita all'articolo 33:

Al comma 2, dell'articolo 33 dopo la parola: «minerari» aggiungere il seguente periodo: «nonchè agli ingegneri capo delle sezioni UNMIG, per quel che riguarda la geotermia.».

Modificare il comma 5 nel modo che segue:

«I canoni areali dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni nonchè i canoni annuali dovuti per l'estrazione del sale dalle miniere sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c)».

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 9:

«La funzione di controllo sulle risorse minerarie e di polizia mineraria può essere affidata temporaneamente dalle regioni, cui la funzione stessa è delegata dai commi 1 e 2 del presente articolo, al Corpo Nazionale delle Miniere sulla base di specifici accordi».

Dopo l'aggiunto comma 9 inserire il seguente comma 10:

«Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 vi è da comprendere il Corpo Nazionale delle Miniere».

47.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 34:

Il termine per il trasferimento delle funzioni in materia di VIA alle regioni non è certo. Se può essere corretto individuare il trasferimento alla data di approvazione delle LLRR in materia, è opportuno fissare un termine perentorio entro il quale le regioni debbono legiferare, prevenendo eventuali meccanismi di sostituzione in caso di inerzia.

48.

SARTO, TURRONI

All'osservazione di cui alla lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

All'articolo 40, comma 1, dopo le parole: «ai comuni», aggiungere le seguenti: «e nelle zone montane alle comunità montane».

49.

ANDREOLLI

TITOLO III

Osservazione riferita all'articolo 50 (Oggetto):

«Le funzioni e le competenze in materia agricola e forestale rimangono disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

50.

PEPE

Osservazione riferita all'articolo 51:

All'articolo 51, comma 3, sostituire le parole: «attraverso intese nella», con le seguenti: «sentita la».

51.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 52, comma 1:

Dopo le parole: «interesse urbanistico», inserire le seguenti: «ad eccezione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e dei compiti riguardanti provvedimenti aventi carattere generale e riguardanti il governo e l'assetto del territorio».

52.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 53:

All'articolo 53, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) alla definizione delle linee generali per il governo e l'assetto del territorio».

53.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 53:

All'articolo 53, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) alla definizione delle modalità e dei contenuti degli atti abilitativi per gli interventi sul territorio al fine di garantire la omogeneità nel territorio nazionale».

54.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 53:

Sopprimere la lettera d).

55.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 53:

Sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, secondo le disposizioni della legislazione speciale per Venezia».

56.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 54:

All'articolo 54, comma 2, dopo le parole: «effetti urbanistici territoriali» aggiungere le seguenti: «e ambientali».

57.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 54:

All'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «sono attivate» aggiungere le seguenti: «e previa la loro definizione ed individuazione attraverso un piano generale pluriennale effettuato dallo Stato».

58.

TURRONI, SARTO

CAPO II

Sezione II

Nel capoverso dell'articolo 54, aggiungere, in fine, la seguente frase: «Nonchè una valutazione all'impatto ambientale delle opere e degli interventi medesimi».

59.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 56:

Sopprimere l'articolo 56.

60.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 56:

Al comma 1, dopo le parole: «delle bellezze naturali» aggiungere le seguenti: «e valore paesistico ai sensi della legge n. 431 del 1985».

61. SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 56:

All'articolo 56, comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La regione definisce altresì i requisiti, i contenuti e le caratteristiche del piano predetto e le modalità per la verifica e l'approvazione, di intesa con le amministrazioni statali competenti».

62. TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 58:

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) alla determinazione dei principi e delle finalità generali per il governo e l'assetto del territorio».

63. TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 62 (Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni):

Al comma 2, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

64. TAROLLI

Osservazione riferita all'articolo 64 (Funzioni mantenute allo Stato):

Sopprimere la lettera c).

65. PINGGERA

Osservazione riferita all'articolo 66:

Al comma 1, in relazione all'organismo tecnico, occorre che la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni deve essere dispiegata su un piano di parità e deve essere una struttura che impronta la propria opera a criteri di efficienza ed economicità, con un netto salto di qualità rispetto agli attuali uffici del catasto.

66. SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 67 (funzioni):

Sopprimere il comma 1.

67.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 68 (compiti di rilievo nazionale):

Si propone di aggiungere all'articolo 68, lettera g) le seguenti parole: «fatta salva la legittimazione ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale degli enti locali e degli enti parco

68.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 71 (ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali):

Sopprimere il comma 3.

69.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 74 (funzioni soppresse):

Sopprimere il comma 1.

70.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 76 (funzioni conferite alle regioni e agli enti locali):

Nell'articolo 76 al comma 2 del Titolo III è previsto che con attività di indirizzo e coordinamento sono individuate le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali. Si chiede la soppressione di tale comma. L'articolo 17 della legge-quadro n. 394 del 1991 sulle aree naturali protette affida al Ministro dell'ambiente la scelta dell'organismo di gestione mentre la disposizione in questione tende a trasferire la gestione a regioni ed enti locali. È evidente che tale proposta è gravemente eversiva dell'impostazione di fondo della legge-quadro sulle aree protette poichè essa all'articolo 2 nel fissare la classificazione delle aree protette contiene specifiche norme sulle riserve statali, definendole tali in relazione all'interesse ultraregionale che spinge alla loro istituzione. Sarebbe stato addirittura più corretto abolire le riserve statali e trasformarle in riserve regionali ma visto che ciò non rientra nell'oggetto della delega, non resta che sopprimere la norma proposta il cui effetto equivarrebbe sostanzialmente all'abolizione delle riserve statali e contestuale loro trasferimento alle regioni e agli enti locali minori.

71.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 76:

La legge n. 394 del 1991, all'articolo 2, nel fissare la classificazione delle aree protette, contiene specifiche norme sulle riserve statali, definendole tali in relazione all'interesse ultraregionale che spinge alla loro istituzione. Si tratta di aree protette in cui il valore scientifico-naturalistico è spinto al massimo e, come evidenziato dalla dottrina, l'interesse scientifico che porta alla loro creazione è addirittura maggiore di quello che sottende alla scelta di istituire un parco nazionale. Pertanto è la natura stessa di tali aree protette statali che rende incompatibile la proposta di affidarne la gestione a Regioni o enti locali.

La legge sulle aree protette, all'articolo 17, affida al Ministero dell'ambiente la scelta dell'organismo di gestione.

Si propone quindi la soppressione del comma 2.

72. SARTO TURRONI

Osservazione all'articolo 77 (funzioni soppresse):

Al comma 1, sopprimere le lettere *a* e *c*.

73. TURRONI, SARTO

Osservazione all'articolo 78 (compiti di rilievo nazionale):

All'articolo 78, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*t*) il coordinamento degli interventi di disinquinamento e di riequilibrio idraulico nella laguna di Venezia».

74. SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 79 (funzioni conferite alle regioni e agli enti locali):

All'articolo 79, comma 1, lettera *d*), sopprimere la parola: «costiere».

75. TURRONI, SARTO

Osservazione all'articolo 86 (funzioni conferite):

Al comma 1, lettera *a*) dopo le parole: «di qualsiasi natura», aggiungere le seguenti: «aventi interesse regionale».

76. TURRONI, SARTO

Osservazione all'articolo 86:

All'articolo 86, comma 1, sopprimere le lettere *d)* ed *h)* ed alla lettera *i)*, n. 1, *dopo le parole:* «derivazioni di acqua», *inserire le seguenti:* «relative ai soli bacini regionali, così come definiti dalla legge n. 183 del 1989».

77.

TURRONI, SARTO

Osservazione all'articolo 87 (attività private sostitutive di funzioni amministrative):

Sopprimere la lettera *c)* dell'articolo 87.

78.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 88 (riordino di strutture):

All'articolo 88, dopo il punto *c)* aggiungere il seguente punto *d)*:

«*d)*. Il magistrato alle acque di Venezia, attraverso un'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'ambiente, che ne definisce le funzioni anche nel quadro della legge n. 183 del 1989 e della legislazione speciale su Venezia».

79.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 89 (funzioni mantenute allo Stato):

Sostituire la lettera *c)* del comma 1 con la seguente: «alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, fermo quanto previsto al successivo Capo VI, viabilità».

80.

TAROLLI

Osservazione all'articolo 90 (funzioni conferire):

Si propone di sopprimere la lettera *b)*.

81.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 91 (interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane):

Al comma 1, aggiungere: «sotto la vigilanza della Commissione di cui al comma 3».

82. SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 91:

Al comma 3, *sostituire la frase*: «del comune capoluogo o della provincia» *con la seguente*: «del comune capoluogo e della provincia».

83. SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 92 (area ambiente e territorio):

Sopprimere il punto 2.

84. TAROLLI

Osservazione all'articolo 93 (funzioni soppresse):

Al comma 1, lettera *b*) è opportuno aggiungere: «in quanto assorbito dal Piano generale dei trasporti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera *a*)».

85. SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 93, al comma 1, eliminare la lettera i):

Occorre infatti che il programma triennale di interventi sia mantenuto come stralcio attuativo del Piano generale dei trasporti. La programmazione triennale, presente anche nella legge sulle opere pubbliche, è una conquista da conservare a tutti i livelli perchè individua le priorità ed evita gli interventi a pioggia.

86. SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 94, (funzioni mantenute allo Stato).

Sostituire la lettera a) del 1° comma con la seguente: «alla pianificazione pluriennale della viabilità, alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale anche alternativo ai percorsi autostradali, da quelle che congiungono la rete viabile dello Stato con quella degli Stati limitrofi e da quelle che collegano le principali infrastrutture aeroportuali, e ferroviarie».

87.

TAROLLI

Osservazione all'articolo 94.

Alla lettera a) del comma 1, aggiungere: «nell'ambito del quadro definito dal Piano generale dei trasporti».

88.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 94 (funzioni mantenute allo Stato):

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per lo svolgimento delle funzioni mantenute lo Stato continua ad avvalersi dell'Ente nazionale strade».

89.

TAROLLI

Osservazione riferita all'articolo 95 (funzioni conferite alle regioni e agli enti locali):

Sostituire il comma 1, con il seguente: «Sono conferite alle regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente Capo, e tra queste in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade, non rientranti nella rete stradale nazionale, compresa la nuova costruzione e il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite». Sopprimere, nel comma 2, la parola: «temporaneamente».

90.

TAROLLI

Osservazione riferita all'articolo 96 (riordino di strutture):

Sopprimere l'articolo.

91.

TAROLLI

Osservazione riferita all'articolo 97 (trasferimento delle strade non comprese nella rete stradale nazionale):

Sostituire il comma 1, con il seguente: «Le strade, già appartenenti al demanio statale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, e non comprese nella rete stradale nazionale, saranno trasferite, successivamente alla promulgazione delle leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con le modalità previste dagli articoli 7 e 10 della succitata legge, al demanio delle regioni».

92.

TAROLLI

Osservazione all'articolo 100 (funzioni mantenute allo Stato):

Alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 100 aggiungere: «che assorbe il piano decennale di grande comunicazione ed è articolato in programmi triennali d'intervento».

93.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 101 (funzioni conferite):

Alla lettera f), del comma 2, sarebbe opportuno prevedere un coordinamento con i Piani di bacino e l'autorità di bacino.

94.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 101:

Al comma 25, sopprimere le lettere g) ed h).

95.

TURRONI, SARTO

Osservazione all'articolo 101:

Alla lettera h), del comma 3, è opportuno prevedere che l'attività di rilascio delle concessioni sia esercitata sulla base delle disposizioni inserite nel piano territoriale provinciale e nel quadro di un programma regionale per la nautica da diporto che è necessario introdurre per garantire la razionalità degli interventi. Occorre inoltre prevedere un momento di raccordo con il Piano delle coste del Ministero dell'ambiente.

96.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 101:

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

97.

TURRONI, SARTO

Osservazione all'articolo 101:

Al comma 6, dopo le parole: «si avvalgono» aggiungere la seguente: «anche».

98.

TURRONI, SARTO

Osservazione riferita all'articolo 102 (Riordino e soppressione di strutture):

Nei processi di riordino di strutture centrali e periferiche dello Stato deve essere assicurato ai lavoratori il diritto di opzione per l'amministrazione statale.

99.

PEPE

Osservazione all'articolo 103 (funzioni mantenute allo Stato):

Al comma 1, punto e), dopo le parole: «per le attività industriali» è opportuno aggiungere le seguenti: «civili e commerciali».

Ciò consentirebbe di riconfermare allo Stato la normazione non solo per le attività industriali ma anche per quelle civili e commerciali, garantendo così ai cittadini condizioni di uniformità ed omogeneità dei criteri di sicurezza su tutto il territorio nazionale nonché garantire rapporti istituzionali certi ed univoci con la Comunità Europea.

100.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 103:

Al comma 1, punto f), punto 3), dopo le parole: «la prevenzione» è opportuno inserire: «degli incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza anticendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari».

Ciò, per lo stretto collegamento e dell'interdipendenza delle attività di individuazione dei rischi e di normazione con quelle operative e nella considerazione che, nell'interesse primario del diritto alla sicurezza dei cittadini, i predetti momenti non possono essere disgiunti perchè complementari all'attività complessiva della sicurezza.

101.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 104:

Al comma 1, lettera a), punto 2 è opportuno chiarire che per strutture provinciali di Protezione civile si intendono quelle dipendenti dalle province e non quelle appartenenti allo Stato.

102.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 104 (funzioni conferite alle regioni e agli enti locali):

Al comma 1, lettera b), numero 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'organizzazione e l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei giovani prestanti il servizio civile sostitutivo di quello militare».

103.

PINGGERA

Osservazione all'articolo 104:

Al comma 1, lettera b), punto 4, è opportuno aggiungere dopo la parola: «vomontariato» le seguenti: «ad eccezione dei volontari dei Vigili del fuoco».

104.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 105 (Riordino di strutture):

Al comma 1, lettera c) si propone di sopprimere la parte dopo le parole: «Vigili del fuoco».

105.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 106:

Dopo il comma 1, sarebbe opportuno aggiungere il seguente:

«2. Il riordino di cui al comma 1 avviene contestualmente al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, come previsto all'articolo 122».

106.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 107:

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«l) la tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro».

107.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 108:

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) la tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro».

L'esplicito riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario ed importante, poichè potrebbe causare successive «letture» diverse delle volontà del legislatore. Tra l'altro l'emendamento è in sintonia con le conclusioni della «Commissione Smuraglia» (Doc. Senato n. XXIII, n. 4, Comitato Paritetico).

108.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 116 (Vigilanza su enti):

Al comma 2, sopprimere le parole: «e degli istituti zooprofilattici sperimentali».

109.

TAROLLI

Osservazione riferita all'articolo 121 (Profilassi internazionale):

Aggiungere il seguente comma: «È trasferita alle regioni la classifica circa la obbligatorietà o la volontarietà della vaccinazione contro l'epatite B».

110.

PINGGERA

Osservazione all'articolo 122:

Sarebbe opportuno sostituire il contenuto dell'articolo 122, con il seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale mantenendo per detti istituti una unica struttura centrale, dotata di personalità giuridica ed autonomia funzionale, economica e contabile eguale a quella definita per l'Anpa».

Il riordino avviene, contestualmente al riordino dell'Anpa di cui all'articolo 106, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di compiti e funzioni.

La soppressione dell'Ispel è, infatti, un errore, soprattutto oggi che l'Europa ha creato l'«Agenzia» sulla sicurezza sul lavoro, anche il suo inserimento come sezione dell'ISS è un evidente errore, poichè l'ISS ha altri compiti e funzioni (carattere sanitario), mentre la salute e la sicurezza sul lavoro è per sua natura «multidisciplinare» e «multireferente». Occorre, invece, garantire la presenza e l'attività di un Istituto o Agenzia che si occupi stabilmente e con capacità ed autonomia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

111.

SARTO, TURRONI

Osservazione riferita all'articolo 144 (Funzioni riservate allo Stato):

Sopprimere il comma 3.

112.

ANDREOLLI

Osservazione riferita all'articolo 144 (Funzioni riservate allo Stato):

Sopprimere il comma 3.

113.

TAROLLI

Osservazione riferita agli articoli 147 (Valorizzazione dei beni culturali) e 148 (Promozione dei beni culturali):

«Al comma 2 di detti articoli sopprimere le parole: “anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quelli di cui all'articolo 149”».

114.

ANDREOLLI

Osservazione all'articolo 150:

«Si propone la soppressione del comma 2, lettera *c*) e *d*) dell'articolo 150 per difetto di delega».

115.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 152, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli effetti del presente decreto legislativo, la: “polizia locale urbana e rurale” si identifica con la: “polizia amministrativa regionale e locale”» e conseguentemente all'articolo 153 sopprimere il comma 3.

116.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 153, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale, fermo restando i suoi compiti ed attribuzioni, ha analoga considerazione a quella accordata alle forze statali di polizia in materia di *status* professionale di previdenza di assistenza».

117.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 153, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale, nell'esercizio delle sue funzioni di polizia, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, è posta alle dipendenze funzionali ed al coordinamento delle competenti autorità statali».

118.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 153, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale, è disciplinata da leggi statali per quanto di interesse nazionale o comune alle autonomie locali, per le qualifiche e per i segni distintivi che la caratterizzano uniformemente nei confronti dei cittadini e delle comunità».

119.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 153, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale opera ordinariamente nell'ente di appartenenza e le attività esterne sono limitate alle

previsioni di legge, con particolare riguardo alle intese tra le amministrazioni delle autonomie e tra queste e l'amministrazione statale, od ad esigenze eccezionali disposte dalla competente autorità».

120.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 156:

«Al comma 1 lettera *a*) alla fine sopprimere le parole: “del provvedimento è preventivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza”».

121.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 157:

«Nel comma 3 dell'articolo 157 è previsto il trasferimento alle province delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi agli agenti venatori addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime. Si chiede la soppressione delle lettere *a*) e *b*) di tale comma».

122.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 157:

«Si chiede di aggiungere nel parere l'inserimento nel testo dell'emanando decreto la norma che esenta le guardie volontarie dall'assoggettamento alle disposizioni dell'articolo 138, comma 7, TULPS, limitando la disciplina alla normativa della legge quadro nazionale sul volontariato».

123.

SARTO, TURRONI

Osservazione all'articolo 157:

Sopprimere il comma 4.

124.

SARTO, TURRONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono: per Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI) il dottor Paolo Ravagli e il dottor Vittorio Castelli; per la Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO) il dottor Giacomo Curatulo; per la Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) il dottor Paolo Melfa; per la Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese (CNA) il dottor Alberto De Crais e il dottor Claudio D'Antonangelo; per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA) il dottor Francesco Taddei; per la Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI) la dottoressa Anella De Rosa e il dottor Gianfranco Spiller; per la Confederazione italiana agricoltori (CIA) il dottor Angelo Del Gaizo e per la Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA) il dottor Luciano Pieri e il dottor Alberto Sartoni.

La seduta ha inizio alle ore 20,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Michele DE LUCA fa presente di avere inviato una lettera di invito alle audizioni odierne al Ministro della funzione pubblica, Bassanini, ed al Ministro del lavoro, Treu.

Il Ministro Bassanini ha risposto con una lettera di cui da lettura: «Non ho alcuna competenza in materia di riforma degli enti previdenziali ed assistenziali. Non vedo quindi cosa potrei dire nella richiesta audizione, stante anche l'obbligo – imposto dalla legge 400 del 1988 – di non pronunciarmi su argomenti di competenza di miei colleghi di Governo, che la Commissione può ovviamente audire». Il Ministro Treu – prosegue il Presidente – ha fatto telefonicamente sapere di essere molto impegnato.

Il Presidente aggiunge che la Commissione si appresta a concludere la serie di audizioni avviata sulla materia in esame e valuterà, comunque, le eventuali note scritte che potranno inviare le varie categorie.

Conclude proponendo l'attivazione del collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale: la Commissione concorda ed il collegamento viene attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi: audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), della Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO), della Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA), della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese (CNA), della Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA), della Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI), della Confederazione italiana agricoltori (CIA) e della Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA)

Il Presidente Michele DE LUCA, richiamando l'attenzione sui principali punti che sono stati oggetto delle audizioni precedenti, evidenzia i due principi ispiratori della riforma degli enti previdenziali: la non duplicazione degli enti, (verificare se sia indispensabile mantenere ancora in vita tutti gli enti e si possa procedere a qualche accorpamento); privatizzare tutto ciò che non ha bisogno di rimanere pubblico (è emerso che se l'Enpals restasse così com'è non avrebbe senso rimanere fuori dell'Inps; è stata rappresentata l'esigenza di privatizzazione dello Sportass). C'è, poi, aggiunge il Presidente, la questione del miglioramento del modello duale scelto per la gestione degli enti.

Prende quindi la parola il dottor CASTELLI, della Confapi: premesso che la disciplina varata con la legge n. 88 del 1989 è rimasta in parte inattuata e che i problemi attuali attengono alla situazione degli enti pubblici non previsti nel decreto legislativo n. 479 del 1994 (in situazione anomala è l'Inpdai rimasto pubblico, pur se privatizzabile ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994), l'oratore pone l'esigenza che il legislatore valuti con attenzione l'ipotesi dell'ingresso nell'Inps di categorie finora privilegiate (personale delle poste, delle ferrovie e dell'Enel) che scarichino i loro oneri sulla collettività. Si prevedono, egli aggiunge, nei primi anni del Duemila, enormi deficit che potrebbero distruggere il sistema previdenziale.

Auspica altresì che il legislatore esamini attentamente gli aspetti patologici emersi nel sistema duale con la conflittualità tra Civ e Consiglio di amministrazione e richiama la legge n. 127 del 1997 che attribuisce al Civ la potestà di istituire una propria struttura. Annuncia infine che invierà un documento sui temi affrontati.

Il dottor CURATULO della Confartigianato annuncia che interverrà ad esporre il punto di vista della categoria il dottor D'Antonangelo.

Il dottor D'ANTONANGELO, del Cna – premesso che, in questa fase di grandi trasformazioni sociali, un settore come quello degli infortuni sul lavoro richiede una ampia previsione dell'assetto degli enti previdenziali ed in particolare dell'Inail – si sofferma ad evidenziare che le difficoltà, iniziate nel 1995 con la nomina dei Civ, sono dovute a incertezza della legge sui compiti degli organi, in particolare di quelli «nuovi» (c'è stata resistenza dei «vecchi» organi nel lasciare spazio) ed a fattori di carattere culturale emersi nelle tecnostutture dell'Inps e dell'Inail.

Detto quindi preoccupato per questa situazione, in cui occorre chiarire i rapporti fra Civ, Consiglio di amministrazione e Presidente dell'istituto, l'oratore manifesta perplessità in ordine a quanto emerso con l'audizione dell'avvocato Magno e conferma il giudizio positivo delle confederazioni artigiane sul sistema duale, affermando che i lavoratori autonomi sono i finanziatori ed i titolari di poteri di indirizzo e vigilanza.

Per quanto riguarda i miglioramenti dell'attuale configurazione, osserva che i difetti stanno soprattutto nell'eccessivo numero degli organi di gestione, fra loro confliggenti. Occorre, a suo avviso, snellire il numero degli organi di gestione e rimediare alla insufficiente rappresentanza degli artigiani in seno al Civ dell'Inps e dell'Inail.

Successivamente l'oratore evidenzia la necessità di assicurare un raccordo funzionale fra i fondi gestiti all'interno dell'Inps, consentendo alla gestione artigiane di operare con le prerogative riconosciute dalla legge n. 88 del 1989; sottolinea le difficoltà che hanno impedito di predisporre il bilancio tecnico previsto dalla legge ed auspica maggiore efficienza e funzionalità negli enti previdenziali.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulle errate richieste di pagamenti avanzate dall'Inps agli artigiani, con minaccia di recuperi coattivi e sulla erogazione di pensioni provvisorie (una provvisorietà che dura per troppo tempo) inferiori a quelle dovute. Aggiunge che è necessaria una razionalizzazione complessiva nel sistema degli enti previdenziali (badando, per gli accorpamenti, agli aspetti di governabilità) e che sarebbe stato opportuno sentire anche i sindacati dei pensionati ex lavoratori autonomi.

Il presidente Michele DE LUCA precisa che i rappresentanti della Cgil, Cisl e Uil sono stati convocati con specifico riferimento ad uno studio da loro compiuto e pubblicato (e trasmesso a questa Commissione dall'onorevole Presidente del Senato) sul tema della mancata armonizzazione dei regimi previdenziali e sulle modifiche del disegno di legge collegato alla finanziaria.

Interviene quindi, per la Confagricoltura il dottore TADDEI, il quale osserva che l'unificazione degli enti (che non ritiene possibile per l'Inps e l'Inail) non può prescindere dalla valutazione dei costi e dei benefici. Evidenzia poi la positiva esperienza, da portare avanti, del sistema duale (non è possibile prescindere dal coinvolgimento delle parti sociali, che non devono interessarsi di amministrazione) e riconosce le dif-

ficoltà scaturenti da una normativa non chiara, che necessita di ulteriori precisazioni.

Relativamente al Civ egli pone la necessità di applicare con coerenza il principio della rappresentanza delle parti sociali e di evitare ipotesi semplicistiche come quella di ridurre il numero dei componenti di tale organo. Ritiene inoltre consequenziale al ruolo attribuito al Civ la istituzione d'una sua apposita struttura operativa. Conclude dicendosi perplesso sulla ipotesi di un amministratore delegato e, comunque, convinto della esigenza di snellire gli organi di gestione.

Il dottore SPILLER, della Coldiretti, sottolinea anzitutto l'importanza del ruolo di tutela sociale degli enti previdenziali, specie nel lavoro autonomo degli agricoltori e, dopo aver posto l'accento sulla situazione molto differenziata in cui si trovano gli agricoltori italiani rispetto a quelli degli altri paesi europei - evidenzia le difficoltà del monto agricolo (lo Scau è confluito nell'Inps) ed auspica maggiore efficienza e maggiore integrazione nell'Inps.

Annunciato poi che sul sistema previdenziale farà pervenire una nota della sua organizzazione, l'oratore si dice convinto della validità dell'assetto duale; pone in risalto la partecipazione responsabile assicurata dalle categorie agricole nell'attività del Civ ed evidenzia i problemi sorti per sovrapposizioni funzionali dovute ad una non chiara normativa.

Successivamente dichiara che potrebbe essere utile l'istituzione di un amministratore delegato; si dice sorpreso per le dichiarazioni del Presidente dell'Inail circa ipotesi di copertura assicurativa di tipo privato nel settore agricolo e sottolinea i positivi rapporti della Coldiretti con l'Inail e la diversità di tipo culturale manifestatasi fra Consiglio di amministrazione e Civ.

Conclude rilevando che il settore agricolo valuterà l'ipotesi di una posizione autonoma nel campo assicurativo.

Il dottor DEL GAIZO, rappresentante della Cia, si dichiara anzitutto favorevole all'accorpamento, per categorie omogenee, degli enti, esclusi Inps e Inail; evidenzia i primi risultati positivi che hanno fatto seguito all'assorbimento dello Scau e rileva la buona amministrazione dell'Enpaia, cui si potrebbe affidare la previdenza integrativa fra operai ed impiegati.

Detto poi d'accordo sul sistema duale, l'oratore si sofferma sul disagio che caratterizza i rapporti fra il Civ e il Consiglio di amministrazione dell'Inps e rileva che è stata necessaria una umiliante attesa di più di un mese e mezzo per ottenere dal Consiglio di amministrazione provvedimenti previsti dalla legge.

Conclude dicendosi favorevole allo snellimento degli organi e riservandosi di trasmettere alla Commissione un documento sulla posizione della sua organizzazione.

Il presidente Michele DE LUCA fa presente di essere intervenuto tempestivamente sul problema delle convenzioni per la riscossione dei contributi sindacali e di avere ricevuto assicurazioni definitive.

Il dottor PIERI, intervenendo in rappresentanza della Cida, si dice anch'egli più che favorevole all'accorpamento degli enti (occorre tendere al risparmio, al miglioramento e alla flessibilità dei servizi) e ad un vero decentramento che porti allo sportello polifunzionale nei comuni.

Convinto della validità della scelta del modello duale, egli sottolinea l'importanza del ruolo di indirizzo attribuito alle parti sociali, uscite dalla gestione, e si sofferma sui limiti operativi emersi dal nuovo sistema: difficoltà scaturite dalla sfasatura temporale nella nomina dei componenti degli organi e dal ritardo con cui sono stati emanati i regolamenti attuativi. Anche la mancata attuazione del previsto decentramento territoriale (si attendono ancora le decisioni del Ministro del lavoro) impedisce alle parti sociali di dare il proprio contributo a livello locale. Osservato poi che la normativa del decreto legislativo n. 479 del 1994 è priva di sanzioni, l'oratore conferma la scelta del sistema duale (ribadita dal *forum* dei Civ del 1996) che esclude il ritorno delle parti sociali alla gestione, che deve a sua volta essere snellita. Egli ritiene eccessivi gli attuali livelli gestionali (Presidente, Consiglio di amministrazione, Direttore generale, dirigenza) che portano ad una compressione e ad una demotivazione della dirigenza: occorre mantenere uno o due organi di gestione.

Successivamente pone la esigenza di modificare e migliorare la funzione di controllo (in materia operano molti organi e strutture) e passa a soffermarsi sul deficit dei fondi speciali, cui si fa fronte con il fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti.

Conclude sostenendo che l'eventuale passaggio all'Inps dei dipendenti delle ferrovie e delle poste venga preceduto dal risanamento dei relativi fondi.

Seguono interventi dei deputati MICHIELON e DUILIO.

Il deputato MICHIELON osserva che nessuno degli intervenuti ha parlato di uscire dall'Inps, mentre alcune associazioni artigiane hanno posizioni rilevanti per poter agire sul libero mercato nella assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in concorrenza con l'Inail. Preso atto dei timori emersi di fronte alla prospettiva di confluenza nell'Inps di categorie con fondi in deficit, l'oratore chiede come mai la Confapi e la Cna non valutino (sarebbe coerente) l'opportunità di avere un proprio ente di previdenza, lasciando l'Inps.

Dichiara quindi di ritenere – contrariamente al giudizio positivo finora emerso – non valido il sistema duale vigente che, egli aggiunge, copre debiti e mantiene privilegi spingendo a confondere tutto nel calderone dell'Inps.

Conclude dichiarando di credere nei diritti quesiti e che, quando si tratta di privilegi, ognuno deve partecipare al risanamento del Paese.

Il deputato DUILIO fa rilevare che permangono ancora confusi i concetti di vigilanza e di indirizzo e chiede chiarimenti sull'affermazione secondo cui nel settore agricolo il consistente onere previdenziale non è compensato da benefici. Chiede altresì chiarimenti sull'attuale

squilibrio che vede un lavoratore a fronte di quattro pensionati e se non si ritenga di giungere ad un sistema con una pensione pubblica minima ed una previdenza integrativa liberamente scelta da ciascuno.

Osservato poi che l'accorpamento degli enti non può essere concepito come una mera operazione algebrica, il deputato Duilio richiama l'attenzione sul principio di solidarietà che sta alla base del sistema pubblico ed osserva come nessuno si occupi della riabilitazione, del recupero delle condizioni lavorative civili dell'invalido. Conclude dichiarando che l'Enpaia è un ente inutile nel senso che le sue funzioni possono essere svolte da altri enti; lo si potrebbe riqualificare in una nuova cornice.

Ai quesiti posti dai Commissari rispondono anzitutto: il dottor CURATULO, che – in riferimento alla posizione della categoria rappresentata – pone in evidenza il diverso sistema a capitalizzazione (non pura), applicato nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rispetto a quello a ripartizione applicato nell'Inps per le pensioni in essere; il dottore DE CRAIS, che – sottolineata l'opportunità di mettere l'Inail in un sistema di concorrenza e di non creare un proprio analogo istituto – pone in rilievo il fondamento solidaristico della previdenza pubblica precisando che il metodo della capitalizzazione non esclude di per sé (si tratta di vedere la modalità di calcolo) la solidarietà stessa, e il dottore PIERI. Questi ribadisce la necessità di un preventivo risanamento dei fondi da fare eventualmente affluire all'Inps; richiama la validità di un sistema basato su tre pilastri: quello pubblico limitato ad una determinata fascia di utenti, quello legato ad un sistema integrativo ed un terzo legato ad un sistema di investimenti sul mercato finanziario. Il dottore Pieri conclude ponendo l'esigenza di attendere che il sistema contributivo giunga a regime e di individuare un parametro di riferimento (fatturato, utili) che vada al di là di quello obsoleto del lavoro subordinato.

Ulteriori risposte ai quesiti posti dai Commissari sono fornite dal dottore SPILLER (il settore agricolo ha avuto finora molto meno degli altri settori ed ha subito una radicale riforma; il sistema previdenziale risente negativamente della commistione fra previdenza ed assistenza; l'eccessivo onere dei premi assicurativi pone le aziende agricole italiane fuori mercato), dal dottore CASTELLI (rileva che alla base del conflitto fra Civ e Consiglio di amministrazione sta l'inesistenza del fondamentale concetto di programmazione) e del dottore DEL GAIZO (il settore agricolo non ha avuto privilegi; occorre dividere la gestione previdenziale del passato da quella del futuro; concorda sulla valorizzazione dell'Enpaia, quale esempio di ciò che le parti sociali sono in grado di fare senza chiedere aiuti finanziari e quale strumento capace di operare per la previdenza integrativa).

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia per l'apporto dato dagli ospiti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini, e il ministro dei lavori pubblici, Paolo Costa.

La seduta inizia alle ore 11,25.

Schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio).

(R139 b00, B40^a, 0005^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che ieri la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti ai titoli I e II accantonando alcuni emendamenti riferiti a specifiche questioni del titolo II sui quali è emersa la necessità di un approfondimento.

Il senatore Paolo GIARETTA, *relatore per il titolo II*, illustra alla luce del dibattito della seduta di ieri la riformulazione del punto 14 del proprio parere relativo all'articolo 24 dello schema di decreto da seguente tenore: «La Commissione con riferimento al procedimento semplificato relativo alla realizzazione di impianti produttivi di cui agli articoli 22 e seguenti del testo, osserva quanto segue:

a) il ricorso alla conferenza dei servizi da parte del comune deve intendersi come facoltà;

b) in caso di progetto presentato in difformità dallo strumento urbanistico vigente occorre l'adozione di una previa variante dello strumento urbanistico stesso. La lettera *f)* del testo deve essere perciò riformulata.

mulata, cassando le parole «anche se corredata da autocertificazione», aggiungendo dopo la parola «costituisce» le parole «proposta di», sostituendo le parole «fatta salva la ratifica» con «deve essere approvata» e proponendo idonee procedure a tutela dei diritti dei terzi;

c) La disciplina del procedimento deve prevedere, affinché operi il silenzio assenso, il parere favorevole della Commissione Edilizia o altro organo tecnico corrispondente circa la corrispondenza del progetto presentato rispetto allo strumento urbanistico vigente; in conseguenza deve essere riformulata la lettera d) dell'articolo 24, comma 3), prevedendo inoltre un termine entro il quale la commissione edilizia deve pronunciarsi, trascorso il quale l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo della regione.

Pronunciandosi sugli emendamenti di cui all'allegato 6, esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Nieddu 2, Nieddu 6, Nieddu 7, Cerulli Irelli 8 e Cerulli Irelli 9. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Nieddu 3, Nieddu 4, Magnalbò 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti Nieddu 1, Nieddu 5 e Marchetti 10.

Il senatore Fausto MARCHETTI apprezza molto lo sforzo del relatore volto a conciliare le posizioni emerse nel corso del dibattito di ieri in ordine alla modifica dell'articolo 24 dello schema di decreto legislativo. Si tratta di un miglioramento che ritiene senz'altro positivo anche se in materia urbanistica il suo gruppo non può condividere la previsione di un meccanismo automatico di modifica dello strumento urbanistico. Il suo avviso invece è che le richieste di nuovi insediamenti produttivi debba rispettare gli strumenti vigenti.

Il senatore Renzo GUBERT esprime avviso favorevole alla proposta del relatore.

Il deputato Franco FRATTINI osserva che, per quanto riguarda il profilo della semplificazione del procedimento ai fini dell'avvio dei cantieri, a suo avviso il testo proposto dal Governo è di maggiore spessore ed interesse rispetto all'emendamento proposto dal relatore. Se si prevede infatti una procedura in base alla quale il progetto di nuovo insediamento vale proposta di variante agli strumenti urbanistici, riconducendo comunque la decisione ai consigli comunali, si reintrodurrebbero procedure che senz'altro non si conciliano con la *ratio* dell'articolo 24 che prevede, appunto, una semplificazione delle procedure nell'interesse dei cittadini.

Per tali ragioni, esprime avviso favorevole al mantenimento del testo del Governo e parere assolutamente contrario a disposizioni che reintroducano il procedimento ordinario di rilascio delle autorizzazioni.

In particolare il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO riconfermando la posizione già espressa nella precedente seduta, dichiara la necessità che una eventuale procedura semplificata, in materia di insedia-

menti industriali, debba in ogni caso essere subordinata alla combinazione dell'assoluta assenza di contrasto con lo strumento urbanistico vigente e con i profili sanitari della tutela ambientale e della sicurezza. Ritiene che ove tali condizioni non siano assicurate non verrebbe garantito un normale sviluppo economico e produttivo. Per quanto riguarda poi la previsione del silenzio-assenso contenuta nell'articolo 24, fa presente la necessità che risulti chiaro che il silenzio-assenso non può operare in difformità allo strumento urbanistico. Esprime pertanto il suo fermo voto contrario alla proposta del relatore.

La Commissione approva il punto 14 del parere così come riformulato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti relativi alla proposta di parere dell'onorevole Pistelli relatore per il Titolo IV (*vedi allegati 1-2-3*).

La Commissione approva gli emendamenti Lubrano di Ricco 316 e Duva 317 su cui il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 318.

La Commissione respinge l'emendamento Bielli 319.

La Commissione approva l'emendamento Cerulli Irelli 320 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Su invito del relatore il senatore Lubrano Di Ricco ritira il suo emendamento 321.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 322 su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 1 (*vedi fascicolo aggiuntivo-allegato 3*) su cui il relatore esprime parere favorevole: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Marchetti 2 e 3 (*allegato 3*).

Su invito del relatore il senatore Marchetti ritira il suo emendamento 4. (*allegato 3*).

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 323 su cui il relatore esprime parere contrario.

Su invito del relatore, la senatrice D'Alessandro Prisco e il senatore Gubert ritirano i loro emendamenti 324 e 325.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 326 su cui il relatore esprime parere contrario.

Su invito del relatore, l'onorevole Garra ritira il suo emendamento 327.

La Commissione approva l'emendamento Garra 328 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Quanto agli emendamenti Gubert 329 e D'Alessandro Prisco 330 il deputato Pistelli relatore propone di riformularli prevedendo che all'articolo 126, comma 2, si precisi che i compiti possono essere esercitati dai piccoli comuni in forma associata e nella aree montante dalle comunità montane.

La Commissione consente.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 331 su cui il relatore esprime parere favorevole precisando che la posizione degli assistenti sociali non è in effetti chiara nel testo predisposto dal Governo e auspicando pertanto un chiarimento.

Quanto all'emendamento Gubert 332 su cui il relatore esprime parere contrario, il senatore Renzo Gubert critica la scelta di istituire un fondo di destinazione vincolata, che non tiene conto dell'esigenza di conferire un'autonomia effettiva agli enti locali.

Il Ministro Franco BASSANINI riconosce che, in linea di principio le risorse trasferite agli enti locali non dovrebbero prevedere destinazioni vincolate, nello spirito della legge n. 449 del 1997. Per tale ragione il Governo ha in animo di devolvere, con provvedimento legislativo da approvarsi successivamente, una quota del gettito IVA alle regioni. Questo non toglie che alcuni casi specifici, quale è quello in esame, richiedono, come prevede la medesima legge n. 449 del 1997, uno specifico vincolo delle risorse.

Dopo che il deputato Franco FRATTINI ha sottolineato l'esigenza di esplicitare l'eccezionalità della norma in esame, il relatore precisa che quanto ricordato dal Ministro Bassanini è previsto da una legge approvata direttamente dal Parlamento stesso, e non da un provvedimento delegato.

La Commissione respinge l'emendamento 332 Gubert.

Su invito del relatore il senatore Marchetti ritira il suo emendamento 5 (*vedi fascicolo aggiuntivo allegato 3*) dopo rassicurazioni del relatore relativamente ad una introduzione nel parere di un riferimento all'articolo 124, comma 1, all'adeguatezza delle condizioni di vita che gli standards dei servizi sociali devono contribuire a realizzare.

La Commissione consente.

Su invito del relatore il senatore Marchetti ritira i suoi emendamenti 6 e 7 (*vedi fascicolo aggiuntivo allegato 3*).

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Marchetti 8 (*vedi fascicolo aggiuntivo allegato 3*).

Su invito del relatore il senatore Marchetti ritira il suo emendamento 9 (*vedi fascicolo aggiuntivo allegato 3*).

Quanto all'emendamento Gubert 333 su cui il relatore esprime parere contrario, il senatore Renzo Gubert fa presente la necessità che l'autonomia degli enti locali sia calibrata sulla situazione specifica di ciascun organismo.

Dopo che il relatore ha sottolineato che una compiuta definizione della materia deve tener conto delle soluzioni che saranno adottate con futuri provvedimenti delegati, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone che dall'emendamento in esame sia espunta la parola «parametri».

Il deputato Franco FRATTINI ha contrario a che la Commissione, nel rendere un parere che non è vincolante, ponga eccessivi limiti alla possibilità di rafforzare le autonomie locali.

Il Ministro Franco BASSANINI, dopo aver ricordato che la Commissione suole raccomandare cautela nella realizzazione delle autonomie locali, più spesso di quanto non la incoraggi, informa che, sul punto specifico, la medesima Conferenza unificata ha proposto di sfolire il contenuto dell'articolo 132 dello schema di decreto.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 333.

Su invito del relatore il deputato Giacomo GARRA ritira i suoi emendamenti 334 e 335 dopo le precisazioni del Ministro Franco Bassanini secondo cui nel testo governativo nell'espressione scuole non statali sono da ritenersi ricomprese anche le scuole private.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 336 e 337 su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 10 (*vedi fascicolo aggiuntivo-allegato 3*) su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 11 (*allegato 3*) su cui il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione respinge gli emendamenti Magnalbò 12, 13 e 15, e Marchetti 14 e 17, (*vedi allegato 3*) su cui il relatore esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Marchetti 16 su cui il relatore esprime parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 338 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Di Bisceglie 339.

La Commissione approva.

Quanto all'emendamento Bracco 340, il relatore esprime parere contrario sul secondo capoverso; propone invece una riformulazione del primo e del terzo capoverso dal seguente tenore: «All'articolo 143, comma 1, lett. *a*), si propone di porre una virgola e non un trattino tra le parole storico ed artistico e di inserire dopo "monumentale" le parole "demo-etno-antropologico" per poi proseguire con "archeologico-."; alla lett. *e*) del medesimo articolo 143, sostituire le parole "la conservazione" con le parole "le condizioni di conoscenza e conservazione.

La Commissione approva la riformulazione proposta dal relatore relativamente al primo e al terzo capoverso dell'emendamento Bracco 340, respingendone invece il secondo capoverso.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 341.

La Commissione respinge.

Su invito del relatore il deputato Fabrizio Bracco ritira il suo emendamento 342.

Quanto all'emendamento Bracco 343, il relatore invita al ritiro della lett. *a*), esprime parere contrario sulla lett. *d*) e propone una riformulazione delle lett. *b*) e *c*) dal seguente tenore: all'articolo 144, si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma 7 che preveda un concorso regionale all'attività di tutela: *a*) per le funzioni di cui al comma 5, lettera *e*); *b*) esercitando d'intesa con i Comuni interessati l'iniziativa di proporre al Ministro l'apposizione di vincolo di interesse artistico e storico su beni che, per ragioni di contesto urbano o ambientale o per motivazioni connesse alla storia civile e culturale locale, appaiono degni di particolare tutela. La proposta di intende accolta, e il Ministero procede ai conseguenti atti, se entro tre mesi essa non è respinta con parere motivato; *c*) esercitando il diritto di prelazione al posto dello stato, nelle ipotesi previste dalla legge, qualora esso non intenda esercitarlo; in tal caso, la Soprintendenza competente avverte in tempo utile gli organi regionali. La possibilità di esercitare il diritto di prelazione, nei termini sopra indicati, è esteso a Province e Comuni.

La Commissione approva la riformulazione delle lett. b) e c) dell'emendamento Bracco 343; ne respinge la lett. d). Il deputato Bracco ritira la lett. a) del medesimo emendamento 343.

Su invito del relatore il deputato Fabrizio BRACCO ritira il suo emendamento 344.

Quanto all'emendamento 344-*bis*, il relatore esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento dopo precisazioni del Presidente secondo cui il testo del Governo prevede che ciascun ente curi la valorizzazione dei beni culturali e che i programmi di valorizzazione dello Stato possono essere esclusi dai programmi di valorizzazione triennale per il quale occorre l'avallo della Consulta regionale.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 345 Gubert.

La commissione respinge.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 346.

La Commissione respinge.

Su invito del relatore, il deputato Fabrizio Bracco ritira il suo emendamento 347 dopo chiarimenti del Ministro Franco Bassanini secondo cui le consulte regionali non sono organi di consulenza del Ministero ma svolgono funzioni di elaborazione di proposte e programmi e di coordinamento tra le iniziative degli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Quanto all'emendamento Gubert 348, dopo l'illustrazione del presentatore, il relatore ne propone una riformulazione dal seguente tenore: «per quanto attiene al Presidente della Consulta si ravvede, infine, la necessità di affidare interamente al Presidente della regione la scelta del nominando o, in alternativa, di rimettere tale determinazione alla Consulta, mediante l'elezione al suo interno di un suo membro».

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Gubert 349.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Lubrano di Ricco 350.

La Commissione respinge.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento Vedovato 350-*bis*.

La Commissione approva.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 18 (*vedi fascicolo aggiuntivo - allegato 3*).

La Commissione respinge.

Quanto agli emendamenti Manzini 19 e 20 (fascicolo aggiuntivo-allegato 3), per i quali il relatore invita al ritiro, il deputato Paola Manzini, dopo aver precisato che l'articolo 143 del provvedimento definisce «tutela» ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali, fa presente l'inopportunità del riferimento all'attività di riconoscimento nel concetto di tutela. Relativamente poi all'articolo 144, comma 2, rileva la necessità di aggiungere il riferimento alla tutela visto che la conservazione è un elemento costitutivo della stessa tutela e ad essa concorrono lo Stato, le regioni e gli enti locali.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI, discostandosi dalle considerazioni del deputato Manzini, evidenzia l'importanza dell'azione di riconoscimento dei beni culturali ambientali e culturali in capo allo Stato. Quanto all'attività di conservazione di cui all'articolo 144, comma 2, rileva l'opportunità di un concorso dello Stato, delle regioni e degli enti locali alla medesima attività di conservazione.

Il deputato Paola MANZINI ritira i suoi emendamenti 19 e 20.

Il *Presidente* Vincenzo Cerulli IRELLI dichiara assorbito nel parere l'emendamento Manzini 21 (*allegato 3*).

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti alla proposta di parere dell'onorevole Di Bisceglie relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38,39,40 e 41 (*vedi allegati 4 e 5*).

Il deputato Antonio Di Bisceglie relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38, 39, 40 e 41 esprime parere contrario sull'emendamento Marchetti 351.

Il senatore Antonio DUVA manifesta un'opinione nettamente contraria all'emendamento Marchetti 351. Ricorda che intervenendo in discussione generale aveva espresso riserve in particolare per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 40 (al punto 2, lettera b) di cui non è chiara la funzione stante la previsione generale di trasferimento fissata all'articolo 40, punto 1. Fa presente di non aver voluto presentare un emendamento soppressivo dell'articolo 40, punto 2, lettera b) in quanto la proposta di parere dell'onorevole Di Bisceglie – esplicitamente proponendo «la necessità» che la riforma delle competenze pubbliche in materia di fiere sia accompagnata da un adeguamento della disciplina ai principi della normativa comunitaria» fa – emergere due aspetti im-

portanti: l'esigenza cioè di raccordare il processo di trasferimento alla legge di riforma del settore attualmente all'esame del Parlamento e quella altrettanto essenziale – di non dare vita a norme in contrasto con la normativa comunitaria. Ciò diventa essenziale visto che, come è noto, all'apertura della procedura d'infrazione aperta dalla Unione Europea nell'aprile 1996 ha fatto seguito una «comunicazione interpretativa» del dicembre scorso che sottolinea come l'Unione Europea consideri necessario che anche l'Italia adotti in materia di fiere una legislazione rispettosa della libera concorrenza. Ritiene anche che l'esigenza di questo coordinamento implichi anche che gli attuali assetti di amministrazione degli enti fieristici restino in carica con pienezza di poteri sin quando l'intera procedura di trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni non sia completata con gli accorgimenti prima ricordati. Propone che il testo del parere, per l'esigenza di chiarezza, contenga un esplicito richiamo in proposito. Tutto questo premesso dichiara che se il parere dell'onorevole Di Bisceglie fosse sul punto modificato, ne deriverebbe una diversa valutazione della proposta di parere che si rifletterebbe negativamente anche sullo schema di decreto in materia.

La Commissione respinge l'emendamento Marchetti 351.

La Commissione respinge l'emendamento Li Calzi 352 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38, 39, 40 e 41, esprime parere favorevole sull'emendamento Bielli 353 proponendo di inserirlo nel parere in qualità di raccomandazione.

La Commissione consente.

Il deputato Antonio Di Bisceglie relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38,39,40 e 41 esprime parere favorevole sugli emendamenti Frattini 354, Gubert 355 e Bielli 356 di analogo contenuto.

La Commissione approva l'emendamento Bielli 356: risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Frattini 354 e Gubert 355.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 357 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Giacomo GARRA, su invito del relatore ritira il suo emendamento 358.

Quanto agli emendamenti Magnalbò 359 e 360 il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, constatata l'assenza del presentatore li dichiara decaduti.

Su invito del relatore, il senatore Gianni Nieddu ritira il suo emendamento 360-*bis*.

La Commissione respinge gli emendamenti Li Calzi 361 e Gubert 362 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Lubrano Di Ricco 363.

Quanto all'emendamento Massa 364, il deputato Luigi Massa contesta l'eliminazione - suggerita nel parere - dell'inciso «preventive e repressive» riferito alle misure che caratterizzano i compiti di polizia amministrativa.

Dopo l'intervento del sottosegretario Adriana VIGNERI che concorda con le osservazioni del deputato Massa, il relatore propone eliminare all'articolo 153 le parole «le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni o pregiudizi...», e di sostituirle con le seguenti: «tutte le misure dirette ad evitare o riparare danni o pregiudizi».

La Commissione consente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Lubrano Di Ricco 365.

Su invito del relatore il senatore Giovanni Lubrano Di Ricco ritira i suoi emendamenti 366, 367, 368, 369.

Su invito del relatore il deputato Luigi Massa ritira il suo emendamento 370.

La Commissione approva l'emendamento Massa 371 su cui il relatore esprime parere favorevole.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara assorbito dal parere l'emendamento Lubrano Di Ricco 372.

La Commissione approva l'emendamento Massa 373 su cui il relatore esprime parere favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento Garra 374 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il deputato Antonio Di Bisceglie relatore per titolo V per il capo VIII del Titolo II e per gli articoli 38,39,40 e 41 esprime parere favorevole sull'emendamento Massa 375 proponendo di accoglierlo come raccomandazione.

La Commissione consente.

Quanto all'emendamento Lubrano Di Ricco 376, dopo l'intervento del presentatore che evidenzia la necessità di una norma che assoggetti le guardie volontarie venatorie alle disposizioni della legge quadro sul volontariato e non all'articolo 138, comma 7, del Testo di pubblica sicurezza, il relatore propone di inserire nel parere la seguente osservazione: «all'articolo 157 è opportuno prevedere che le guardie volontarie venatorie siano assoggettate alle disposizioni della legge-quadro sul volontariato e non all'articolo 138, comma 7, del Testo di pubblica sicurezza».

La Commissione approva.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano Di Ricco 377 su cui il relatore esprime parere contrario.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara ricompreso nel parere l'emendamento Lubrano Di Ricco 378.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 379 e Garra 380.

(La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 21,10).

La Commissione passa all'esame degli emendamenti relativi alla proposta di parere del senatore Villone, *relatore per il Titolo III (vedi allegati 7, 8 e 9)*.

Il senatore Massimo VILLONE, *relatore per il Titolo III*, invita a concentrare la discussione sulle questioni principali introdotte dal provvedimento in esame, al di là dei singoli emendamenti presentati.

Il deputato Franco FRATTINI accoglie l'invito del relatore preannunciando di intervenire sul complesso degli emendamenti presentati.

Il senatore Renzo GUBERT preannuncia di voler intervenire su ciascuno dei suoi emendamenti.

Il deputato Franco FRATTINI ritiene di doversi soffermare su tre ordini di questioni. In primo luogo, sugli emendamenti che ha presentato all'articolo 60, il cui scopo complessivo è quello di garantire alle regioni l'effettiva possibilità di esercitare le funzioni trasferite. A tale scopo si propongono norme che intendono assicurare un termine di cassa definito all'assegnazione delle risorse.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI precisa che era comunque maturata nella Commissione l'intenzione di premettere nel parere l'opportunità di destinare una quota definita di imposte erariali allo svolgimento delle funzioni trasferite.

Il deputato Franco FRATTINI fa presente che gli emendamenti testè illustrati mirano comunque a far sì che le risorse trasferite non costituiscono generici impegni di spesa. Altri emendamenti fanno riferimento alla possibilità di utilizzare le somme conseguenti a risparmi verso nuove iniziative, sopprimendo i vincoli sull'uso delle risorse. Un altro gruppo di emendamenti mira a far fronte ad un limite di questo provvedimento: sembra, infatti, che si è provveduto al trasferimento di una parte cospicua del patrimonio viario senza assicurare gli opportuni mezzi per la gestione e, peraltro, con il rischio di un contenzioso permanente circa la determinazione delle strade di interesse nazionale. La sua proposta mira al trasferimento integrale del patrimonio viario agli enti locali, mantenendo all'ANAS un ruolo di agenzia nazionale con una funzione di supporto tecnico. Infine, il terzo gruppo di norme è rivolto al settore della motorizzazione e dei trasporti e mira, anche in questo caso, ad un trasferimento più deciso di funzioni agli enti locali, con l'attribuzione di alcuni compiti di raccordo all'ACI. In tal senso condivide la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Fausto MARCHETTI fa presente che i propri emendamenti si richiamano, in particolare, al riordino di strutture di cui all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, sul quale si sofferma, riservandosi di intervenire successivamente su altre specifiche questioni.

Il senatore Massimo VILLONE, *relatore per il Titolo III*, esprime parere favorevole agli emendamenti Massa 149 e Massa 150, auspicando che, in questa ed in altre circostanze, il Governo tenga conto dell'andamento dei lavori parlamentari di settore. Esprime altresì parere favorevole all'emendamento Vedovato 150-*bis*, pur riconoscendo che la Commissione potrebbe sollevare in proposito questioni di carattere metodologico circa la formulazione del parere.

La Commissione accoglie, quindi gli emendamenti 149, 150 e 150-*bis*.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 151, il relatore Massimo VILLONE esprime un parere contrario, facendo presente l'opportunità di un riparto almeno tendenziale di funzioni tra Stato ed enti locali. Insistendo il senatore Renzo GUBERT per la votazione, la Commissione respinge l'emendamento 151.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori della Commissione, informa che concomitanti impegni di un gruppo parlamentare richiedono che anche domani la Commissione si convochi a partire delle ore 20.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento Massa 152, sul quale il relatore Massimo VILLONE ha espresso parere favorevole, ed ha respinto l'emendamento Gubert 153, sul quale il relatore ha

espresso parere contrario, la Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 154, dopo che il relatore Massimo VILLONE aveva invitato il presentatore al ritiro, facendo presente che anche per l'assenza di un rappresentante del Governo non riteneva opportuno pronunciarsi su una modifica così incisiva.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Lubrano di Ricco 155, per il quale il relatore aveva invitato il presentatore al ritiro ed accoglie l'emendamento Massa 156, sul quale il relatore si era espresso favorevolmente, respingendo, poi, l'emendamento Lubrano di Ricco 157, per il quale il relatore aveva parimenti invitato il relatore al ritiro.

Il senatore Massimo VILLONE, *relatore per il Titolo III*, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lubrano di Ricco 158, facendo presente come non sia opportuno che sulla materia sussistano competenze statali, a meno che esse si astengano dall'incidere sulla discrezionalità tecnica delle scelte locali. La Commissione respinge quindi l'emendamento 158.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 1 del fascicolo B, la Commissione approva gli identici emendamenti Marchetti 1 e Lubrano di Ricco 159; risulta precluso l'emendamento Lubrano di Ricco 160.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 161, e dopo che il relatore Massimo VILLONE, motivando il proprio parere contrario, ha fatto presente che nulla impedisce agli enti locali di avere propri programmi in ambito urbano, la Commissione respinge l'emendamento 161, respingendo inoltre, contrario il relatore, l'emendamento Lubrano di Ricco 162.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha fatto proprio l'emendamento Garra 163 e, invitandolo il relatore Massimo VILLONE al ritiro, ha ritenuto di non accogliere l'invito, la Commissione respinge il suddetto emendamento.

Su invito del relatore il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 164.

Con parere favorevole del relatore Massimo VILLONE, la Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 165.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 166, la Commissione, con il parere contrario del relatore, lo respinge.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO illustra il suo emendamento 167, soppressivo dell'articolo 56, facendo presente di non condi-

vedere il principio introdotto da tale norma. In primo luogo, infatti, si introdurrebbe nell'ordinamento una notevole diversificazione, su base regionale della graduazione degli interessi citati. In secondo luogo, si invertirebbe l'attuale gerarchia fra interessi pubblici differenziati, quale quello urbanistico, quello alla protezione della natura, quello alla tutela delle bellezze naturali e così via. La norma infine introduce una eccessiva discrezionalità politica in una materia che invece dovrebbe essere governata dalla sola discrezionalità tecnica.

Con parere contrario del relatore, la Commissione respinge l'emendamento 167.

Su invito del relatore Massimo VILLONE, che auspica l'introduzione di un principio generale inteso a snellire ed accelerare l'attuazione di strumenti urbanistici generali, e dopo un intervento dei deputati Luigi MASSA e del senatore Renzo GUBERT, che richiamano l'attenzione sul fatto che non tutti gli strumenti di attuazione dei piani urbanistici rientrano nei poteri dei comuni, la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO ritira il suo emendamento 168.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 3 del secondo fascicolo, facendo presente la necessità che a monte delle norme cui esso si riferisce è necessario che vi siano disposizioni di legge regionale, il relatore Massimo VILLONE manifesta parere contrario all'emendamento, ritenendo che il testo predisposto dal Governo non possa essere interpretato nel senso di non prevedere tali disposizioni. La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 3.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE ha fatto presente che l'emendamento Lubrano di Ricco 169 contrasta con l'esigenza di mantenere una formulazione generica della norma cui si riferisce, il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il proprio emendamento.

Il relatore Massimo VILLONE nota che dall'insieme degli emendamenti presentati emerge una tendenza per la quale, laddove uno strumento urbanistico abbia un impatto esclusivamente locale, la scelta debba necessariamente essere locale. È questo un criterio di merito difforme dalla legislazione vigente, e la Commissione si deve consapevolmente pronunciare su questa scelta: se così riterrà, egli è pronto ad inserire uno specifico riferimento, di carattere generale, nel proprio parere.

La Commissione consente.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 170, il relatore Massimo VILLONE rappresenta le difficoltà di redigere in questa sede una disciplina completamente sostitutiva di quella proposta dal Governo, e ritiene che la Commissione possa riservarsi di esaminare nuovamente la questione in sede

di provvedimento correttivo del decreto. Inserirà una nota in tal senso nel proprio parere, che raccomanda al Governo di considerare con attenzione il problema.

Il senatore Renzo GUBERT, prendendo atto delle intenzioni e delle precisazioni del relatore, ritira il proprio emendamento 170.

Il relatore Massimo VILLONE manifesta parere contrario all'emendamento Lubrano di Ricco 171, facendo presente che esso vincolerebbe, illegittimamente, la potestà legislativa regionale ponendo ad essa vincoli analoghi a quelli dell'articolo 117 della Costituzione.

Dopo l'intervento del senatore Fausto MARCHETTI, la Commissione respinge l'emendamento 171.

Il relatore Massimo VILLONE manifesta parere contrario all'emendamento Gubert 172, facendo presente che il testo proposto dal Governo non impedisce che gli enti locali adottino propri strumenti di programmazione riferiti ai bisogni residenziali dei cittadini non abbienti. Ritiene, infatti, in proposito, che la nozione di «mantenere» allo Stato determinati compiti (dizione che è assai adoprata nel provvedimento) non può essere interpretata nel senso che tali compiti siano «riservati» allo Stato in via esclusiva; se la Commissione conviene con tale constatazione, redigerà un'osservazione generale riferita al complesso del decreto, che possa chiarire l'interpretazione che la Commissione dà di tale terminologia.

La Commissione consente.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha ritirato il proprio emendamento 4 del secondo fascicolo, il relatore Massimo VILLONE manifesta parere contrario sull'emendamento Lubrano di Ricco 173, facendo quindi presente di essere favorevole alla seconda parte dell'emendamento Vedovato 173-*bis*, la quale si riferisce all'articolo 59 dello schema di decreto, e ponendo il quesito di carattere più generale, che interessa anche altri emendamenti, se la determinazione degli standard minimi debba comunque essere riservata allo Stato.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha fatto presente che il proprio emendamento 175 fa, analogamente, riferimento agli standard, da sopprimere, la Commissione approva la seconda parte dell'emendamento 173-*bis*, in modo da conseguire il risultato di lasciare all'articolo 58 dello schema di decreto l'indicazione dei livelli minimi degli standard, e all'articolo 59 la definizione degli standard veri e propri. Risultano, in tal modo, preclusi gli emendamenti 173, Garra 174 e Gubert 175.

Risultano, altresì, assorbiti dalla riformulazione gli emendamenti Gubert 176, Vedovato 176-*bis* e Gubert 177.

Assente il deputato Giacomo GARRA, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 178.

Il relatore Massimo VILLONE invita il deputato Luigi Massa, presentatore dell'emendamento 179, a riformularlo nel senso di indicare un principio generale, senza scendere nel dettaglio di specifici criteri procedurali.

Dopo che il deputato Luigi MASSA ha accolto l'invito del relatore, riformulando in tal senso il suo emendamento 179, la Commissione lo approva.

Ritenendolo già contenuto nel testo del parere presentato, il relatore Massimo VILLONE invita la senatrice Franca D'Alessandro Prisco, che accoglie tale invito, a ritirare il suo emendamento 180.

Assente il deputato Giacomo GARRA, presentatore dell'emendamento 181, si intende che vi abbia rinunciato.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE ha invitato i presentatori degli emendamenti Massa 182, Vedovato 182-*bis* e Frattini 183 a riformularne il testo nel senso di indicare principi generali tralasciando il richiamo a punti normativi specifici, e dopo che i presentatori hanno accolto tale invito, la Commissione approva gli emendamenti 182, 182-*bis* e 183 come riformulati.

Assente il deputato Giacomo GARRA, presentatore degli emendamenti 184, 185, 186, 187 e 188, si intende che vi abbia rinunciato.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE ha invitato il deputato Franco Frattini al ritiro dell'emendamento 189, riservandosi di inserire nel parere il principio in esso contenuto come raccomandazione al Governo, il presentatore accoglie tale invito.

Con il parere contrario del relatore, la Commissione respinge l'emendamento Frattini 190.

Assente il deputato Giacomo GARRA, presentatore degli emendamenti 191 e 192 si intende che vi abbia rinunciato.

Il relatore Massimo VILLONE invita il deputato Luigi Massa a riformulare in termini più generali i suoi emendamenti 193 e 194, riservandosi peraltro di consultare il Governo sulle ragioni alla base delle scelte contenute negli articoli dello schema di decreto cui si riferiscono gli emendamenti.

Dopo che il deputato Luigi MASSA ha accolto l'invito del relatore, la Commissione approva gli emendamenti 193 e 194 come riformulati.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE, riservandosi di consultare il Governo sulle ragioni alla base della norma di cui all'articolo 60, comma 7, oggetto dell'emendamento Marchetti 6 del secondo fascicolo, si dichiara favorevole al medesimo, la Commissione lo approva.

Assente il deputato Giacomo GARRA, presentatore dell'emendamento 195 si intende che vi abbia rinunciato.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 7 del secondo fascicolo, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI valuta che esso risulta già assorbito nel testo del parere.

Il relatore Massimo VILLONE propone quindi una riformulazione dell'emendamento Magnalbò 8 del secondo fascicolo, che la Commissione accoglie. Risultano inoltre ritirati dai presentatori gli emendamenti Magnalbò 9, Marchetti 10 e Magnalbò 11 del secondo fascicolo.

La Commissione conviene quindi di convenire con le proposte di sopprimere il testo dell'articolo 63 dello schema di decreto, di cui agli emendamenti Gubert 196, Frattini 197 ed altri. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Vedovato 196-*bis* e Garra 198.

Dopo che il relatore Massimo VILLONE ha espresso parere contrario sull'emendamento Bielli 199, che si riferisce alla materia del catasto, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda il problema rappresentato dalla possibilità concreta dei comuni piccoli di svolgere le relative funzioni, che lo ha indotto a presentare l'emendamento 201.

Dopo che il deputato Luigi MASSA ha fatto presente di poter ritirare i suoi emendamenti 200 e 202, qualora nel parere si delinei lo schema per il quale le funzioni del catasto, ove non possano essere svolte dai comuni, debbano essere devolute all'associazionismo intercomunale, e, risultando preclusa anche questa possibilità, alle province, il relatore Massimo Villone propone di accogliere, nel parere, il suggerimento di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 199.

Dopo un intervento della senatrice Anna Maria BUCCIARELLI il senatore Ettore ROTELLI invita la Commissione a non differenziare le competenze relative al catasto: se i comuni piccoli non sono in grado di svolgerne le funzioni, esse dovrebbero essere rimesse ai comuni vicini.

Il relatore Massimo VILLONE ricorda che le attuali spinte al decentramento della funzione provengono dalla insoddisfazione per come il catasto attuale la svolge. Se i comuni più piccoli incontreranno difficoltà a svolgere le funzioni che si vorrebbero attribuire loro, sarebbe più utile contare pur sempre sull'organizzazione tecnica statale, piuttosto che ipotetici consorzi comunali. Dopo che il deputato Luigi MASSA ha

ribadito che il principio di sussidiarietà imporrebbe la devoluzione della funzione prima ai comuni piccoli, quindi all'associazionismo comunale ed infine alle provincie, il relatore Massimo VILLONE si dichiara disponibile ad inserire nel parere un invito al Governo affinché esso valuti la possibilità di seguire altre strade nell'affidamento della funzione. Non è disposto ad ulteriori modifiche del proprio parere, e si rimette pertanto alla Commissione.

La Commissione approva l'ultima proposta del relatore. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Massa 200, Cerulli Irelli 201, Massa 202. Il senatore Renzo GUBERT ritira i propri emendamenti 203 e 204.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI constata l'assenza del senatore Mundi presentatore dell'emendamento 205, che si intende pertanto decaduto.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento Bielli 206, sul quale il relatore Massimo VILLONE si è dichiarato favorevole.

Il relatore Massimo VILLONE si dichiara inoltre disposto a riformulare il proprio parere per tenere conto delle osservazioni di cui all'emendamento Marchetti 13 del secondo fascicolo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Lubrano Di Ricco, dopo che il relatore Massimo VILLONE lo ha riformulato nel senso di prevedere che siano fatte salve le «attuazioni» normative attualmente in corso che contrastano un diverso assetto che a regime è dato a questa materia dallo schema di decreto.

La Commissione accoglie quindi gli identici emendamenti Massa 209 e Vedovato 209-*bis*, accogliendo quindi la riformulazione proposta dal relatore Massimo VILLONE degli emendamenti Gubert 210 e Cerulli Irelli 211, entrambi riferiti al recepimento della normativa comunitaria da parte degli enti locali: in proposito, nel parere sarà specificato che le soluzioni adottate non derogano ai principi generali che disciplinano la materia.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 212, la Commissione, con il parere contrario del relatore lo respinge.

Su invito del relatore Massimo VILLONE il senatore Lubrano Di Ricco ritira il suo emendamento 313.

Con il parere contrario del relatore e dopo una illustrazione del presentatore, senatore Renzo Gubert, e dichiarazioni di voto favorevoli del senatore Gianni Nieddu e del deputato Valter Bielli, la Commissione respinge l'emendamento Gubert 214.

Su invito del relatore Massimo VILLONE il senatore Luciano MAGNALBO' ritira il suo emendamento 215.

Con il parere contrario del relatore la Commissione respinge l'emendamento Frattini 216 nonchè l'emendamento Gubert 217.

Dopo che il presentatore, senatore Giovanni Lubrano DI RICCO ha illustrato il suo emendamento 218, contrario il relatore la Commissione lo respinge.

Dopo che il senatore Fausto MARCHETTI ha illustrato il suo emendamento 15 del secondo fascicolo, precisando che riformularlo nel senso di sopprimere la seconda parte del medesimo, la Commissione, con il parere favorevole del relatore, lo approva.

La Commissione approva altresì, con il parere favorevole del relatore, gli emendamenti Marchetti 16 e 17 del secondo fascicolo.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Lubrano Di Ricco 219 con il parere contrario del relatore, che precisa che, ai sensi della formulazione dell'articolo 74, comma 1, dello schema di decreto, devono comunque intendersi salvi i programmi in corso.

Con il parere favorevole del relatore, e dopo dichiarazioni di voto contrarie dei senatori Luciano MAGNALBO' e Giovanni LUBRANO DI RICCO e favorevoli del senatore Renzo GUBERT e del deputato Luigi MASSA, la Commissione approva l'emendamento D'Alessandro Prisco 220.

Con il parere contrario del relatore, la Commissione respinge l'emendamento Gubert 221.

Dopo che il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ha illustrato il suo emendamento 222, dichiarandosi nettamente contrario alla previsione del comma 2 dell'articolo 76 dello schema di decreto, con il parere contrario del relatore, la Commissione lo respinge.

Su invito del relatore il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 223.

Con il parere contrario del relatore, la Commissione respinge gli emendamenti Lubrano Di Ricco 224 e 225.

Assente il deputato Giacomo GARRA si intende che abbia rinunciato all'emendamento 226.

Su invito del relatore, e dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore Gianni NIEDDU, il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 227.

Dopo che il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ha dichiarato di apporre la sua firma all'emendamento Massa 228 il relatore Massimo VILLONE propone una riformulazione del medesimo invitando il presentatore a ritirarlo, il deputato Luigi MASSA accede all'invito.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha raccomandato l'approvazione del suo emendamento 229, sottolineando i riflessi negativi che possono derivare dal mantenimento di competenze statali sulla materia delle acque, il relatore Massimo VILLONE si dichiara contrario all'emendamento, condividendo la filosofia che ha ispirato il Governo nella disciplina di questa materia, e ricordando che la disciplina del regime delle acque, che nei secoli passati ha dato luogo a vere e proprie guerre, non può essere delegata alle autorità locali entro certi limiti. La Commissione respinge quindi l'emendamento 229.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI nota che difficilmente la Commissione potrà completare questa sera l'esame di tutti gli emendamenti presentati al Titolo III; peraltro, qualora trascorresse inutilmente il termine convenuto con il Governo, che prevede l'espressione del parere entro la giornata di domani, il parere stesso sarebbe del tutto inutile. Ritiene pertanto che la Commissione, avendo esaminato e votato tutti gli emendamenti riferiti ai Titoli I, II, IV e V, debba licenziare ora il parere nel suo complesso, e propone che ciascun commissario presentatore di emendamenti scelga, tra i rimanenti, quelli da sottoporre in ogni caso all'attenzione della Commissione.

Il relatore Massimo VILLONE ritiene di doversi specificamente riferire, anche sulla base di alcuni interventi che ha testè ascoltato, al problema del regime giuridico dei grandi fiumi. Le relative funzioni sono attribuite alle regioni con lo strumento della delega, e non per effetto di una devoluzione assoluta delle competenze: questo, ritiene, consente allo Stato di mantenere una titolarità anche per gli indirizzi di carattere generale. Nel proprio parere, pertanto, inserirà un riferimento alla necessità di normare con estrema cautela l'utilizzazione della risorsa-acqua.

Il senatore Fausto MARCHETTI si riferisce in modo specifico al proprio emendamento 18 del secondo fascicolo, riferito all'articolo 87 dello schema di decreto: su questa materia, egli è particolarmente critico nei confronti delle scelte del Governo, ed auspica che il parere del relatore possa contenere una decisa correzione circa la disciplina prevista per le grandi opere di sbarramento e le dighe di ritenuta. Anche la soppressione del servizio di escavazione dei porti presenta profili critici, ma qui il testo del parere del relatore sembra tutelare maggiormente le proprie posizioni.

Il relatore Massimo VILLONE condivide alcune delle osservazioni del collega Marchetti, ma teme che un riferimento puntuale e specifico a tali questioni possa determinare difficoltà interpretative nell'equilibrio

complessivo del testo che ha predisposto, e che ritiene di dover mantenere.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rappresenta a sua volta l'opportunità di tener conto di quanto prevedono gli emendamenti 267, 268 e 269, circa il riordino dell'ANAS. La Commissione consente.

Il senatore Sergio VEDOVATO raccomanda l'accoglimento del suo emendamento 285-*quater*, rappresentando la difficoltà di una disciplina a livello regionale del settore dell'autotrasporto. La Commissione consente.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 243, inteso a sottrarre alla competenza dello Stato gli interventi per Roma capitale. La Commissione consente.

Il senatore Renzo GUBERT sottolinea l'opportunità che sia esplicitata l'esclusione delle regioni a statuto speciale dalla disciplina in esame, nonchè la disciplina delle competenze non espressamente attribuite ai sensi del presente decreto. Rappresenta altresì il problema dell'abrogazione delle norme in contrasto con il decreto stesso.

Dopo che il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ha sottolineato che le preoccupazioni del senatore Gubert dovrebbero trovare adeguata soluzione nel testo del parere, il senatore Magnalbò rappresenta l'opportunità di tener sostanzialmente conto delle osservazioni che risultano dal suo emendamento 215, che pure, per agevolare il seguito della discussione, aveva in precedenza acconsentito a ritirare. La Commissione consente, essendosi pronunciato favorevolmente il relatore Massimo VILLONE.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO raccomanda il recepimento, nel parere, del suo emendamento 240, richiamandosi al principio di sussidiarietà. Rappresenta poi l'importanza di una più rigorosa disciplina del riparto di competenza in materia di elettrodotti, come richiede il suo emendamento 244.

Il relatore Massimo VILLONE assicura che il testo del parere che metterà a punto farà riferimento alla necessità che il Governo valuti con attenzione tali temi.

Dopo che il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ha rappresentato la necessità di tener conto dei temi relativi alla motorizzazione, ove e assai attesa la novità dello «sportello unico» per gli utenti, il relatore Massimo VILLONE ricorda che tale ultimo tema è stato assai contrastato tra le forze politiche: ritornarvi in questa sede comporterebbe difficoltà di fatto assai rilevanti.

Il senatore Renzo GUBERT parlando per dichiarazioni di voto, da atto alla Commissione ed al suo Presidente, nonché ai relatori, di aver fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per un esame ampio ed approfondito del provvedimento: non altrettanto può dire del Governo, né dell'atteggiamento dei Presidenti delle Camere, che non sono venuti incontro alle richieste della Commissione. Nel merito del provvedimento, rileva che il parere ha tentato di muovere in una direzione comune a tutte le forze politiche, ma questo tentativo è stato vanificato dalla disomogeneità dello schema di decreto, e dal vizio di fondo rappresentato dal non aver saputo resistere a tentazioni centralistiche. L'occasione di un vero decentramento è stata quindi colta solo in parte, e per tali ragioni preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ nel richiamarsi ad una lettera da lui indirizzata al Presidente della Commissione sul metodo di lavoro che la Commissione ha dovuto seguire, imposto per scelta del Governo e dei Presidenti delle Camere, e preannuncia l'astensione del gruppo di Alleanza Nazionale.

Dopo che il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, richiamandosi ai suoi precedenti interventi ed alla posizione sempre rappresentata dai Verdi, ha dichiarato il suo voto contrario, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute. Risultano ritirati dai rispettivi presentatori gli altri emendamenti.

La Commissione approva.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI si riserva il coordinamento formale del testo approvato, ed avverte che in relazione alla complessità del testo oggetto della deliberazione il parere non potrà essere inviato alla Presidenza della Camera per l'inoltro al Governo prima della mattinata di domani, e pertanto sarà pubblicato in allegato ai resoconti della giornata di mercoledì 25 marzo.

La seduta termina alle ore 1,05 del 25 marzo 1998.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE DELL'ONOREVOLE PISTELLI

La Commissione esprime parere favorevole in merito al Titolo IV con le seguenti osservazioni:

CAPO I – Tutela della salute:

1) all'articolo 110, comma 1, aggiungere le seguenti lettere *f)* e *g)*:

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992; n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della repubblica 14 gennaio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2) all'articolo 110, aggiungere il seguente comma 5:

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14 comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modificazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-*bis* dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3) all'articolo 110 aggiungere il seguente comma 6:

sono riservati allo Stato «i rapporti con gli organismi internazionali e dell'Unione Europea nei settori delle politiche sanitarie e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione Europea. Le suddette competenze sono esercitate, sentita la Conferenza Unificata».

4) all'articolo 114, comma 1, lettera *d)*, aggiungere le parole: «dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali».

5) all'articolo 118 aggiungere il seguente comma 3:

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

6) all'articolo 119, comma 1, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL o ospedaliere, nonchè il conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

CAPO II – Servizi Sociali:

1) all'articolo 125, è opportuno ripensare alla opportunità di trasferimento transitorio all'Inps, quando anche si trattasse di un fondo separato di gestione, delle competenze relative agli invalidi civili. Dato l'obiettivo di giungere ad una separazione fra prestazioni previdenziali e assistenziali all'interno dell'istituto e dato l'impegno ad una revisione complessiva degli strumenti assistenziali, si suggerisce di prevedere un ingresso a regime del nuovo sistema – mantenendo le scadenze individuate dal decreto – senza affidamenti a gestioni transitorie o, in subordine, di valutare la disponibilità di altri Istituti quali, ad esempio, l'Inail che erogano solamente prestazioni assistenziali;

2) al comma 2 del medesimo articolo, appare opportuno sostituire l'espressione «limiti minimi di assistenza» con una formulazione tipo «gli importi determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale» al fine di non generare equivoci sulla nozione di «minimo»;

3) all'articolo 125, appare congruo attribuire alle Regioni la legittimazione passiva sui procedimenti aventi oggetti le provvidenze concesse dalle Regioni stesse a partire dal 1° gennaio 2000, cioè da quando esse ne ricevano esplicitamente la titolarità;

4) all'articolo 126 comma 2 e all'articolo 127 comma 1, è opportuno omogeneizzare terminologicamente i riferimenti agli enti territoriali;

5) all'articolo 127, si consiglia di individuare nelle province il dimensionamento ottimale per la gestione delle funzioni relative ai servizi relativi alla lettera *e*);

6) all'articolo 127, comma 2 lettera *d*), è opportuno chiarire l'ambito sostanziale ed applicativo del conferimento di funzioni di promozione e coordinamento operativo con riguardo alla professione di assistente sociale affinché esso non contrasti con la funzione di definizione dei profili professionali e dei requisiti di accesso e di durata dei corsi che sono invece riservati allo Stato.

CAPO III – Istruzione scolastica:

1) all'articolo 133 comma 1 lettera *d*) le funzioni tutorie della regione non possono invadere la sfera di autonomia degli organi collegiali scolastici e le loro attività di merito;

2) all'articolo 133 comma 1 lettera *f*) occorre precisare che i contributi in oggetto sono relativi all'esercizio del diritto allo studio e sono destinati anche alle scuole statali;

3) in attesa di una completa definizione degli ambiti di autonomia scolastica e di organizzazione e durata dei cicli, che possa anche consentire di riunificare la dimensione didattica, amministrativa ed organizzativa quali elementi del progetto d'istituto, appare opportuno affidare la gestione del personale ATA allo Stato e, in conseguenza, cassare il comma 4 dell'articolo 133;

4) si suggerisce di affidare le funzioni di cui all'articolo 134 comma 1 lettera *c*) al concerto fra gli enti locali competenti e l'organo di governo della scuola.

CAPO IV – Formazione professionale:

1) si suggerisce di rinunciare al trasferimento alle regioni degli istituti professionali (ed anche degli Istituti d'Arte, come richiesto dalla Conferenza Unificata) così come definito dagli articoli 137 (ad esclusione del comma 1 lettera *a*), 136 comma 4, 140 comma 1 lettera *b*), 136 comma 1 (limitatamente all'inciso «compresa la formazione impartita dagli istituti professionali i cui corsi di studio non rientrano in tipologie assimilabili a corsi di istruzione tecnica»). Portano a questa conclusione il limitato risultato cui conduce la concreta individuazione degli istituti professionali non aventi un equivalente nei corsi di istruzione tecnica, l'analisi delle loro caratteristiche evolutive a seguito della revisione degli ordinamenti e dei piani di studio, le modalità di allocazione del personale scolastico (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che obbligherebbero comunque all'individuazione di un diritto d'opzione per non rendere casuale la modifica dello stato giuridico del personale.

CAPO V – Beni culturali:

1) si segnala la possibilità della cooperazione regionale per le funzioni di cui all'articolo 144 comma 5 lettera *e*);

2) all'articolo 144 comma 4 si suggerisce l'aggiunta di un comma che attribuisca la facoltà di proposta da parte degli enti territoriali ai fini dell'esercizio di specifici interventi di tutela da parte dello Stato;

3) all'articolo 145, è opportuno prevedere: l'acquisizione di un parere delle Consulte regionali in ordine alle scelte di trasferimento della gestione; la riduzione ad un anno del termine entro il quale la Commissione paritetica deve redigere il primo elenco dei beni la cui gestione è trasferita; un meccanismo di riapertura del procedimento che consenta successive integrazioni e modifiche all'elenco dei musei o di altri beni di cui è stata trasferita la gestione;

4) è inoltre opportuno precisare quale sia l'ambito reale di autonomia gestionale che residua in capo agli enti territoriali destinatari del trasferimento e ai dirigenti preposti alla gestione del museo o del bene, per le attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del comma 3 dell'articolo 145, dal combinato delle funzioni e dei compiti di tutela riservati allo Stato e dalle attività di valorizzazione e promozione riservate agli enti territoriali;

5) all'articolo 149 si suggerisce di integrare la composizione delle Consulte regionali così da tenere conto dei beni culturali di proprietà ecclesiastica e da permettere l'apporto dell'imprenditoria locale; al tempo stesso si ravvede la necessità di riportare alla potestà dei consigli regionali e delle associazioni regionali delle autonomie locali la designazione dei rappresentanti attribuita dal decreto alla Conferenza unificata;

6) si raccomanda inoltre, in materia di spettacolo, di procedere all'esercizio della delega con la individuazione dei compiti di rilievo nazionale, tenendo presente le funzioni di programmazione e riequilibrio delle attività di spettacolo sul territorio nazionale e agendo in coerenza con i disegni di legge in materia di teatro e musica attualmente all'esame del Parlamento.

CAPO VI – Sport:

1) si suggerisce di sopprimere al comma 1 dell'articolo 151 le parole «del comitato di coordinamento di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo decreto legge».

Per gli aspetti non citati espressamente in questo parere, si rinvia alle osservazioni contenute nell'intesa raggiunta dal governo in sede di conferenza unificata.

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DELL'ONOREVOLE PISTELLI**

Al punto 1 premettere il seguente:

Art. 107.

01. - Al comma 3, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

l) la tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.

316.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 1 premettere il seguente:

Art. 108.

01. - Al comma 3, dopo la lettera *g*), aggiungere la seguente:

h) la tutela della salute, della chiarezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.

L'esplicito riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario ed importante, poichè potrebbe causare successive «letture» diverse delle volontà del legislatore. Tra l'altro l'emendamento è in sintonia con le conclusioni della «Commissione Smuraglia» (Doc. Senato n. XXIII, n. 4, Comitato Paritetico).

317.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 3, Capo I (Tutela della salute) aggiungere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 114, lettera *b*), si precisi che la competenza relativa all'importazione dei prodotti fitosanitari è riservata allo Stato solo qualora essa avvenga da paesi non appartenenti all'Unione europea.

318.

GUBERT

Al punto 6, Capo I (Tutela della salute) aggiungere il seguente:
All'articolo 121, sarebbe opportuno specificare che la profilassi internazionale, intesa come controllo di persone, animali e merci in provenienza dall'estero ai fini della tutela della salute, sia trasferita dagli uffici periferici del Ministero della sanità e affidata ai dipartimenti di prevenzione nelle Aziende Unità Sanitarie locali (ex articolo 7 del decreto legislativo 502/1992). È noto che gli uffici periferici sono piuttosto inefficienti in questo campo e spesso non dispongono di organico specificamente qualificato.

Pur mantenendo la funzione di coordinamento allo Stato, si possono prevedere le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 59 del 1997.

319.

BIELLI

Al punto 6, Capo I (Tutela della salute) aggiungere il seguente:
All'articolo 122, sopprimere le parole: «e dell'Istituto italiano di Medicina sociale».

320.

CERULLI IRELLI

Al punto 6, Capo I (Tutela della salute) aggiungere il seguente:

6-bis. - Art. 122.

Sarebbe opportuno sostituire il contenuto dell'articolo 122 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale mantenendo per detti istituti una unica struttura centrale, dotata di personalità giuridica ed autonomia funzionale, economica e contabile eguale a quella definita per l'Anpa.

Il riordino avviene, contestualmente al riordino dell'Anpa di cui all'articolo 106, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di compiti e funzioni».

La soppressione dell'Ispel e, infatti, un errore, soprattutto oggi che l'Europa ha creato la «Agenzia» sulla sicurezza sul lavoro anche il suo inserimento come sezione dell'ISS è un evidente errore, poichè l'ISS ha altri compiti e funzioni (carattere sanitario), mentre la salute e la sicurezza sul lavoro è per sua natura «multidisciplinare» e «multireferente». Occorre, invece, garantire la presenza e l'attività di un Istituto o Agenzia che si occupi stabilmente e con capacità ed autonomia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

321.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 1, Capo II (Servizi sociali) premettere il seguente: Al comma 1, all'articolo 124, lettera c) si sostituiscano le parole: «standard essenziali» con le parole: «standard minimi».

322.

GUBERT

Al punto 1, capo II (Servizi sociali), premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 124, lettera b) si precisi che i criteri generali si riferiscono alla programmazione dei livelli minimi degli interventi di integrazione sociale a livello locale.

323.

GUBERT

Al punto 1, capo II (Servizi sociali) dell'articolo 124:

alla lettera d) *sembra opportuno aggiungere, dopo le parole: e territoriali, le seguenti:* di sperimentazione;

alla lettera g) *la formulazione:* corsi di formulazione professionale *può essere più correttamente sostituita da:* percorsi formativi.

324.

D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 1, capo II (Servizi sociali) aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 125 precisare le modalità di trasferimento all'INPS dei trattamenti di invalidità e del relativo finanziamento e va precisato che il trasferimento non interessa le erogazioni fatte da enti diversi dallo Stato.

325.

GUBERT

Sostituire il punto 2, capo II (Servizi sociali), con il seguente:

2. Sopprimere il comma 2 dell'articolo 125 onde evitare che prassi diversificate poste in essere, nonchè per ragioni di contenimento della spesa, rispetto ad altre privino del diritto alla pensione, assegni ed indennità persone con gravi minorazioni e viceversa che tali trattamenti, in altre regioni, siano fruiti da soggetti magari bisognosi, ma in grado di lavorare.

326

GARRA

Sostituire il punto 3, capo II (Servizi sociali) con il seguente:

3. All'articolo 125, comma 3, dopo le parole «la legittimazione passiva spetta» cancellare il testo ed aggiungere le parole «all'INPS».

327.

GARRA

Al punto 3, capo II (Servizi sociali) aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 125, comma 4, dopo le parole «di concessione» e prima della locuzione «è ammesso» siano inserite le parole «o di diniego».

328.

GARRA

Al punto 4, capo II (Servizi sociali):

Al comma 2 dell'articolo 126 si precisi che nelle aree montane i compiti sono attribuiti alle comunità montane.

329.

GUBERT

Al punto 4, capo II (Servizi sociali) aggiungere il seguente:

4-bis. Articolo 126, comma 2, è opportuno prevedere la forma associativa per i comuni e le comunità montane.

330.

D'ALESSANDRO PRISCO

Sostituire il punto 6, capo II (Servizi sociali) con il seguente:

All'articolo 127 è opportuno cassare la lettera d) del comma 2.

331.

D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto 6, capo II (Servizi sociali) aggiungere il seguente:

All'articolo 128 le risorse destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali siano direttamente trasferite alle regioni come quota aggiuntiva dei trasferimenti statali, senza vincolo di destinazione, rispettando, quindi, la loro autonomia decisionale in merito alle politiche sociali, una volta rispettati gli standard minimi.

332.

GUBERT

Al punto 1, capo III (Istituzione scolastica) premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 132 siano soppressi i riferimenti ai criteri e ai parametri relativi alla rete scolastica e alla assegnazione del personale dirigente e docente, in quanto entrambi esercitabili in autonomia sulla base della competenza statale della determinazione degli oneri finanziari a carico dello Stato per la scuola.

333.

GUBERT

Al punto 1, capo III (Istituzione scolastica) premettere il seguente:

01. Aggiungere all'articolo 132 appositi comma 3 del seguente tenore:

«3. Competono infine allo Stato la legislazione per il riordino della scuola statale e per la statuizione dei criteri per l'elaborazione di contributi pubblici in favore della scuola statale e per la scuola privata.

334.

GARRA

Al punto 1, capo III (Istituzione scolastica) aggiungere il seguente:

1-bis. Alla lettera f) al comma 1 dell'articolo 133 dopo le parole «non statali» le parole «e private».

335.

GARRA

Al punto 3, capo III (Istituzione scolastica) aggiungere il seguente:

3. Oltre al trasferimento del personale non docente, si prevede anche il trasferimento alle regioni del personale direttivo e docente, per assicurare razionalità e unitarietà gestionale e per carenza di vantaggi nell'attuale gestione centralizzata. Più congruo ai criteri di delega sarebbe il trasferimento di tutto il personale alle singole istituzioni scolastiche autonome.

336.

GUBERT

Al punto 3, capo III (Istituzione scolastica) aggiungere il seguente:

Il comma 6 dell'articolo 133 relativo ai beni ambientali, sia soppresso, in coerenza con il principio di sussidiarietà.

337.

GUBERT

Con riferimento alla proposta di parere al capi IV (Formazione professionale) del titolo IV, si sopprima il punto 1.

338.

GUBERT

Al punto 1, sopprimere le parole: ed anche degli istituti d'arte come richiesto dalla Conferenza unificata *ed aggiungere la seguente osservazione:* Con riferimento agli Istituti statali d'arte, in merito a quanto emerso alla conferenza unificata, si evidenzia la necessità che essi vengano assimilati ai Licei artistici e quindi pienamente inseriti nel processo di riforma dei cicli escludendo.

339.

DI BISCEGLIE

Inserire un punto 1-bis:

All'articolo 143, si ritiene opportuno proporre una concezione più ampia e dinamica di patrimonio culturale. A tal fine si chiede di porre una virgola e non un trattino tra le parole «storico» e «artistico», e inoltre inserire dopo «monumentale» le parole «architettonico, demotno-antropologico, musicale» e poi proseguire con «archeologico...»

Allo stesso articolo lettera c) sostituire «riconoscere» con «conoscere» che appare una formulazione più ampia e comprensiva.

Alla lettera e) sostituire le parole «la conservazione» con «le condizioni di conoscenza e conservazione».

340.

BRACCO

Sostituire il punto 2, capo V (Beni culturali) con il seguente:

2. Al comma 4 si sopprimano le lettere a), b), c), d), e), h), in quanto si riferiscono a compiti che possono essere bene svolti anche dalle regioni, rispettando il principio di sussidiarietà. In subordine le competenze di cui alle lettere citate dovrebbero essere limitate a beni culturali di importanza nazionale, da identificarsi in accordo con ciascuna regione.

341.

GUBERT

Inserire al punto 2, la seguente osservazione:

All'articolo 144, punto f) appare opportuno indicare anche la vigilanza sull'applicazione delle metodologie. Inoltre si dovrebbe aggiungere una lettera g), così formulata «promozione e coordinamento dei servizi bibliografici nazionali»; e una lettera h): «La definizione delle metodologie e degli standard da rispettare nella formazione degli archivi della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, ai fini della reperibilità dei documenti e della corretta costituzione e consultabilità degli archivi storici.

342.

BRACCO

Inserire un punto 2-bis:

si sottolinea l'opportunità di aggiungere all'articolo 144, un comma 7 così formulato:

7. Le regioni concorrono all'esercizio dell'attività di tutela:

a) curando, in collaborazione con le soprintendenze statali e avvalendosi, attraverso convenzioni, del contributo delle università, la redazione e la tenuta, presso le banche dati regionali, del catalogo regionale dei beni culturali, secondo le metodologie e i criteri di cui alla lettera e) del precedente quinto comma;

b) esercitando d'intesa con i comuni interessati l'iniziativa di proporre al ministro l'apposizione del vincolo di interesse storico o artistico su beni che, per ragioni di contesto urbano o ambientale o per motivazioni connesse alla storia civile e culturale locale, appaiono degni di particolare tutela. La proposta si intende accolta, e il ministero procede ai conseguenti atti, se entro tre mesi non è respinta dal ministro con parere motivato;

c) esercitando al posto dello Stato il diritto di prelazione, nelle ipotesi previste dalla legge, qualora lo Stato non intenda esercitarlo: in tal caso la soprintendenza competente preavverte in tempo utile gli organi regionali. La possibilità di esercitare il diritto di prelazione, nei termini sopra indicati, è esteso province e comuni;

d) svolgendo ogni altra funzione fra quelle indicate nel presente articolo che dallo Stato sia ad esse delegato.

343.

BRACCO

Inserire un punto 3-bis:

si suggerisce una riformulazione più organica dell'articolo 146 (Biblioteche pubbliche statali universitarie):

Le regioni, gli enti locali e le università possono richiedere il trasferimento della gestione delle biblioteche pubbliche statali che svolgono prevalentemente funzioni di interesse regionale o locale o di supporto agli studi universitari e che non siano essenziali per lo svolgimento dei servizi bibliografici nazionali. Sulla richiesta decide, entro due anni, la Commissione paritetica di cui al precedente articolo.

In caso di trasferimento il ministero per i beni culturali e ambientali stipula una convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con la regione, l'ente locale o l'università interessata. Nella convenzione sono stabiliti criteri e obblighi per la tutela del patrimonio bibliografico, per il mantenimento di condizioni di accesso e fruizione pubblica non inferiore a quelle previste dal regolamento attualmente in vigore.

344.

BRACCO

Art. 147.

Sembra opportuno stabilire che lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrano alla valorizzazione dei beni culturali, sulla base di programmi a base regionale definiti dalla Commissione di cui all'articolo 150 e sottoposti all'approvazione regionale.

344-bis.

FRATTINI

Al punto 4, Capo V (Beni culturali) aggiungere il seguente:

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 148 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si precisi che i compiti promozionali dello Stato in campo culturale sono da intendersi solo come sussidiari a quelli delle regioni ed enti locali quindi attivabili solo su richiesta di tali enti e coordinati dalla loro regia. A loro volta nell'esercizio di tali competenze tali enti debbano rispettare il principio di sussidiarietà nei confronti di iniziative intraprese da privati ed associazioni.

345.

GUBERT

Al punto 4, Capo V (Beni culturali) aggiungere il seguente:

Alle osservazioni in relazione all'articolo 148 si aggiunga la seguente:

Il comma 2 sia soppresso, in quanto stabilisce possibilità di cooperazione e sue modalità che sono comunque riservate alle competenze delle regioni e province ad autonomia speciale.

346.

GUBERT

Al punto 5 dove si suggerisce di integrare la composizione delle consulte regionali prevedere anche la possibilità di elevare il numero dei componenti. Inoltre si propone di precisarne meglio i compiti: «compiti che devono essere prevalentemente di elaborazione di proposte e programmi e di coordinamento tra le iniziative degli organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con le proposte e i possibili contributi di altri soggetti pubblici e privati, evitando interferenze con gli organi politico amministrativi e con le autorità di governo nazionali e locali del settore».

347.

BRACCO

Sostituire il punto 5, Capo V (Beni culturali) con il seguente:

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 149 si aggiunga la seguente:

5. Sia soppresso l'articolo 149, in quanto palesemente viola il potere di autoorganizzazione di enti autonomi. In particolare è clamorosa l'interferenza di ministri del governo nazionale nella nomina del presidente della Consulta e di alcuni altri membri, la mortificazione dell'autonomia regionale con la previsione della nomina di rappresentanti della Conferenza unificata.

348.

GUBERT

Al punto 6 (Beni culturali):

Alle osservazioni, in relazione al capo V del titolo IV si aggiunga la seguente:

Manca ogni riferimento a conferimento di compiti a regioni ed enti locali per i settori del teatro, della musica, della danza, del cinema, dei circhi e spettacoli viaggianti. Esistono al contrario molte ragioni per ritenere che in tali settori il compito dello Stato debba assumere un carattere sussidiario, per cui si invita il Governo a provvedere in tal senso.

349.

GUBERT

Titolo IV, Capo V (Beni culturali).

Art. 150.

Si propone la soppressione del comma 2, lettere *c)* e *d)* dell'articolo 150 per difetto di delega.

350.

LUBRANO DI RICCO

Al termine del parere sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: Per gli aspetti sino alle parole: conferenza unificata.

350-bis.

VEDOVATO

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo sul conferimento di funzioni
e compiti dello Stato alle Regioni e agli enti locali**

**EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI
PARERE DELL'ONOREVOLE PISTELLI
(Fascicolo aggiuntivo)**

Art. 110.

*Al primo comma, lettera a), si propone di sostituire: Conferenza
Stato-regioni con: Conferenza unificata.*

1. MARCHETTI, BONATO

Si propone di sopprimere il comma 3.

2. MARCHETTI, BONATO

Art. 111.

Inserire il seguente comma:

*1-bis) I comuni partecipano alla determinazione degli obiettivi della
programmazione regionale.*

3. MARCHETTI, BONATO

Art. 114.

Si propone di sopprimere il comma 2.

4. MARCHETTI, BONATO

Art. 124.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

*c) la determinazione degli standard dei servizi sociali per tutto il
territorio nazionale, in modo tale da garantirne l'adeguatezza rispetto a
condizioni di vita dignitose.*

5. MARCHETTI, BONATO

Al comma 1, lettera e), sopprimere dalle parole: secondo le modalità fino alla fine della frase.

6. MARCHETTI, BONATO

Art. 126.

Al comma 2, sopprimere: In particolare.

6. MARCHETTI, BONATO

Art. 124.

Sostituire la lettera h) con la seguente:

h) gli interventi in favore dei profughi, nonchè di ricatto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere.

7. MARCHETTI, BONATO

Art. 125.

Sopprimere il comma 1.

8. MARCHETTI, BONATO

Art. 128.

Al comma 2, aggiungere dopo: politiche sociali la parola: anche.

9. MARCHETTI, BONATO

La Commissione ritenendo che l'esame dei processi di realizzazione dell'autonomia amministrativa del servizio scolastico non possa essere disgiunto da trasferimento dei compiti alle istituzioni scolastiche ritiene che le tematiche affrontate nel Capo III, agli articoli 130, 131, 132, 133 e 134 debbano essere demandate ad altro provvedimento normativo che tratti della riforma dell'ordinamento scolastico nel suo complesso.

10. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Art. 132.

Al comma 2, sopprimere: di chiusura degli e sostituire con: relativi agli.

11. MARCHETTI, BONATO

La previsione di conferimento alle regioni di competenze in materia di costituzione, controllo, vigilanza, svolgimento, risoluzione dei conflitti sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale contenuta nell'articolo 133, contraddice quanto disposto dal comma 15 dell'articolo 21 della legge delega 59/97 che prevede l'emanazione di uno specifico decreto legislativo in merito alla riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione a livello nazionale e periferico.

La Commissione chiede pertanto che tale materia sia demandata ad altro provvedimento legislativo.

12. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

La Commissione propone di assegnare la competenza di definizione e di approvazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica al Consiglio Scolastico provinciale, quale organo collegiale rappresentativo della comunità scolastica, degli enti territoriali e dei rappresentanti di varie categorie.

Conseguentemente si propone una modifica in tal senso alle lettere b), c), d) del comma 1 dell'articolo 133.

13. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

All'articolo 133 si propone di sopprimere, al comma 1, la lettera f).

14. MARCHETTI, BONATO

Il trasferimento alle regioni del personale ATA e delle funzioni amministrative concernenti il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del medesimo personale, previsto dal comma 4 dell'articolo 133, a partire dall'anno 2000 è in contrasto con quanto disposto dal comma 3, lettera q), articolo 1 della legge delega n. 59 del 1997 che esclude dal conferimento a regioni ed enti locali «gli ordinamenti e programmi scolastici, l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica e lo stato giuridico del personale della scuola».

La Commissione ritiene pertanto opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 133 ed inserire il trattamento del personale ATA nell'articolo 132, unitamente al personale dirigente e docente.

15. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

All'articolo 134, 1°, lettera a) aggiungere dopo: piani regionali per l'istituzione secondaria superiore e dei piani provinciali per gli altri gradi inferiori di scuola.

16. MARCHETTI, BONATO

All'articolo 134, lettera e) n. 5, aggiungere dopo: interventi perequativi, per i quali debbano essere assicurati appositi finanziamenti dello stato.

All'articolo 134, lettera e) n. 6, aggiungere dopo: educazione alla seduta, per i quali debbano essere assicurati appositi finanziamenti dello Stato.

17.

MARCHETTI, BONATO

La Commissione ritiene opportuno che all'attività di «valorizzazione» curata da Stato, regioni ed enti locali, ciascuno nel proprio ambito, si aggiunga quella di tutela. A tal fine si propone un esplicito riferimento nell'articolo 147 e altresì, l'aggiunta di un comma che attribuisca alle regioni un ruolo particolare nell'attività di tutela, delegando loro la funzione di inventare il patrimonio storico-artistico nel proprio ambito territoriale, avvalendosi della collaborazione – anche temporaneamente – di personale specializzato, secondo i criteri di catalogazione stabiliti dal Ministero dei beni culturali che debbono quindi essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Ai fini di una effettiva valorizzazione e tutela del patrimonio artistico-culturale la Commissione propone altresì l'istituzione di scuole di restauro regionali equipollenti all'Istituto Centrale, con analogo insegnamento di materie affidate a docenti universitari e poste sotto il controllo del Ministero dei beni culturali.

18.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Premettere al Punto 1, capo V Si propone di valutare l'eliminazione nel concetto di tutela del termine riconoscimento.

19.

MANZINI, DI BISCEGLIE

Al comma 2 aggiungere la parola: tutela.

20.

MANZINI, DI BISCEGLIE

Al punto 3, capo V, articolo 145, comma 1 pare necessario chiarire cosa si intenda per trasferimento della questione in rapporto a quanto stabilito al comma 5.

21.

MANZINI, DI BISCEGLIE

ALLEGATO 4

Proposta di parere dell'onorevole DI BISCEGLIE**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO
DALL'ON. DI BISCEGLIE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto relativo al «conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali», con riferimento, in particolare, alle disposizioni del Titolo V (Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio), nonché alle disposizioni del Titolo II, Capo VII (Fiere e mercati e disposizioni in materia di commercio) e del Titolo III, Capo VIII (Protezione civile);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Titolo II, Capo VII

1) l'articolo 39, si segnala la necessità che la riforma delle competenze pubbliche in materia di fiere e mercati sia accompagnata da un adeguamento della disciplina sostanziale ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa comunitaria, consentendo anche ad enti privati lo svolgimento di attività fieristiche;

2) all'articolo 40, co. 2, lett. c), va previsto che, pur restando in capo allo Stato le funzioni amministrative generali concernenti la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, la regione possa, nella pubblicazione del proprio calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, comprendere anche le manifestazioni di rilevanza nazionale che si svolgono sul suo territorio.

3) all'articolo 40, co. 2, lett. g), si ritiene che debbano essere garantite formule di collaborazione o collegamento con l'Istituto del Commercio Estero (ICE), per quanto attiene all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero.

Titolo III, Capo VIII

4) All'articolo 103, co. 1, lett. b), va previsto che la deliberazione e la revoca dello stato di emergenza, pur restando tra i compiti di «rilievo nazionale», siano assunte dal Consiglio dei Ministri, ai sensi della L. n. 225 del 1992, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate (o di loro delegati).

Titolo V

Quanto all'impostazione generale del Titolo V, appare indispensabile chiarire il principio della «statualità» delle forze di polizia, esclu-

dendo che i compiti di polizia amministrativa regionale e locale abbiano ad oggetto le materie della sicurezza e dell'ordine pubblico. In questo senso, si rileva che:

a. all'articolo 153, co. 1, va modificata la definizione dei compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale, sopprimendo l'inciso «preventive e repressive» riferito alle misure che caratterizzano i compiti di polizia amministrativa, onde evitare una pericolosa ambiguità rispetto alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Ci si dovrebbe pertanto attenere a quanto previsto dalla L. 7 marzo 1986, n. 65 «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale», per effetto della quale gli apparati di polizia municipale vengono definiti come «servizio» e non come «forza di polizia»: non essendo istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tali soggetti possono soltanto collaborare alle attività di pubblica sicurezza, considerando peraltro che, in tal caso, dipendono «operativamente dalla competente autorità (...) di pubblica sicurezza» (articolo 5, co. 4 L. n. 65/1986);

b. il co. 3 dell'articolo 153 trova più idonea collocazione dopo il comma 1 dell'articolo 152, che definisce l'oggetto dell'intero Titolo V come quel complesso di funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia della «polizia amministrativa regionale e locale»;

c. all'articolo 156, co. 1, va soppresso l'improprio riferimento all'articolo 118 della Costituzione, che individua l'ambito della potestà amministrativa delle regioni «in parallelo» con le materie in cui queste, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, esercitano la potestà legislativa.

6) Quanto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di carattere autorizzatorio individuati dallo schema di decreto, si rileva quanto segue:

a. all'articolo 156, co. 1, lett. a), va superata la previsione della comunicazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza, sostituendola con la contestuale trasmissione della copia dell'autorizzazione rilasciata dall'organo competente;

b. analogamente, si dovrebbe modificare l'articolo 157, co. 4, che prevede l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza per i procedimenti di cui al co. 2 lett. a), e), f), g); anche in tal caso, infatti, è più idonea la trasmissione all'autorità di p.s. della copia dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi comunali;

c. all'articolo 157, co. 2, lett. d), con riferimento al rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, si ritiene congruo eliminare i pubblici incanti e le pubbliche relazioni dalle attività per le quali è escluso il trasferimento delle finzioni amministrative ai comuni. Si propone altresì di trasferire alle province il rilascio delle licenze concernenti le agenzie matrimoniali;

d. infine, il compito del rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 157, co. 2, lett. e), deve essere più adeguatamente trasferito alle province (e non ai comuni), essendo previsto che il previo accertamento tecnico della capacità dell'interessato sia svolto da parte di un'apposita Commissione provinciale.

ALLEGATO 5

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEPOSITATA DAL DEPUTATO DI BISCEGLIE***Sopprimere il punto 1.***351.**

MARCHETTI, BONATO

Sostituire il punto 1 con il seguente:

Sul Capo VII, *Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio*, del Titolo II *Sviluppo economico e attività produttiva*: le norme contenute agli articoli 38 (*Definizioni*), 39 (*Funzioni e compiti riservati allo Stato*), 40 (*Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*), 41 (*Abrogazioni*) delimitano le competenze in materia di commercio trasferite alle regioni e ai comuni. Tali norme vengono integrate da quelle contenute nell'articolo 46 (*Funzioni e compiti conservati allo Stato*) e all'articolo 47 (*Conferimento di funzioni alle regioni*) del Capo IX, *Disposizioni comuni*, dello stesso Titolo II.

Alcune di queste norme si pongono in relazione alle competenze in materia di commercio con l'estero, riservata espressamente allo Stato dal comma 2 dell'articolo 17 del Capo II dello stesso decreto legislativo e oggetto di riforma con l'altro decreto legislativo, recante disposizioni in materia di commercio estero.

La compatibilità di tutte queste disposizioni sembra essere assicurata. Tuttavia, alcune di esse richiedono un affinamento, proprio nell'intento di comporre un quadro che confermi l'ampio disegno di decentramento alle regioni e agli altri enti locali di compiti e di funzioni finora svolti dallo Stato, senza, però, depotenziare il «sistema Italia» nel suo complesso per quanto riguarda la competitività sui mercati internazionali. Si tratta di un'attività strategicamente vitale per il nostro Paese che necessita di azioni coordinate in considerazione della cosiddetta globalizzazione del mercato.

È certamente compito anche delle regioni e degli enti locali stimolare la capacità delle imprese localizzate nel proprio territorio a competere sui mercati internazionali, promuovendo le azioni più appropriate. Ma è anche nell'interesse di queste stesse imprese che tali azioni non risultino inadeguate e, perciò, dispersive.

In particolare, sembra opportuno evitare che le regioni diano vita ad azioni concorrenziali fra di loro, essendo invece incontrovertibile che è nel loro interesse coordinare le iniziative per renderle efficaci. E sembra anche opportuno evitare che regioni e Stato diano vita ad un sistema dualistico.

In questo campo, l'aspetto qualificante del decentramento di funzioni dallo Stato alle regioni non può essere quello di far sì che le attività dello Stato non comportino «pregiudizio» a quelle delle regioni e degli enti locali. Diventa, invece, decisivo che Stato, regioni ed enti lo-

cali diano vita ad azioni integrate. Ci sono dei comparti industriali per i quali non è adeguata una dimensione della promozione che non sia unitaria. E ciò, specialmente, vale per le piccole e medie imprese.

Sotto questo profilo, appaiono necessarie alcune, piccole ma non insignificative correzioni.

In particolare, l'articolo 39, al comma 1, lettera *b*), riserva allo Stato oltre che le «esposizioni universali», anche quelle «internazionali». Infatti, non sembra sufficiente che, in tale materia, lo Stato conservi soltanto la pubblicazione dei calendari, come disposto dallo stesso articolo 39, al comma 1, lettera *c*), in quanto le esposizioni internazionali, per essere tali e per svolgere compiutamente la loro funzione di volani dei traffici, hanno la necessità di non scadere in manifestazioni «provinciali» di scarsa eco.

Inoltre, il trasferimento alle regioni delle funzioni relative alla promozione e al sostegno finanziario, tecnico economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera *c*) del decreto in esame, contraddice la riconfermata centralità dell'ICE nelle azioni di internazionalizzazione delle imprese italiane e rischia di rendere inefficaci strumenti che si sono dimostrati di grande utilità.

Anche in questo campo, le regioni, oltre che promuovere in prima persona i prodotti tipici dell'agricoltura e del turismo, dovrebbero concorrere con lo Stato, più che sostituirsi ad esso.

Infine, con la norma contenuta al comma 2 dell'articolo 41, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302. In forza di tale norma, l'ICE ed il ministero del commercio con l'estero perdono la competenza a promuovere la formazione in materia di commercio estero.

È pur vero che, in linea generale, la competenza della formazione è riservata alle regioni. Ma sembra opportuno che in una materia così specialistica si eviti il rischio di dar vita ad una serie di iniziative di qualità inadeguata, disperdendo il patrimonio di conoscenze fin qui acquisito.

L'investimento nelle risorse umane fa, oramai, la vera differenza fra i diversi sistemi produttivi. Rischiare di dequalificare gli operatori del commercio con l'estero comporterebbe una perdita netta per il «sistema Italia».

352.

LI CALZI

Al punto 1 aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 39, in riferimento alle lettere *d*) ed *e*) deve essere evitato, con opportune modifiche, che le regioni possano mettere a rischio le manifestazioni ivi previste con varianti di data.

353.

BIELLI

Al punto 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 40, comma 1, dopo le parole: «ai comuni» aggiungere le seguenti: «anche attraverso le comunità montane».

354.

FRATTINI

Al punto 2 premettere il seguente:

02. Al comma 2 si prevedano tra gli enti cui trasferire le funzioni in materia di fiere e mercati anche le province e le comunità montane in quanto tali manifestazioni possono avere rilevanza, non solo a livello regionale o comunale ma anche provinciale o di area montana sovracomunale.

355.

GUBERT

Al punto 2 aggiungere il seguente periodo:

All'articolo 40 sarebbe opportuno indicare, al comma 2, che le funzioni comunali trasferite ai sensi del comma 1 possano essere esercitate dalle comunità montane, d'intesa con i comuni di appartenenza.

356.

BIELLI

Sostituire il punto 3 con il seguente:

La Commissione, ritenendo che l'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*) della legge n. 67 del 1997 (riforma ICE) esorbiti dagli indirizzi della legge delega n. 59 del 1997, chiede che il comma 2 dell'articolo 41 dello schema di decreto sia soppresso.

Infatti accanto alla formazione di *export managers* che regioni ed enti locali già oggi curano, in taluni casi collaborando col Dipartimento formazione dell'ICE, come compito «localizzabile nel rispettivo territorio» (articolo 1, comma 2, legge n. 59 del 1997), esiste una consolidata esperienza ICE di formazione giovani laureati italiani, nonché di formazione in Italia di tecnici e quadri provenienti dai paesi emergenti, quale forma di cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Non si ritiene pertanto opportuno abrogare una funzione che la legge n. 68 del 1997 ha conferito all'ICE, occorre dunque favorire una corretta integrazione tra le iniziative a livello locale e a livello nazionale.

Conseguentemente all'articolo 47, inizio del comma 1 premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 68...».

357.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Sostituire il punto 3 con il seguente:

Al punto ... del pre-parere suggerire che al comma 2 dell'articolo 40 venga soppressa la lettera *g*).

358.

GARRA

Al punto 3 aggiungere il seguente periodo:

Al comma 2, lettera *g*), siano sopprese le parole: «e manageriale», in quanto la formazione universitaria e post-universitaria sono riservate dall'articolo 1 della legge n. 59 del 1997 allo Stato in conformità all'articolo 117 della Costituzione.

359.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Dopo il punto 3, titolo II, aggiungere:

La Commissione chiede che sia soppresso il comma 2 dell'articolo 41 dello schema di decreto.

360. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Articolo 41, comma 2:

Abrogare il comma perchè le funzioni per lo svolgimento di attività di formazione in materia di commercio estero, per loro natura non possono essere che devolute allo Stato.

In alternativa alla soppressione quanto meno occorre prevedere la funzione concorrente.

360-bis.

NIEDDU

Al punto 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Sul capo VIII (Protezione civile) del titolo II (Territorio, ambiente, infrastrutture) poichè si è giustamente ritenuto di mantenere nei propri compiti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comma 1, lettera e) dell'articolo 103 occorrerebbe mantenere allo Stato la normazione di sicurezza non solo per le attività industriali, ma anche per quelle civili e commerciali per garantire condizioni di uniformità e di omogeneità dei criteri di sicurezza su tutto il territorio nazionale. Sembra, infatti, opportuno evitare che le regioni adottino standard di sicurezza diversi, ad esempio, per le scuole o gli ospedali.

Alla lettera f), punto 3, del comma 1 dello stesso articolo 103, si dovrebbe tenere conto della stretta interdipendenza delle attività di individuazione dei rischi con quelle operative e andrebbe, dunque, previsto che lo Stato mantenga allo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari.

Ancora su questo capo: al punto 4 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 104, in coerenza con il mantenimento della struttura unitaria del Corpo dei vigili del fuoco, andrebbe escluso esplicitamente dalla competenza delle regioni il volontario dei vigili del fuoco.

Sempre sullo stesso capo: l'articolo 104 andrebbe riconsiderato sempre nell'ottica del mantenimento del Corpo dei vigili del fuoco.

361.

LI CALZI

Al punto 5 sopprimere le lettere a) e b).

Con riferimento allo schema di parere sul titolo V, va soppresso il primo punto e le relative lettere a) e b), in quanto l'applicazione del principio di sussidiarietà si applica anche alle forze di polizia, come evidente in tutti i paesi a struttura federale.

362.

GUBERT

Premettere al punto 5 del Titolo V:

Art. 152.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli effetti del presente decreto legislativo, la «polizia locale urbana e rurale» si identifica con la «polizia amministrativa regionale e locale».

363.

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere la lettera a) del punto 5.

364.

MASSA

Al punto 5 lettera b):

Art. 153.

Sopprimere il comma 3.

365.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5 lettera b):

Art. 153.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale, fermo restando i suoi compiti ed attribuzioni, ha analoga considerazione a quella accordata alle forze statali di polizia in materia di status professionale di previdenza di assistenza.

366.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5 lettera b):

Art. 153.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale opera ordinariamente nell'ente di appartenenza e le attività esterne sono limitate alle

previsioni di legge, con particolare riguardo alle intese tra le amministrazioni delle autonomie e tra queste e l'amministrazione statale, od ad esigenze eccezionali disposte dalla competente autorità.

367.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5 lettera b):

Art. 153.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale nell'esercizio delle sue funzioni di polizia, secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, è posta alle dipendenze funzionali ed al coordinamento delle competenti autorità statali.

368.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5 lettera b):

Art. 153.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La polizia amministrativa regionale e locale, è disciplinata da leggi statali per quanto di interesse nazionale o comune alle autonomie locali, per le qualifiche e per i segni distintivi che la caratterizzano uniformemente nei confronti dei cittadini e delle comunità.

369.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5, lettera c), aggiungere il seguente periodo: Modificare nel modo seguente il punto c del parere al titolo V (relativo all'articolo 156, comma 1): all'articolo 156, comma 1, sostituire le parole: «primo comma», con le parole: «secondo comma».

370.

MASSA

Al punto 6, lettera a), aggiungere il seguente periodo: Per quanto attiene all'articolo 156, comma 1, lettera a) e all'articolo 157, comma 2, lettera f) e comma 3, lettera c), le relative norme è opportuno vengano coordinate con quelle relative ai gestori della viabilità come definiti nel titolo III.

371.

MASSA

Al punto 5 lettera c):

Art. 156.

Al comma 1 lettera a) alla fine sopprimere le parole: «del provvedimento è preventivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza».

372.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 6, alla lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 156, comma 2, sostituire la parola: «municipale» con le seguenti: «regionale e locale» nonchè le parole: «regolamenti comunali» con le seguenti: «regolamenti degli enti locali».

373.

MASSA

Al punto 6, alla lettera a) aggiungere la seguente:

2. Il servizio di polizia municipale è disciplinato dalla legge statale nelle materie alla stessa riservate, nonchè dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali nel rispetto dei principi di cui al titolo V della Costituzione.

374.

GARRA

Al punto 6, alla lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) eliminare il comma 1 dell'articolo 157 che rimanda inutilmente all'articolo 155, visto che quest'ultimo non indica affatto (almeno in modo dettagliato) le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali.

375.

MASSA

Art. 157.

Al punto 6, alla lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) si chiede di aggiungere nel parere l'inserimento nel testo dell'emanando decreto la norma che esenta le guardie volontarie dall'assoggettamento alle disposizioni dell'articolo 138, comma 7, TULPS, limitando la disciplina alla normativa della legge quadro nazionale sul volontariato.

376.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 6, alla lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nel comma 3 è previsto il trasferimento alle province delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi agli agenti venatori, agli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime. Si chiede la soppressione delle lettere *a)*, e *b)* di tale comma.

377.

LUBRANO DI RICCO

Al punto 6, lettera b), sopprimere il comma 4.

378.

LUBRANO DI RICCO

Art. 158.

Al punto 6, lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 3, si preveda altresì la abrogazione degli speciali obblighi previsti dalle leggi di pubblica sicurezza (registrazione di movimenti di persone, di comunicazioni, ecc.) per le agenzie di pubblicità.

379.

GUBERT

Al punto 6, aggiungere il seguente:

Suggerire che al comma 1, lettera b), *dell'articolo 158, sostituire le parole:* fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza, *con le parole:* fermo restando l'obbligo di preavviso al sindaco.

380.

GARRA

ALLEGATO 6

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEPOSITATA DAL SENATORE GIARETTA
(fascicolo aggiuntivo)**

Art. 15, comma 1.

Appare inopportuna la soppressione della legge 9 luglio 1990, n. 188. È invece utile stabilire che le funzioni del Consiglio Nazionale Ceramico sono attribuite al ministero dell'industria, che le esercita sulla base degli indirizzi determinati in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre le funzioni del comma 3, articolo 7 e dei commi 1, 4, 5, articolo 9 e quelle dell'articolo 100 della legge n. 188 del 1990 sono conferite alle regioni.

1.

NIEDDU

Art. 15, comma 3.

È necessario ricomprendere nelle abrogazioni l'articolo 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), diversamente è ininfluente l'abrogazione degli articoli 197, 198, 199 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2.

NIEDDU

Art. 17.

Traspare al comma 1 i punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del comma 2.

Conseguentemente integrare le lettere (n, o, p, q, r, s, z, a) richiamate al comma 2 e al comma 4, articolo 18.

3.

NIEDDU

Le funzioni di cui alle lettere *d)*, *n)*, vanno subordinate all'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

4.

NIEDDU

Art. 17 comma 2.

Dovrebbe includersi l'attività, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) relativa alla promozione ed al sostegno finanziario delle iniziative di investimento da parte delle imprese italiane (programmi di penetrazione commerciale), che è più utile conservare come funzione concorrente.

5. NIEDDU

Art. 24.

È necessario richiamare nel comma 2 la voce n. 50 dell'allegato 1, legge n. 59 del 1997.

6. NIEDDU

Art. 47.

Sopprimere comma 1, lettera b) e spostare i contenuti all'articolo 17, comma 2, per consentire e funzioni concorrenti.

7. NIEDDU

Inserire il punto 14-bis:

All'articolo 36, comma 3, alla fine del primo periodo occorre aggiungere le seguenti parole: «; nomina due membri effettivi ed uno supplente dei collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, sentite gli ordini provinciali dei commercialisti e dei ragionieri;

provvede alla tenuta dell'elenco dei segretari generali di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 580 del 1993.

All'articolo 36, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8. CERULLI IRELLI

Al punto 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria, il potere delle Camere di commercio di emanare regolamenti di attuazione.

9. CERULLI IRELLI

Art. 29.

Si segnala l'esigenza che il «conferimento» di funzioni in materia di energia sia limitato a funzioni di stretto ambito regionale, senza interferire su scelte che, per la natura della materia, coinvolgono ambiti più vasti.

10.

MARCHETTI, BONATO

La Commissione esprime parere contrario in merito alla soppressione del Fondo Nazionale Artigiano, ritenendo che tale organo, se opportunamente riformato, potrebbe costituire un importante strumento tecnico-consultivo per realizzare programmi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato di rilevanza nazionale od ultraregionale, in armonia con gli indirizzi programmatici di politica economica e settoriale. In merito si rileva che la composizione prevalente del Consiglio è rappresentata dalle regioni, presenti in esso con i propri assessori all'artigianato e alle attività produttive.

11.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

La Commissione, nell'ottica di assicurare una reale continuità all'intervento agevolativo, ritiene opportuno specificare con chiarezza che le funzioni conservate allo Stato dall'articolo 12, concernenti gli eventuali cofinanziamenti di programmi regionali di sviluppo e di sostegno dell'artigianato, debbano essere esercitate avvalendosi dei Comitati tecnici regionali dell'Artigianocassa, senza ammettere criteri di discrezionalità circa scelte alternative da parte delle regioni.

12.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

La Commissione conseguentemente a quanto osservato agli articoli 12, 14 e 16 del presente schema di decreto legislativo, ritiene che la liberalizzazione prevista per le attività commerciali debba prevedere criteri atti a mantenere un regime autorizzatorio snello ed efficiente, da coordinare con le nuove procedure attinenti l'istituzione dello sportello unico a livello comunale per l'insediamento di attività produttive, tenendo ferme alcune norme sistematiche sulla qualificazione tecnico-professionale per l'esercizio di determinate attività, quali l'installazione di impianti e di pulizia, e quelle concernenti il sistema generale di pubblicità alle imprese tramite l'iscrizione obbligatoria al Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio od all'Albo delle imprese artigiane tenuto dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

13.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

La Commissione ritiene che in merito a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, sia opportuno assicurare che il passaggio di competenze dallo Stato alle regioni nel provvedere all'incentivazioni delle im-

prese artigiane avvenga secondo criteri certi, che garantiscano la continuità dell'erogazione delle risorse.

Occorre quindi prevedere espressamente che, quantomeno per il periodo di vigenza delle convenzioni, cui la citata norma si riferisce, lo Stato provveda al rifinanziamento dei fondi cui le stesse convenzioni fanno riferimento, destinando a tal fine risorse finanziarie che siano proporzionate agli stanziamenti destinati negli esercizi precedenti e comunque almeno sino a quando le regioni non avranno realizzato una propria autonomia impositiva.

La Commissione chiede inoltre al Governo un chiarimento in merito a quanto previsto dall'articolo 14, ossia se il subentrare delle regioni all'incentivazione delle imprese artigiane, comporterà, una volta esaurito il periodo di vigenza delle convenzioni e contrariamente a quanto dispone l'articolo 45 della Costituzione, l'abbandono da parte dello Stato del proprio impegno finanziario per sostenere il regime agevolativo per il settore artigiano, abdicando definitivamente dalle proprie funzioni di tutela e sviluppo dell'artigianato.

14. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

La Commissione ritiene che all'articolo 16 dello schema di decreto, ove si prevede che le funzioni amministrative in materia di industria comprendono «qualsiasi attività diretta alla lavorazione e trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di servizi a sostegno delle medesime attività» (servizi alle imprese esclusi i servizi di intermediazione finanziaria, di credito e di assicurazioni) non sia giustificata l'esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali e ad altre attività produttive di spettanza regionale.

In sostanza si fa notare che l'impostazione di tale norma risulta incongruente, considerato che ciò che contraddistingue un'impresa industriale rispetto ad un'impresa artigiana non consiste nell'oggetto dell'attività economica svolta, ma risiede in un complesso di requisiti organizzativi e dimensionali che contraddistinguono e qualificano l'impresa. Inoltre risultano applicabili anche al settore artigiano quasi tutte le funzioni amministrative mantenute in capo allo Stato in materia di industria.

15. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Art. 21.

Articolo 21. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In merito alla soppressione del visto annuale delle licenze di panificazione, previsto dal comma 1 dell'articolo 21, si rileva un eventuale rischio di inaccertata mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei pubblici esercizi. Si propone pertanto una modifica di tale comma a favore del mantenimento della normativa vigente (legge n. 1002 del 1956, articolo 7). La Commissione per gli stessi motivi ritiene opportuno che oltre al termine per il diniego – onde scongiurare eventuali disguidi errori e omissioni – sia prevista anche la comunicazione dell'avvenuta accettazione del trasferimento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *e)* del comma 1 del citato articolo.

16. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Art. 22.

La Commissione ritiene che, ai fini dello snellimento burocratico e di una uniformità sul territorio nazionale, le competenze di cui al comma 1 dell'articolo 22 debbano essere attribuite, oltre che alle città metropolitane e alle comunità montane, ove previsto dal comma 2 del citato articolo, anche ai piccoli comuni che hanno costituito forme associative per un'adeguata ed efficiente gestione delle funzioni.

17. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Art. 29.

La Commissione, rilevata un'evidente contraddizione con quanto disposto dall'articolo 30 in merito al conferimento di funzioni agli enti locali e nel rispetto del principio di sussidiarietà, propone la soppressione del comma 5 dell'articolo 29.

18. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

ALLEGATO 7

PROPOSTA DI PARERE DEL SENATORE VILLONE

La Commissione

visto lo schema di decreto;

considerato che la delega di cui all'articolo 4 della legge n. 59 configura un vasto conferimento di funzioni e compiti amministrativi a regioni ed enti locali;

considerato che il conferimento anzidetto deve ispirarsi ai principi e criteri direttivi di cui all'anzidetto articolo 4; ed in particolare ai principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, cooperazione, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria e patrimoniale, autonomia organizzativa e regolamentare, responsabilità;

ritenuto che emerge in ogni caso dal complesso delle disposizioni di cui all'articolo 4 il disegno per cui la gestione sia concentrata sui livelli istituzionali più vicini ai cittadini, e dunque in primo luogo sugli enti locali;

considerato che in tal senso si pone in modo specifico la norma che chiama le regioni ad ulteriori conferimenti agli enti locali delle funzioni e dei compiti ad esse assediati dal decreto legislativo in esame, con la previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato;

ritenuto dunque che l'attuale fase di conferimento è intermedia rispetto ad un futuro e definitivo assetto;

considerato che anche per le amministrazioni statali la legge n. 59 configura un riordino radicale;

che peraltro anche per tale profilo si procederà successivamente, e che l'attuale fase è intermedia anche per questo verso;

che l'obiettivo ultimo del processo di riforma deve comunque individuarsi in una azione più efficiente ed efficace di tutte le amministrazioni pubbliche in rapporto ai cittadini-utenti, e che in questo deve trovarsi sia una chiave di lettura della delega, sia un parametro di valutazione del decreto delegato;

ritenuto che lo schema di decreto presentato sia complessivamente corrispondente, per gli articoli 50-105, alla delega conferita;

esprime parere positivo con le seguenti osservazioni/condizioni:

1) che al generico e indistinto conferimento di funzioni alle «regioni e agli enti locali» sia sostituito laddove possibile un puntuale riparto di funzioni tra regioni, province e comuni, secondo lo schema ad esempio adottato per i trasporti (articolo 101) e la protezione civile (articolo 104);

2) che laddove non sia possibile superare il generico conferimento anzidetto, la formula del conferimento sia modificata come se-

gue: «Sono conferite a regioni ed enti locali, nei rispettivi ambiti territoriali e nell'osservanza dell'articolo 4, terzo comma, della legge n. 59»; ovvero, laddove si dimostri il collegamento con l'articolo 117 Cost., come segue: «Sono conferite a regioni ed enti locali nei rispettivi ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, primo e quinto comma, e nell'osservanza dell'articolo 4, terzo comma, della legge n. 59»;

3) che si proceda ad una più ampia utilizzazione del principio di differenziazione, con il richiamo alla dimensione e alla capacità organizzativa dell'ente, anche diversificando il conferimento;

4) che in particolare per le funzioni conferite o da conferire agli enti locali si richiami in modo specifico l'esercizio delle funzioni anche in modo associato in relazione alla dimensione e alla capacità organizzativa (il rilievo vale in particolare per le funzioni relative al catasto, per cui andrebbe anche valutata la possibilità di consentire ai comuni la stipula di convenzioni con l'organismo tecnico ex articolo 66; di tale ultimo organismo si mostra peraltro opportuno in via generale chiarire il ruolo);

5) che si faccia altresì più ampio riferimento alle città metropolitane, integrando tale richiamo con la formula «ovvero, fino alla loro istituzione, ai comuni metropolitani di cui alla legge 142 del 1990»; in alternativa, che venga più ampiamente utilizzata la formula di cui all'articolo 91, primo comma;

6) che laddove risulti, anche in via temporanea ai fini dell'articolo 4, primo e quinto comma, un conferimento esclusivo alle regioni di funzioni che hanno un impatto in ambito strettamente locale, gli enti locali interessati vengano coinvolti a titolo quanto meno consultivo o di informazione (cfr. l'articolo 54 sulla localizzazione di opere; e l'articolo 72, sulle aree ad elevato rischio ambientale);

7) che laddove si tratti di trasferimento di beni, e non di funzioni e di compiti amministrativi sia valutata la possibilità dell'immediato conferimento ad enti locali interessati, non ritenendosi applicabile in proposito l'articolo 4, comma 1 e 5, della legge 59 (cfr. articolo 97, comma 1, sul trasferimento di strade alla regione);

8) che, trattandosi dell'assegnazione di «ulteriori» funzioni, non si proceda in alcun caso a concentrare sulle regioni funzioni e compiti oggi assegnati agli enti locali, considerando in particolare:

a) l'articolo 95, comma 1, per cui sembra che spetti alla legge regionale attribuire agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la gestione anche di strade attualmente gestite dagli enti medesimi (va invece positivamente valutato il riparto in via generale operato tra Stato e Regioni nell'articolo 94);

b) l'articolo 59, per cui dovrebbero essere espunti dalle lettere c), d), e) i riferimenti a profili gestionali, da conferire, in particolare per la lettera e), direttamente agli enti locali (anche in vista del riordino va poi tenuta presente la necessità di adottare forme organizzative coerenti con il ruolo preminente degli enti locali nella gestione);

9) che in termini generali sia recuperata una interpretazione rigorosa delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, con con-

seguito più ampio conferimento di funzioni e compiti direttamente agli enti locali già nell'attuale fase, per consentire da subito la più ampia valorizzazione dell'autonomia locale parallelamente all'autonomia regionale;

10) che non si assumano particolari situazioni locali o eventi a motivo del trattenere allo Stato funzioni che verrebbero secondo lo schema generale soppresse o conferite a regioni ed enti locali (cfr. le norme sulla laguna di Venezia, e l'articolo 85, comma 1, lettera *aa*) per l'Ente autonomo (acquedotto pugliese);

11) che siano evitati limiti e condizioni non necessari all'esercizio delle funzioni da parte degli enti destinatari (cfr. l'articolo 101, comma 7, sul servizio escavazione porti, per il quale va soppressa l'ultima frase concernente il ricorso necessario ai privati; si valuta invece positivamente il riparto in via generale operato dagli articoli 100 e 101, anche per quanto concerne i profili in ultima analisi attinenti alla sicurezza, come rilascio di patenti, omologazioni, revisioni);

12) che non siano operate scelte organizzative tali da pregiudicare il successivo riordino, con il surrettizio mantenimento sotto altro nome e forma giuridica delle attuali strutture statali;

13) che in particolare non si proceda alla istituzione di aziende territoriali in luogo dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, al più potendosi forse procedere alla istituzione di una unica agenzia per le funzioni di supporto tecnico a richiesta di regioni ed enti locali;

14) che per le opere pubbliche la delega di cui all'articolo 90 sia estesa agli enti locali, e che al comma 2 almeno le funzioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) siano conferite in modo esclusivo ai comuni.

ALLEGATO 8

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL
SEN. VILLONE**

Inserire tra i considerata, in fine: considerata la risoluzione in materia di aree naturali protette, approvata il 14 gennaio 1997 dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, che prevede una serie di adempimenti nel pieno rispetto della legge n 394 del 1991;.

149.

MASSA

Inserire tra i considerata, in fine: considerato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, approvato dalle Commissioni ambiente XIII del Senato e VIII della Camera, il quale accoglie una serie di indirizzi in linea con i principi enunciati, nella legge n 183 del 1989, anche al fine di provvedere con successivo atto di indirizzo e coordinamento alla semplificazione delle procedure amministrative;.

150.

MASSA

Va positivamente valutato che lo schema di decreto legislativo, non comprenda norme che comportino la soppressione o il trasferimento in sede decentrata del Corpo Forestale dello Stato.

150-bis.

VEDOVATO

Allo schema di parere relativo agli articoli 50-105 sia soppressa la prima osservazione, in quanto tende ad attribuire allo Stato la particolare configurazione della ripartizione di competenze tra regioni ed enti locali, come se non vi fosse necessità di una puntuale verifica e negoziazione in ciascuna regione in rapporto alla struttura insediativa alla struttura amministrativa, agli orientamenti locali, alla differenziata capacità di autonomia, ecc.

151.

GUBERT

Dopo il tredicesimo punto delle osservazioni sostituire le parole da «al più potendosi forse procedere» a «enti locali», con le seguenti: «ritenendo più opportuno il trasferimento dei provvedimenti alle regioni e agli enti locali».

152.

MASSA

Inserire in relazione all'articolo 51 l'osservazione seguente: «Sia soppresso il comma 2».

153.

GUBERT

All'articolo 51, comma 3, le parole: attraverso intese nella sono sostituite con le parole: sentita la.

154.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 52, comma 1, dopo le parole: interesse urbanistico inserire le seguenti: ad eccezione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e dei compiti riguardanti provvedimenti aventi carattere generale e riguardanti il governo e l'assetto del territorio.

155.

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente: che, in materia urbanistica, tra le funzioni sopresse (articolo 52, comma 1, lettera e), occorre ricomprendere anche le Commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, quali organi decentrati della Commissione centrale di vigilanza.

156.

MASSA

All'articolo 53, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a1) alla definizione delle modalità e dei contenuti degli atti abilitativi per gli interventi sul territorio al fine di garantire la omogeneità nel territorio nazionale.

157.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 53, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a1) alla definizione delle linee generali per il governo e l'assetto del territorio.

158.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 53, sopprimere la lettera d).

159.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 53, alla lettera d), sostituire il testo con il seguente: alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, secondo le disposizioni della legislazione speciale per Venezia.

160.

LUBRANO DI RICCO

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 53 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si sopprima la lettera e), poichè il fatto che amministrazioni dello Stato siano o possano essere implicate in programmi innovativi in ambito urbano non muta la matura tipicamente urbana, e quindi di competenza comunale, di tali programmi e della loro promozione. Il principio di sussidiarietà postula attenzione alla funzione da svolgere, e non si può presumere che il comune non possa svolgere una funzione per il solo fatto che vi sono coinvolte amministrazioni statali.

161.

GUBERT

All'articolo 54, comma 1, dopo le parole: sono attivate aggiungere le seguenti: e previa la loro definizione ed individuazione attraverso un piano generale pluriennale effettuato dallo Stato.

162.

LUBRANO DI RICCO

Al punto del pre-parere suggerire che sia stalciata dal testo dell'articolo 54, comma 2, la locuzione: automatica.

163.

GARRA

All'articolo 54, comma 2, sopprimere la parola: automatica indi alla fine aggiungere le seguenti: nonchè una valutazione sull'impatto ambientale delle opere e degli interventi medesimi.

164.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 54, comma 2, dopo le parole: effetti urbanistici territoriali aggiungere: e ambientali.

165.

LUBRANO DI RICCO

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 54 si aggiunga la seguente:

Alla fine del comma 2 si aggiunga il seguente periodo: «Qualora regione, comune o se delegata, la comunità montana, riscontrino che i progetti compromettano gravemente gli obiettivi dei propri strumenti urbanistici, essi possono rinviare all'amministrazione statale i progetti per un loro riesame e un loro adeguamento».

166.

GUBERT

Sopprimere l'articolo 56.

167.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 56:

Si propone di aggiungere un comma che stabilisca: «Gli enti locali o le città metropolitane, ove costituite, determinano, con apposite deliberazioni, le modalità temporali di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

168.

D'ALESSANDRO PRISCO

All'articolo 56, comma 1, dopo le parole: delle bellezze naturali aggiungere le seguenti: e valore paesistico ai sensi della legge n. 431 del 1985.

169.

LUBRANO DI RICCO

Alle osservazioni, in realzione all'articolo 56 si aggiunga la seguente:

Sia soppresso il comma 3, in quanto il disposto legislativo richiamato riserva funzioni di tutela ambientale allo Stato non tutte identificate in coerenza con il principio di sussidiarietà, anzi col principio opposto della diffidenza verso la regione e gli enti locali.

170.

GUBERT

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

La regione definisce altresì i requisiti, i contenuti e le caratteristiche del piano predetto e le modalità per la verifica e l'approvazione, d'intesa con le amministrazioni statali competenti.

171.

LUBRANO DI RICCO

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 58, si aggiunga la seguente:

Sia soppresso l'articolo 58, in quanto il provvedere ai bisogni residenziali dei cittadini non abbienti è tipicamente compito pertinente agli enti locali o tutt'al più per alcuni aspetti alle regioni, non essendovi economie di dimensione di scala nazionale.

172.

GUBERT

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a) alla determinazione dei principi e delle finalità generali per il governo e l'assetto del territorio.

173.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 58 dello schema di decreto legislativo sopprimere la lettera b).

All'articolo 59 aggiungere la seguente lettera:

f) alla definizione degli standard di qualità degli interventi e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

173-bis.

VEDOVATO

Al punto ... del ... parere suggerire che all'articolo 58, la lettera b), del comma 1, sia sostituita come segue:

b) alla definizione dei livelli minimi di rispondenza alle esigenze abitati nonché degli standard di qualità di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

174.

GARRA

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 58, si aggiunga la seguente:

Alla lettera b) si sopprima il riferimento alla competenza statale in relazione alla definizione degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto già la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo può tener conto delle esigenze comuni nazionali, mentre gli standard possono differire da area ad area a seconda del clima, dell'insediamento rurale o urbano, di pianura o di montagna e a seconda dei modelli culturali relativi all'abitare. Si tratta di materia di interesse comunale o tutt'al più regionale.

175.

GUBERT

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 58, si aggiunga la seguente:

Si sopprima la lettera c), in quanto i programmi di edilizia residenziale pubblica, quand'anche fossero comuni a più regioni o a più comuni, non richiedono certo, per essere attivati in modo efficace, che siano affidati allo Stato, salvo che non si assuma che regioni e enti locali siano incapaci. Ma in tal caso non spetta allo Stato definire tale incapacità, pena contraddire il principio di sussidiarietà.

176.

GUBERT

Valuti il Governo l'opportunità di istituire un apposito Osservatorio della condizione abitativa la cui funzione di semplice raccolta, elaborazione valutazione di dati non sembra richiedere una nuova struttura potendosi agevolmente ipotizzare che le stesse funzioni possano essere affidate a organismi già esistenti.

176-bis.

VEDOVATO

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 58, si aggiunga il seguente:

Sia soppressa la lettera e), dato che le politiche per favorire l'accesso al mercato delle locazioni da parte delle famiglie meno abbienti possono avere una tale variabilità territoriale da essere preferibile che ad adottarle siano gli enti più in grado di cogliere tale variabilità.

177.

GUBERT

Al punto ... del pre-parere suggerire di sostituire la lettera e) dell'articolo 58 comma 1 come segue:

e) alla individuazione degli strumenti finalizzati a favorire l'accesso al mercato delle locuzioni dei nuclei familiari meno ambienti, in particolare mediante il sostegno finanziario al reddito.

178.

GARRA

Dopo l'ottavo punto delle osservazioni, inserire il seguente:

che nell'ambito delle competenze rimaste allo Stato, in materia di edilizia residenziale pubblica (articolo 58), sia opportuno specificare che le funzioni dello Stato siano esercitate previa intesa con la Conferenza istituita ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 59 del 1997. Inoltre si dovrebbe prevedere un ruolo attivo delle regioni nell'elaborazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale. È opportuno che l'intervento statale finalizzato a stabilire l'accesso alle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti sia limitato alla definizione dei criteri. Non si ritiene necessaria l'istituzione di un organismo per l'acquisizione, raccolta, elaborazione dei dati sulla condizione abitativa.

179.

MASSA

Alla prima osservazione, aggiungere:

Tale puntuale riparto andrebbe definito in questo decreto legislativo anche per l'articolo 59 le cui lettere c), d), e). sembrano configurare attività più propriamente di competenza dei comuni.

180.

D'ALESSANDRO PRISCO

Al punto del pre-parere suggerire di inserire alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 59 dopo le parole: per l'assegnazione, le parole: e per la gestione.

181.

GARRA

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente:

che nell'ambito delle disposizioni in materia finanziaria (articolo 60), sia opportuno indicare un termine preciso entro il quale accreditare

alle regioni (es. 60 giorni), le disponibilità finanziarie esistenti. Inoltre è opportuno effettuare richiami puntuali a riferimenti legislativi, che sottintendono impegni di spesa rilevanti. In particolare:

a) ai commi 1 e 2 è opportuno il richiamo all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al comma 2 il richiamo all'articolo 36 della legge n. 457 del 1978;

c) al comma 1 il richiamo all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 12 del 1985, convertito in legge n. 118 del 1985.

182.

MASSA

All'articolo 60:

Si suggerisce una puntuale verifica e ricognizione delle disponibilità finanziarie a valere sulle diverse fonti di finanziamento ad evitare difficoltà che potrebbero comportare anche la sospensione di interventi in corso.

182-bis.

VEDOVATO

Articolo 60:

Occorre stabilire tempi certi per l'accredito alle regioni delle disponibilità cui si riferisce il comma 1.

183.

FRATTINI

Al punto ... del pre-parere suggerire di sostituire il primo periodo del comma 1 dell'articolo 60 nel modo seguente:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono accreditate alle singole regioni, la disponibilità esistenti sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati.

184.

GARRA

Al punto ... del pre-parere suggerire di aggiungere al testo dell'articolo 60, comma 1, dopo la lettera c), le seguenti lettere d), e) ed f):

d) dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

185.

GARRA

Al punto del pre-parere suggerire di apportare all'articolo 60 comma 2 le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera *a)* con il testo seguente «*a)* degli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457»;

2) dopo la lettera *d)* aggiungere la lettera *e)* seguente:

«*e)* dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

186.

GARRA

Al punto del pre-parere suggerire all'articolo 60, comma 3, siano depennate le parole attribuite a ciascuna regione ed aggiunte dopo le parole e prestite le parole su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

187.

GARRA

Al punto ... del pre-parere suggerire che il testo dell'articolo 60, comma 4, sia sostituito dal seguente:

4. Le regioni possono utilizzare eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 per far fronte ad eventuali maggiori oneri degli interventi già avviati, per nuovi interventi e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) dall'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

b) dall'articolo 13, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 538;

c) dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

d) dall'articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

188.

GARRA

Articolo 60:

Al comma 4, occorre prevedere che le regioni possano utilizzare le economie oltre che per esigenze di cassa, anche per fronteggiare nuovi oneri connessi a interventi già avviati ed a nuovi interventi.

189.

FRATTINI

Articolo 60:

Al comma 7, occorre precisare che la determinazione si riferisca anche a risorse occorrenti per i fini dell'articolo 59, lettera *b)*, e che il complessivo importo sia quello determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 24 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

190.

FRATTINI

Al punto ... del pre-parere suggerire che all'articolo 60 i commi 6 e 7, siano sostituiti dai seguenti:

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo, sono devolute alle regioni con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 58 e alla lettera b) dell'articolo 59, vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza Stato-regioni, garantendo, comunque, un importo non inferiore a quello determinato con le modalità di cui al comma 24 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1996, n. 335.

191.

GARRA

Al punto del pre-parere suggerire che all'articolo 61 i commi 2 e 3 siano sostituiti dai seguenti:

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soppressi:

a) il comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;

b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b) presso la competente amministrazione dello Stato è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa per la predisposizione, d'intesa con le regioni, della raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati, delle conoscenze e degli studi riguardanti il settore.

192.

GARRA

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, inserire il seguente:

che all'articolo 61, comma 2, in materia di riordino e soppressione di strutture le parole: «contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze» siano sostituite dalle seguenti: «entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

193.

MASSA

Dopo il settimo punto delle osservazioni, inserire il seguente:

che sia consentito il trasferimento alle regioni delle funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato entro un termine di tempo necessario (es. 1 anno) dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Inoltre che sia opportuno concedere alle regioni l'acquisizione immediata del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ad eccezione delle proprietà degli enti locali (articolo 63) e l'immediato trasferimento, unitamente ai fondi, dei procedimenti in corso presso le amministrazioni statali, evitando il rinvio agli accordi di programma (articolo 62).

194.

MASSA

Valuti il Governo l'opportunità di definire in tempi più ravvicinati, ipotizzabili in 180 giorni, il procedimento di trasferimento previsto dall'articolo 62 prevedendo che, in ogni caso, alla scadenza di tale termine divengano operanti le soppressioni previste dal comma 2 dell'articolo 61. In quanto necessarie potranno eventualmente prevedersi gestioni stralcio da disciplinarsi in via amministrativa.

194-bis.

VEDOVATO

Al punto del pre-parere suggerire che il testo dell'intero articolo 62 venga così sostituito:

Art. 62.

(Definizione di procedimenti in corso)

1. Gli organi statali, presso i quali sono in corso procedimenti inerenti i trasferimenti oggetto del presente decreto, trasmettono alle regioni territorialmente competenti l'elenco degli stessi unitamente alla relativa documentazione.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve pervenire alle regioni entro 130 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, unitamente ai fondi necessari.

195.

GARRA

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 63 si aggiunga il seguente:

L'articolo 63 sia soppresso in quanto mera espressione di volontà di adozione di un futuro provvedimento legislativo; in ogni caso sia riformulato tenendo in conto che lo Stato potrà intervenire sulle abitazioni pubbliche di sua diretta proprietà, che non tutte quelle che non sono degli enti locali.

196.

GUBERT

Va positivamente valutata la disposizione contenuta nell'articolo 63 che richiama la necessità di uno strumento normativo primario per definire un diverso assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Su suggerisce di precisare che la norma si riferisce al patrimonio statale ed evitare equivoci in ordine al patrimonio non solo degli enti locali, ma anche di altri soggetti che abbiano usufruito a vario titolo di finanziamenti di ERP per la realizzazione di interventi abitativi sia di edilizia agevolata che di edilizia sovvenzionata.

196-bis.

VEDOVATO

Articolo 63:

Non sembra opportuno, in un decreto delegato, rinviare alla futura disciplina di una successiva norma legislativa.

Assai più opportuna sarebbe la devoluzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, non appartenente o spettante (ex legge 449/97) ai comuni, al patrimonio delle regioni.

197.

FRATTINI

Al punto del pre-parere suggerisce di sostituire come segue:

Art. 63.*(Patrimonio edilizio)*

1. A decorrere dal 1° luglio 1998, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative pertinenze di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, nonchè gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali, alla stessa data, non sia stata presentata richiesta di trasferimento da parte dei comuni, sono trasferiti a titolo gratuito alla regione nel cui territorio sono ubicati. Le relative operazioni di trascrizione e voltura sono esenti da imposta.

2. È fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'acquisto di cui al comma 1, alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia di medesima data.

198.

GARRA

In riferimento agli articoli 64 e 65 è opportuno verificare con attenzione che non sia compromessa la necessaria unitarietà a livello nazionale di indirizzo e controllo del sistema informativo e della revisione degli estimi e del classamento.

199.

BIELLI

Al quarto punto delle osservazioni, dopo le parole: capacità organizzativa sostituire il periodo tra le parentesi con il seguente: (il rilievo vale in particolare per le funzioni relative al catasto, per cui si dovrebbe consentire ai comuni l'istituzione di «Uffici locali per il territorio», che possono essere organizzati in più uffici nei comuni di rilevanti dimensioni, ovvero al servizio di più comuni contigui se sono di limitate dimensioni, al fine di favorire l'integrazione dei servizi gestiti localmente con quelli gestiti a livello centrale).

200.

MASSA

Inserire il seguente punto:

Con riferimento al titolo III, Capo II, sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari (articoli 64, 65, 66) si rileva l'opportunità di accentrare in un unico ufficio, almeno per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, sia la tenuta dei registri immobiliari sia la conservazione degli atti del catasto. Detti uffici devono essere collegati in rete a livello nazionale al fine della gestione unitaria dei dati, anche con riferimento alla successiva introduzione di un sistema di «carta d'identità» degli immobili, cui da più si aspira. In ogni caso è da escludere l'affidamento ai comuni di piccole dimensioni degli uffici del catasto per evidenti ragioni organizzative.

201.

CERULLI IRELLI

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente:

«che sia opportuno inserire, in materia di catasto, tra le funzioni mantenute allo Stato (articolo 64), la definizione di regole generali quali: l'adozione di metodologie inerenti alla inventazione casuaria e all'esecuzione di rilievi, aggiornamenti topografici (comma 1, lettera a) e comma 1, lettera f); la disciplina anche alle tasse potecarie e dei tributi speciali (comma 1, lettera e); l'attivazione di procedure (comma 1, lettera b); la gestione unitaria delle banche dati e certificazione dei flussi di aggiornamento delle informazioni (comma 1, lettera b). Inoltre è opportuno introdurre tra lo svolgimento dei compiti dell'organismo tecnico (articolo 66) anche quelli relativi alle attività di indirizzo e controllo».

202.

MASSA

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 64 si aggiunga il seguente:

Al comma 1, lettere c) e d) si faccia espressa menzione della salvaguardia, ove vigente, dello speciale regime tavolare.

203.

GUBERT

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 65 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si preveda che laddove vige il sistema tavolare, si conservino le attuali modalità di gestione del catasto (per esempio in Trentino-Alto Adige la competenza sulla conservazione degli atti catastali è delegata alla regione) e che, al di fuori di tale caso nelle aree montane la funzione venga delegata alle Comunità montane.

204.

GUBERT

Organismo tecnico, di cui all'articolo 66 dello schema del decreto legislativo riguardante la delega al Governo per il conferimento di fun-

zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per le riforme della pubblica amministrazione, deve essere costituito nell'ambito provinciale, dall'attuale ufficio del territorio, diramazione del dipartimento del territorio del ministero delle finanze.

Appare opportuno che, in relazione all'articolo 65 il progetto catasto comuni venga realizzato delegando ai comuni solo le funzioni di certificazione e presentazione dei documenti di aggiornamento conservando al dipartimento del territorio le funzioni attualmente già esercitate in modo da garantire organicità in termini tecnici ed equità in termini fiscali.

205.

MUNDI

All'articolo 66. La formulazione è dubbia e oscura in merito alla titolarità dell'organismo tecnico, per cui si prevede la mera assicurazione della partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni. È opportuno prevederne la costituzione, anche in forma di Agenzia-mista, in capo allo Stato e ai comuni, con l'eventuale apporto di esperti nella materia.

206.

BIELLI

All'articolo 66. Al comma 1, in relazione all'organismo tecnico, occorre che la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni deve essere dispiegata su un piano di parità e deve essere una struttura che impronta la propria opera a criteri di efficienza ed economicità, con un netto salto di qualità rispetto agli attuali uffici del catasto.

207.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 67, sopprimere il comma 1.

208.

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente: che tra i compiti di rilievo nazionale in materia di flora e fauna (articolo 68), sia opportuno menzionare l'individuazione delle associazioni ambientaliste e venatorie rappresentative.

209.

MASSA

All'articolo 68 dello schema di decreto legislativo aggiungere la seguente lettera:

q) all'individuazione delle associazioni ambientaliste e venatorie rappresentative.

209-bis.

VEDOVATO

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 68 si aggiunga la seguente:

Al comma 1, lettere *a)* e *b)* si sopprima il riferimento alle direttive comunitarie, le quali possono essere recepite direttamente dalle regioni.

210.

GUBERT

Inserire il seguente punto:

Con riferimento all'articolo 68, comma 1, lettera *a)*, si osserva che le funzioni delle Regioni in materia di attuazione delle direttive comunitarie sono disciplinate dalla normativa di carattere generale, alla quale il decreto legislativo si deve attenere.

211.

CERULLI IRELLI

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 68 si aggiunga la seguente:

Si sopprima la lettera *b)* del comma 1, in quanto regioni ed enti locali sono perfettamente in grado di adempiere ai compiti, anche se aree protette e zone sono riconosciute di importanza internazionale o nazionale. Il riconoscimento di tale importanza implica una particolare attenzione ad esse, attenzione della quale non è capace solo lo Stato.

212.

GUBERT

Si propone di aggiungere all'articolo 68, lettera g), le seguenti parole: fatta salva la legittimazione ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale degli enti locali e degli enti parco.

213.

LUBRANO DI RICCO

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 68 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si sopprimano le lettere *i)* ed *m)*, in quanto la variabilità della situazione faunistica sul territorio statale è così ampia da richiedere che a prendere le decisioni in questione siano enti che meglio possano cogliere e interpretare tale diversità.

214.

GUBERT

Art. 68.

La Commissione, rilevato che alle lettere *i)* ed *m)* del presente articolo non vi è alcun riferimento alla legislazione vigente, dato che trattasi di una norma che dovrebbe «individuare» i compiti di rilievo nazionale e non ridefinirli in senso estensivo, ritiene opportuno aggiungere il riferimento all'articolo 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la lettera *i)*. Analogamente nella successiva lettera *m)* occorre qualificare il compito di rilievo nazionale con espresso riferimento alla sua disciplina vigente (articolo 14, comma 3 della legge n. 157 del 1992).

215.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Art. 70.

Sembra opportuno riservare allo Stato la sola valutazione di progetti di rilievo nazionale, quelli connessi a intese internazionali, quelli per lo smaltimento di rifiuti radioattivi.

Le competenze ulteriori dovrebbero esser trasferite alle regioni a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive leggi in materia di VIA.

216.

FRATTINI

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 70, si aggiunga la seguente:

Al comma 2 va precisato quale criterio di non trasferimento alla competenza regionale in materia di VIA che si tratti di grandi opere di infrastrutturazione di rilievo europeo.

217.

GUBERT

Art. 71.

Sopprimere il comma 3.

218.

LUBRANO DI RICCO

Art. 74.

Sopprimere il comma 1.

219.

LUBRANO DI RICCO

Si osserva che, negli articoli 75 e 76 relativi ai parchi nazionali può essere attribuita l'autonomia agli enti parchi in merito a statuto, regolamenti e nomina dei direttori.

220.

D'ALESSANDRO PRISCO

Si propone che la nomina del direttore degli enti parco sia di competenza degli organi di gestione non del ministero dell'ambiente.

220-bis.

VEDOVATO

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 75, si aggiunga la seguente:

Si sopprima l'articolo 75, dato che non esiste alcuna ragione per ritenere che le regioni e gli enti locali non siano in grado di gestire in modo efficiente le competenze sulle aree protette previste dalla legge n. 394 del 1991. La stessa definizione di area protetta nazionale non necessariamente deborda i confini regionali ed in ogni caso la sua eventuale natura interregionale può desumersi dal concorso di decisioni regionali. In subordine si precisi che quanto previsto dall'articolo 75 si applica solo ad aree protette che interessano il territorio di due o più regioni.

221.

GUBERT

Art. 76.

Nell'articolo 76 al comma 2 del titolo III è previsto che con attività di indirizzo e coordinamento sono individuate le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali. Si chiede la soppressione di tale comma. L'articolo 17 della legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree naturali protette affida al ministro dell'ambiente la scelta dell'organismo di gestione mentre la disposizione in questione tende a trasferire la gestione a regioni ed enti locali. È evidente che tale proposta è gravemente eversiva dell'impostazione di fondo della legge quadro sulle aree protette poichè essa all'articolo 2 nel fissare la classificazione delle aree protette contiene specifiche norme sulle riserve statali, definendole tali in relazione all'interesse ultraregionale che spinge alla loro istituzione. Sarebbe stato addirittura più corretto abolire le riserve statali e trasformarle in riserve regionali ma visto che ciò non rientra nell'oggetto della delega, non resta che sopprimere la norma proposta il cui effetto equivarrebbe sostanzialmente all'abolizione delle riserve statali e contestuale loro trasferimento alle regioni e agli enti locali minori.

222.

LUBRANO DI RICCO

La legge n. 394/91, all'articolo 2, nel fissare la classificazione delle aree protette, contiene specifiche norme sulle riserve statali, definendole tali in relazione all'interesse ultraregionale che spinge alla loro istituzione. Si tratta di aree protette in cui il valore scientifico-naturalistico è spinto al massimo e, come evidenziato dalla dottrina, l'interesse scientifico che porta alla loro creazione è addirittura maggiore di quello che sottende alla scelta di istituire un parco nazionale. Pertanto è la natura stessa di tali aree protette statali che rende incompatibile la proposta di affidarne la gestione a regioni o enti locali.

La legge sulle aree protette, all'articolo 17, affida al ministero dell'ambiente la scelta dell'organismo di gestione.

Si propone quindi la soppressione del comma 2.

223. LUBRANO DI RICCO

Art. 77.

Comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

224. LUBRANO DI RICCO

Art. 78.

Comma 1, aggiungere la seguente lettera:

r) il coordinamento degli interventi di disinquinamento e di riequilibrio idraulico nella laguna di Venezia.

225. LUBRANO DI RICCO

Al punto del pre-parere suggerire che al comma 2 dell'articolo 79 le parole: attraverso intese nella conferenza unificata siano sostituite dalle parole: d'intesa con la conferenza unificata.

226. GARRA

All'articolo 79, comma 1, lettera d), sopprimere la parola: costiera.

227. LUBRANO DI RICCO

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, aggiungere il seguente:

«che sia opportuno inserire disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico, il quale non viene espressamente disciplinato nel decreto legislativo, aggiungendo, tra i compiti di rilievo nazionale (articolo 81), la «determinazione dei criteri dei valori limite e degli obiettivi di qualità, per la tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nonchè dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di risanamento».

228. MASSA

All'articolo 81, comma 1, dello schema di decreto legislativo aggiungere la seguente lettera:

q) alla determinazione dei criteri di valori limite e degli obiettivi di qualità per la tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, nonchè dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento.

228-bis. VEDOVATO

Si suggerisce una riformulazione dell'articolo 84 che preveda l'introito diretto in capo alle Regioni dei proventi derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico con destinazione vincolata, d'intesa con gli enti locali, ad interventi di tutela e salvaguardia dell'assetto idraulico e idrogeologico. Conseguentemente dovranno prevedersi criteri di perequazione tra le regioni, anche attraverso la programmazione dei finanziamenti dello Stato.

228-ter.

VEDOVATO

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Si renda chiaro come l'esercizio dei compiti di rilievo nazionale in merito ai corpi idrici avviene nel riconoscimento del primario diritto di servirsene riservato alle comunità locali nel cui territorio essi sono locatizzati (cui corrisponde il primario dovere di non inquinamento delle acque rilasciate) e del primario diritto ad equo indennizzo per ogni prelievo che avvenga sul proprio territorio.

229.

GUBERT

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1, sia soppressa la lettera *k*), o quanto meno il riferimento alle funzioni amministrative, in quanto di norma le grandi derivazioni ad uso idroelettrico comportano costi che ricadono quasi esclusivamente sulle popolazioni locali interessate, mentre non i vantaggi. Ne consegue che gli enti che più possono essere rappresentativi delle popolazioni che sopportano i costi, stando al disposto della lettera *k*), sono esclusi dalle decisioni.

230.

GUBERT

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si sopprima la lettera *l*), in quanto il presupposto dell'omogeneità, ossia la «parità di condizioni» nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, non esiste nè può esistere data l'eterogeneità delle condizioni termali, ambientali, antropiche, eccetera.

231.

GUBERT

Sul Capo IV, risorse idriche e difesa del suolo, del titolo III, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti: l'articolo 85 definisce i compiti di rilievo nazionale; in tale contesto, alla lettera m) del comma 1, andrebbero ricompresi anche i compiti relativi alle funzioni tecniche ed amministrative per la progettazione, la costruzione, l'esercizio ed il controllo delle grandi dighe a scopo idroelettrico. L'utilizzazione della derivazione e la gestione della diga ad essa collegata sono ovviamente connesse fra di loro ed andrebbe evitato che si possa determinare, a causa di due diverse sedi di valutazione, l'impossibilità di sfruttamento della concessione per limiti imposti alla gestione della diga.

232.

LI CALZI

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 sia soppressa la lettera n), dato che ciascuna comunità deve avere la possibilità di determinare in autonomia le tariffe del servizio idrico e quindi il metodo per calcolare, in dipendenza delle specifiche condizioni, dei costumi e degli usi tradizionali, della relativa scarsità o abbondanza della risorsa, eccetera.

233.

GUBERT

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1, la lettera p), sia riformulata con riferimento esclusivo alla delimitazione dei bacini orografici rilevanti alla scala nazionale.

234.

GUBERT

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 85 si aggiunga la seguente:

Al comma 1 si sopprima la lettera u), in quanto chiunque che intenda costruire un acquedotto o aprire un pozzo avrà interesse a farlo in modo efficiente e non può essere impedito da lentezze burocratiche nazionali. Oltretutto le morfologie dei suoli e sottosuoli è assai varia.

235.

GUBERT

Aggiungere al punto ... il seguente capoverso:

«Si ritiene necessario sopprimere la lettera aa) del comma 1 dell'articolo 85, prevedendo invece l'inserimento dell'Ente Autonomo Pugliese fra le strutture da riordinare di cui al comma 1 dell'articolo 88».

236.

COVIELLO, GIARETTA

Art. 86.

Al comma, lettera a) dopo le parole: di qualsiasi natura aggiungere le seguenti: aventi interesse regionale.

237.

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1 sopprimere le lettere d) ed h) ed alla lettera i) dopo le parole: derivazioni di acqua inserire le seguenti: relative ai soli bacini regionali, così come definiti dalla legge 183/89.

238.

LUBRANO DI RICCO

Articoli 87 e 88.

Si ritiene l'articolo 87 in contraddizione con il comma 2 dell'articolo 88 di cui sembra una anticipazione. Sarebbe preferibile operare il riordino contestuale e organico delle strutture e degli organismi operanti del settore della difesa del suolo, comprensivo anche delle dighe.

239.

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 87.

Sopprimere la lettera c) dell'articolo 87.

240.

LUBRANO DI RICCO

Art. 88.

Dopo il punto c) aggiungere il seguente punto d):

«d). Il Magistrato alle acque di Venezia, attraverso un'intesa tra il ministero dei lavori pubblici e il ministero dell'ambiente, che ne definisce le funzioni anche nel quadro della legge 183/89 e della legislazione speciale su Venezia».

241.

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 88 dello schema di decreto legislativo aggiungere il seguente:

«articolo 88-bis. Con successivo atto di indirizzo e di coordinamento sono emanate ulteriori norme di semplificazione delle procedure previste dalla legge 183 del 1989, sulla base delle indicazioni del Comitato paritetico delle Commissioni ambiente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

241-bis.

VEDOVATO

Art. 89.

Funzioni mantenute allo Stato.

Si propone di modificare il punto 1 lettera c):

«alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, fermo restando quanto previsto al successivo Capo VI viabilità».

242. Nuccio Carrara, Magnalbò, Migliori, Bonatesta,
Mazzocchi

Alla lettera f), cassare le parole: e per Roma capitale, infatti non è comprensibile la ragione per la quale al Comune di Roma verrebbe sottratta ogni funzione e ogni competenza nella realizzazione di opere e progetti, come espressamente stabilito al comma 1 dell'articolo 91.

243. D'Alessandro Prisco

Art. 90.

Si propone di sopprimere la lettera b).

244.

Al Capo VII, aggiungere al parere del relatore il seguente punto:

All'articolo 98 (funzioni soppresse) comma 1, lettera b) va eliminato il riferimento ai consigli di disciplina, mentre al comma 1 lettera e) poichè la nomina del direttore di «esercizio» (così deve correggersi lo stampato, che parla invece di direttore di servizio) è già libera per i trasporti locali su gomma e se ne prevede ora la liberalizzazione per alcuni trasporti locali a impianto fisso, logica vuole che sia ampliata la previsione per tutti i trasporti locali, qualunque sia la modalità di espletamento.

245. Caveri

Art. 91.

Al comma 1, aggiungere: sotto la vigilanza della commissione di cui al comma 3.

246. Lubrano di Ricco

Al comma 3, sostituire la frase: del comune capoluogo e della provincia con la seguente: del comune capoluogo e della provincia.

247.

LUBRANO DI RICCO

Art. 92.

Si propone di sopprimere il punto 2.

248.

NUCCIO CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, BONATESTA,
MAZZOCCHI

Inserire il seguente punto:

Pare opportuno sostituire l'articolo 92, comma 2, con il seguente comma:

2. I Provveditorati regionali alle opere pubbliche e gli Uffici del Genio civile per le opere marittime sono trasferiti alle regioni, che provvedono al loro riaccorpamento e ne mantengono l'unitarietà organizzativa, presso i Provveditorati operano organismi che svolgono compiti di supporto e consulenza tecnica per le regioni e gli enti locali relativamente alle opere pubbliche di loro competenza.

249.

CERULLI IRELLI

Art. 93.

Al comma 1, lettera b) è opportuno aggiungere:

in quanto assorbito dal Piano Generale dei Trasporti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a).

250.

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, eliminare la lettera i).

Occorre infatti che il programma triennale di interventi sia mantenuto come stralcio attuativo del Piano Generale dei Trasporti. La programmazione triennale, presente anche nella legge sulle opere pubbliche, è una conquista da conservare a tutti i livelli perchè individua le priorità ed evita gli interventi a pioggia.

251.

LUBRANO DI RICCO

Art. 94.

In linea generale, si osserva che a fronte di un trasferimento del demanio stradale non di interesse nazionale alle regioni, occorrerebbe una più chiara delineazione del progetto di riordino dell'Ente nazionale strade. In particolare, si dovrebbe indicare la prospettiva di una più

chiara assunzione del ruolo di agenzia di controllo e regolazione del settore, con poteri forti e struttura centrale snella e assai qualificata nelle professionalità tecniche ed amministrative. Ad una prospettiva di decisivo riordino dell'Ente nazionale in tale direzione potrebbe allora corrispondere un ancor più forte decentramento e trasferimento delle strutture e beni alle regioni, secondo quanto la conferenza delle regioni ha richiesto.

Sarebbe altrimenti improprio trasferire risorse e beni, oltre che funzioni, non disponendo di un organismo regolatore nazionale a carattere tecnico ed operativo.

252.

FRATTINI

Si osserva che il procedimento di individuazione delle infrastrutture di interesse nazionale è assai diverso da quello che il disegno di legge governativo A.C. 4229 delinea. Occorre perciò un collegamento tra le due ipotesi, ed in particolare la riproduzione nell'articolo in esame del procedimento di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), dello stesso A.C. 4229, approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera.

253.

FRATTINI

Aggiungere, alla fine del comma 1, lettera 1) le seguenti parole: e da quelle che collegano le principali infrastrutture aeroportuali e ferroviarie.

254.

FRATTINI

Alle osservazioni, in relazione all'articolo 94 si aggiunga la seguente:

Al comma 1, lettera *a*) e al comma 3 e 4 si precisi che i compiti dello Stato si limitano alle autostrade che collegano più di due regioni, nonchè alle strade nazionali aventi le medesime caratteristiche nel caso esse non siano sostanzialmente in parallelo alle autostrade.

255.

GUBERT

Al comma 1, alla lettera a), si suggerisce la seguente dizione relativa alla rete autostradale e stradale nazionale: costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale, anche alternativo ai percorsi autostradali, da quelle che congiungono la rete viabile dello Stato con quella degli Stati limitrofi e da quelle che collegano le principali infrastrutture aeroportuali, portuali e ferroviarie.

256.

BIELLI

Art. 94.

(Funzioni mantenute allo Stato)

Si propone la seguente riscrittura del punto 1, lettera *a*): «alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale anche alternativo ai percorsi autostradali, da quelle che congiungono la rete viabile dello Stato con quella degli Stati limitrofi e da quelle che collegano le principali infrastrutture aeroportuali, portuali e ferroviarie e quelle di indirizzi religiosi...

257. NUCCIO CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, BONATESTA,
MAZZOCCHI

Alla lettera a) del comma 1, aggiungere: nell'ambito del quadro definito dal Piano generale dei trasporti.

258. LUBRANO DI RICCO

Inserire il seguente punto: Con riferimento all'articolo 94, comma 2, pare necessario chiarire il procedimento di individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

259. CERULLI IRELLI

Inserire il seguente punto: Con riferimento all'articolo 94, comma 3, nel primo periodo, dopo la parola Stato *pare opportuno aggiungere le parole:* che le esercita avuto riguardo al disposto del decreto legislativo n. 143/94.

260. CERULLI IRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il comma:

3-bis. Per lo svolgimento delle funzioni non trasferite alle regioni ed agli enti locali, lo Stato continua ad avvalersi dell'Ente nazionale strade, il quale provvede in particolare:

a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade ed autostrade;

b) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione, al rispetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;

c) alla determinazione annuale delle tariffe alle licenze e concessioni ed esposizione della pubblicità.

*** 261.** FRATTINI

Si chiede di aggiungere, dopo il punto 3, il seguente punto:

Art. 94.

3-*bis*. Per lo svolgimento delle funzioni mantenute, lo Stato continua ad avvalersi dell'Ente nazionale strade.

In particolare l'ente provvede:

alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade ed autostrade;

al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione, al rispetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;

alla determinazione annuale delle tariffe alle licenze e concessioni ed esposizione della pubblicità.

* **262.** NUCCIO CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, BONATESTA, MAZZOCCHI

Art. 95.

Sopprimere, al comma 2, la parola: temporaneamente.

263.

FRATTINI

All'articolo 95 dello schema di decreto legislativo aggiungere i seguenti commi:

2-*bis*. Sono in particolare trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria già appartenente al demanio dello Stato. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale già appartenente al demanio dello Stato, secondo le modalità e i criteri fissati nelle leggi regionali. Restano ferme le competenze e le funzioni proprie degli enti locali in materia di viabilità.

3. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse di più regioni, si provvede mediante accordi di programma fra le regioni interessate.

263-bis.

VEDOVATO

Si propone la seguente modifica:

Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione,

manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete stradale nazionale, compresa la nuova costruzione e il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

Si propone di cassare la parola: temporaneamente del punto 2.

264. NUCCIO CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, BONATESTA,
MAZZOCCHI

Art. 96.

(Riordino di strutture)

Si propone di cassare l'articolo.

265. NUCCIO CARRARA, MAGNALBÒ, MIGLIORI, BONATESTA,
MAZZOCCHI

Aggiungere il seguente punto:

Si ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 96, essendo l'ANAS un ente pubblico economico, da riordinarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge n. 59 del 1997.

266. GIARETTA

Inserire il seguente punto:

Pare opportuno sostituire l'articolo 96 con il seguente:

Art. 96.

(Riordino di strutture)

Al riordino dell'ente nazionale per le strade - ANAS, con riferimento al nuovo assetto delle funzioni delineato dal presente decreto legislativo, si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

267. CERULLI IRELLI

L'articolo 96 dello schema di decreto legislativo è sostituito dal seguente:

Al riordino dell'ANAS si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 57.

267-bis. VEDOVATO

Considerato che l'Ente nazionale per le strade ha natura di ente pubblico economico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 1994, con propria personalità giuridica, sembra improprio il richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 come fonte normativa per il riordino.

Occorre invece far riferimento all'articolo 11 della stessa legge n. 59 del 1997, che prevede un apposito decreto legislativo.

268.

FRATTINI

Dopo l'ultimo punto delle osservazioni, inserire il seguente:

che, il comma 1 dell'articolo 96 sia sostituito dal seguente
Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 11 è ricompreso, in particolare, l'ANAS

269.

MASSA

Inserire il seguente punto:

Pare opportuno riformulare l'articolo 97, comma 1, nel seguente modo:

Le strade ed autostrade, appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 94, comma 2, sono trasferite alle regioni entro novanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il decreto dispone inoltre il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, umane e dei beni mobili e immobili strumentali, da commisurare alla estensione chilometrica della rete trasferita, alle caratteristiche tecniche della rete e al traffico annuale.

270.

CERULLI IRELLI

Art. 97.

*(Trasferimento delle strade non comprese
nella rete stradale nazionale)*

Si propone la seguente nuova versione del comma 1:

1. Le strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete stradale nazionale, saranno trasferite, successivamente alla promulgazione delle leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con le modalità previste dagli articoli 7 e 10 della succitata legge, al demanio delle regioni.

271.

CARRARA NUCCIO, MAGNALBÒ, MIGLIORI, BONATESTA,
MAZZOCCHI

In merito alla riforma dei trasporti la Commissione ritiene ipotizzabile l'istituzione di un nuovo organismo con una struttura centrale collegata con il ministero dei trasporti, con compiti di indirizzo, vigilanza, coordinamento, controllo e formazione, demandando la fase gestionale alla rete delle strutture periferiche, composte da quei soggetti privati presenti nel settore dei servizi automobilistici di cui alla legge n. 264 del 1991. Questi ultimi eseguiranno i compiti operativi in vista delle finalità concordate con gli enti locali, attraverso contratti di servizio e di programma (dello stesso genere di quelli previsti con l'ANPA e l'ARPA per il ministero dell'ambiente).

272. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA NUCCIO, MAZZOCCHI, MIGLIORI

All'articolo 98, lettera c) è prevista la soppressione della funzione amministrativa relativa "alla autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali". Nel caso specifico non si tratta di una semplice autorizzazione amministrativa di tipo burocratico, ma di una vera e propria patente di idoneità tecnica, derivante dalle rigorose disposizioni del nuovo codice della strada, ai fini di garanzia della sicurezza stradale. Non pare opportuno lasciare a chiunque la produzione di segnaletica e non basta che l'articolo 94 attribuisca allo Stato la definizione di standard e *prescrizioni tecniche che poi non sarebbero controllate, anche a fronte dell'impegno costante e sempre più accentuato dello Stato verso la sicurezza della circolazione.*

273. BIELLI

Inserire il seguente punto:

Con riferimento all'articolo 98, comma 1, lettera c), valuti il Governo se è opportuno sopprimere l'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali, prevista dal nuovo codice della strada, tenendo presente la necessità di garantire elevati standards *qualitativi in un settore che investe direttamente la sicurezza della circolazione stradale.*

274. CERULLI IRELLI

All'articolo 99 sostituire, al comma 1, lettera a), le parole: psico fisica con le seguenti: fisica e psichica. Si dovrà tener conto, conseguentemente, delle distinzioni di competenza tra medici e psicologi ai fini dei suddetti accertamenti.

275. FRATTINI

Inserire il seguente punto:

con riferimento all'articolo 99, comma 1, lettera a), pare necessario assicurare la possibilità, per gli ufficiali medici che hanno finora svolto gli accertamenti della idoneità psico-fisica per la guida degli autoveicoli, di continuare a svolgere detti accertamenti in futuro.

276. CERULLI IRELLI

Dopo il comma b) aggiungere: c) il Ministro della Sanità, di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione, nonché col Ministro dei lavori pubblici provvederà ad emanare ed adottare, entro ed inderogabilmente non oltre sei mesi dall'approvazione del presente decreto, il regolamento concernente le modalità di accesso, di tenuta e di revisione dall'apposito albo di cui al comma a) ; detto regolamento prevederà anche le sanzioni e le modalità di radiazione dall'albo in caso di inadempienza degli iscritti.

L'aggiunta di tale comma c), infatti, si rende opportuna considerando che l'albo, ai sensi del comma a), è tenuto a livello provinciale, per cui ogni singola provincia potrebbe adottare criteri diversi sia per l'iscrizione che per la tenuta del relativo albo. Il più o meno difficoltoso iter di abilitazione per accedere all'albo, dunque, potrebbe spingere gli aspiranti ad optare per una provincia dove i criteri di selezione risultino semplificati, con la possibilità, poi, di trasferirsi in altra provincia ove il cammino potrebbe risultare più difficoltoso.

277.

FRATTINI

All'articolo 99, sostituire il titolo con il seguente: Compiti affidati a soggetti privati e ad autonomie funzionali.

All'articolo 99 aggiungere in fine il seguente comma:

2. sono attribuite all'ACI le seguenti funzioni e compiti:

a) rilascio della carta di circolazione e delle targhe ed adempimenti connessi, da svolgersi contestualmente alle operazioni di registrazione ed aggiornamento della proprietà dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico;

b) rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori.

278.

CERULLI IRELLI, FRATTINI

Sul Capo VII, Trasporti, del titolo III, Territorio, ambiente e infrastrutture: l'articolo 100 mantiene nell'ambito della competenza dello Stato le funzioni di vigilanza sui sistemi di trasporto ad impianto fisso in cui, com'è noto, rientrano pure gli impianti ferroviari che, anzi, ne formano gran parte comprendendo anche le Ferrovie concesse ed in gestione ferroviaria commissariale generativa.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980, recante Norme in materia di polizia sicurezza e regolarità delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto, nonché i decreti del Ministro dei trasporti del 24 marzo 1987, n. 102 e del 22 ottobre 1996 n. 77/T, unitamente alle norme correlate, normano puntualmente tutte le funzioni necessarie per il corretto svolgimento della dovuta vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, individuando gli organismi preposti a tali compiti. Richiamare espressamente tali norme è indispensabile ad evitare la creazione di nuove entità regionali che duplicherebbero istituzioni statali.

279.

LI CALZI

Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 100 aggiungere: che assorbe il piano decennale di grande comunicazione ed è articolato in programmi triennali di intervento.

280.

LUBRANO DI RICCO

Art. 100.

(Funzioni mantenute dallo Stato)

Comma 1, lettera c), *dopo il periodo*: alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, *aggiungere*: con particolare riguardo anche al decreto del ministro dei trasporti, del 24 marzo 1987, n. 102 e relative norme correlate.

Pertanto, il comma andrebbe così riscritto: c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con particolare riguardo anche al decreto del ministro di trasporti, del 24 marzo 1987 n. 102 e relative norme correlate.

281.

FRATTINI

All'articolo 100 (funzioni mantenute dallo Stato), comma 1, lettera e): Sembra opportuno, almeno in un provvedimento di decentramento, che la vigilanza sul territorio, anche per problemi di sicurezza del trasporto (sui quali, peraltro, lo Stato mantiene già correttamente la competenza alle prescrizioni normativo-regolamentari di carattere generale), venga affidata alle regioni. *Pertanto si suggerisce l'eliminazione della lettera e) dell'articolo 100 e l'inserimento di una specifica previsione nell'articolo 101 di questo genere*: m) alla vigilanza sulla sicurezza dei trasporti a impianto fisso in conformità agli standard e alle prescrizioni tecniche di cui alla lettera d), dell'articolo 100, comma 1.

282.

CAVERI

Al comma 1, lettera e), dopo il periodo: alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, *aggiungere*: con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 573, dal decreto ministro dei trasporti del 24 marzo 1987, n. 102 nonché dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, del 22 ottobre 1996, n. 77/T e norme ad essi correlate.

Pertanto il comma andrebbe così scritto: e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 dal decreto ministro dei trasporti del 24 marzo 1987 n. 102 nonché dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 22 ottobre 1996, n. 77/T e norme ad essi correlate.

283.

FRATTINI

Comma 1, lettera f), dopo il periodo: alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale, *aggiungere:* di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, dal decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 22 ottobre 1996, n. 77/T, e norme correlate, e ferma restando la normativa di cui al decreto ministro dei trasporti, del 24 marzo 1987, n. 102, e norme correlate, per quanto applicabile.

Per tanto il comma andrebbe così scritto: f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 ottobre 1996, n. 77/T e norme correlate, e ferma restando la normativa di cui al decreto ministro dei trasporti, del 24 marzo 1987, n. 102, e norme correlate, per quanto applicabile.

Le precisazioni inserite si rendono necessarie, ancorchè indispensabili, per la corretta, univoca ed incontestabile individuazione delle competenze dello Stato e dei relativi, esistenti organismi Statali che devono continuare a svolgere le funzioni di vigilanza sui sistemi di trasporto ad impianto fisso in cui è noto, rientrano pure gli impianti ferroviari che, anzi, ne formano buona parte (ivi compreso le ferrovie Concesse ed in Gestione Commissariale Governativa).

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante «Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto», nonchè i decreti ministro trasporti del 24 marzo 1987, n. 102 e del 22 ottobre 1996, n. 77/T normano ed individuano esattamente, nonchè compiutamente, unitamente alle norme ad essi correlate, tutte le funzioni necessarie per il corretto svolgimento della dovuta vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti a impianto fisso, individuando pure gli organismi preposti a tale compito.

Ciò ad evitare non solo l'emanazione di successive circolari interpretative ovvero di individuazione dei soggetti operativi, ma pure per scongiurare l'eventuale creazione di nuove entità, duplicazioni di istituzioni statali già esistenti e che svolgono tali specifiche mansioni di vigilanza sui sistemi di trasporto ad impianto fisso da tempi remoti.

Al comma 1, lettera ll) - errata formulazione: si fanotare che quanto riportato alla lettera ll) contiene presumibilmente un errore quando cita anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera e), in quanto la lettera e) dell'articolo 100 non attiene alla fattispecie.

284.

FRATTINI

All'articolo 100, comma 1, pare opportuno sopprimere le lettere gg), hh), ii), ll), mm).

285.

CERULLI IRELLI

Ad evitare incertezze in materia di competenze sulla sicurezza, si suggerisce una migliore puntualizzazione delle funzioni in materia di sicurezza dei mezzi per il trasporto su strada di persone e merci con particolare riferimento alle lettere n) e ll) dell'articolo 100. A titolo semplificativo si richiamano i veicoli con caratteristiche atipiche, i loro sistemi, componenti ed entità tecniche, i recipienti per il trasporto di gas, di cisterne e in genere di contenitori e imballaggi per il trasporto di materie pericolose,

285-bis.

VEDOVATO

È necessario definire in modo più puntuale all'attribuzione delle competenze in materia di disciplina della navigazione interna (regionale), di disciplina della nautica da diporto (statale) e di sicurezza della navigazione (in ogni caso statale), evitando inoltre di vincolare a finalizzazioni specifiche le competenze, da attribuire alle regioni e non alle province, in materia di concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.

Il testo del decreto legislativo potrebbe quindi essere modificato come segue:

all'articolo 100, comma 1, sostituire le lettere s), t) ed u), con le seguenti:

s) *alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;*

t) *alle caratteristiche tecniche ed al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;*

u) *alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione marittima.*

All'articolo 100, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

nn) *all'utilizzazione del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fondi di energia.*

All'articolo 101, comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

i) *alla disciplina della navigazione interna;*

l) *al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.*

All'articolo 101, comma 3, sopprimere la lettera h).

285-ter.

VEDOVATO

Per armonizzare la disciplina in materia di albo degli autotrasportatori alle norme di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, si rende necessario prevederne una diversa articolazione su base provinciale. Il testo del decreto legislativo deve quindi essere modificato come segue:

all'articolo 100, comma 1, dopo la lettera l, *aggiungere la seguente: l-bis) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, articolo 1, comma 4 e articolo 7, comma 7.*

All'articolo 101, comma 3, aggiungere la seguente lettera: i) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, conseguentemente al comma 4 dello stesso articolo 101, sopprimere la lettera b).

All'articolo 102, comma 1 lettera a), sostituire la parola: regionali, con la parola: provinciali.

285-quater.

VEDOVATO

All'articolo 101, lettera f), del comma 2, sarebbe opportuno prevedere un coordinamento con i Piani di bacino e l'Autorità di bacino.

286.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 101, comma 2 sopprimere le lettere g) ed h).

287.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 101, lettera h), del comma 3, è opportuno prevedere che l'attività di rilascio delle concessioni sia esercitata sulla base delle disposizioni inserite nel piano territoriale provinciale e nel quadro di un programma regionale per la nautica da diporto che è necessario introdurre per garantire la razionalità degli interventi.

Occorre inoltre un momento di raccordo con il Piano delle coste del ministero dell'ambiente.

288.

LUBRANO DI RICCO

Dopo il punto 14 dell'articolo 101 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali), *il comma 3 è integrato come segue:*

i) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d), nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimenti ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

l) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;

m) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati ed aggiornamenti ed alle conseguenti comunicazioni all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

*** 289.**

FRATTINI

All'articolo 101, comma 3, inserire, in fine, le seguenti lettere:

i) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera *d)*, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimenti ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

j) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;

k) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati ed aggiornamenti ed alle conseguenti comunicazioni all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

* **290.**

CERULLI IRELLI

All'articolo 101 è aggiunto il seguente comma 3-bis.

Con il decreto di cui all'articolo 8, gli uffici provinciali della motorizzazione civile sono trasferiti alle province.

291.

FRATTINI

Dopo il punto 14:

Art. 101.

(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)

Comma 4, lettera *a)* il contenuto di tale lettera va completamente abolito perchè illegittimo, ancorchè nullo in punto di fatto e di diritto, essendo in contrasto con la vigente legislazione, in particolare col decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, col decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché in contrasto con il disposto del precedente articolo 100, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)* dello schema di decreto legislativo in esame.

La formulazione della lettera *a)* in esame, invero, rappresenta una evidente contraddizione in termini, frutto, presumibilmente, del retaggio di qualche precedente stesura, cui non è stato posto poi rimedio per palese disattenzione.

Infatti, la deroga alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto dalle linee ed infrastrutture di trasporto è prevista all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto».

Orbene, poichè le funzioni di vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, compreso ovviamente quello ferroviario, (decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e norme correlate) sono state tutte mantenute allo Stato ex decreto ministeriale Trasporti 22

ottobre 1996, n. 77/T, ex decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, articolo 4, comma 1, lettera *b*, nonché in virtù dell'articolo 100, comma 1, lettere *b*), *c*), *e*), ed *f*) dello schema di decreto in esame, non v'è chi non veda l'erronea formulazione della lettera *a*), comma 4, articolo 101, stesso schema di decreto in esame, quando, in contraddizione con i precedenti disposti, prevede di delegare alle regioni le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, materia propria delle competenze dello Stato.

Ancora una riflessione sull'argomento. L'inesatta e censurata formulazione della lettera in esame è resa ancora più evidente quando si entra nel campo dei trasporti pubblici di interesse nazionale, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997. Risulta infatti inconciliabile con qualsiasi logica, ancorchè in contrasto con qualsivoglia possibile norma, che le regioni, le quali non hanno alcuna competenza in materia di trasporto pubblico di interesse nazionale, restino, viceversa, delegate, in materia assolutamente astratta, illogica ed illegittima, (secondo la sconosciuta, generica formulazione della lettera *a*) del comma 4 articolo 101 dello schema di decreto in esame), alla deroga alle distanze legali per la costruzione di manufatti entro la fascia di rispetto delle linee di trasporto, ivi comprese, dunque, anche quelle di interesse nazionale.

Pertanto, atteso che la materia *de qua*, ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, rientra, come le altre di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, nelle funzioni mantenute allo Stato, al più, considerando il rilevante ruolo delle regioni nel trasporto pubblico locale, potrebbe essere valida la riformulazione della lettera *a*), comma 4, articolo 101 come di seguito rielaborata:

a) all'espressione del parere vincolante per la concessione di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, acquisito il consenso e le eventuali osservazioni del loro gestore, fermo restando il disposto dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, avuto pure riguardo al decreto del ministro dei trasporti, del 24 marzo 1987, n. 102.

Tanto consentirebbe alle regioni, cui spetta il compito di coordinare il trasporto pubblico locale, di avere sempre una continua, aggiornata visione complessiva della trasformazione del territorio lungo le linee di trasporto di loro competenza, così da poterne programmare e seguire lo sviluppo, sempre di concerto con l'esercente la linea.

292.

FRATTINI

Art. 101.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

293.

LUBRANO DI RICCO, TURRONI

L'articolo 101, al comma 4, lettera *a*) trasferisce alle regioni le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto.

Tale deroga è prevista attualmente dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Poichè le funzioni di vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, compresi ovviamente quelli ferroviari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 e norme correlate, sono state mantenute allo Stato dal precedente articolo 100, la norma prevista dal comma 4, lettera *a*) dell'articolo 101 appare in contraddizione e andrebbe cassata.

La contraddizione è tanto più evidente se si considerano i trasporti pubblici di interesse nazionale, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997. In quest'ottica, la norma in oggetto risulta inconciliabile, in quanto le regioni, che non hanno alcuna competenza in materia di trasporto pubblico di interesse nazionale, restano delegate alla deroga alle distanze legali.

294.

LI CALZI

Al comma 6, dopo le parole: si avvalgono aggiungere la parola: anche.

295.

LUBRANO DI RICCO

All'articolo 102, comma 2 sembra opportuno esplicitare se il personale del Servizio escavazione porti debba essere assorbito dalle autorità portuali cui è assegnata l'attività di escavazione dei fondali dei porti.

296.

D'ALESSANDRO PRISCO

Art. 103.

La commissione chiede che la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 103 sia così riformulata:

e) Alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali civili e commerciali.

* **297.** MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al comma 1, punto e), dopo le parole: per le attività industriali è opportuno aggiungere le seguenti: civili e commerciali.

Ciò consentirebbe di riconfermare allo Stato la normazione non solo per le attività industriali ma anche per quelle civili e commerciali, garantendo così ai cittadini condizioni di uniformità ed omogeneità dei criteri di sicurezza su tutto il territorio nazionale nonchè garantire rapporti istituzionali certi ed univoci con la Comunità Europea.

* **298.**

LUBRANO DI RICCO

Al punto ... del pre-parere suggerire che al testo dell'articolo 103, comma 1, lettera e) dopo le parole: attività industriali si aggiungano le parole: civili e commerciali.

*** 299.**

GARRA

La Commissione chiede che il punto 3 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 103 sia così riformulato:

3. Il soccorso tecnico urgente, la prevenzione incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi.

300.

MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al punto ... del pre-parere suggerire che al testo dell'articolo 103, comma 1, lettera f), punto 3, dopo le parole: la prevenzione e prima delle parole: e lo spegnimento aggiungere le parole: incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari.

301.

GARRA

Al comma 1, lettera f) punto 3), dopo le parole: la prevenzione è opportuno inserire: degli incendi, lo studio, la ricerca, la vigilanza antincendio, la formazione, la gestione delle reti di allarme per le emergenze nucleari.

Ciò per lo stretto collegamento e dell'interdipendenza delle attività di individuazione dei rischi e di normazione con quelle operative e nella considerazione che, nell'interesse primario del diritto alla sicurezza dei cittadini, i predetti momenti non possono essere disgiunti perchè complementari all'attività complessiva della sicurezza.

302.

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere al primo punto delle osservazioni, dopo: protezione civile (articolo 104) il seguente periodo: che, ad esempio, in materia di viabilità, siano conferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria ed alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

303.

MASSA

Al punto ... del pre-parere, suggerire che il testo dell'articolo 104, comma 1, lettera a), punto 2, da sostituire come segue: «2) Alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture di protezione civile dipendenti dalle province (ed il restante testo invariato)».

304.

GARRA

Art. 104.

La Commissione chiede che al comma 1, lettera a) punto 2 dell'articolo 104 sia chiarito che per strutture provinciali di Protezione civile si intende quelle dipendenti dalle province e non quelle appartenenti allo Stato.

305. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al comma 1, lettera a), punto 2 è opportuno chiarire che per strutture provinciali di Protezione civile si intendono quelle dipendenti dalle province e non quelle appartenenti allo Stato.

306. LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), punto 4, è opportuno aggiungere dopo la parola: volontariato le seguenti: ad eccezione dei volontari dei Vigili del fuoco.

307. LUBRANO DI RICCO

Al punto ... del pre-parere suggerire che al testo dell'articolo 104, comma 1, lettera b), punto 4, siano aggiunte le parole: ad eccezione dei volontari dei vigili del fuoco.

308. GARRA

La Commissione chiede che al comma 1, lettera b), punto 4, siano aggiunte dopo la parola: volontariato le parole: ad eccezione dei volontari dei Vigili del fuoco.

309. MAGNALBÒ, BUONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Art. 105.

Al punto della pre-parere, suggerire che all'articolo 105, comma 1, lettera c), siano soppresse le parole: di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104, chiarendosi che il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disgiunto dalle altre attività della Protezione civile.

310. GARRA

La Commissione chiede che al comma 1, lettera c) dell'articolo 105, sia soppressa la parte dopo le parole: Vigili del fuoco. Non si comprende infatti che tipo di raccordo e coordinamento dovrebbe avere il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le organizzazioni del volontariato in genere in relazione ai propri compiti istituzionali.

311. MAGNALBÒ, BUONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al comma 1, lettera c) si propone di sopprimere la parte dopo le parole: Vigili del fuoco.

312.

LUBRANO DI RICCO

Art. 106.

Alla cartella tre, quart'ultimo periodo della proposta di parere, dopo la parola: revisioni, inserire: al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni appare altresì opportuno precisare che il riordino di cui al comma 1 dell'articolo 106 deve avvenire contestualmente al riordino di cui al comma 1 dell'articolo 106 deve avvenire contestualmente al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale.

313.

DUVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Il riordino di cui al comma 1 avviene contestualmente al riordino dell'istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'istituto italiano di medicina sociale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, come previsto dall'articolo 122.

Conseguentemente sostituire l'articolo 122 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale mantenendo per detti istituti una unica struttura centrale, dotata di personalità giuridica ed autonomia funzionale, economica e contabile eguale a quella definita per l'Anpa.

Il riordino avviene, contestualmente al riordino dell'Anpa di cui all'articolo 106, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di compiti e funzioni.

Occorre garantire la presenza e l'attività di un Istituto o Agenzia che si occupi stabilmente e con capacità ed autonomia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli emendamenti proposti non tolgono nulla alla «regionalizzazione» di altre funzioni. Sarebbe comunque preferibile istituire una Authority unica per la prevenzione collettiva, comprensiva dell'Anpa e dei Servizi tecnici. In caso diverso è comunque assolutamente necessario mantenere una struttura nazionale capace di fornire indicazioni ed informazioni P.A., pmi, lavoratori, effettuare ricerche, dialogare con le regioni, le ASL e i dipartimenti di prevenzione e gli Enti internazionali, quale l'Agenzia europea.

314.

MAGNALBÒ, BUONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Art. 106.

Dopo il comma 1, sarebbe opportuno aggiungere il seguente:

2. Il riordino di cui al comma 1 avviene contestualmente al riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'Istituto italiano di medicina sociale, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, come previsto all'articolo 122.

315.

LUBRANO DI RICCO

ALLEGATO 9

**EMENDAMENTI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI PA-
RERE DEL SENATORE VILLONE.
(Fascicolo aggiuntivo)**

Art. 53.

Si propone di sopprimere la lettera d).

1. BONATO, MARCHETTI

Aggiungere comma 2:

«Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate d'intesa con la Conferenza unificata».

2. BONATO, MARCHETTI

Al comma 1 si propone di sostituire: può prevedere con: prevedere.

3. MARCHETTI, BONATO

Sostituire alla lettera e) dell'articolo 58 le parole: agli interventi finalizzati a con le parole: alla definizione dei criteri per.

4. BONATO, MARCHETTI

Art. 60.

Comma 3.

La Commissione nota che all'articolo 60, comma 3, non ci sono riferimenti in merito al trasferimento dei fondi ex Gescal ancora da ripartire tra le regioni e cioè:

maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 per l'anno 1995;

entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 per gli anni 1996, 1997;

future entrate dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l'anno 1998.

È esclusa dal trasferimento anche la cosiddetta «gestione speciale» (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1036 del 1972 e articolo 25 della legge 513 del 1977), cui affluiscono i rientri degli affitti e delle vendite ex legge 560 del 1993.

La Commissione propone pertanto un emendamento di questo tipo:

«A partire dal 1° luglio 1998 i conti correnti istituiti presso la Cassa Depositi e prestiti per la gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1036 del 1972 sono trasferiti alle regioni.

L'articolo 25, comma 4 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è modificato come segue: «4. L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma è autorizzata con decreto del Presidente della Regione».

5. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Al comma 7, sostituire: Conferenza Stato-regioni con: Conferenza unificata.

6. MARCHETTI, BONATO

Art. 61.

Al comma 3, dopo: nelle regioni inserire: degli enti locali.

7. MARCHETTI, BONATO

Art. 62.

La Commissione ritiene opportuno che i criteri e le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni garantiscono il completamento dei programmi centrali in corso e la continuità nella programmazione delle risorse. Si propone pertanto una precisazione in tal senso al comma 1 dell'articolo 60.

8. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni.

La Commissione osserva in merito alla proposta di trasferire la proprietà del patrimonio immobiliare degli IACP in capo alle regioni, che tale trasferimento non può essere di potestà statale poiché lo Stato non ne è proprietario. Si propone pertanto una riformulazione dell'articolo 62 che tenga conto della normativa attualmente vigente che regola l'assetto del patrimonio immobiliare degli IACP.

Il patrimonio di tali Istituti è regolarmente accatastato in capo ad essi ed è iscritto alla conservatoria dei registri immobiliari. Solo le regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977 (articoli 13 e 93) possono disporre del patrimonio degli IACP attraverso le più svariate forme organizzative. Del patrimonio IACP la regione fissa i criteri di gestione (assegnazioni e canoni), nel quadro dei criteri generali del CIPE, controlla i criteri di dismissione, attraverso dei piani di vendita e reinvestimento; controlla gli organismi di gestione (IACP), attraverso varie modalità come la designazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e l'approvazione del bilancio. Di questi organismi può con propria legge disporre la riorganizzazione funzionale territoriale.

9. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

Sostituire l'articolo 63 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative pertinenze, ad eccezione di quelli di proprietà degli enti locali, nonché di quelli per i quali i comuni hanno inoltrato richiesta di trasferimento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, sono trasferiti a titolo gratuito alla regione nel cui territorio sono ubicati. Le operazioni di trascrizione e voltura sono esenti da ogni imposta.

2. Sono fatti salvi i diritti maturati dagli assegnatari all'acquisto degli immobili di cui al comma 1, secondo le norme vigenti.

10. MARCHETTI, BONATO

Art. 63.

(Patrimonio edilizio)

La Commissione, rilevato che il mandato conferito al Governo con la legge n. 59 del 1997 è inerente al trasferimento di «funzioni e compiti amministrativi» alle regioni e agli enti locali, ritiene illegittimo inserire nel decreto legislativo norme che esulino dai limiti contenuti nella legge delega e propone pertanto una modifica al comma 1 dell'articolo 63 affinché non sia demandata a un successivo provvedimento legislativo la definizione dell'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

11. MAGNALBÒ, BONATESTA, CARRARA, MAZZOCCHI, MIGLIORI

All'articolo 65 aggiungere il comma 2:

Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle Comunità montane, d'intesa con tutti o parte dei comuni interessati.

12. MARCHETTI, BONATO

All'articolo 66 al comma 2, dopo: regioni aggiungere: le provincie.

13. MARCHETTI, BONATO

Sostituire il comma 2 dell'articolo 68 con il seguente:

Le funzioni relative all'informazione ed educazione ambientale sono svolte, in via concorrente, da Stato, regioni ed enti locali. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibili;

b) alle decisioni di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.

14. MARCHETTI, BONATO

All'articolo 72, comma 2, dopo: Le regioni inserire: sentiti gli enti locali e aggiungere, al termine del comma: nonchè quelle che, per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante, comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale.

15. MARCHETTI, BONATO

All'articolo 72, comma 3, sopprimere: una sola volta.

16. MARCHETTI, BONATO

All'articolo 73 sostituire: Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 8 con: Nell'ambito della disposizione di cui all'articolo 8.

17. MARCHETTI, BONATO

All'articolo 87 si propone di sostituire il titolo con il seguente: Classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse.

Si propone di sostituire la lettera c) del primo comma con: quelle per le quali spetta alle regioni o agli enti locali l'approvazione tecnica dei progetti e quella per le quali la vigilanza sul rispetto delle normative tecniche nel corso dei lavori di costruzione e manutenzione straordinaria.

Si propone di sopprimere il comma 2.

18. MARCHETTI, BONATO

Art. 88.

Dopo: magistrato per il Po *si propone di aggiungere:* , il Magistrato per le acque di Venezia.

19. BONATO, MARCHETTI

Art. 95.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale ordinaria non classificata comunale. Tali funzioni sono esercitate secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

20. BONATO, MARCHETTI

Art. 98.

Sopprimere le lettere a) e b).

21. MARCHETTI, BONATO

Art. 99.

Sopprimerlo.

22. MARCHETTI, BONATO

Art. 101.

Al comma 7 sostituire l'intero comma con il seguente:

L'attività del Servizio escavazione porti è svolta dalle regioni e, ove siano istituite, dalle autorità portuali.

Il personale dipendente del Servizio escavazione porti è trasferito alle regioni o alle Autorità portuali contestualmente al trasferimento delle funzioni del servizio escavazione porti.

23. MARCHETTI, BONATO

Art. 102.

Sopprimere il comma 2 e aggiungere la lettera e): Il servizio escavazione porti.

24.

MARCHETTI, BONATO

Art. 104.

Sopprimere le parole: di direzione unitaria *e sostituire le parole:* di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 *con le parole:* in materia di ordine pubblico.

25.

MARCHETTI, BONATO

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 13,05.

(3117) *Interventi finanziari per l'università e la ricerca*
(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che il disegno di legge concerne interventi finanziari per l'università e la ricerca scientifica in materia di borse di studio per i dottorati di ricerca, progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse internazionale, contributi agli enti di ricerca e finanziamenti di progetti speciali. La copertura finanziaria dei diversi interventi è riferita al fondo speciale di parte corrente e di parte capitale del Ministero dell'università. Per quanto riguarda la copertura di parte corrente, sarebbe opportuno precisare al comma 1 dell'articolo 2 che a partire dall'anno 2000 decorrono oneri permanenti per 93,23 miliardi di lire. Segnala, inoltre, che le risorse di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 dovrebbero ricomprendere anche le quote di contributi a carico dello Stato, che la quantificazione degli oneri per le assunzioni a tempo determinato di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 1 appare sottostimata e

che il comma 2 dell'articolo 1 non necessita di copertura a condizione che la norma di cui all'articolo 5, comma 2, della legge collegata alla finanziaria per il 1998 dia luogo ad un tetto di spesa. Su tali punti è opportuno acquisire anche l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che sembra superfluo precisare la decorrenza della norma di copertura; per quanto riguarda l'articolo 1, lettera *a*), precisa che la spesa autorizzata chiaramente comprende anche le quote dei relativi contributi a carico dell'Amministrazione. Rileva, infine, che gli oneri relativi all'articolo 1 lettera *d*) sono correttamente quantificati nella relazione tecnica e che, comunque, si inseriscono nel meccanismo di tetto di spesa di cui alla medesima lettera.

Conferma, infine, che l'articolo 5, comma 2, della legge collegata alla finanziaria per il 1998 dà luogo ad un tetto di spesa.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(932-A) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva già espresso parere sia sul testo che sugli emendamenti del disegno di legge in titolo in occasione dell'esame da parte della Commissione di merito. Nel testo approvato dalla 7ª Commissione per l'Assemblea è stato inserito l'articolo 8, corrispondente all'emendamento 7.0.100, su cui la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella seduta del 30 settembre 1997. È da considerare che su un emendamento analogo (7.0.1) la Sottocommissione, nella precedente seduta del 17 giugno, aveva espresso parere di nulla osta. Occorrerebbe, pertanto, definire un orientamento univoco in merito alle implicazioni finanziarie derivanti dalla prevista istituzione di una specifica classe di concorso per gli insegnanti di sostegno: sul punto il Tesoro si era pronunciato, nella seduta del 30 settembre, nel senso di considerare oneroso l'emendamento 7.0.100.

Sono pervenuti numerosi emendamenti presentati in Assemblea, tra i quali si segnalano, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.9, 1.10, 2.41, 2.42, 2.45, 2.46, 2.47, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.502, 4.100, 4.32, 4.0.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, 7.4, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.14, 8.15, 8.0.1, 8.0.2, 9.3, 9.6, 9.13, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.100, 11.13, 11.14, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.0.1 che sembrano comportare maggiori

oneri finanziari e su cui, sia con riferimento alla loro quantificazione, sia alla idoneità delle coperture, sarebbe opportuno acquisire la valutazione del Tesoro. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.43 e 2.44, inoltre, occorrerebbero elementi sulle finalizzazioni in essere e quindi sulla disponibilità di risorse del Fondo per le esigenze di formazione del personale, sul quale viene prevista la relativa copertura. Gli emendamenti 9.7, 9.100, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.12 sono di contenuto analogo ad emendamenti già esaminati e su cui la Sottocommissione aveva espresso, anche in considerazione ad analogo avviso del Tesoro, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sul punto sembra opportuno un ulteriore approfondimento con riferimento ai meccanismi di riduzione dei trasferimenti previsti ai commi 4 e 5.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'articolo 8 del testo approvato dalla Commissione, confermando quanto a suo tempo indicato in ordine all'emendamento 7.0.100. Condivide le osservazioni del relatore sugli emendamenti elencati, rilevando, peraltro, che a suo avviso, occorrerebbe inserire nell'elenco anche gli emendamenti 1.37, 4.14 e 4.18, che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti. Conferma, inoltre, l'avviso contrario del Tesoro sugli emendamenti 9.7, 9.100, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.12; precisa, infine, che non sussistono risorse disponibili sul Fondo per le esigenze di formazione del personale.

Il relatore FERRANTE, precisando che il parere precedentemente espresso sull'emendamento 7.0.100 deve considerarsi sostitutivo di quello sull'emendamento 7.0.1, di identico contenuto, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 8 del disegno di legge in titolo. Propone, inoltre, di formulare parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sui seguenti emendamenti: 1.9, 1.10, 1.37, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.502, 4.100, 4.14, 4.18, 4.32, 4.0.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, 7.4, 8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.14, 8.15, 8.0.1, 8.0.2, 9.3, 9.6, 9.13, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.12, 11.100, 11.13, 11.14, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.0.1, 9.7, 9.100, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.12.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 15,15.

Emendamenti ai disegni di legge 1496 e 2157-A:

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Parere alla 2ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta con osservazioni sul testo unificato dei disegni di legge. Sono stati trasmessi successivamente alcuni emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 2.17, sul quale è opportuno acquisire chiarimenti in ordine agli effetti finanziari determinati dall'ultimo periodo del comma 5.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che l'emendamento 2.17 provoca minore gettito.

La Sottocommissione esprime, quindi, sugli emendamenti parere favorevole, ad eccezione che sull'emendamento 2.17, sul quale esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2860) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Governo francese in materia di riconoscimento di titoli di studio e che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Governo di Giordania e che per quanto di competenza non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2879) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di un Accordo con il Governo del Marocco in materia di cooperazione turistica. Per quanto di competenza, segnala che nella relazione del disegno di legge è precisato che lo svolgimento di missioni tecniche e le altre attività che possono dar luogo ad oneri finanziari hanno carattere eventuale e che la costituzione degli uffici di rappresentanza è a carico degli operatori privati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta.

(2902) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma, il 21 aprile 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica di un Accordo tra il Governo dell'Albania e quelli dei paesi che compongono la forza multinazionale di protezione e che per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica di un Accordo con la Repubblica di Capo Verde e che per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2988) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Governo della Lettonia e che per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3002) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Governo del Regno Unito in materia di riconoscimento di titoli di studio e che per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3004) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (FMO), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo concernente la Forza multinazionale dell'Onu nel Sinai e che per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3014) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto ad Almaty il 5 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica di un Trattato di collaborazione con il Kazakistan. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 7 del Trattato prevede l'attività di gruppi di lavoro per l'attuazione delle diverse forme di collaborazione: al riguardo la re-

lazione del disegno di legge precisa che i relativi oneri sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri. Occorre sottolineare che, nel caso si trattasse di nuovi oneri, si dovrebbero utilizzare gli accantonamenti del fondo speciale per non incorrere nel divieto di copertura tramite la riduzione dei capitoli ordinari.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere favorevole, osservando che gli eventuali nuovi oneri finanziari non potrebbero essere coperti mediante utilizzazione degli stanziamenti ordinari di bilancio.

(2981) Emendamento al disegno di legge: Proroga di termini nel settore agricolo

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge e su numerosi emendamenti. È stato trasmesso successivamente l'emendamento 6.2 (nuovo testo) sul quale, per quanto di competenza, non si rilevano osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 6.2 (nuovo testo).

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932) Emendamenti al testo unificato: Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che pervengono ulteriori emendamenti al testo unificato recante disposizioni di riforma della legislazione nazionale del turismo; per quanto di competenza segnala gli emendamenti 2.71, 2.7, 2.0.2, 2.0.3, 4.20, 4.40, 7.0.2, 7.0.6, 7.0.4 e 9.4, che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'emendamento 7.0.1, inoltre, dovrebbe essere riformulato per prevedere una discrezionalità delle regioni nell'adozione di misure di incentivazione. In merito all'emendamento 7.0.7, la cui copertura viene posta a carico dell'articolo 9, occorrerebbe approfondire la quantificazione dell'onere, acquisendo anche elementi informativi dal Tesoro. Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.3, lettera a), occorre valutare se tale formulazione può essere inserita nello schema previsto dalla legge n.468 del 1978, concernente la possibilità di rinvio alla tabella C della legge finanziaria. L'emendamento 5.8, infine, prevede il finanziamento del contratto di programma attraverso l'utilizzazione delle risorse precedentemente erogate all'ENIT; al riguardo, segnala che il parere di nulla osta sul testo, e in particolare sull'articolo 5, comma 8 (che consente il passaggio dei dipendenti dell'ENIT in esubero ad altre amministrazioni dello Stato), teneva conto del

fatto che con la soppressione dell'ente implicitamente venivano meno i finanziamenti erogati dallo Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore sugli emendamenti 2.71, 2.7, 2.0.2, 2.0.3, 4.20, 4.40, 7.0.2, 7.0.6, 7.0.4, 9.4 e 7.0.7 (commi 2 e 3). Esprime inoltre avviso contrario sull'emendamento 7.0.3, lettera a).

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.71, 2.7, 2.0.2, 2.0.3, 4.20, 4.40, 7.0.2, 7.0.6, 7.0.4, 9.4, 7.0.7 (limitatamente ai commi 2 e 3) e 7.0.3 (limitatamente alla lettera a). Propone inoltre di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.1, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 3 le parole «prevedono misure» siano sostituite dalle parole «possono prevedere misure» e sull'emendamento 5.8, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppresso l'articolo 5 comma 8 del disegno di legge, poichè le risorse destinate all'ENIT possono essere utilizzate alternativamente per il finanziamento del contratto di programma o come copertura della disposizione che prevede il passaggio del personale alle Amministrazioni pubbliche.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2625) Emendamenti al disegno di legge: *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cini; Signorini ed altri; Storace

(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha formulato, in data 25 novembre 1997, parere di nulla osta osservando che la quota dell'onere relativa agli anni successivi al 1997 dovesse essere imputata al bilancio triennale 1998-2000. Non essendo stato approvato il disegno di legge entro il 31 dicembre 1997, sarebbe ora opportuno modificare la clausola di copertura finanziaria contenuta al comma 4 dell'articolo 13 riferendola interamente al triennio 1998-2000. Sono stati inoltre trasmessi alcuni emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 1.1, 11.2 (limitatamente al comma 2), 12.5 e 13.15, che possono dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi e sui quali appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'emendamento 1.1 (limitatamente ai commi 1 e 3), 11.2 e 12.5; precisa inoltre che per quanto riguarda l'emendamento 13.15 si dovrebbe esplicitamen-

te prevedere che l'istituzione delle nuove strutture debba avvenire nei limiti delle dotazioni organiche vigenti e dei mezzi esistenti, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1 (limitatamente ai commi 1 e 3), 11.2 e 12.5; propone inoltre di formulare parere di nulla osta sull'emendamento 13.15 a condizione che sia inserito il seguente comma: «la task-force – sezione specializzata di polizia giudiziaria – ed il nucleo di polizia giudiziaria da istituire presso ogni questura avverrà nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 24 MARZO 1998

58^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(3095) Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato e con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di Paesi stranieri (3046)

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(10^a - Industria)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 20,30

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

«Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

VII. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1998*).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).

- CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 8,30, 15 e 21

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- DANIELI. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1293).
- MILIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3025).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche da apportare al Capo terzo della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante nuove modalità di elezione dei magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3089).
- PERA ed altri. - Elezione dei componenti magistrati al Consiglio superiore della magistratura (3138).
- FASSONE ed altri. - Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (3154).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione dell'articolo 241 del codice penale (143)(*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).
- VALENTINO ed altri. - Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e delle petizioni n. 85, n. 167 e n. 256 ad essi attinenti.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d’iniziativa del senatore Buciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d’autore (1496).
- CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15

Materie di competenza

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Convergenza italiana in vista dell’Unione monetaria europea.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle aree prescelte per i contratti d’area (n. 228).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo*

stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).

- CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (n. 225).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15,30 e 20,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca.

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi finanziari per l'università e la ricerca (3117).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti su-

- periori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
 - MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
 - COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
 - NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
 - SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
 - SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
 - e della petizione n. 129 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).

- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
- CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di piano per la realizzazione degli interporti (n. 224).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- FIORILLO ed altri. – Norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti per la raccolta di prodotti agricoli (3061) (*Fatto proprio dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

Schema di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi (n. 218).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

Schema di regolamento per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 222).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (637-644-B) (*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Tapparo ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e

- la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
 - POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
 - DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
 - DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
 - LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici (2143).
 - TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo (2198).
 - CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

V. Seguito dell'esame del seguente documento:

- CURTO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori (*Doc. XXII, n. 44*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARTELLI. - Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

- MONTELEONE. - Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario (2405).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).
- SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave (3091) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

- I. Seguito dell'audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
 - II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna *Haven* (3048).

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- BESOSTRI ed altri - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- SERENA ed altri - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).

- MARTELLI – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
- Interventi finanziari per l'università e la ricerca (3117).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. – Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto (3010).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione di un rappresentante della Direzione generale occupazione, relazioni industriali e affari sociali della Commissione europea.

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: esame del documento conclusivo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 13,15

Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 13

Esame di una risoluzione in materia di Tribune politiche tematiche.

Esame di una risoluzione concernente la disciplina delle trasmissioni televisive Rai e delle Tribune elettorali per le prossime elezioni amministrative e regionali.

Seguito della discussione sui poteri e sulle competenze della Commissione, ed esame di una risoluzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 14

Audizione del Sottosegretario di Stato senatore Pierluigi Castellani, in tema di sviluppo ed innovazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, con particolare riferimento al Dipartimento del territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 25 marzo 1998, ore 13

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese» in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.